Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1402

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

18/12/2022 - 03:15

Indice

1. DDL S. 1402 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 3
1.2.1. Testo DDL 1402 . . . 4
1.2.2. Relazione 1402-A . . . 6
1.2.3. Testo approvato 1402 (Bozza provvisoria) . . . 12
1.2.4. Testo 1 . . . 15
1.2.5. Testo 2 . . . 17
1.3. Trattazione in Commissione . . . 19
1.3.1. Sedute . . . 20
1.3.2. Resoconti sommari . . . 22
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 23
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019 . . . 24
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020 . . . 35
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (pom.) del 01/07/2020 . . . 45
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020 . . . 47
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020 . . . 50
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020 . . . 54
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021 . . . 60
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021 . . . 64
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021 . . . 75
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021 . . . 78
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 13/07/2021 . . . 86
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 243 (pom.) del 20/07/2021 . . . 87
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 21/07/2021 . . . 89
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021 . . . 90
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021 . . . 99
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 28/10/2021 . . . 114
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 264 (pom.) del 02/11/2021 . . . 115
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022 . . . 128
1.4. Trattazione in consultiva . . . 141
1.4.1. Sedute . . . 142
1.4.2. Resoconti sommari . . . 143

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 144
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2022 145
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2022 146
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 147
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 502 (ant.) del 12/01/2022 148
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022 156
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022 166
1.5. Trattazione in Assemblea 171
1.5.1. Sedute 172
1.5.2. Resoconti stenografici 173
1.5.2.1. Seduta n. 406 del 22/02/2022 174
1.5.2.2. Seduta n. 407 del 23/02/2022 246

1. DDL S. 1402 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1402
XVIII Legislatura

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
Titolo breve: *Omicidio nautico*

Iter
23 febbraio 2022: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.1402	**approvato**
C.3490	in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare
Alberto Balboni (FdI)
Cofirmatari
Luca Ciriani (FdI), **Giovanbattista Fazzolari** (FdI), **Nicola Calandrini** (FdI), **Antonio Iannone** (FdI), **Patrizio Giacomo La Pietra** (FdI), **Achille Totaro** (FdI), **Francesco Zaffini** (FdI) **Manuel Vescovi** (L-SP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 15 novembre 2021)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **9 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 131 del 10 luglio 2019.
Classificazione TESEO
NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO , OMICIDIO
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (IV-PSI) (dato conto della nomina il 5 novembre 2019) .
Relatore di maggioranza Sen. **Giuseppe Luigi Salvatore Cucca** (IV-PSI) nominato nella seduta pom. n. 271 dell'8 febbraio 2022 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 17 febbraio 2022; annuncio nella seduta n. 405 del 17 febbraio 2022.
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** l'11 ottobre 2019.
Annuncio nella seduta n. 155 del 15 ottobre 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 18 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1402

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1402

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI** , **CIRIANI** , **FAZZOLARI** , **CALANDRINI** , **IANNONE** , **LA PIETRA** , **TOTARO** e **ZAFFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Onorevoli Senatori. - I recenti fatti di cronaca che purtroppo riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti in mare e in laguna riaccendono i riflettori sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di « omicidio nautico » prevedendo la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale.

Il disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia del Senato, nella scorsa legislatura, prevedeva, infatti, l'introduzione dell'omicidio stradale e nautico, ricondotti sotto la medesima *ratio legis*, cioè quella di punire con maggiore forza un comportamento che fino a quel momento era sanzionato in maniera inadeguata essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.

Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore che, sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, avessero causato la morte di una persona sarebbero stati puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per l'omicidio colposo.

Purtroppo si scelse di stralciare la parte relativa alla nautica perché si ritenne più opportuno inserirla in una imminente riordino del codice della nautica da diporto che poi non vide luce.

Con il presente disegno di legge si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo, inaccettabile ancor di più ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, alla guida di un'automobile rischierebbe fino a diciott'anni anni mentre alla guida di un'imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi.

In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa.

Si propone, dunque, di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 589-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Omicidio stradale » sono aggiunte le seguenti: « e nautico »;

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

e) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. All'articolo 590-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche »;

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

e) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche »

Art. 2.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater)*, dopo le parole: « delitto di omicidio colposo stradale » sono inserite le seguenti: « o nautico »;

b) all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies)*, dopo le parole: « delitto di lesioni colpose stradali » sono aggiunte le seguenti: « o nautiche ».

c) all'articolo 550, comma 2, lettera e-bis), dopo le parole: « lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

1.2.2. Relazione 1402-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1402-A

Relazione Orale

Relatore Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 17 febbraio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

d'iniziativa dei senatori **BALBONI** , **CIRIANI** , **FAZZOLARI** , **CALANDRINI** , **IANNONE** , **LA PIETRA** , **TOTARO** , **ZAFFINI** e **VESCOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2019

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul nuovo testo e sugli emendamenti

11 gennaio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Steger)

sul nuovo testo e sugli emendamenti

18 gennaio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa dei senatori Balboni ed altri	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione
Art. 1.	Art. 1.
1. All'articolo 589-*bis* del codice penale sono apportate le	1. **L'**articolo 589-*bis* del codice penale **è sostituito dal seguente:**

seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: « Omicidio stradale » sono aggiunte le seguenti: « e nautico »;

« Art. 589-*bis*. - *(Omicidio stradale o nautico)* - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c),* e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c),* e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis,* comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione

	con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; **3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.**
e) al sesto comma: 1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »; 2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »; 3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».	**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.**
	Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. **Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».**
2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».	2. *Identico.*
3. All'articolo 590-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:	3**. L'**articolo 590-*bis* del codice penale **è sostituito dal seguente:**
a) alla rubrica, dopo le parole: « Lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche »;	**« Art. 590-*bis* - *(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)* - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.**

b) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;	
c) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;	**Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c),* e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c),* e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.** **La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis,* comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.**
d) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di una imbarcazione »;	**Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.** **Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:** **1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;** **2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;** **3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.**
e) al sesto comma:	**Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è**

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;	**commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.**
2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;	
3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione ».	
	Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. **Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.** **Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».**
4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».	4. *Identico.*
Art. 2	Art. 2.
1. Al codice di procedura penale **sono apportate le seguenti modificazioni:**	1. All'articolo 380, comma 2, **del** codice di procedura penale**, la** lettera *m-quater)* **è sostituita dalla seguente:**
a) all'articolo 380, comma 2, lettera *m-quater)*, dopo le parole: « delitto di omicidio colposo stradale » sono inserite le seguenti: « o nautico »;	**« *m-quater)* delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».**
***b)* all'articolo 381, comma 2, lettera *m-quinquies)*, dopo le parole: « delitto di lesioni colpose stradali »**	*soppressa*

sono aggiunte le seguenti: « o nautiche »;		
***c)* all'articolo 550,** *soppressa* **comma 2, lettera *e-bis),* dopo le parole: « lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».**		
	Art. 3. **1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.** **2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.**	

1.2.3. Testo approvato 1402 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1402

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 febbraio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Balboni, Ciriani, Fazzolari, Calandrini, Iannone, La Pietra, Totaro, Zaffini e Vescovi:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - *(Omicidio stradale o nautico)* - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c),* e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c),* e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis,* comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo

in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-*bis*. - *(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)* - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c),* e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c),* e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis,* comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno

lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater)* è sostituita dalla seguente:

« *m-quater)* delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

Art. 3.

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
22 febbraio 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (1402)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
Emanuele PELLEGRINI

Sopprimere l'articolo.

1.2
PILLON

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «unità da diporto» *con le seguenti:* «natante, imbarcazione o nave».

1.2.5. Testo 2

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
23 febbraio 2022
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (1402)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
Emanuele PELLEGRINI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.2
PILLON

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «unità da diporto» *con le seguenti:* «natante, imbarcazione o nave».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1402
XVIII Legislatura

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
Titolo breve: *Omicidio nautico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 124 (pom.)
5 novembre 2019

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 174 (ant.)
11 giugno 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 181 (pom.)
1 luglio 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 201 (pom.)
3 novembre 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 202 (ant.)
4 novembre 2020

N. 206 (ant.)
18 novembre 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 229 (ant.)
28 aprile 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 232 (pom.)
11 maggio 2021

N. 233 (pom.)
12 maggio 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 239 (pom.)
22 giugno 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 1 (pom.)
13 luglio 2021
Comitato Ristretto

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 243 (pom.)
20 luglio 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 2 (pom.)
21 luglio 2021
Comitato Ristretto

N. 244 (pom.)
3 agosto 2021

N. 258 (pom.)
19 ottobre 2021

N. 3 (ant.)
28 ottobre 2021
Comitato Ristretto

N. 264 (pom.)
2 novembre 2021

N. 271 (pom.)
8 febbraio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (pom.) del 05/11/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
124ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge n. 1555 che mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Il disegno di legge consta di 8 articoli.
L'articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l'impegno settimanale dei magistrati onorari nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.
L'articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell'ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano.
Il comma 2 dell'articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella legge n. 57 del 2016 - che prevedeva il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari - dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di

pace.
L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modificandone l'articolo 18, che disciplina la durata dell'incarico di magistrato onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 18, che prevede la cessazione dell'incarico in ogni caso a sessantacinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. E' opportuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era di settantacinque anni.
L'articolo 4 interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli previsti a legislazione vigente - decadenza, dispensa e revoca - sono aggiunti: l'ammonimento, la censura e la sospensione. La disposizione reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disciplinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.
L'articolo 5 modifica in più punti l'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie -a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l'indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell'indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.
L'articolo 6, al comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all'indennità, nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l'applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.
Il comma 2 dell'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.
L'articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La disposizione interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l'abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l'articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l'importo.
Infine, l'articolo 8 interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra poi il disegno di legge n. 1516 che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.
L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1 dell'Atto Senato 1555, già illustrato.
L'articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giustizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dotazione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità) e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall'altro, sull'articolo 3 del decreto legislativo

n. 116 del 2017 in materia di dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e di pianta organica dell'ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge integra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possano determinare la decadenza dei magistrati onorari.
L'articolo 3 restringe l'ambito di applicazione di alcune delle cause incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.
L'articolo 4 modifica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali per l'esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.
L'articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, rafforzando sostanzialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. E' importante segnalare l'attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell'ufficio per il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professionale degli stagisti e dei tirocinanti.
L'articolo 6 apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.
Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione solo con riguardo ai magistrati "nominati successivamente alla data di entrata in vigore ella presente disposizione", è disposta l'abrogazione del numero 1) della lettera b) del comma 6 dell'articolo 11, il quale prevede che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio).
Gli articoli 7 e 8 escludono l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in servizio.
L'articolo 9 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo n. 116, il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposizione precisa - nella sua formulazione vigente - chel'applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.
L'articolo 10 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo del 2017 sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria.
L'articolo 11, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.
La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 116. Questa norma, a legislazione vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di legge precisa che, nel caso di parere negativo

del capo dell'ufficio, il Consiglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario.
L'articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo Capo, il Capo V-*bis*, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e composto dal solo articolo 18-*bis*. Nel merito la nuova disposizione prevede che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio.
Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali norme relative al procedimento disciplinare.
L'articolo 16 interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità spettante ai magistrati, ne raddoppia l'ammontare (dagli attuali circa 16 mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila rivalutabili e al netto degli oneri suddetti).
L'articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magistrati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza) il diritto al percepimento della indennità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 116, come modificato dall'articolo 16 del disegno di legge.
Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi dettate dall'articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni - oltre ad estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - recano norme in materia di trattamento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribuzione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici, ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
L'articolo 19 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 116 recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie modifiche si segnala l'introduzione di un nuovo comma, che prevede che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.
L'articolo 20 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 relativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a prevedere espressamente la facoltà di revoca dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Consiglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell'articolo 29. In base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l'età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione.
L'articolo 21 modifica la disciplina dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo cui occorre "garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio", l'articolo in commento prevede in primo luogo che igiudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell'incarico. In secondo luogo, si prevede, con riguardo all'ufficio del processo, che i magistrati onorari in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unicamente a domanda

dell'interessato e che tale assegnazione non comporti alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.
L'articolo 22 interviene sull'articolo 31 del decreto legislativo del 2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei quadrienni successivi alla scadenza dell'incarico di una serie di opzioni. La disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l'opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento *pro rata temporis* della retribuzione.
L'articolo 23 modificando l'articolo 33 del decreto legislativo del 2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni trovi applicazione a decorrere dal "quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
L'articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo 33-*bis*, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, infine, rispettivamente sull'articolo 34, relativo al monitoraggio sull'attuazione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legislativo n. 116.
Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe opportuno tener conto. L'assenza di un reale avvio dell'ufficio del processo richiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di funzioni l'apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori CUCCA (*IV-PSI*), Maria Grazia D'ANGELO (*M5S*), MIRABELLI (*PD*) e CALIENDO (*FI-BP*) (in ordine all'opportunità di svolgere audizioni, all'imminente assegnazione dell'ulteriore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l'impatto della normativa del 2017), cui replicano la relatrice VALENTE (*PD*) ed il presidente OSTELLARI, il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presidenza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10 di giovedì prossimo.

Il PRESIDENTE, ricordando che la sessione di bilancio non consentirà l'esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche contemplare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie selezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto affacciato nella proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) ***DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***
(Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
Come si precisa nella relazione, esso "è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi".
Nel merito la proposta si compone di 11 articoli. L'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di

cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

L'articolo 2 reca con sé invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico.

L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 prevede invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora

il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.
Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa ola società.
L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.
L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
L'articolo 11 delega il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo un intervento del senatore DE BERTOLDI (*FdI*), primo firmatario del provvedimento, svolgono alcune considerazioni i senatori CALIENDO (*FI-BP*) e GRASSO (*Misto-LeU*), rispettivamente in ordine alla ricaduta della proposta sui termini processuali ed alla necessità di prevenire abusi della certificazione medica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) ***DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.10, testé presentato ed il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Intervengono i senatori CALIENDO (*FI-BP*) (che ne evidenzia l'assenza di equilibrio tra gli interessi giuridici in gioco), MIRABELLI (*PD*) (che sottolinea l'esigenza di evitare richieste risarcitorie di tipo intimidatorio nei confronti dei giornalisti), PILLON (*L-SP-PSd'Az*) (secondo cui nel testo proposto mancano i requisiti per applicare l'istituto dei danni punitivi), BALBONI (*FdI*) (secondo cui il vigente primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è sufficiente a disciplinare la materia), CUCCA (*IV-PSI*) (che ricorda il ritiro dei propri emendamenti 1.1 e 1.4), GRASSO (*Misto-LeU*) (secondo cui l'articolo 96 citato reca già norme speciali, alle quali l'emendamento proposto si aggiunge con un'ulteriore specificazione, volta ad affrontare il problema della malafede di coloro che intendono ledere il diritto tutelato dall'articolo 21 della Costituzione mediante richieste intimidatorie) e Alessandra RICCARDI (*M5S*) (che difende la scelta di aggiungere una disciplina speciale alle altre, già esistenti nell'articolo 96, volte a sanzionare l'abuso del diritto di azione).

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, annuncia che il termine per subemendare l'emendamento 1.10 è fissato a lunedì 11 novembre alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE annuncia che, stante la parziale sovrapposizione dell'emendamento 1.10 (testé proposto al precedente punto dell'ordine del giorno) con l'articolo 6 del disegno di legge in titolo, il seguito dell'esame, già sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso, è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo. Nella passata legislatura la legge n. 41 del 2016, con la quale sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già vide affacciata la questione: il testo originariamente licenziato dalla Commissione giustizia del Senato prevedeva l'introduzione di un unico reato di omicidio stradale e nautico. La parte relativa alla nautica fu stralciata nel corso dell'esame in Assemblea, in quanto, in quell'occasione si ritenne più opportuno inserirla nell'ambito del riordino del codice della nautica da diporto, in relazione al quale era in corso di esame parlamentare un apposito disegno di legge.
Nel meritol'Atto Senato n. 1402 si compone di due articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 589-*bis* del codice penale, estendendo la disciplina ivi contemplata, con riguardo al reato di omicidio stradale, anche all'omicidio nautico. Il nuovo reato sanziona con la pena della reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Un significativo aumento di pena (da otto a dodici anni) è previsto per le ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto che si sia posto alla guida di un veicolo o di una imbarcazione a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. E' punito invece con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio colposo commesso dai conducenti di veicoli a motore o di imbarcazioni in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro. Un ulteriore aggravamento di pena è, infine, previsto per le "irregolarità" del veicolo o della imbarcazione ovvero del conducente degli stessi, che sia sprovvisto di valida patente di guida o nautica.
Il comma 2 dell'articolo 1 si propone di estendere all'omicidio nautico anche la disciplina prevista dall'articolo 589-*ter* del codice penale. Questo articolo, attualmente rubricato "Fuga del conducente in caso di omicidio stradale" (il disegno di legge propone di inserire il riferimento all'omicidio nautico proprio nella rubrica) prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi ed una pena minima comunque non inferiore a cinque anni, per il conducente responsabile che si sia dato alla fuga.
Il comma 3 dell'articolo 1 estende anche alle lesioni personali provocate dai conducenti di imbarcazioni la disciplina prevista dall'articolo 590-*bis* del codice penale. Il nuovo delitto di lesioni personali stradali e nautiche sanziona con la pena della reclusione da tre mesi a un anno e da uno a tre

anni, rispettivamente, le lesioni gravi e gravissime cagionate per colpa da qualunque conducente di veicolo o di imbarcazione con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e della navigazione marittima e interna. Anche per il reato di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime sono previste le medesime circostanze aggravanti introdotte per l'omicidio stradale e nautico: si prevede in particolare la pena della reclusione da tre a cinque anni e da quattro a sette anni, rispettivamente, per le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono punite invece con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni, rispettivamente, le lesioni personali gravi e gravissime provocate da un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un'imbarcazione in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Il comma 4 estende anche alle lesioni personali nautiche l'ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 590-*ter* c.p., prevista nel caso in cui il conducente del veicolo o della imbarcazione si dia alla fuga.
L'articolo 2 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo la lettera a) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quater* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di rito, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza non solo nel caso di delitto di omicidio stradale, ma anche nel caso di omicidio nautico. La lettera b) del comma 1 interviene sulla lettera m-*quinquies* dell'articolo 381 c.p.p. prevedendo, anche per il delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime, l'arresto facoltativo in flagranza. Infine la lettera c) del comma 1 inserisce il riferimento alle lesioni nautiche anche nell'articolo 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio).

Dopo interventi dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e CALIENDO (*FI-BP*), che esprimono dubbi che discendono dalla cattiva tecnica redazionale della norma sull'omicidio stradale, da cui il presente disegno di legge attinge, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1570) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore URRARO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: esso è stato modificato dalla Camera dei deputati, con l'integrazione: "e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica", a seguito della introduzione di un novello articolo 4-*bis*.
Per quanto riguarda i profili di competenza, evidenzia che, nell'articolo 1, i commi da 9 a 11-*bis* recano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge.
Più nel dettaglio il comma 11, modificato dalla Camera dei deputati, punisce con la pena della reclusione da uno a tre anni coloro che operano allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento, procedimento di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, ovvero dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi,o delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico. La condotta sanzionata colpisce coloro che forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; sanzionati sono anche coloro che omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

All'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono scaglionate in relazione alla gravità della condotta, secondo quanto previsto dal comma 9.
Ai sensi del comma 10 - come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - l'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in assenza della comunicazione o del superamento dei test di *hardware* e *software* o in violazione delle condizioni previste, comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. Il comma 12 individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.
La autorità competenti vengono individuate: nella Presidenza del Consiglio dei ministri, per le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale; nel Ministero dello sviluppo economico, per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale. La Presidenza del Consiglio e il MISE sono dunque le autorità chiamate a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti e ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applica il procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.
Allo stato attuale non è possibile circoscrivere il campo delle amministrazioni pubbliche che potranno essere sanzionate dalla Presidenza del Consiglio e chiamate al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie: a ciò provvederà il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che delineerà il perimetro dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla sicurezza nazionale cibernetica; tra tali soggetti potrebbero ad esempio essere ricompresi i ministeri o le regioni e province autonome. Le amministrazioni pubbliche sanzionate potranno opporsi quindi all'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice ordinario.
Il comma 14 specifica che per la violazione delle disposizioni dell'articolo 1, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionalepossono incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. Si tratta di violazioni che determinano infatti a carico del datore di lavoro una responsabilità amministrativa per il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,00.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 835

Art. 1

1.10

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a

favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria."»

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il PRESIDENTE propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-*bis* del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il PRESIDENTE integra la sua proposta con il disegno di legge n. 534, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***
- e petizione n. 590 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori GIARRUSSO (*Misto*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espiare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) , poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori GIARRUSSO (*Misto*), GRASSO (*Misto-LeU*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore MIRABELLI (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente OSTELLARI dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore MIRABELLI (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore BALBONI (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) riformula l'emendamento in un nuovo testo(pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente OSTELLARI riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore CRUCIOLI (*M5S*).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore CRUCIOLI (*M5S*) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-*bis*. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore MIRABELLI (*PD*) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal

momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1786

G/1786/1/2 (testo 2)
D'Angelo, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2
Pillon

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis*", primo periodo, sostituire le parole*: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti*: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

Grasso

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis*", primo periodo, sostituire le parole*: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti*: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».?

3.12 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 181 (pom.) del 01/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi del Vice Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) *BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 5 novembre 2019.

Si apre la discussione generale, nella quale interviene per primo il senatore BALBONI (*FdI*), che difende il contenuto del suo disegno di legge: rispetto alla circolazione stradale la nautica registra situazioni di maggiore pericolo, visto che fino a 40 cavalli si può navigare senza patente nautica, il che equivale ad esentare da seri controlli preventivi una platea di automezzi assai vasta; l'omicidio stradale, per circostanze analoghe, scatta ad un livello di potenza degli autoveicoli assai più basso, per cui la lacuna denunciata va al più presto colmata.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) giudica un errore già l'approvazione, nella scorsa legislatura, della norma incriminatrice per l'omicidio stradale, almeno nella forma che il legislatore ritenne di darle; concorda il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), secondo cui l'arresto in quella disciplina rischia di confliggere con l'obbligo giuridico di prestare soccorso.

Replica agli intervenuti il relatore CUCCA (*IV-PSI*), che rammenta le vicende che diedero luogo alla travagliata storia parlamentare della legge sull'omicidio stradale: l'esclusione della materia nautica derivò dal sospetto, che fu affacciato da alcuni uffici legislativi ministeriali, in ordine alla compatibilità della nuova disciplina con il codice della navigazione. Ciò nondimeno la trattazione del presente provvedimento può stimolare un approfondimento in materia, per cui non si oppone ad una

fissazione del termine per gli emendamenti idonea a conseguire una pronuncia della Commissione prima della pausa estiva.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 12 di venerdì 10 luglio 2020.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1597 assegnato ad altra Commissione

La senatrice VALENTE (*PD*) contesta l'assegnazione alla Commissione 11a del disegno di legge n. 1597, che potrebbe utilmente rientrare nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Su invito delle senatrici MODENA (*FIBP-UDC*), D'ANGELO (*M5S*) e PIARULLI (*M5S*) (che preannuncia anche la richiesta di aggiunta di firma), nonché del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice VALENTE (*PD*) accede a configurare il conflitto di competenza come volto ad ottenere la competenza in sede di Commissioni 2a e 11a riunite.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di sollevare un conflitto di competenza sul disegno di legge n. 1597, allo scopo di rivendicare l'assegnazione in sede riunita con la Commissione lavoro e previdenza sociale.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online (COM(2020) 568 definitivo)
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel resoconto della scorsa seduta.

(1900) ***Deputati FIANO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false***
(1549) ***FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato nella scorsa seduta.

I senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), CALIENDO (*FIBP-UDC*) e BALBONI (*FdI*) dichiarano voto contrario, lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di legge in titolo.

La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere proposto dalla relatrice, nel testo allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1474) *DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere *iter*.

Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.

La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il seguito delle discussione dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto Senato n. 1994.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 *del Considerato in diritto* della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:

a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di

testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";
b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;
c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:
1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;
2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, la Commissione agisca di intesa con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;
3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di proporre la modifica delle norme regolamentari."

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 1° luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto ed è fissato per mercoledì 11 novembre alle ore 15.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede ai Gruppi di valutare se procedere in maniera più spedita, ipotizzando la conversione nella sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) ***GIARRUSSO . - Introduzione dell'articolo 416-*****quater** ***del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 30 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di giovedì 12 novembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1474) ***DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) si dichiara soddisfatta delle audizioni svolte.

La senatrice STEFANI (*L-SP-PSd'Az*) - partendo dalla propria esperienza personale - ricorda le notevoli difficoltà nel gestire le scadenze, imposte dalla professione forense, durante una grave malattia; richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un intervento legislativo che tenga conto della nozione di legittimo impedimento anche nel codice di procedura civile.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione della senatrice Stefani e ribadisce la stringente attualità del problema soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria in atto.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione della senatrice Stefani ricordando che anch'egli si è trovato in un'analoga vicenda personale; fa presente come spesso i magistrati ritengano erroneamente che tutti gli studi legali possano appoggiarsi su di una struttura associativa organizzata che consenta all'avvocato impedito per ragioni di salute, di portare avanti gli adempimenti: tale quadro trascura la realtà italiana, costituita quasi esclusivamente da piccoli studi legali privi spesso di strutture associative organizzate. In ogni caso non può ignorarsi che la responsabilità professionale è sempre personale e pertanto l'impedimento - che grava sulla persona - può talvolta comportare conseguenze negative dal punto di vista della responsabilità professionale; evidenzia come l'emergenza sanitaria in corso abbia stravolto la vita dei piccoli studi legali.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) invita i colleghi a valutare la possibilità di inserire emendamenti su tale argomento già nel disegno di legge n. 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1994) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo. L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore; stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021 (comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate

(comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti mediante collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento - con collegamenti da remoto - delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).
L'articolo 24 prevede misure - la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.), stabilendo che ciò avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge 34/2020. L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.
L'articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure di concorso. L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (comma 1). In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020. L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti

condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'articolo 31 prevede infine specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

A fronte dell'annuncio - da parte del PRESIDENTE - che la Commissione di merito invita a far pervenire il parere al più tardi entro martedì 10 novembre, il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ed il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) propongono di consentire all'Ufficio di Presidenza integrato di svolgere delle audizioni informali prima di rendere il parere; la senatrice Modena fa presente che il termine per la redazione del parere è eccessivamente stringente e chiede la possibilità di una proroga; il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda che quello in discussione è un decreto-legge già in vigore, per cui un maggiore approfondimento istruttorio potrà consentire una proficua attività emendativa per il successivo dibattito nella Commissione di merito o in Assemblea.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) insiste per il rispetto del termine di martedì prossimo per l'espressione del parere. Si associano i senatori GRASSO (*Misto-LeU*) e ROSSOMANDO (*PD*), mentre dissentono i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ribadisce che, a suo avviso, il parere si può proficuamente rendere anche prima dello svolgimento delle audizioni, nelle sedi più appropriate.

Il PRESIDENTE ritiene che lo svolgimento di audizioni in sede consultiva possa considerarsi meno utile della segnalazione, da parte di tutti i Gruppi, di eventuali soggetti da audire alla Commissione di merito, affinché si svolgano presso quella sede eventuali approfondimenti istruttori. Propone quindi, in via di sintetica mediazione tra le posizioni dei Gruppi, che eventuali soggetti - la cui valutazione sul testo sarebbe utile acquisire, per le parti di competenza - vengano indicati entro le 12 di oggi, così da far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali contributi scritti entro le 12 di lunedì 9 novembre 2020: i testi saranno subito collocati nell'area condivisa della piattaforma virtuale interna del Senato "Theca", di modo da consentire ai commissari di poterne tener conto nelle considerazioni che esprimeranno, nel prosieguo dell'esame in sede consultiva, il giorno dopo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 206 (ant.) del 18/11/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
206ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

Il presidente OSTELLARI introduce l'interrogazione n. 3-02043 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto si rappresenta che secondo l'orientamento all'epoca espresso dal Consiglio di Stato (si veda la sentenza della V Sezione 6/6/2011 n. 3377), nel 2015 l'affidamento del servizio di cassa era ritenuto una "concessione di servizi" in ragione del conferimento di funzioni pubblicistiche (maneggio del denaro pubblico, controllo sulla regolarità dei mandati).
E' stata pertanto indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio senza prevedere alcun corrispettivo economico a titolo di spese, commissioni o canoni.
L'avvio della suddetta gara è stato autorizzato con delibera del Comitato di presidenza del 16 luglio 2015 ed in esecuzione a tale delibera il 31 luglio 2015 è stata indetta procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 50 punti all'offerta tecnica e 50 punti all'offerta economica.
Gli atti della gara sono stati resi disponibili sul sito del CSM ed alla procedura è stata data pubblicità secondo le disposizioni del codice degli appalti.
I requisiti di partecipazione previsti dal bando, oltre a quelli di carattere generale, erano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria "TIER 1 capital ratio almeno pari al 7 per cento" ed il possesso del requisito di capacità tecnica: "effettuazione nell'ultimo triennio a decorrere dalla datadella pubblicazione: del bando di almeno 3 contratti stipulati con committenti pubblici aventi ad oggetto il servizio di cassa e/o tesoreria"
La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Comitato di Presidenza del 17 settembre 2015, si è riunita nelle date del 21 settembre, 12 e 29 ottobre e 9 novembre 2015 ed all'esito dei lavori ha proposto l'aggiudicazione provvisoria della gara alla BANCA POPOLARE Dl BARI SOC. COOP. PER AZIONI che ha ottenuto complessivamente il punteggio di 85,40 rispetto al punteggio di 25,70

conseguito da Intesa San Paolo.
Con delibera dell'Assemblea plenaria del 18 novembre 2015 il Consiglio ha dunque definitivamente aggiudicato la gara alla Banca Popolare di Bari.
La Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di cassa del Consiglio Superiore della Magistratura per il periodo I gennaio 2016 - 31 dicembre 2020, è stata stipulata il 24 dicembre 2015.
Ciò premesso, nulla risulta agli atti delle indagini della Procura di Bari, né risulta iscritto alcun procedimento risulta iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Le procedure di carattere amministrativo poste in essere dall'organo di autogoverno della Magistratura, ivi compresa quella relativa all'affidamento del servizio di tesoreria ad un singolo istituto di credito esulano comunque dal possibile sindacato di questa Amministrazione; nella vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto non sembrano peraltro enucleabili profili disciplinari.
L'ordinamento vigente riconosce peraltro "ampia autonomia" al Consiglio Superiore della Magistratura e che a tale ambito appaiono riconducibili sia l'autonomia contabile che quella contrattuale.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) si dichiara non soddisfatto della risposta.

Il presidente OSTELLARI introduce l'interrogazione n. 3-01983 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che con riferimento all'atto parlamentare in oggetto, si rappresenta che attualmente gli Uffici Giudiziari nella città di Terni sono articolati su due immobili di proprietà pubblica o assimilata; in particolare gli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace sono ubicato presso un immobile di proprietà comunale e sito in Corso del Popolo n. 40, mentre gli uffici della Procura della Repubblica e l'Unep, di proprietà di altro ente pubblico, sono ubicati in Via del Teatro Romano n.13 (vi è poi un'autorimessa di proprietà di altro ente pubblico ubicata in Largo Giannelli).
L'immobile oggetto di interrogazione - censito al C.F. al Fg. 115 Part. 36, sub. 33, Part. 37 sub. 5, Part. 36 sub. 31, 31, 39 e Fg. 114 Part. 246 sub. 36, 37, 38, 39 e destinato a sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Terni e sede UNEP è di proprietà dell'A.T.E.R., contrattualmente competente per le manutenzioni di carattere straordinario di cui il compendio edilizio necessiterebbe.
Relativamente alla realizzanda Cittadella giudiziaria, ci si riporta alla ipotesi di acquisizione dell'Edificio 4 incluso nel nuovo impianto urbanistico di Corso del Popolo in Terni, proprietà della promotrice dell'intervento Corso del Popolo S.p.A., in cui localizzare la nuova sede della Procura della Repubblica e dell'UNEP.
In particolare, con nota congiunta del Presidente del Tribunale di Terni, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni è stato evidenziato l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale e dell'impresa di costruzioni Corso del Popolo S.p.A. di riprendere la realizzazione di un edificio in Corso del Popolo adiacente all'attuale Tribunale di Terni da destinare a sede della Procura della Repubblica.
Tale accordo ha visto un percorso di autorizzazioni e procedimenti iniziati già nel 2005 ed arrestatisi temporaneamente nel 2017, a seguito di un preavviso di diniego per il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Terni.
Da allora l'Amministrazione comunale non ha formulato ulteriori comunicazioni per il rilascio o il diniego del permesso di costruire, fino alla definitiva approvazione del Piano particolareggiato relativo al comparto edilizio di riferimento, necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha contestualmente rinnovato la manifestazione di volontà di procedere congiuntamente agli organi competenti nella ricerca di una soluzione finalizzata alla realizzazione della Cittadella giudiziaria.
Al fine di acquisire ogni utile elemento finalizzato ad una compiuta rappresentazione dei termini economici, giuridici e tecnici della riproposta soluzione allocativa, con nota del 10 luglio 2020 la

Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ha proposto l'istituzione di un Tavolo tecnico presso la competente Conferenza Permanente, quale idonea sede per avviare le necessarie interlocuzioni e la verifica dei presupposti di coerenza con l'indirizzo generale dei superiori organi di governo, nonché con l'Agenzia del Demanio quale soggetto istituzionalmente e funzionalmente competente nella materia *de qua*, nonché l'Amministrazione comunale.
Con successiva nota della Presidenza del Tribunale Ordinario di Terni è stata comunicata l'istituzione del Tavolo tecnico, come deliberato dalla competente Conferenza Permanente in accoglimento delle indicazioni fornite da questa Amministrazione ed è stata fissata la prima riunione operativa per la data del 24 settembre 2020.
Con nota del 2 novembre 2020 la proprietà ha comunicato che, come richiesto nel corso dell'ultima seduta del Tavolo Tecnico, la Società sta approfondendo le diverse ipotesi che possono essere percorse per addivenire al risultato voluto dall'Amministrazione.
Sono state quindi prospettate le ipotesi di una vendita di cosa futura ai sensi dell'articolo 1472, del codice civile, e quella di un contratto di disponibilità ai sensi dell'articolo 188, decreti legislativo 50 del 2016.
In tale contesto la proprietà si è riservata più approfondite considerazioni, dalle quali potranno in seguito discendere le conseguenti proposte economiche; ciò potrà consentire le successive valutazioni riguardanti lo strumento tecnico-giuridico da adottare e gli aspetti di carattere finanziario.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito alle tempistiche dello svolgimento dell'esame di abilitazione forense per la sessione originariamente prevista nel mese di dicembre 2020.

Il sottosegretario FERRARESI comunica che le prove scritte dell'esame di abilitazione forense saranno rinviate a primavera visto l'attuale e preoccupante quadro sanitario.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione rimarrà in attesa di ulteriori comunicazioni sul punto da parte del Governo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) segnala l'importanza e l'urgenza della questione.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), preso atto del rinvio dell'esame di abilitazione alla prossima primavera, chiede al sottosegretario se siano state già adottate delle adeguate iniziative per far fronte alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per le sedi di Corte d'Appello di grandi dimensioni dove si presume si presenteranno migliaia di candidati con rischi evidenti dal punto di vista sanitario qualora l'emergenza sanitaria non dovesse cessare entro la primavera.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alle modalità con cui verranno svolti gli esami di abilitazione, invitando il Governo a prevedere modalità di svolgimento alternative rispetto a quelle tradizionali.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) auspica che lo svolgimento dell'esame di abilitazione forense possa svolgersi attraverso modalità che garantiscano serietà e meritocrazia garantendo l'accesso alla professione a persone preparate.

Il PRESIDENTE precisa che non era sua intenzione aprire una discussione sulle modalità di svolgimento dell'esame ed assicura che verrà aperto un ampio dibattito in Commissione quando il Ministero renderà note ulteriori indicazioni circa le date e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opinione del senatore Cucca ed insiste affinché il Ministro comunichi la sua decisione in merito prima possibile.

Il PRESIDENTE ricorda che la richiesta del senatore Pillon di incardinare il disegno di legge n. 922 relativo al tema della ricerca delle origini biologiche, nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza non aveva avuto un consenso unanime; chiede, pertanto, di formalizzare la votazione per la proposta di incardinamento.

La proposta messa ai voti non è approvata.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede che nei prossimi Uffici di Presidenza si dedichi maggiore attenzione al possibile incardinamento ed alla trattazione della quota di disegni di legge di iniziativa della minoranza.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE propone che si proceda con l'illustrazione degli emendamenti non appena verrà comunicato il parere della 5a Commissione.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) preannuncia che probabilmente nel pomeriggio di oggi la 5a Commissione si riunirà per rendere il parere.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'illustrazione ed il voto alla prossima settimana dando atto che si procederà tramite un sollecito presso le Commissioni competenti affinché rendano parere, di modo da poter avviare al più presto l'illustrazione e il voto sulla proposta legislativa in oggetto.
Ricorda, tuttavia, che vi è la possibilità che nella Capigruppo di oggi pomeriggio si decida di portare avanti durante questa fase emergenziale, soltanto iniziative legislative connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.
Invita pertanto i Commissari a sensibilizzare i rispettivi Capigruppo rispetto alla urgenza della materia nella sede della prossima riunione dei Capigruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore LOMUTI (*M5S*) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1078 chiedendo un termine per emendamenti di almeno due settimane.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede di poter disporre di un termine più ampio pari ad almeno tre settimane in considerazione del fatto che in questo periodo bisognerà lavorare anche su altre iniziative legislative.

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione concorda all'unanimità con la proposta, apre la discussione sul disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accogliendo le sollecitazioni provenienti da diversi Commissari, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 11 dicembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 novembre.

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori D'Angelo, Evangelista, Piarulli, Gaudiano e Lomuti una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. La

richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede di conoscere gli intendimenti della Commissione in merito a tale disegno di legge paventando il rischio che il passaggio in sede referente si traduca in un inevitabile allungamento dei tempi tecnici ricordando che si era precedentemente espressa condivisione per una trattazione celere del disegno di legge in questione.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) chiarisce che la richiesta di passaggio in sede referente non ha alcun intento dilatorio ma è dovuta alla necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici del disegno di legge.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il Gruppo Lega non ha presentato emendamenti su questo disegno di legge ma coglie l'occasione per segnalare al relatore e al presentatore alcuni suggerimenti tecnici relativi alla nozione di natante e alla necessità di inibire il conseguimento della patente nautica per coloro che abbiano cagionato gravi incidenti alla guida di natanti che non richiedevano la necessità di patente nautica.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide l'osservazione.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2154) ***NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che è volto a celebrare lo spettacolo in tutto le sue forme e a istituire una Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni anno. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spettacolo in tutte le sue forme. In occasione della Giornata nazionale si prevede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme; tale possibilità è contemplata, in particolare, in strutture sanitarie, case di cura, all'interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.
La previsione, come ambito di iniziativa, anche dei luoghi di pena comporta la competenza consultiva della Commissione giustizia, che si propone di esprimere mediante un parere favorevole.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole.

La proposta di parere messa ai voti è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Seguito delle comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE propone di riprendere la discussione relativa alle sue comunicazioni rese in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge per il mese di maggio, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) chiede, a nome del proprio gruppo, che vengano calendarizzate il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato 2005), il disegno di legge n. 1078 recante disposizioni a

tutela degli animali, nonché la proposta di un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e sulle aste giudiziarie.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede, a nome del proprio gruppo, che venga calendarizzato il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), il disegno di legge n. 882 in tema di reati contro il patrimonio culturale, nonché il disegno di legge n. 1709 a prima firma D'Alfonso.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del proprio gruppo, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2097 relativa alla istituzione di una commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (in sostituzione del disegno di legge sulla decadenza dei titoli onorifici che risulta assegnato alla prima commissione, indicato ieri); chiede in aggiunta che venga messo in calendario il disegno di legge sull'omicidio nautico a sua firma.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), a nome del proprio gruppo, chiede che vengano calendarizzati il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso, il disegno di legge sull'omicidio nautico ed il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005).

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara che il calendario dei lavori della Commissione nel mese di maggio 2021 si comporrà anzitutto con gli adempimenti dovuti per obbligo costituzionale o legislativo: pertanto i disegni di legge di conversione di decreto-legge (nella sede referente o in quella consultiva), quelli oggetto della declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza n. 41 del 2021 (magistratura onoraria) ed i pareri su atti del Governo sono automaticamente parte del calendario e, se sopraggiunti, vi verranno aggiunti. Sottopone poi le singole proposte di calendarizzazione, avanzate nel dibattito sulle comunicazioni rese ieri, alla votazione della Commissione.

La proposta di calendarizzare, nel mese di maggio 2021, il disegno di legge che introduce modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale in materia di negazionismo sull'eccidio delle foibe (Atto Senato n. 1255), messa ai voti previo riscontro della presenza del numero legale, è approvata a maggioranza.

Le richieste relative alla calendarizzazione, nel mese di maggio 2021, delle proposte di costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (Atti Senato nn. 2097 e 1870), messe congiuntamente ai voti, sono respinte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) biasima l'atteggiamento di alcuni colleghi che esprimono il voto contrario alla semplice calendarizzazione dei disegni di legge dei colleghi, prima ancora quindi di entrare nel merito della discussione, contrariamente al galateo parlamentare.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico (Atto Senato n. 1402).

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge Atto Senato n. 1662, di riforma del processo civile.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 i disegni di legge relativi alla tutela degli animali.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge sullo svantaggio economico endo-familiare (Atto Senato n. 1490), nel presupposto della prosecuzione del suo esame congiuntamente al connesso disegno di legge n. 251.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di dare mandato alla Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza delle Commissioni riunite l'esigenza di inserire, nel rispettivo calendario dei lavori del mese di maggio 2021, il disegno di legge n. 254 in tema di spese di giustizia.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge in materia di lavoro dei praticanti avvocati (Atto Senato 2042).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2119 in tema di riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto del conseguimento di intese con la Camera.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 922, sulla conoscenza delle origini biologiche.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2086, sull'istigazione all'autolesionismo ed al suicidio.

La Commissione respinge, avendo riscosso parità di voti, la proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2028, sui trasferimenti immobiliari in corso di separazione.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e relative aste giudiziarie.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso (sulla videoregistrazione nelle indagini preliminari).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 882, sui reati contro il patrimonio culturale, già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) chiede chiarimenti in merito al criterio di priorità per la trattazione degli affari calendarizzati.

Il PRESIDENTE replica che, all'interno del calendario deliberato oggi, l'ordine del giorno sarà da lui formato - nel corso del mese di maggio - dando priorità agli affari rientranti nella già descritta categoria degli adempimenti dovuti.
In merito al disegno di legge sull'omofobia, comunica che, a norma di Regolamento, sarà egli stesso il relatore e si impegna alla predisposizione della relazione non prima dell'inizio della prossima settimana.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) dichiara che sul disegno di legge n. 922 avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Il PRESIDENTE prende atto della precisazione, che non altera il risultato proclamato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,

prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla

Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c*) interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera *d*) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera *e*) incide sull'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera *f*), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera *g*), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere *h*), *i*) e *l*) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-*quater* - attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti *virus* informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-*bis* del codice penale che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.
Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera *a*), interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico - una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera *b*) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera c-*bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera *c*) interviene sull'articolo 609 *ter* del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera *b*), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-*septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera *d*) incide sull'articolo 609-*quater*, che disciplina il delitto di atti

sessuali con minorenne, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera *d*) incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater,* che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera *e*) incide sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera *f)* incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minori. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra*-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei

principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.
In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera *a)*); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera *b)*); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera *c)*); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera *g)*).
Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera *d)*) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera *h)*), l'articolo 6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura

definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.
L'articolo 1-*bis*interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-*ter*interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il PRESIDENTE chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è *in itinere*, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'*iter* fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell'indicazione della Commissione, il PRESIDENTE richiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'*an*, sul *quomodo* ed eventualmente sul *quis* del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice D'ANGELO (*M5S*), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente *iter*, già svolto in sede redigente.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un *vulnus* tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.

Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il PRESIDENTE ricorda che la fase di presentazione deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE riferisce al senatore Cucca relatore del disegno di legge sull'omicidio nautico le proposte emerse nel corso del dibattito della seduta di ieri pomeriggio, tra cui quella di costituire un Comitato ristretto: esso potrebbe intervenire, nel consenso di tutti i Gruppi, predisponendo un testo base che modifichi non solo la norma sull'omicidio nautico, ma anche le criticità della norma incriminatrice in tema di omicidio stradale.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), vista la notevole complessità del lavoro, concorda con la proposta di creare un apposito comitato ristretto di cui facciano parte i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, al fine di risolvere le criticità relative alla norma sull'omicidio stradale in occasione dell'introduzione della fattispecie dell'omicidio nautico.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide le proposte affacciate da Presidente e Relatore, anche se ritiene che - per ragioni di tempo - si debba intervenire solo su alcuni profili relativi all'omicidio stradale, in particolare sulle criticità di particolare urgenza segnalate recentemente dalla Corte Costituzionale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene all'unanimità di costituire il Comitato ristretto, che sarà presieduto dal Relatore.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi di indicare un rappresentante in seno al Comitato ristretto: risultano designati i senatori Pillon, Balboni, Unterberger, Cirinnà, Cucca, Caliendo, Grasso e Piarulli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che l'unico emendamento pervenuto (il cui testo è in allegato al resoconto) è stato successivamente ritirato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1 (il cui testo è allegato al resoconto), sul quale il sottosegretario SISTO fa presente che la posizione del Governo sarà espressa direttamente in Assemblea, laddove ivi ripresentato.

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti i pareri di tutte le competenti Commissioni parlamentari, per cui occorrerà votare per il conferimento del mandato al relatore in una seduta che si terrà, presumibilmente, martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE chiede se si sia raggiunto in seno alla Commissione un accordo unanime in merito alla possibilità di aggiungere, al calendario già deliberato, il disegno di legge relativo ai trasferimenti immobiliari posti in essere in occasione delle separazioni tra coniugi (Atto Senato n. 2028).

Dopo interventi contrapposti della senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), il Presidente invita i Gruppi a fargli pervenire determinazioni univoche in proposito; a seguito di ciò, si riserva di sottoporre tale proposta aggiuntiva in una prossima seduta ovvero alla predisposizione del calendario del mese prossimo.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 2201

G/2201/1/2

Naturale

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (A.S. 2201);

premesso che:

il menzionato decreto-legge ha la finalità di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, escludendo dall'effetto abrogativo fattispecie sanzionate penalmente e illeciti amministrativi in campo alimentare;

considerato che:

tra le numerose contraffazioni, si inserisce a pieno titolo anche quella del miele, indispensabile è porvi attenzione al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare;

a livello mondiale la domanda di miele cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di ventimila tonnellate all'anno;

in Europa si registrano cali di produzione imputabili ad una serie di concause quali: la crescita delle monocolture e, di conseguenza, la perdita di aree impollinabili dalle api, l'interferenza dei pesticidi, le nuove parassitosi e i fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico;

dinanzi ad una riduzione della produzione di miele da parte dei Paesi europei si registra, di converso, una costante crescita della produzione in Cina ed altri Stati extra UE, nonostante non si abbia notizia di un corrispondente incremento di alveari;

l'Europa riceve dalla Cina circa il 50% del proprio fabbisogno di miele, con un aumento delle importazioni di ottantamila tonnellate all'anno a partire dal 2013. Il prezzo medio di tale prodotto, che si aggira intorno a 1,24 euro al chilo, pone dei dubbi sotto il profilo qualitativo. Il detto costo, infatti, risulta essere nettamente più basso rispetto a quello relativo a produzioni controllate, prive di adulterazioni e contraffazioni;

tenuto conto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, prevede l'indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, non vi sono previsioni circa la indicazione di percentuali in presenza di una miscela di mieli, né ulteriori specifiche;

impegna il Governo a:

porre in essere, nelle opportune sedi, strategie di tutela della sicurezza alimentare delle produzioni di miele, mediante l'indicazione sulle confezioni di miscela di miele delle percentuali di mieli ivi presenti, oltre che del Paese di origine di ognuno dei mieli;

garantire, anche attraverso appositi sistemi, il controllo e la tracciabilità delle produzioni, sia per il miele confezionato, sia per il miele sfuso, nonché metodi di analisi in grado di riconoscere adulterazioni sempre più sofisticate e di scongiurare illeciti in campo alimentare;

sostenere, in ambito europeo, politiche di vigilanza sul mercato del miele e sulla formazione dei relativi prezzi, al fine di tutelare le produzioni di qualità.

Art. 1

1.1

Durnwalder, Steger, Laniece

«Art. 1-*bis*.1

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.32)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, alla lettera d), è aggiunto, infine, il seguente periodo: *«*È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera *a)* del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, terzo comma.».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede che venga acquisita agli atti della Commissione la nota consegnata all'ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) - rivolgendosi al Presidente, che si è già all'uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale - ritiene che sarebbe stato nell'interesse dell'intera Commissione essere coinvolta nella richiesta.

Il PRESIDENTE fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spirito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza del Senato.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene riportando l'attenzione della Commissione sull'urgenza di intervenire sulla materia dell'omicidio nautico, anche dopo l'ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda; sollecita pertanto l'intervento del Presidente nonché del relatore del disegno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell'apposito comitato ristretto.

Il PRESIDENTE concorda.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) preannuncia che a breve eserciterà le sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti***

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L'articolo 7, su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per l'immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tale norma definisce "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. L'articolo 7 sanziona allo stesso modo l'utilizzo dei relativi loghi (logo "chilometro zero o utile" e logo "filiera corta") per prodotti che non rispettino l'articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, utilizzo e gestione sono demandate dall'articolo 5 a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.
La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in premessa all'articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti 7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo dettagliando più in ordine alle condizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, avanzata dal PRESIDENTE, il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti - messa ai voti - è approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (n. 261)
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), illustra lo schema di decreto in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).
L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di "almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista" (lettera *c*). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (*Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE*).
La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero.
Le rassicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; con l'articolo 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compatibili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo); con l'articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l'articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se il loro ordinamento subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.
Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque sufficienti ad operare la verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'intervento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) invita la Commissione ad una più attenta riflessione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all'uso dei locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso, considerazioni dei senatori GAUDIANO (*M5S*), URRARO (*L-SP-PSd'Az*) e CUCCA (*IV-PSI*).

Il PRESIDENTE riassume, per comodità di tutti, la normativa vigente. L'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale forense) subordina - pur con alcune eccezioni - la permanenza

dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo.
Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione all'articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la successiva reiscrizione (articolo 4).
Il Presidente condivide l'invito alla riflessione (che andrebbe esteso anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal comma 3 dell'articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere anche a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle prerogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti ulteriori.

Il PRESIDENTE - ben conscio del *thema decidendum* - assicura che è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell'affare, ritiene opportuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione, alla scadenza del termine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore BALBONI (*FdI*), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadempienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commissione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore CUCCA (*IV-PSI*), trattandosi di materia delicata, nella quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la cooperazione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il 21 luglio.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ricorda che tale questione è stata già oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di attendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la necessità di un intervento finalizzato a prorogare l'entrata in vigore, il prossimo 16 agosto, della cosiddetta "riforma Orlando" sulla materia della magistratura onoraria.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) si dice favorevole ad attendere i lavori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministeriali.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il contributo parlamentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di merito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministeriale vaglierà l'esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclusione entro il 21 luglio.

Il PRESIDENTE replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso, rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), richiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della controparte istituzionale; dall'altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato integralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di agosto, oltre il quale entrerebbe in vigore la "riforma Orlando".

Il senatore BALBONI (*FdI*) si dissocia da tale proposta ritenendo che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro anche un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale slittamento porterà all'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Replica al senatore Mirabelli che - pur essendo vero che l'argomento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione - anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all'intervento del Presidente che aveva proposto di porre un termine lungo agli

emendamenti) ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Approfitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Ministro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in considerazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle espresse dall'opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell'opposizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) ***Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE propone che i Gruppi designino eventuali soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle ore 12 di mercoledì 30 giugno 2021.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi***
(1490) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l'assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta, sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

Art. 1

1.7

Urraro, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale, così come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani (v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La previsione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni diverse da quelle previste dall'art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell'Ufficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e, in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continueranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabilendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, così come avviene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situazione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8

8.6

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.»

Art. 12

12.7

Balboni

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n.lll del 30.7.2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6,7, 8,9,10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 ed i limiti all'impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 13/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1402

Riunione n. 1
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

Relatore: CUCCA (IV-PSI)
O
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*** (Esame e rinvio)

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 243 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (n. 261)
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda di avere avanzato proposta di parere favorevole.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) osserva, a nome del suo Gruppo che il decreto ministeriale n. 47 del 2016 - che è posto alla base di una procedura di infrazione comunitaria per la previsione di cui all'articolo 2 ("almeno 5 affari per ciascun anno ..") in attuazione della legge di riforma dell'ordinamento forense n. 247 del 2012 - ignorava che un avvocato può liberamente decidere di sospendere o limitare l'esercizio della professione, per un periodo di tempo, per vari motivi ivi compresi quelli di salute (non sussistendo tra l'altro alcun nesso tra l'obbligo di trattare almeno 5 affari per anno e la garanzia del corretto esercizio della professione forense). Piuttosto è necessario perseguire l'obiettivo di determinate qualifiche professionali e formative; si tratta di assicurare il corretto esercizio della funzione difensiva così come l'applicazione delle disposizioni deontologiche analiticamente tipizzate dal relativo codice forense. I principi relativi all'esercizio effettivo e continuativo, contenuti nella legge 247 del 2012, possono essere garantiti e rispettati dai requisiti già previsti dal decreto ministeriale n. 47 del 2016: la titolarità della partita Iva; l'uso di locali e di almeno una utenza telefonica dedicata all'attività professionale; la titolarità di un indirizzo *pec* comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal CNF; una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta avanzata dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ed il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ipotizzano la posticipazione dei termini emendativi in scadenza nella prossima settimana.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) dissente, per cui la Presidenza decide per il momento di soprassedere sulla richiesta.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riferisce sull'imminente conclusione del Comitato ristretto riguardante il disegno di legge n. 1402 in materia di omicidio nautico: se i lavori proseguono secondo l'eccellente intesa politica realizzatasi sulle soluzioni tecniche prefigurate, non può escludersi che sia proposto alla Commissione un testo integralmente sostitutivo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE ricorda al senatore Cucca che, laddove i lavori si concludessero nel senso testé prefigurato, con l'assunzione a testo base del nuovo articolato decadrebbero tutti gli emendamenti già proposti; dovrà perciò essere fissato un nuovo termine per riferire a tale testo le eventuali proposte emendative.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 21/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1402

Riunione n. 2
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021

Relatore: CUCCA (IV-PSI)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*** (Seguito e conclusione dell'esame)

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).
La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuitele dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).
L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.
Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).
L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) ***CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del***

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero".La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.
L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre " gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".
Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-*bis* e articolo 8-*ter*). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-*bis* prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-*ter* demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.
L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il PRESIDENTE ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice MAIORINO (*M5S*) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) ***Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.
Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.
Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.
L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di***

comunione legale tra i coniugi
(1490) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) ***Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice GAUDIANO (*M5S*) e con il parere favorevole del RELATORE, il PRESIDENTE fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori MIRABELLI (*PD*), Alessandra MAIORINO (*M5S*) e LOMUTI (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminare all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5a Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il PRESIDENTE unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), MIRABELLI (*PD*) e della relatrice ROSSOMANDO (*PD*). Quando però il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ed il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2086

Art. 1

1.1

Piarulli, Gaudiano, Lomuti, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.*1 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-*quater.1*

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume."».

1.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";

b) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

Evangelista, Gaudiano, D'Angelo, Piarulli, Lomuti, Maiorino, Perilli

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»

2.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

c) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";

d) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

Evangelista, Lomuti, Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater.1* e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-*ter*. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito , a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

D'Angelo, Gaudiano, Piarulli, Lomuti, Evangelista, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 285)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,11, riprende alle 14,50.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che lo schema di decreto legislativo recante attuazione

della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (A.G. 286) è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Si evidenzia nella relazione illustrativa la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale «è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta». In particolare la direttiva, completando, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 2017/1371, la cosiddetta direttiva PIF (e dal decreto legislativo di recepimento n. 75 del 2020), si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi. Esaminato il contenuto del parere proposto dal relatore, il gruppo Lega, intende formalizzare una serie di osservazioni. In relazione all'ampliamento dei reati presupposti, si rileva come lo schema di decreto legislativo delimita la qualifica dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. A fronte delle ipotesi, affacciate all'altro ramo del Parlamento, di sopprimere il limite dell'arresto superiore ad un anno relativo ai reati presupposto che siano di natura contravvenzionale - ipotesi sostenute motivando come, diversamente, verrebbero escluse dai reati presupposto delle condotte di riciclaggio la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, decreto legislativo n. 231 del 2007 (che punisce la violazione del divieto comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni) - si ritiene che dovrebbe essere conservata la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena). Secondo le ipotesi affacciate alla Camera, tra i casi di reati, che l'attuale schema di decreto legislativo lascerebbe inopportunamente fuori, vi sarebbero le fattispecie del c.d. divieto di *tipping off* (il divieto che fa carico ai professionisti di non rivelare ai propri clienti l'avvenuta comunicazione al cliente od a terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette) e quella prevista dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (sul subappalto non autorizzato in opere riguardanti la pubblica amministrazione), che si indica punita con la reclusione da uno a cinque anni, oltre che con la pena pecuniaria, anziché con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto od a cottimo: non è chiaro quindi questo richiamo. Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione della proposta di modifica che chiede che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»", tenuto conto che la formulazione dello schema di decreto legislativo parrebbe piuttosto la seguente: "[...] quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi". Si tratta probabilmente di un refuso, intendendosi forse eliminare la locuzione "superiore nel massimo a un anno".
Potrebbe anche essere condivisa la proposta di introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento. Altra proposta affacciata alla Camera è quella di estendere alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva. Anche in questo caso, pur condividendo lo spirito e la finalità di reprimere fenomeni di grave allarme sociale, non si può concordare con la proposta. Si tratterebbe, quindi, di rendere sempre consentite in materia di riciclaggio le intercettazioni mediante

uso di captatore informatico. Al riguardo, visto anche il particolare dibattito giuridico e parlamentare sviluppatosi sulle specifiche nuove modalità di indagine, non appare opportuno il precedente di un allargamento dell'ambito di incidenza di questo mezzo di indagine, particolarmente invasivo della sfera privata;
Eccessiva appare anche la proposta, affacciata alla Camera, di intervenire sul comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si intende cioè attribuire competenza sui fatti di riciclaggio e autoriciclaggio all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto anche nei casi in cui non sia configurabile l'aggravante mafiosa *ex* articolo 416-*bis*. 1 c.p. La proposta determina un ulteriore aggravio del carico di lavoro di tali uffici del pubblico ministero. Ottimo spunto giuridico è invece quello proposto dalla dottoressa De Simone allorché, in materia di elementi costitutivi dei reati, evidenzia come la direttiva 1673 - nel delimitare la figura del reato attraverso la descrizione delle azioni che devono costituire riciclaggio - specifica testualmente che tali condotte devono essere poste in atto intenzionalmente ed essere caratterizzate dalla consapevolezza della provenienza dei beni da attività criminosa. Conoscenza della provenienza illecita e coscienza e volontà sono dunque indicati espressamente come elementi della condotta (riciclaggio consapevole).
Il suo Gruppo chiede quindi che il parere favorevole sia espresso con le seguenti condizioni: in un'ottica di maggior rispetto del principio di legalità, tassatività e consapevolezza che anima il diritto penale, appare auspicabile un adeguamento della descrizione normativa della fattispecie penale di cui all'articolo 648-*bis* e *ter* che veda l'inserimento nel testo dell'articolo 648-*bis* CP, sul riciclaggio, e 648-*ter*, sul reimpiego, dell'avverbio "consapevolmente", prima della descrizione della condotta. Occorre introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento; occorre poi mantenere la previsione dello schema di decreto legislativo, che, nei limiti consentiti dalla direttiva UE, ha inteso non comprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie contravvenzionale (indipendentemente dai limiti edittali della pena).
Si segnala, inoltre, la non corretta formulazione di qualunque ipotesi di riformulazione testuale che dovesse chiedere che "all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»".

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) si riserva di avanzare una proposta di parere favorevole con osservazioni, ma tra quelle testé avanzate solo quella sulle criptovalute le pare meritevole di accoglimento.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(2390) ***PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Sullo schema di parere già avanzato nella scorsa seduta, il relatore CUCCA (*IV-PSI*) si rimette alle osservazioni dei colleghi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) propone una modifica allo schema di parere proposto, che viene dal RELATORE fatta propria col testo di parere favorevole condizionato, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene nel dibattito il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) condividendo l'impostazione del parere proposto dal Relatore. Analoga posizione esprime la senatrice PIARULLI (*M5S*).

Il sottosegretario SISTO si rimette alla Commissione.

Il parere favorevole condizionato, messo ai voti, con la dichiarazione di voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*) è approvato dalla Commissione.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2394) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DEI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139

Sui disegni di legge in tema di geografia giudiziaria il PRESIDENTE ribadisce la necessità di procedere alle audizioni, indipendentemente dal percorso separato che avranno i singoli disegni di legge, proponendo come termine per l'indicazione degli auditi le ore 12 di venerdì 22 ottobre.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) interviene esprimendo perplessità sulla utilità delle audizioni in questa fase del procedimento e proponendo, semmai, che l'istruttoria venga approfondita attraverso la nomina di un comitato ristretto.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) interviene evidenziando la situazione di emergenza del distretto foggiano e raccomandando un intervento puntuale ed urgente che tenga anche conto delle osservazioni del Procuratore nazionale antimafia.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) sottolinea la gravità della situazione foggiana richiamando le considerazioni fatte dal Procuratore nazionale antimafia.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) suggerisce che, indipendentemente dallo svolgimento delle audizioni, di valutare la necessità di una corsia preferenziale per la vicenda della giustizia pugliese, in un'area di

particolare sofferenza.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) solleva dubbi sulla necessità di ricorrere ad una corsia preferenziale esclusivamente per affrontare l'emergenza giudiziaria di un territorio specifico. Essendo emergenze ricorrenti anche in altri territori, ricorda come il Ministro della giustizia abbia più volte ricordato che vi sarà un intervento sistematico sulla geografia giudiziaria; paventa il rischio di disparità di trattamento tra gli altri territori ed il distretto foggiano, parimenti afflitti dai medesimi fenomeni emergenziali.

Il sottosegretario SISTO si riserva di esprimersi in prosieguo.

Il PRESIDENTE dà atto dell'attualità del tema e propone che all'esito delle audizioni, si traggano le dovute conclusioni.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ricorda che sul tema della geografia giudiziaria è stato anche presentato un suo disegno di legge, sul tribunale di Olbia, che attende di essere incardinato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ricorda il disegno di legge n. 2139, di analogo tenore a sua firma, di cui sollecita la trattazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di audizioni avanzata dal Presidente si intende accolta.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ha richiesto la riconvocazione del comitato ristretto, sebbene si fossero già conclusi i lavori con l'adozione di un testo base.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*), pur confermando l'avvenuta chiusura dei lavori, non è contrario alla riapertura del comitato ristretto purché il tutto avvenga in tempi brevi.

Il PRESIDENTE propone quindi la convocazione del comitato ristretto entro la settimana prossima, in cui disegno di legge dovrà comunque tornare ad essere esaminato in Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di***

riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il PRESIDENTE chiede notizie della presentazione dell'iniziativa preannunciata dal Governo, ricordando che pende una procedura di possibile infrazione europea.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo è ancora in fase di riflessione, pur avendo presente la situazione esposta dal Presidente.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) dichiara che è dirimente, per procedere, conoscere l'indirizzo del Governo.

Alla luce della nuova sentenza europea, anche la senatrice PIARULLI (*M5S*) sollecita un intervento, pur non opponendosi ad audizioni limitatissime, da svolgere in tempi celeri.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, laddove si dovesse individuare un perimetro per ulteriori audizioni, esso non potrebbe riguardare le associazioni maggiormente rappresentative - presenti ai lavori della Commissione Castelli - ma semmai dovrebbe estendersi alle altre.

Il presidente OSTELLARI avverte che il rinvio richiesto dal Governo potrebbe consentire lo svolgimento di limitatissime audizioni, ma rimette ai Gruppi la valutazione in proposito. In ogni caso dal Governo ci si attende una parola di chiarezza già settimana prossima.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione prende atto della richiesta del sottosegretario SISTO di rinvio di una settimana della trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*** , e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) fa presente che è in atto un tentativo di accordo tra le parti politiche; quindi chiede un rinvio per consentire la riapertura di un tavolo di confronto tra le diverse parti della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(882) ***Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno il cui testo è pubblicato in allegato.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 agosto.

Interviene il relatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*), sollecitando l'espressione dei pareri per procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede che si indichi un termine ultimo per la trattazione di tale provvedimento, così come per il disegno di legge n. 882, in modo da compulsare le Commissioni competenti a rendere pareri offrendo loro un termine ultimativo.

Il PRESIDENTE dispone invece che si proceda ad un sollecito presso la Commissione incaricata di rendere i pareri, nelle forme consuete.

In attesa dell'espressione dei prescritti pareri, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1754) ***Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni relative ai funzionari giuridico pedagogici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore MIRABELLI (*PD*) ricordando che sulla stessa materia è stato depositato il disegno di legge n. 2230, a sua firma.

Il PRESIDENTE replica che il disegno di legge in questione non è stato ancora assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2326) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»*** (Discussione e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge che fa riferimento all'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, che prevede che la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto » concluda i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020. La Commissione ha l'obiettivo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura, nonché, sotto l'aspetto economico-giuridico, di verificare nel corso degli anni irregolarità emerse che necessitano di ulteriori approfondimenti e di verificare i presupposti per il rilancio della cooperativa. La Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e dei relativi provvedimenti sanzionatori nel caso emergano negligenze.
La relazione al disegno di legge sostiene che difficoltà operative, scadenze istituzionali e politiche nonché dell'emergenza da COVID-19, intervenuta nel corso del primo anno di avvio dei lavori della Commissione hanno provocato un considerevole rallentamento di molte attività e contribuito così a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta. Ecco perché è emersa la necessità di una proroga dei lavori della Commissione.
Essa già ebbe luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, con cui il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021.
Tuttavia il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, protrattasi sino al corrente anno, ha di fatto impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive ed audizioni *extra moenia*. L'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di settantamila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Il disegno di legge si propone pertanto, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 8 della legge istitutiva fino alla scadenza dell'attuale legislatura, al fine di consentire alla Commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti a essa assegnati. Il comma 2 conferma in 50.000 euro l'importo annuale delle spese di funzionamento della Commissione per il periodo della proroga e ne disciplina la relativa copertura finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ricorda gli obiettivi della legge istitutiva e ritiene che allo stato la Commissione abbia fatto notevoli progressi per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità dei fatti attraverso lo svolgimento di numerose audizioni che hanno interessato le vittime, i magistrati che si sono occupati della vicenda ed alcuni esponenti politici. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto anche a svolgere complesse indagini e verifiche dal punto di vista finanziario su alcuni aspetti contabili della gestione della cooperativa il Forteto. in merito alla questione delle proposte di modifica della normativa vigente in materia di affidi di minori, preannuncia a breve il deposito di una compiuta e puntuale relazione alla Commissione giustizia.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) chiede chiarimenti sui termini della proroga.

Il PRESIDENTE, nella veste di relatore del provvedimento, chiarisce che il disegno di legge intenderebbe prorogare la Commissione d'inchiesta fino alla fine della presente legislatura.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprime perplessità sulle proroghe delle Commissioni d'inchiesta, proponendo che questa in particolare non vada oltre luglio 2022: ciò anche per consentire poi di avere il tempo per poter assumere le necessarie iniziative legislative prima della fine della legislatura. Non si potrebbe tener conto dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta, se le sue proposte fossero rassegnate soltanto alla fine della legislatura.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) insiste perché la presidente Piarulli presenti un resoconto scritto o una dettagliata puntuale relazione con cui venga chiarito puntualmente lo stato dei lavori sino ad ora svolti dalla Commissione, e sui profili di indagine che per il tempo residuo si intenderà approfondire; esprime, comunque, perplessità sulla concessione della proroga della Commissione fino alla fine della legislatura, auspicando la produttività del lavoro svolto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide pienamente il ragionamento dei colleghi Cucca e Caliendo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) insiste nel richiedere approfondimenti in merito alle attività finora svolta dalla commissione d'inchiesta dal momento della sua costituzione. Interesse esprime anche sullo stanziamento economico conseguente ad una eventuale proroga ulteriore della Commissione d'inchiesta.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) chiede un approfondimento ed insiste perché venga presentata all'intera Commissione una relazione dettagliata che dia conto puntualmente delle attività sino ad ora svolte e delle attività ulteriori che la Commissione d'inchiesta si propone di svolgere fino alla sua scadenza, al fine di poter meglio valutare un eventuale proroga.

Il PRESIDENTE propone una sintesi di tutti gli interventi e, preso atto del fatto che tutti i Gruppi chiedono di svolgere degli approfondimenti prima di valutare l'eventualità di una proroga, chiede espressamente alla presidente Piarulli, aderendo anch'egli alle richieste avanzate, di presentare una relazione dei lavori fino ad ora svolti: ciò in modo tale da poter consentire alla Commissione giustizia di valutare più ponderatamente l'eventuale proroga della durata della Commissione d'inchiesta dalla medesima presieduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:
1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Nè viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta

mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato.Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza Agrokompleks c. Ucraina (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;
nel ribadire le perplessità circa il trattamento dei diritti soggettivi quali quelli dell'elettorato attivo e passivo, che indurrebbero ad esprimere parere contrario, ove la Commissione di merito intedesse approvare il provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies) - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguardi un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguardi un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi (incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 882

G/882/1/2

Montevecchi, De Lucia

La 2ª Commissione permanente, in sede d'esame del disegno di legge recante *Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale* (A.S. 882), premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l'articolo 1 introduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali;

considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica, prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l'esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l'ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di esportazione o di importazione per beni culturali è l'Ufficio Esportazione di oggetti d'arte e d'antichità competente per territorio;

considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale delle opere d'arte che non può non ricondursi anche a un mancato controllo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l'esportazione sono dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che portano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l'esportazione illecita del patrimonio culturale con un'adeguata struttura di controllo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere considerata vincolante solo la valutazione economica dell'opera quanto la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e documentario;

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le Sovrintendente di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario anche sullo «storico» e sulla provenienza dell'opera, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione.

Art. 1

1.1

Montevecchi, De Lucia

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01

(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge si considerano "beni culturali" le cose immobili e mobili ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

1.2

Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole ", 518-*septies* e 518-*sexiesdecies*" *con le seguenti:* "e 518-*septies*";

b) alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il capoverso art. 518-bis *(Furto di beni culturali) con il seguente:*

"Art. 518-*bis*. - (*Furto di beni culturali*).

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o s'impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.";

2) al capoverso art. 518-septies *(Autoriciclaggio di beni culturali), aggiungere, in fine,i seguenti commi:*

"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-*quater*.";

3) al capoverso art. 518-octies *(Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali), aggiungere, in fine, il seguente comma:* "Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.";

4) al capoverso art. 518-novies *(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali), primo comma, numero 1), dopo la parola* "aliena"*, aggiungere le seguenti:* "o immette sul mercato";

5) al capoverso art. 518-decies *(Importazione illecita di beni culturali), primo comma, sostituire le parole* "nel reato e dei casi" *con le seguenti:* "nei reati" *e le parole* ", 518-*septies* e 518-*sexiesdecies*" *con le seguenti:* "e 518-*septies*";

6) al capoverso art. 518-undecies *(Uscita o esportazione illecite di beni culturali):*

I. al primo comma, sostituire le parole "uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165" *con le seguenti:* "due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000";

II. sopprimere il terzo comma;

7) al capoverso art. 518-quaterdecies *(Contraffazione di opere d'arte) sopprimere il secondo comma;*

8) sopprimere il capoverso art. 518-sexiesdecies *(Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali);*

9) al capoverso art. 518-septiesdecies *(Circostanze aggravanti e pene accessorie):*

I. al primo comma:

a) *sostituire le parole* "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" *con le seguenti:* "previsto dal presente titolo";

b) *al numero 3), sopprimere le parole* ", astenendosi dallo svolgere le proprie funzioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri";

II. al secondo comma, sostituire le parole "il fatto è commesso" *con le seguenti:* "i reati previsti dal presente titolo sono commessi";

10) al capoverso art. 518-duodevicies (Circostanze attenuanti), primo comma, sostituire le parole "avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici" *con le seguenti* "previsto dal presente titolo";

11) al capoverso art. 518-undevicies (Confisca):

I. al primo comma premettere il seguente:

"Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-*undecies*, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.";

II. al secondocomma, sostituire la parola "primo" *con la seguente:* "secondo" *e la parola* "equivalente" *con le seguenti:* "corrispondente al profitto o al prodotto del reato".

1.3

Balboni

Al comma 1, lett. b), capoverso Art 518 bis, comma 2, dopo la parola «previste» *aggiungere le seguenti:* «nel primo comma dell'art 624 bis,»

1.4

Balboni

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 ter» *le parole* «da uno a quattro anni» *con le seguenti:* «da due a sei anni» *e le parole* «da euro 516 a euro 1.500» *con le seguenti* «da euro 2000 a euro 5000».

1.5

Gaudiano

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 518-quinquies*», al primo capoverso, sostituire le parole*: "provenienti da delitto" *con le seguenti*: "di cui conosca la provenienza illecita".

1.6

Balboni

Al comma 1, lett. b), capoverso «art 518 undecies»*, le parole* « da uno a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti* «da due a sei anni».

1.7

Montevecchi, De Lucia

Al comma, 1 lettera b), capoverso «Art 518-*quaterdecies*», primo comma, numero 2), dopo la parola «riproduzione,» inserire le seguenti: «, conoscendone la falsità,».

1.0.1

Saponara, Pillon

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«ART. 1-*bis*

(Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli)

1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rilevatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca.

2. Le aree interdette ai rilevatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali.

3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio.

4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 28/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1402

Riunione n. 3
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021

Relatore: CUCCA (IV-PSI)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*** : ripresa e conclusione dell'esame. Elaborazione di una proposta di testo base.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 264 (pom.) del 02/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
264ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il testo approvato dal Comitato ristretto all'unanimità dei presenti: esso è pubblicato in allegato al presente riassunto dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi osservazioni, il testo del Comitato ristretto viene assunto come testo base: ad esso andranno riferiti i nuovi emendamenti, risultando travolti tutti quelli sin qui presentati nelle precedenti fasi di trattazione del disegno di legge.

Dopo alcuni interventi delle senatrici ROSSOMANDO (*PD*), GAUDIANO (*M5S*) e MAIORINO (*M5S*) e dei senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*), intorno alla verifica in concreto del superamento delle proposte contenute negli emendamenti già presentati, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,10.

Il PRESIDENTE dispone che gli emendamenti proposti nelle precedenti fasi di trattazione del disegno di legge in titolo, quantunque superati, siano comunque pubblicati in allegato al presente riassunto dei lavori, esclusivamente per l'onor di firma.

Indi, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato nella giornata del 9 novembre 2021, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2086) *PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) invita a valutare la prosecuzione dei lavori alla luce della presentazione del decreto legge n. 139 del 2021 ed all'*iter* che il relativo disegno di legge di conversione sta effettuando in 1a Commissione.

Dopo un intervento della senatrice EVANGELISTA (*M5S*) (che dà conto dei suoi emendamenti 3.1 testo 2 e 4.1 testo 2, pubblicati in allegato), la sottosegretaria MACINA conferma che la disciplina del *revenge porn* introdotta nel citato decreto-legge comporta una necessità di coordinamento da valutare entro un termine breve, e comunque non superiore ai due giorni.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) accede alla richiesta del Governo, invitandolo a farsi carico dell'esigenza di non svuotare di contenuti le proposte di iniziativa parlamentare in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI SUPERATI, ATTINENTI A FASI PROCEDURALI PRECEDENTI, AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1402

Art. 1

1.1
Agostinelli, Evangelista
Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» *con le seguenti*: «unità da diporto».

1.2
Iannone
Sostituire la parola: "imbarcazione" *con le seguenti:* "unità da diporto" *ovunque ricorra.*

1.3
Balboni
Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire, ove ricorra, la parola «*imbarcazione*» con le parole «*unità da diporto*»;

b) sostituire, ove ricorrano, le parole «*o nautica*» con le parole «*o, ove prescritta, nautica*».

1.4
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorra, la parola "imbarcazione" *con le seguenti*: "unità da diporto";

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "o nautica" *con le seguenti:* "o, ove prescritta, nautica".

1.5

D'Angelo, Mirabelli, Agostinelli, Evangelista

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 589-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «o della navigazione marittima ed interna»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona.»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni»;

e) al quinto comma dopo le parole: «al comma precedente» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne la circolazione stradale,»;

f) sostituire il sesto comma con il seguente: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ove prescritta, nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria»».

Conseguentemente:

Sostituire la rubrica con la seguente: «Omicidio stradale e nautico»

1.6

IL RELATORE

1 . Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"*c) al secondo comma:*

1) dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo a motore » *sono inserite le seguenti*: « o di una unità da diporto »;

2) dopo le parole: « 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le* seguenti: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »;"

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

"*c*-bis) *al terzo comma*:

1) *dopo le parole* «186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » *inserire le seguenti*: « o di una unità da diporto »

2) *dopo le parole* « 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi dell'articolo 53-*ter*, comma 1, lett. *a*) e *b*) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »;"

c) *la lettera d) è sostituita con la seguente*:

"*d) al quarto comma*:

1) dopo le parole « ponendosi alla guida di un veicolo a motore », *inserire le seguenti*: « o di una unità da diporto »

2) dopo le parole « 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le unità da diporto, ».

2. *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"*c) al secondo comma:*

1) dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo a motore » *sono inserite le seguenti*: « o di una unità da diporto »;

2) dopo le parole: « 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »;

b) dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) *al terzo comma*:

1) *dopo le parole* « 186-*bis*, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » *inserire le seguenti*: « o di un'unità da diporto »

2) dopo le parole « 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi dell'articolo 53-*ter*, comma 1, lett. *a*) e *b*) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, per le unità da diporto, »

c) *la lettera d) è sostituita con la seguente*:

"*d) al quarto comma* :

1) dopo le parole « ponendosi alla guida di un veicolo », *inserire le seguenti*: « o di una unità da diporto »

2) dopo le parole « 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » *inserire le seguenti*: « per i veicoli a motore, nonché ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le unità da diporto, »;".

*Conseguentemente sostituire, ovunque ricorra, la parola "*imbarcazione*" con le seguenti: "*unità da diporto*".*

1.7

D'Angelo, Mirabelli, Agostinelli, Evangelista

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 590-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni»:

a) al primo comma dopo le parole: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «o della navigazione marittima ed interna»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno una

lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.»;

e) al quinto comma dopo le parole: «al comma precedente» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne la circolazione stradale,»;

f) sostituire il sesto comma con il seguente: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ove prescritta, nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria»».

Conseguentemente:

Sostituire la rubrica con la seguente: «Lesioni personali stradali e nautiche»

1.8

Puglia

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere, in fine, la seguente:

«e-*bis*) dopo l'ottavo comma è, in fine, aggiunto il seguente: "Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa laddove non si trovi in una condizione di preesistente stato di incapacità per età o infermità"».

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Norma transitoria)

1. Nel caso in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto di reato di cui all'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore della presente legge, e non sia stata ancora iscritta la notizia di reato, il termine per presentare la querela decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se è pendente il procedimento per il reato di cui all'articolo 590-*bis*, primo comma, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice competente, dopo che è stata esercitata l'azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.»

1.9

Piarulli

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente: d-bis*) al quinto comma dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti*:

«4) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, facendo uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, violando gli obblighi di comportamento di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

6) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, oltrepassando una striscia longitudinale continua in violazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

7) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, durante la marcia o la navigazione, commettendo due o più violazioni della disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima ed interna, cagioni per colpa la morte di una persona.»

1.10

Gaudiano

Sostituire il comma 2 con il seguente: «All'articolo 589-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «da un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà»;

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Nello stesso caso di cui al primo comma, se il conducente omette di prestare assistenza a coloro che sono stati coinvolti nel sinistro ovvero non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Conseguentemente:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fuga, omessa assistenza alle persone ferite e mancata messa a disposizione degli organi di polizia giudiziaria da parte del conducente in caso di omicidio stradale o nautico»

1.11

Gaudiano

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-*bis*) al quinto comma dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

4) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, facendo uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, violando gli obblighi di comportamento di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

6) al conducente di un veicolo a motore che, durante la marcia, oltrepassando una striscia longitudinale continua in violazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;

7) al conducente di un veicolo a motore o di una unità da diporto che, durante la marcia o la navigazione, commettendo due o più violazioni della disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima ed interna, cagioni per colpa la morte di una persona.»

1.12

Evangelista, Gaudiano

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'articolo 590-*ter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «da un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà»;

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Nello stesso caso di cui al primo comma, se il conducente omette di prestare assistenza a coloro che sono stati coinvolti nel sinistro ovvero non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Conseguentemente:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fuga, omessa assistenza alle persone ferite e mancata messa a disposizione degli organi di polizia giudiziaria da parte del conducente in caso di lesioni personali stradali o nautiche»

1.13

Emanuele Pellegrini

Sopprimere l'articolo.

1.14

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, ovunque ricorra, dopo la parola «imbarcazione» *aggiungere le seguenti: ", nave o natante*«.

1.15

Pillon, Pepe, Urraro

*Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 3-*bis*) aggiungere infine il seguente periodo: Al conducente sprovvisto di patente nautica è fatto divieto di conseguire il rilascio o il rinnovo della stessa per i successivi 3 anni dalla commissione del fatto di cui al primo comma.*

1.16

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-*bis*) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: «I delitti di cui al presente articolo sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto all'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

1.0.1

Balboni

Aggiungere il seguente

Articolo 1 bis

1. All' art 590-*bis* c.p, dopo il sesto comma aggiungere il seguente:

«Il reato è perseguibile d'ufficio tranne nel caso di cui al il comma 1 per il quale si procede a querela»

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(*Modifiche in tema di pene accessorie per i reati di cui agli articoli 589*-bis *e 590*-bis *del codice penale*)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 222:

1. Al comma 2, i periodi 4, 5 e 6 sono soppressi;

2. Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

»3-*bis*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale.«;

3. I commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.

b) All'articolo 223, il comma 2-*bis* è abrogato.

2. Dopo l'articolo 590-*quater* del codice penale, è inserito il seguente:

»Art. 590-*quater*-1

(*Pene accessorie*)

1.Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis*, consegue la revoca della patente di guida.

2.In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, la disposizione di cui al primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

3.Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

4.Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo comma, per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.".«

Art. 2

2.1

Agostinelli, Evangelista

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «imbarcazione» *con le seguenti*: «unità da diporto».

2.2

D'Angelo, Mirabelli, Agostinelli, Evangelista

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «o nautico» con le seguenti: «e nautico»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «o nautiche» con le seguenti: «e nautiche»;

c) alla lettera c) sostituire le parole: «o nautiche» con le seguenti: «e nautiche».

2.3

Lomuti

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'art. 380, comma 2, la lettera m-*quater*) è sostituita dalla seguente: "m-*quater*) delitti di omicidio stradale o nautico e di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, se il conducente si dà alla fuga o non presta assistenza alle persone coinvolte o non si mette immediatamente a disposizione della polizia giudiziaria"».

2.4

Emanuele Pellegrini

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

Agostinelli, Evangelista

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. I natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti entro novanta giorni da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze.».

2.0.2

Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Per l'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti entro novanta giorni da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze.»

2.0.3

Balboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*bis*

1. Per l'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico della finanza pubblica, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.0.4

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

2.0.5

Agostinelli, Mirabelli, D'Angelo, Evangelista

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 2-*bis*

1. Per l'applicazione della presente legge, nonché per l'individuazione dell'autore, i natanti non a remi da 2,5 a 10 metri e le moto d'acqua, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettera g) e lettera h) del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, sono contrassegnati obbligatoriamente con una sigla alfanumerica identificativa in una sezione speciale dell'Archivio telematico delle unità da diporto (ATCN), di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 171 del 2005, senza oneri a carico dello Stato, attraverso gli Sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 152 del 14 dicembre 2018, con caratteristiche, modalità e tempi stabiliti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

2.0.6

Piarulli, Puglia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-*bis*

(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 222, comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per le ipotesi previste ai commi secondo, terzo, quarto e quinto degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale consegue la revoca della patente di guida, mentre per le ipotesi di cui al primo comma dei su indicati articoli del codice penale, il giudice valuta caso per caso l'applicazione in alternativa alla revoca della sanzione della sospensione della patente di guida."».

2.0.7

Evangelista

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-*bis*

(Modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 187, comma 2-*bis* le parole: «mucosa del cavo orale» sono sostituite dalle seguenti: «fluido salivare»;

b) all'articolo 189 il comma 8 è abrogato».

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1402

NT

Il Comitato Ristretto

«Articolo 1

1. All'articolo 380 c.p.p., comma 2, la lettera m-*quater*) è sostituita dalla seguente:

"m-*quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi;".

2. L'articolo 589-*bis* c.p. (omicidio stradale) è sostituito dal seguente:

"Art. 589-*bis* c.p.

(*Omicidio stradale o nautico)*

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

5. La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5, ove prescritta, di patente nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

3. L'articolo 590-*bis* c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) è sostituito dal seguente:

"Art. 590-*bis* c.p.

(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

2. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera c) e 53-*quater* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis* comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, il quale ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

4 Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

5. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5, ove prescritta, di patente nautica o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

9. Nei casi di cui al primo e quinto comma del presente articolo il delitto è punibile a querela della persona offesa."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2086

Art. 3

3.1 (testo 2)

Evangelista, Lomuti, Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater.1* e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

D'Angelo, Gaudiano, Piarulli, Lomuti, Evangelista, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 271 (pom.) dell'08/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022
271ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BALBONI (*FdI*) porta all'attenzione della Commissione una recente sentenza di condanna del tribunale penale di Tempio Pausania che ha condannato per omicidio colposo, ad una pena che giudica irrisoria, un soggetto che aveva provocato la morte di un sub nel corso di un incidente nautico; pertanto coglie l'occasione per sensibilizzare i membri della Commissione al fine di giungere ad una celere approvazione del testo di legge a sua firma, con l'auspicio che possa entrare in vigore già a partire dalla prossima stagione balneare.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiede al Sottosegretario che si faccia latore di una richiesta di audizione della Ministra per quanto riguarda la questione della magistratura onoraria e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), pur essendo consapevole del fatto che non si possa interferire sul procedimento legislativo incardinato presso la Camera dei deputati, auspica che la Ministra possa venire in Senato per un ampio dibattito sul tema testé sollevato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) ricorda di aver presentato un disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura che andrebbe posto in calendarizzazione comunque; a questo punto paventa il rischio che, avendo preso l'iniziativa per prima la Camera dei deputati, considerata la ristrettezza dei tempi il testo arrivi al Senato per una formale ratifica senza la possibilità di un vero dibattito politico sulla questione. La prassi instaurata dai precedenti Ministri della giustizia, quando si trattava di decidere questioni di importanza prioritaria, contemplava la necessaria convocazione politica dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di entrambe le Camere: auspica quindi che l'attuale ministro della giustizia possa coinvolgere - nella discussione che riguarda la riforma del consiglio superiore della magistratura - anche i rappresentanti della Commissione giustizia del Senato.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) condivide la necessità di interloquire con la Ministra sulla magistratura onoraria in una sede formale di Commissione. Ritiene invece che sui temi della riforma che verrà presentata in Consiglio dei Ministri, in materia di Consiglio superiore della magistratura, sia fondamentale la concertazione politica all'interno della maggioranza.

Il sottosegretario SISTO farà presente queste richieste alla Ministra.

Il PRESIDENTE replica ricostruendo l'iter del dialogo che si era cercato di intraprendere con il presidente della Commissione giustizia della Camera, facendo presente che - su questo come su altri disegni di legge - si era tentato, purtroppo vanamente, di concordare una strategia comune. Alla luce delle nuove dinamiche testé affacciate dai Gruppi, investirà l'Ufficio di Presidenza integrato - per consentire il cui svolgimento la seduta sarà appositamente sospesa - delle questioni emerse, per calarne nella sede propria della programmazione dei lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) - subentrato per decisione del Presidente al senatore Pepe - illustra il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone la proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, si compone di 19 articoli e un allegato. L'articolo 8, al comma 1, reca, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. Il comma 3 dell'articolo 8 proroga fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 cosiddette "base" in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore, recate dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, e 9-ter.2, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021; si proroga al 31 marzo 2022 anche l'obbligo di certificazione (*green pass*) per l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Inoltre, si opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso - e l'esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello privato. È prevista inoltre la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, operando, tra l'altro, sul comma 1 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (convertito dalla legge n. 87 del 2021). Tale disposizione prevedeva, nella sua formulazione previgente, che, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari ed i componenti delle commissioni tributarie non potessero accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza il *green pass*. Il decreto legge in conversione sostituisce il riferimento al 31 dicembre 2021 con quello al 31 marzo 2022, nuovo termine di cessazione dello stato di emergenza.
Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. I commi 4 e 8 - come novellati dall'articolo 3 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - prevedono che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari, ai giudici popolari, ai

difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre restano esclusi i testimoni e le parti del processo; l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso - ovvero alla mancata esibizione - della certificazione richiesta non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento (ai sensi del comma 8-bis, inserito dal citato articolo 3 del D.L. n. 1). Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.
Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 4 dell'articolo 8 reca una clausola di salvezza (nel rispetto dei termini temporali previsti) delle norme transitorie che pongono per alcune categorie di lavoratori l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Si ricorda che tra le categorie già interessate dal suddetto obbligo transitorio c'è il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Inoltre, si segnala il numero 3 dell'allegato A che - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022) l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (Legge 27 del 2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Abilitati a trattamento dei dati sono - tra gli altri - i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Ancora nell'allegato si segnala, al n. 18, la proroga dell'articolo 28, comma 2, decreto legge n. 137 del 2020 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà). L'articolo 16 del decreto-legge in esame, nel rinviare a questa norma dell'allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'articolo 52 O.P.), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 19, la proroga dell'articolo 29, comma 1, D.L. 137/2020 (Durata straordinaria dei permessi premio); l'articolo 16 del decreto-legge in esame, rinviando a questo allegato, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-ter O.P.). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. Ancora nell'allegato si segnala, al n. 20, la proroga dell'articolo 30, comma 1, D.L. 137/2020 (Detenzione domiciliare). L'articolo 16 del decreto-legge in esame proroga, con questo rinvio all'allegato, sino al 31 marzo 2022 - in luogo del termine del 31 dicembre 2021 finora previsto - la disciplina che consente di eseguire la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, presso il domicilio, in deroga alla legge n. 199 del 2010, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.
All'Atto Senato n. 2488, con la tecnica della "rifusione", il Governo ha proposto un emendamento volto a raccogliere, tra l'altro, i contenuti dell'Atto Senato n. 2489, pendente dinanzi alla stessa

Commissione. Tale emendamento 2.1000, al quale in competenza sono riferiti i subemendamenti nn. 132, 133, 134 e 150, nell'introdurre un articolo 5-*sexies* (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari) costituisce coordinamento con le parti precedenti ed assorbe, per la parte di competenza, l'articolo 8, c. 3 e c. 4, del citato decreto-legge n. 221. In particolare, all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. *green pass* base"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".
Tale emendamento 2.1000, poi, nell'introdurre un articolo 18-*bis*, costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del dl 229, al netto delle norme sanzionatorie che l'emendamento ha trasposto direttamente nelle singole norme di riferimento (articolo 9-*bis*.1 comma 3, articolo 5-*bis*, articolo 7 comma 1-*quinquies*). In particolare, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo). L'articolo 4 prevede infine: l'obbligo per i titolari o i gestori di determinati servizi e attività, di verificare che l'accesso a questi ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e contiene disposizioni relative all'attività di verifica; l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, a partire dalla terza violazione, della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni, alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso a determinati servizi e alle attività.

Su richiesta del senatore BALBONI (*FdI*), l'esame è sospeso per consentire un approfondimento sui contenuti della relazione testé svolta.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti)

La relatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo il cui testo, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.
Al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, per l'articolo 13, comma 2, lettera e), il Governo è delegato a emanare contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente,

attenendosi tra l'altro al seguente criterio direttivo "e) proporzionalità e ragionevolezza degli interventi sanzionatori". Di tale previsione l'emendamento 13.12 (Moronese, La Mura) e l'emendamento 13.13 (De Petris, Buccarella) propongono la seguente rielaborazione: "e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia".
Si rammenta che, in competenza della Commissione giustizia, opera anche l'articolo 9, secondo cui i proventi delle sanzioni previste dal testo unico sull'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001), tra l'altro, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale e a interventi di riuso. Di tale articolo l'emendamento 9.1 (Nastri la Pietra) propone la soppressione.
Pertanto, propone un parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti.

Il GOVERNO concorda con la Relatrice.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere testé avanzata è approvata, con l'astensione dei senatori Balboni e Dal Mas.

(2330) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici***
(Parere alla 8a Commissione. Esame e sospensione)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge, pendente in 8a Commissione su iniziativa del Governo, è volto a delegare la nuova disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
Tra i criteri direttivi della delega al Governo vi sono, in competenza della Commissione giustizia, da un lato quelli di tipo giurisdizionale, dall'altro quelli di tipo sanzionatorio. Per i primi, la lettera u) del comma 2 richiede che l'esercizio della delega sia volto ad "estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto". Si tratta di una previsione abbastanza in linea con la delega che il Parlamento ha appena conferito al processo sul processo civile con la legge 26 novembre 2021, n. 206, per cui si propone l'espressione di un parere non ostativo.
In tema, analogo esito potrebbero avere il parere sugli emendamenti proposti, salvo un'osservazione da esprimere in particolare sull'emendamento 1.315 (Ruspandini, Totaro): esso vorrebbe aggiungere al criterio direttivo la previsione di meccanismi deflattivi del contenzioso anche in fase di esecuzione del contratto che consentano di evitarne la caducazione, anche rendendo improponibile, per alcune categorie di contratti, l'azione risarcitoria in forma specifica. L'emendamento suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo (CPA) in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a

monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte). In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'articolo 125 comma 3. Con l'articolo 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno. La forza dell'articolo 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi. Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.
Gli emendamenti 1.316 (Margiotta), 1.317 (Berutti), 1.318 (Vono) e 1.319 (Mallegni, Paroli, Barachini, Barboni) sono volti a prevedere, tra l'altro, per i lavori di qualunque importo, prima dell'avvio dell'esecuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell'attivazione, di adeguati poteri sostitutivi; la stessa previsione è contenuta nell'emendamento 1.320 (Lupo, Di Girolamo, Fede, Santillo), ma solo per i lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, cosa cui tende, sul testo-base, anche l'emendamento 1.314 (Di Girolamo, Fede, Lupo, Santillo). Quanto all'emendamento 1.313 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), si contempla l'esercizio della funzione di precontenzioso svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Infine l'emendamento 1.321 (Campari, Corti, Rufa, Sudano) prevede una revisione e razionalizzazione dell'istituto del Collegio consultivo tecnico, mantenendone l'operatività limitata.
Per la seconda tipologia di norme (le sanzioni), l'emendamento 1.1 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi) prevede che i decreti delegati contengano anche la modifica del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la creazione di un testo unico dei contratti pubblici, e che l'Autorità Nazionale Anticorruzione eserciti le funzioni di vigilanza, regolatorie e sanzionatorie allo scopo di perseguire le finalità di cui al considerando (126) della direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Considerando più in generale i criteri direttivi del comma 2 lettera r) - divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave - lettera s) - razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale - e lettera t) - razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione - impattano in competenza anche gli emendamenti 1.304 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi), 1.116 (La Mura, Moronese, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, costituita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con previsione di un termine perentorio, e delle relative sanzioni in caso di mancato adempimento, entro cui le stazioni appaltanti e gli enti certificatori devono garantire l'interoperabilità), 1.0.1 (Rossomando, D'Arienzo per i casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese). Anche su queste proposte nulla da osservare.

L'esame è quindi sospeso.

(1781) ***BRIZIARELLI ed altri. - Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati***
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il provvedimento in titolo che propone un importante ampliamento dell'ambito di competenza della Commissione ecomafie, nell'ambito del processo evolutivo della stessa Commissione che nel corso degli anni ha visto l'aggiunta di elementi prioritari al proprio campo di applicazione, alla luce di nuove evidenze e conoscenze. Nello specifico, sulla base della maggiore consapevolezza sulla tematica e alla luce degli esiti delle più recenti indagini, si ritiene necessario considerare i reati del settore agricolo e agroalimentari come rilevanti e soprattutto in analogia all'area di riferimento degli eco-reati.
Il disegno di legge in titolo concerne infatti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Con la legge del 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura. Alle sue funzioni si aggiungerebbe, col testo in esame, quella di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, avanzata dal Relatore, è approvata all'unanimità.

(2333) ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca la ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 20 luglio scorso. Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, reca la prima riforma legislativa organica degli ITS, a tutt'oggi disciplinati da una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008). L'intervento normativo proposto interviene sul segmento formativo terziario *post diploma*, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.
Si segnala, in competenza, l'articolo 2 che, nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, dichiara che gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene

alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.
Nessuno degli emendamenti impatta su questa previsione, per cui si propone di esprimere parere non ostativo sul testo e nulla da osservare sugli emendamenti trasmessi.

Concorda il sottosegretario SISTO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dalla Relatrice, è approvata con l'astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*** , e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406, 464, 622 e 913 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che il parere della 5a Commissione ancora non è pervenuto e, pertanto, il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso, è rinviato.

(1876) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute***
(Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNA' (*PD*) si rimette alla relazione sul provvedimento in titolo, di iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, già svolta in sede redigente.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) richiede una fase istruttoria con audizioni da svolgere in Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno comunicare i nomi dei soggetti da audire entro lunedì 14 febbraio prossimo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2356) ***CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti***
(Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo di iniziativa del senatore Caliendo e altri, che differisce al 14 settembre 2024 la data di efficacia delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché di soppressione delle relative sedi distaccate, previste dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012.
Più nel dettaglio l'articolo unico della proposta in esame, al comma 1, novellando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 - differisce al 14 settembre 2024 l'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, prevista dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, in relazione alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La disposizione inserisce nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 anche un ulteriore comma 3-*bis*, il quale prevede che le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024. Il comma 2 dell'articolo unico reca la copertura finanziaria dell'intervento.
La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal D. Lgs. n. 155 del 2012 ha previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Dovranno quindi essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale de L'Aquila, i tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, dovranno essere soppressi, e ricompresi nel circondario del tribunale di Chieti, i tribunali di Lanciano e di Vasto. Anche in Abruzzo, come già accaduto nel resto del Paese, la riforma della geografia giudiziaria ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale. Per quanto riguarda i circondari di L'Aquila e Chieti, gli unici per i quali la soppressione non è stata ancora operata, dovranno venire meno le sezioni distaccate di Ortona e di Atessa.
Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva previsto - in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 - che per tali tribunali la riforma della geografia giudiziaria acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. Successivamente è intervenuto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013 che, per il distretto di corte d'appello de L'Aquila, ha posticipato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Tale termine è stato ulteriormente differito al 13 settembre 2020 dal decreto legge n. 8 del 2017; le motivazioni di tale ultima proroga, hanno fatto riferimento non più al terremoto del 2009 bensì alle «esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017». Ancora, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, co. 1139, lett. d) ha prorogato il termine al 14 settembre 2021. Tale termine è stato da ultimo differito dal decreto legge n. 162 del 2019 (conv. legge n. 8 del 2020) al 14 settembre 2022.
Si ricorda, infine, che una ulteriore proroga proprio al 2024 era prevista dall'emendamento 17.0.1 (Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini), approvato in Senato dalle Commissioni riunite 1a e 2a nel corso dell'esame del decreto legge n. 80 del 2021 e successivamente dichiarato improponibile in Assemblea.

Interviene in discussione generale il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), ricordando che era già pervenuta una valutazione positiva del Ministero sull'esigenza di continuità della giustizia di prossimità abruzzese, sottesa all'emergenza discendente dal terremoto dell'Aquila; considerato che il disegno di legge è stato presentato all'unanimità dai rappresentanti tutti i gruppi parlamentari ne chiede

il passaggio in sede deliberante.

Dopo un intervento della senatrice GAUDIANO (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO chiede tempo per potersi esprimere su tale richiesta udita la Ministra.

Il PRESIDENTE ritiene che, ai fini dell'economia dei lavori, non sia strettamente necessario il passaggio in sede deliberante; propone piuttosto di fissare il termine per presentazione degli emendamenti a domani alle ore 15, in attesa che nel frattempo il Governo sciolga la propria riserva sul passaggio in sede deliberante.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo base.

Si procede all'esame dell'emendamento 1.1, che il proponente senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) dà per illustrato: l'emendamento riceve il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (che il senatore Pellegrini dichiara di mantenere), messo ai voti è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), con parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene ritirato dal medesimo senatore.

L'emendamento 1.0.1, fatto proprio dalla senatrice GAUDIANO (*M5S*), è oggetto di una proposta di riformulazione del GOVERNO. Su invito del RELATORE, che vi subordina il parere favorevole, la senatrice accetta e presenta l'emendamento 1.0.1 testo 2 (pubblicato in allegato) che, messo ai voti, è approvato a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al senatore Cucca a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo base così come risultante dall'emendamento accolto, con autorizzazione a svolgere la relazione orale ed alle modifiche di coordinamento e di correzione formale, ove necessarie.

La seduta sospesa alle 15,55, riprende alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo, parere favorevole sull'emendamento 2.1000 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia voto contrario: le misure contenute nel testo sono contraddittorie ed aggiungono confusione al metodo, assai approssimativo, con cui il Governo gestisce l'emergenza pandemica, senza alcun rispetto per l'esigenza di fornire ai cittadini direttive chiare e comprensibili.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) , in considerazione dell'esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali, propone un parere favorevole con osservazioni sul testo e favorevole sull'emendamento 2.1000, nulla avendo da osservare sugli altri emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

(2330) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici***
(Parere alla 8a Commissione. Ripresa dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) propone un parere favorevole sul testo, parere non ostativo con osservazione sull'emendamento 1.315 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, testé avanzata dal Relatore e pubblicata in allegato, è approvata a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Balboni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 10, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

Esprime parere favorevole sul testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge e sull'emendamento 2.1000, osservando altresì che:

il numero 3 dell'allegato A - in combinato disposto con l'articolo 16 - proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2021) fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. Tra i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per l'articolo 4 comma 9 di tale decreto-legge,vi è il personale di cui si avvale il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno per assicurare l'esecuzione delle misure: Forze di polizia,personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Tale previsione va contemperata con quella che assicura l'interoperabilità dei sistemi informatici, affinché la banca dati nella quale sono segnalati coloro che violano tale tipo di prescrizioni non converga indiscriminatamente nella generale banca dati di ricerca a scopi di prevenzione e repressione dei reati, pena un'eccessiva ingerenza nella riservatezza dei cittadini, non assistita dalla necessaria riserva di giurisdizione per le misure invasive dei diritti civili.

Sugli emendamenti nulla da osservare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2330 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole su testo e non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della seguente osservazione:
l'emendamento 1.315 (Ruspandini, Totaro) suscita perplessità nella parte in cui suggerisce di rendere improponibile l'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti. Infatti si confonde la fase dell'esecuzione del contratto alla quale è dedicata la lettera u) del comma 2, con la caducazione degli effetti del medesimo attraverso l'improponibilità per alcune categorie di contratti dell'azione risarcitoria in forma specifica. Perché si possa produrre questo effetto sarebbe necessario intervenire modificando il codice del processo amministrativo in particolare intervenendo sulle ipotesi previste dall'articolo 125. Infatti la caducazione del contratto non è un effetto del contratto medesimo ma è mera conseguenza a valle dei vizi dell'aggiudicazione a monte. Pertanto non è nemmeno corretto parlare di improponibilità dell'azione risarcitoria in forma specifica per alcune categorie di contratti ma semmai bisognerebbe riferirsi ad alcune categorie di gare (a monte).

In buona sostanza si suggerisce di introdurre apposite modifiche creando categorie di contratti cd. ricorso-resistenti oltre a quelle previste dall'art. 125 comma 3. Con l'art. 125, comma 3, CPA il Legislatore ha inteso dettare una disposizione speciale per le infrastrutture strategiche che esclude in radice la declaratoria giurisdizionale d'inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno.
La forza dell'art. 125 c.p.a. sta nel trasformare una tutela specifica, come l'annullamento dell'affidamento e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto, in una tutela per equivalente monetaria consentendo comunque la prosecuzione dell'esecuzione in assenza di determinati vizi.
Ovviamente, essendo una deroga espressa alle ordinarie forme di tutela, essa nasce come disposizione eccezionale la cui eccessiva estensione ad ulteriori categorie oltre quelle attualmente previste, si porrebbe in contrasto con la preferenza che la direttiva n. 66/2007 accorda alla tutela in forma specifica rispetto a quella per equivalente monetario.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1402
XVIII Legislatura

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
Titolo breve: *Omicidio nautico*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 152 (pom.)
11 gennaio 2022
Sottocomm. pareri

N. 158 (pom.)
23 febbraio 2022
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 502 (ant.)
12 gennaio 2022

N. 505 (pom.)
18 gennaio 2022

N. 515 (pom.)
23 febbraio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022
152ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1371) ***Deputato GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
158ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1402-A) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento alle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2330) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici***
(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 502 (ant.) del 12/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022
502ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e Freni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, segnalando, per quanto di competenza, che relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.4. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.21 che deroga alla previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di sospensione dal lavoro per inadempienza dell'obbligo vaccinale, al fine di salvaguardare l'erogazione dell'assegno alimentare. Risulta necessario verificare la congruità della copertura finanziaria dell'emendamento 1.0.1 recante misure per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 2.16 e 2.17 che prevedono che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento delle sole attività lavorative in presenza da parte del personale destinatario dell'obbligo vaccinale.
Occorre valutare, inoltre, gli effetti finanziari delle identiche proposte 2.32 e 2.33 che fanno salva - in caso di sospensione dal lavoro per motivi disciplinari - l'attribuzione a domanda dell'assegno

alimentare riconosciuto dalle norme contrattuali e legislative vigenti. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 3.14.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.27 che fa salvo il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare nel caso di lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro e dallo stipendio per inadempienza all'obbligo vaccinale.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.1, che porta da quattro ad otto giorni il monte ore che gli operatori delle professioni sanitarie possono dedicare ad incarichi estranei al Servizio sanitario nazionale.
Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.2 e 5.0.4, che consentono alle parafarmacie di effettuare test molecolari e antigenici rapidi a prezzi contenuti sulla base di un protocollo d'intesa.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 5.0.5, con particolare riguardo al comma 2, che estende al vaccino relativo al Covid-19 l'applicazione dell'indennizzo previsto per complicanze da vaccinazioni obbligatorie.
Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.0.6 (già 7.0.1), recante misure per l'effettuazione di temponi e vaccini nelle parafarmacie a prezzi contenuti.
Occorre valutare la proposta 5.0.7 (già 7.0.2), che istituisce un fondo per l'indennizzo degli eventi avversi da vaccino anti Covid-19, fondo di cui non è indicato l'esercizio finanziario di riferimento e di cui va confermata la disponibilità delle risorse.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.5, con riguardo alla quantificazione degli oneri per l'esenzione dal pagamento dei tamponi ivi prevista e la compatibilità con la copertura formulata come tetto di spesa.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.3, per la quantificazione degli oneri connessi al coinvolgimento nei controlli del personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato.
Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.8, in tema di accesso alle informazioni della Piattaforma nazionale-DGC.

La sottosegretaria SARTORE rappresenta l'opportunità di sospendere la valutazione dell'emendamento 1.4 per un approfondimento istruttorio.
Invece, formula un avviso contrario sulla proposta 1.21 per profili di onerosità.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) dissente dalla valutazione del Governo circa l'onerosità dell'emendamento 1.21, sottolineando che, eventualmente, si tratterebbe soltanto di una riduzione di economie di spesa, in quanto dalla sospensione dell'erogazione del trattamento retributivo verrebbe esclusa la corresponsione dell'assegno alimentare, che continuerebbe, quindi, ad essere erogato.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia che, secondo la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, l'emendamento 1.21 comporterebbe un onere annuale di 13 milioni di euro.

Il PRESIDENTE fa presente che, in base alla legislazione vigente, i dipendenti pubblici sospesi mantengono comunque il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.21.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulla proposta 1.0.1 per assenza di relazione tecnica, facendo presente anche la contrarietà, sul merito dell'emendamento, del

Ministero della salute.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 2, esprime un avviso non ostativo sulle identiche proposte 2.16 e 2.17, mentre formula un avviso contrario sugli identici emendamenti 2.32 e 2.33.
Altresì, esprime un avviso contrario anche sull'emendamento 2.0.1, prospettando la possibilità di un accantonamento; analogamente, prospetta l'accantonamento dell'emendamento 2.0.2.

Il PRESIDENTE dispone quindi di sospendere la valutazione degli emendamenti 2.32, 2.33, 2.0.1 e 2.0.2.

Successivamente la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 3.14, mentre chiede di accantonare la valutazione dell'emendamento 4.27.
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 5, formula un avviso contrario sulla proposta 5.0.1 per assenza di relazione tecnica idonea a dimostrare la neutralità finanziaria della proposta.
Con riferimento poi agli analoghi emendamenti 5.0.2 e 5.0.4, formula un avviso contrario, in quanto la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute non chiarisce l'impatto finanziario delle proposte, con il rischio che insorgano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) prospetta la possibilità di inserire negli emendamenti 5.0.2 e 5.04 un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria SARTORE osserva che, dalla relazione tecnica del Ministero della salute, non si evince che tutte le parafarmacie dispongano di un meccanismo di accesso al sistema informativo di trasmissione dei dati ai servizi sanitari regionali, con conseguenti effetti negativi sul tracciamento derivante dalla effettuazione dei tamponi.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), nel riconoscere la complessità della tematica, sottesa agli emendamenti in esame, nonché alla proposta 5.0.6 (già 7.0.1), prende atto della verifica negativa della relazione tecnica, ricordando che gli emendamenti in oggetto riguardano non soltanto i test antigenici rapidi, ma anche i test molecolari e i vaccini.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva come i profili di criticità rappresentanti dal Governo possano essere superati delimitando la portata applicativa dell'emendamento 5.0.6 (già 7.0.1) all'effettuazione dei tamponi rapidi.

Interviene incidentalmente la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) per sottolineare come le farmacie rappresentino un presidio medico territoriale, mentre le parafarmacie non rientrino in tale categoria.
Peraltro, gli emendamenti in esame pongono un problema applicativo connesso all'accesso del sistema informatico del sistema sanitario nazionale.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) osserva come, attualmente, le parafarmacie costituiscano un istituto ibrido, sottolineando, tuttavia, la necessità di affermare il principio che anche al loro interno possano essere processati i tamponi antigenici rapidi.
Nel prospettare l'opportunità di inserire negli emendamenti in esame una clausola di invarianza finanziaria, concorda con il senatore Damiani sulle implicazioni critiche riguardanti lo svolgimento dell'effettuazione dei vaccini e dei test molecolari; tuttavia, ribadisce la necessità di affrontare il tema dell'effettuazione nelle parafarmacie di test rapidi, chiedendo al Governo un approfondimento su tale specifico aspetto.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) prospetta la riformulazione delle proposte emendative in esame, al fine di limitarne l'ambito applicativo alle sole parafarmacie già abilitate ad accedere alla banca dati del Servizio sanitario nazionale, in modo da escludere l'insorgenza di oneri finanziari.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) reputa che, a fronte di una relazione tecnica negativamente verificata, non sussistano le condizioni per l'espressione di un parere non ostativo.
Ritiene comunque che il tema in esame vada affrontato organicamente dal Governo, evitando una discussione sporadica in sede di parere sugli emendamenti.
A nome del gruppo della Lega, rimarca poi la necessità di tener conto della distinzione tra i presidi sanitari, come le farmacie, e altre strutture, quali le parafarmacie, che non costituiscono un presidio sanitario.

Il senatore MANCA (*PD*) concorda con la necessità che il Governo approfondisca l'aspetto dell'effettuazione di test rapidi nella parafarmacie, anche alla luce del ricorso sempre più diffuso ai tamponi antigenici.
Quindi, pur distinguendo tra presidi sanitari e non sanitari, risulta urgente un approfondimento organico su una tematica che si innesta sul processo di emissione dei certificati verdi e, più in generale, dell'uscita dal periodo di quarantena.
Pertanto, risulta chiaro l'indirizzo del Parlamento finalizzato all'inserimento dei presidi non sanitari nel percorso di effettuazione dei tamponi antigenici.

Il presidente PESCO osserva incidentalmente come i risultati dei test antigenici non vengano inviati alla banca dati del Servizio sanitario nazionale. Altresì, le parafarmacie sono già ora collegate al sistema informativo della tessera sanitaria.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere la posizione del gruppo della Lega espressa dal senatore Tosato, ribadisce la gravità della situazione, osservando come la questione sollevata dal senatore Errani risponda a criteri di buon senso.
Invita, inoltre, il Parlamento e il Governo a valutare i problemi sotto un profilo umano, rimarcando anche la situazione incresciosa di persone che non possono, a causa di patologie pregresse, accedere alla vaccinazione, con conseguenze sulla tutela della loro salute e sull'accessibilità nei luoghi di lavoro.
Sottolinea altresì l'esigenza di favorire il più possibile al ricorso ai tamponi, in modo da prevenire la diffusione dell'epidemia e l'intasamento delle strutture ospedaliere.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti in esame.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) chiede il motivo dell'accantonamento, alla luce di una relazione tecnica negativa.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di un accantonamento, in considerazione della complessità delle proposte in esame e della possibilità di favorirne una riformulazione priva di criticità di ordine finanziario.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) si ricollega alle considerazioni della senatrice Faggi, giudicando paradossale l'assenza di un protocollo preciso per favorire il rilascio di una certificazione alle persone che non possono usufruire dei vaccini per patologie o controindicazioni.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1) e 5.0.7 (già 7.0.2).

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sull'emendamento 6.5 per profili di onerosità, nonché sulla proposta 7.3 per dubbi interpretativi con riflessi sulla finanza pubblica, atteso che il personale del Corpo forestale è già inserito nell'apparato militare.
In merito all'emendamento 7.8, formula un avviso contrario in assenza di una relazione tecnica che

dimostri l'invarianza finanziaria della proposta.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.8, per verificare se vi siano i margini per superare le perplessità del Ministero dell'economia e delle finanze, anche alla luce di un approfondimento istruttorio dei Ministeri dell'interno e della salute.

La sottosegretaria SARTORE dà poi conto della relazione tecnica sull'emendamento 1.21, nonché sulle proposte analoghe, rappresentando come questo determini un onere di 13 milioni di euro per l'anno 2022.
Infatti, secondo il Ministero dell'istruzione, l'onerosità dell'emendamento deriva dalla circostanza che, per il personale scolastico, la sospensione dal lavoro non dà diritto all'erogazione di alcuna voce del trattamento retributivo, incluso l'assegno alimentare. Peraltro, la corresponsione del trattamento al personale chiamato in sostituzione trova copertura proprio nell'economia di spesa derivanti dal congelamento del trattamento economico che sarebbe spettato al personale sospeso.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) dissente dalla valutazione del Governo, in quanto il Ministero dell'istruzione non è legittimato a stabilire i beneficiari dell'assegno alimentare.
Altresì, ritiene errato il meccanismo di quantificazione dell'onere, giudicando non differenziale il costo connesso all'erogazione dell'assegno alimentare.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) auspica che vi sia un approfondimento da parte del Governo utile all'individuazione della copertura per far fronte all'onere indicato dalla relazione tecnica.

Il PRESIDENTE ricorda che, in base all'articolo 82 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, il dipendente sospeso mantiene comunque il diritto a ricevere l'assegno alimentare.
Nel ricordare poi che gli emendamenti accantonati attengono ai temi dell'indennizzo da vaccinazioni, dell'effettuazione dei tamponi rapidi nelle parafarmacie e dell'accesso da parte delle Forze di polizia alle informazioni della piattaforma nazionale-DGC, fa presente che si procederà alla votazione del parere sugli emendamenti per i quali si è giunti ad una valutazione definitiva, rinviando l'esame di quelli accantonati.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 5.0.1, 6.5 e 7.3.
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.16, 2.17 e 3.14.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 1.21, 2.32, 2.33, 2.0.1, 2.0.2, 4.27, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1), 5.0.7 (già 7.0.2) e 7.8.".

Posta ai voti, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 10,40 riprende alle ore 12,35.

Il sottosegretario FRENI chiede di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 1.4, facendo presente che, presso la Commissione di merito si sta valutando la possibilità di ritirarlo, per presentare un ordine del giorno.
Per quanto riguarda gli emendamenti 1.21, 2.32 e 2.33, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione stima un onere annuale di 13 milioni di euro.

In merito invece agli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1), propone una riformulazione volta a limitarne l'ambito applicativo all'effettuazione dei test antigenici.
Per quanto concerne poi gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 5.0.5 e 5.0.7 chiede l'accantonamento.
Dopo essersi espresso in senso contrario sulla proposta 4.27 per maggiori oneri, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 7.8.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede che la votazione del parere sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1) sia preceduta dall'acquisizione di apposita relazione tecnica, positivamente verificata, sulla proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire la relazione tecnica, fornendo comunque rassicurazioni circa il fatto che la proposta di riformulazione supera le precedenti problematiche di carattere finanziario.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) condivide la richiesta della senatrice Conzatti, ritenendo non sostenibile la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta di riformulazione.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritiene che la proposta di riformulazione avanzata dal Governo superi i precedenti profili di criticità finanziaria individuati dalla relazione tecnica che accompagnava la prima versione degli emendamenti.

La senatrice LEZZI (*Misto*) osserva che le somme stanziate per la copertura dei tamponi in favore di soggetti esentati dal relativo pagamento risulta calibrata sulla base del numero dei beneficiari, a prescindere dalla sede fisica in cui i tamponi vengono processati.

Il sottosegretario FRENI fa presente come la riformulazione proposta dal Governo superi i precedenti problemi di ordine finanziario, in quanto lo stanziamento di bilancio è calcolato sul numero di tamponi da processare, a prescindere dal luogo di effettuazione dei test.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) reputa opportuno rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere sulla proposta di riformulazione degli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1).
Propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.21, 2.32, 2.33 e 4.27.
Il parere è non ostativo sull'emendamento 7.8.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.4, 2.0.1, 2.0.2, 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 (già 7.0.1) e 5.0.7 (già 7.0.2).".

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 (n. 339)
(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2021, n. 15. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 dello schema di Piano in esame disciplina l'oggetto del provvedimento. Esso prevede che con lo schema di decreto in esame sia adottato il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2021-2023 (di seguito "Piano d'azione"). Il Piano d'azione identifica le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sociale e culturale mediante il miglioramento della capacità di lettura delle persone contribuendo all'incremento di conoscenze, competenze e capacità individuali e sociali, e ne pianifica l'attuazione. Prevede quindi che il Piano d'azione definisca la strategia e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione della lettura in Italia, individua gli obiettivi generali, le priorità, le azioni conformi alle finalità della legge n. 15 del 2020 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura). Il Piano d'azione ha durata triennale ed è coordinato e attuato dal Centro per il libro e la lettura (ufficio dirigenziale del Ministero della cultura), con le risorse finanziarie del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione di cui all'articolo 2, comma 6, della citata legge n. 15 del 2020 (che - si ricorda - ha una dotazione di 4.350.000 euro annui). L'articolo 2 indica gli obiettivi generali del Piano d'azione. L'articolo 3 regola le azioni del Piano. L'articolo 4 prevede le modalità di attuazione del Piano. Prevede che il Centro per il libro e la lettura predisponga annualmente un piano di attività con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali. Per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020, il Centro pubblica bandi aperti a soggetti pubblici e privati e stipula accordi e convenzioni, per le specifiche finalità e per gli importi massimi annuali sotto indicati per ciascuna linea di azione (per un importo complessivo di 4.263.000 euro annui): *a*) progetti diretti a favorire la lettura, per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell'infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori (per tale finalità è previsto un importo annuo - per il triennio 2021-2023 - di 1 milione di euro); *b*) istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, biblioteche di pubblica lettura, librerie, istituzioni, associazioni culturali, ospedali e strutture socioassistenziali, centri anziani, istituti penitenziari (per tale finalità è previsto un importo annuo di 1,5 milioni di euro); *c*) contributi al finanziamento di programmi, applicazioni, piattaforme e servizi finalizzati a promuovere l'accesso alla produzione editoriale delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali (per tale finalità è previsto un importo annuo di 333 mila euro); *d*) progetti di formazione prevalentemente rivolti ai docenti, ma aperti alla partecipazione di altre figure, per la diffusione della lettura presso realtà scolastiche e biblioteche, istituzioni pubbliche e private, anche in dimensione interculturale e plurilingue, con priorità per gli interventi che interessano territori con più alto grado di povertà educativa e culturale (per tale finalità è previsto un importo annuo di 530 mila euro); *e*) progetti di lettura dei classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, all'interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali (per tale finalità è previsto un importo annuo di 500 mila euro); *f*) progetti di traduzione e diffusione del libro italiano e della lettura all'estero degli autori italiani anche per il tramite o in collaborazione con le scuole italiane all'estero, la rete degli istituti italiani di cultura all'estero e delle loro biblioteche (per tale finalità è previsto un importo annuo di 400 mila euro). Prevede, inoltre, che una quota non superiore al 2% dell'importo annuo del Fondo (pari a 87.000 euro) possa essere destinata dal Centro alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni di cui sopra. A tale proposito, rileva che la legge n. 15 del 2020 e, in particolare, l'articolo 2 della stessa - che disciplina il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e il relativo Fondo (al comma 6) - non prevede quote dello stanziamento complessivo del Fondo, espresse in percentuale, da attribuire per determinate finalità. L'articolo 5 disciplina i Patti locali per la lettura. Esso prevede in particolare, al comma 1, che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 15 del 2020, i comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di Patti locali per la lettura. L'articolo 6 regola la promozione della lettura nelle scuole. L'articolo 7, in materia di contrasto alla povertà educativa,

prevede che il Piano riconosca il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia, mediante i diversi soggetti e le reti che sostengono la lettura in Italia. L'articolo 8 disciplina il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del Piano nazionale d'azione. Il comma 1 prevede che il coordinamento, l'attuazione, l'attività di monitoraggio e valutazione delle attività programmate nel Piano d'azione siano affidate al Centro per il libro e la lettura. Ai sensi del comma 2, gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione sono contenuti in un apposito documento redatto dal predetto Centro con cadenza biennale. Il documento è trasmesso alle Camere. Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione reciproca delle diverse iniziative in corso in materia di promozione del libro e della lettura così come previste agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 15 del 2020, il Centro potrà promuovere l'istituzione di un tavolo di confronto tra i diversi soggetti responsabili delle iniziative. L'articolo 9, infine, in materia di sostenibilità ecologica delle pubblicazioni, prevede che il Piano d'azione promuova l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale. Nel rinviare, per ulteriori approfondimenti, alla Nota di documentazione dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, per quanto di competenza chiede conferma che le risorse ripartite dall'articolo 4 del provvedimento in esame siano effettivamente disponibili e libere da precedenti impegni di spesa.

Il sottosegretario FRENI fornisce rassicurazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse ripartite dallo schema di decreto in esame.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1402) *BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire l'avviso del Governo in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, alle ore 14,15, è anticipata alle ore 13,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 505 (pom.) del 18/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022
505ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2356) ***CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti***
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in titolo, anche in relazione a quanto risulta dalla relazione tecnica a corredo dell'emendamento 1.9000 riferito al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Domanda altresì conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.
A tal fine, richiede al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero della giustizia e, attualmente, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2488) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da***

COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 7 recante disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*, è opportuno chiedere conferma del fatto che gli interventi di adeguamento di cui al comma 3 necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi possano effettuarsi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 6, finalizzata all'implementazione del Sistema tessera sanitaria.
Con riguardo all'articolo 8, commi 6-8, sull'attività di invio di messaggi SMS o di posta elettronica da parte della Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della certificazione verde, segnala che va acquisita la conferma del fatto che gli SMS relativi al 2021 che verranno utilizzati nel mese di gennaio 2022 siano già stati acquistati, in quanto, in caso contrario, l'utilizzo delle risorse avanzate nel 2021 per acquistare tali SMS determinerebbe effetti in termini di indebitamento e fabbisogno.
Per quanto concerne poi il comma 8, rileva che la norma di copertura dovrebbe essere riformulata in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009; altresì, chiede conferma del fatto che l'utilizzo delle risorse del predetto fondo non pregiudichi precedenti impegni di spesa.
Circa l'impiego delle certificazioni verdi, di cui all'articolo 8, comma 3, chiede conferma che le amministrazioni richiamate dalle norme prorogate possano provvedere agli adempimenti relativi alla verifica e al controllo del possesso delle certificazioni nei rispettivi ambiti, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.
In merito all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, che rinvia il termine per la cancellazione o conservazione anonima o restituzione alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento dei dati personali gestiti attraverso la piattaforma digitale per la gestione della campagna vaccinale, chiede conferma che il differimento di tali attività non determini uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022.
In relazione alla lettera *b)*, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2022, al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, chiede elementi informativi volti a suffragare la prudenzialità della stima dell'onere. Inoltre, per quanto concerne la copertura, in merito all'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili sul conto di tesoreria del Commissario straordinario, segnala che tali risorse sono già classificate dai saldi tendenziali come spese in conto capitale, mentre la nuova spesa è classificata come di parte corrente, il che sembrerebbe comportare una dequalificazione dell'impiego di tali risorse.
Relativamente all'articolo 11 recante disposizioni in materia di controlli per gli ingressi nel territorio nazionale, chiede un chiarimento sulla portata applicativa della norma, dal momento che la relazione tecnica sembrerebbe considerare esclusivamente gli scali aeroportuali, trascurando quelli portuali e terrestri. Altresì, l'onere risulterebbe quantificato senza considerare i costi indiretti e una tantum, pure citati all'inizio della relazione tecnica. Andrebbe, quindi, chiarito come verranno sostenuti i costi per i tamponi molecolari di conferma, per il trasferimento in COVID-hotel e per l'allestimento delle postazioni e della segnaletica.
Per quanto attiene all'articolo 13 - recante norme sul supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi positivi al Covid nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022 - richiede elementi istruttori di conferma della stima degli oneri, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2021, derivanti dal comma 1, ai sensi del quale il Ministero della difesa assicura il supporto alle regioni e alle province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione dei test Covid e di quelle correlate di analisi e refertazione. Altresì, andrebbe acquisito un chiarimento circa il fatto che l'intero ammontare della spesa autorizzata è imputato al solo 2021, a fronte di un onere che la relazione tecnica prevede sia sostenuto per l'intero tempo residuo dell'anno scolastico 2021/2022. Altresì, in merito al comma 2, relativamente agli oneri

accessori per il personale militare, osserva che l'ammontare della spesa è interamente imputato all'esercizio finanziario 2022, a fronte di 1/7 della spesa che sembrerebbe invece interessare l'ultimo mese del 2021. In merito alla copertura finanziaria recata dall'articolo 13, comma 5, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, nonché dell'adeguatezza delle risorse residue.
Circa l'articolo 14, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2022, per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali, considerato che le opere sono classificate nell'ambito degli interventi di spesa in conto capitale, rileva che gli effetti d'impatto sono non di meno contabilizzati nella medesima annualità di stanziamento, contravvenendo ad una prassi consolidata che vede di norma articolarsi gli effetti relativi a spese di investimento in più annualità. Pertanto, fa presente che andrebbe confermato che tutte le procedure di pagamento si concluderanno nel 2022.
In relazione all'articolo 15, comma 4, segnala che andrebbero acquisiti elementi sull'ammontare dei costi e sulle risorse utilizzate dalla Presidenza del Consiglio, in modo da confermare l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria connessa alla proroga di operatività della App Immuni.
In merito all'articolo 16, n. 2, che proroga fino al 31 marzo prossimo l'efficacia della norma che consente il trattenimento in servizio di personale sanitario, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della previsione, rileva che occorrerebbe considerare gli oneri assunzionali per l'anno che si sarebbero determinati in assenza del trattenimento in servizio del personale, rispetto ai trattamenti retributivi correlati alla presente proroga, al netto di quelli previdenziali che sarebbero stati altrimenti erogati, anche rispetto alle previsioni tendenziali per il 2022 in materia di spesa per il personale sanitario in questione.
Con riguardo all'articolo 16, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, chiede conferma della congruità delle risorse del servizio sanitario nazionale disponibili anche per l'anno 2022 da destinare agli incrementi per medici, pediatri e specialisti ambulatoriali. Relativamente all'articolo 16, n. 12, recante norme in materia di sperimentazione di medicinali per l'emergenza epidemiologica, chiede conferma della congruità delle risorse del Servizio sanitario nazionale disponibili per il 2022. Per quanto concerne l'articolo 16, n. 13 - che proroga fino al 31 marzo 2022 l'efficacia della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19 - evidenza che la proroga in esame, avendo l'effetto di riconoscere per un ulteriore periodo una remunerazione, a valere sul Fondo sanitario nazionale, presenta profili di onerosità sui quali risulta necessario acquisire chiarimenti. Circa l'articolo 16, n. 15, in materia di sorveglianza sanitaria, chiede conferma che le pubbliche amministrazioni possano svolgere le previste attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per questi primi mesi del 2022. Altresì, in relazione al citato utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato, osserva che i relativi limiti di spesa riguardano soltanto il biennio 2020-2021, come riportato dalla stessa relazione tecnica, per cui andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di un'ulteriore prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione.
In merito all'articolo 16, n. 18, sulla proroga della disciplina che consente di concedere ai condannati ammessi al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso a 45 giorni all'anno, si chiede conferma che da tale norma non derivino fabbisogni aggiuntivi in termini di maggiori controlli da parte delle forze di polizia in relazione all'osservanza delle connesse regole. Sull'articolo 16, n. 22, riguardante la proroga di misure per prevenire il contagio nelle istituzioni scolastiche ed educative, considerato che la copertura è a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, chiede conferma delle relative disponibilità alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito

all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei residui fabbisogni di spesa previsti per il 2021 dalla normativa vigente.
In merito all'articolo 17, richiede elementi istruttori volti a suffragare la correttezza della quantificazione dell'onere di 39,4 milioni di euro per il 2022, previsto dal comma 1 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce della possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile. Altresì, richiede elementi volti a confermare la prudenzialità della stima dell'onere, indicato dal comma 3 in 7,6 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei congedi familiari.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 284 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2489) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, considerato che la norma in oggetto reca ulteriori restrizioni per l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, tali misure potrebbero avere riflessi sui ricavi e sugli utili di esercizio anche di imprese di trasporto o esercenti attività e servizi partecipate da pubbliche amministrazioni. Pertanto, chiede una rassicurazione su tale aspetto. Altresì, chiede conferma del fatto che, comunque, non discendano oneri a carico della finanza pubblica per effetto delle restrizioni in esame per determinate tipologie di contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 285 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, sottolineando altresì che il provvedimento in oggetto dovrebbe confluire nel disegno di legge n. 2488, attraverso un emendamento del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dall'inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia e dalla conseguente istituzione di un'apposita sezione all'interno della predetta banca dati, come previsto all'articolo 7, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 2.74 relativa alle modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali confiscati o sequestrati.
Occorre poi valutare, in merito all'emendamento 4.36, se l'attribuzione della qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale

possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.17, che attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario.
Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 6.156, laddove inserisce nella legge n. 154 del 2016 (cosiddetto "collegato agricolo") un allegato recante la definizione dei grandi laghi e dei laghi minori.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 9.0.1 che istituisce i centri di recupero per la fauna selvatica.
Richiede, altresì, la relazione tecnica per l'emendamento 11.0.3, con riguardo alle competenze attribuite al servizio veterinario pubblico in materia di registrazione degli animali.
La proposta 11.0.6 presenta profili di onerosità (analogamente all'emendamento 12.0.1, capoverso "Art. 12-*bis*").
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.0.7 sugli animali delle forze di polizia.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) ***Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare gli effetti finanziari complessivi del provvedimento.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al parere che verrà espresso sul testo, la portata finanziaria delle proposte 1.1, 1.2 (identica all'1.3), 2.1 (identica al 2.2), 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 (identica al 3.5), 3.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 8.1 (identica all'8.2) e 8.3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'opportunità di chiedere la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di chiedere formalmente la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2285) ***Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Ferro, illustra il disegno di legge in

titolo, ricordando preliminarmente, per quanto di competenza, che - nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso un parere di nulla osta con quattro condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recepite nel testo pervenuto all'esame del Senato e volte ad introdurre clausole di invarianza degli oneri. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 3, chiede al Governo una rassicurazione circa la disponibilità delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinata a procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie protette, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

L'articolo 5, introduce modificazioni all'articolo 24 della legge 240 del 2010. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, capoverso "comma 1-*bis*", che prevede che le università vincolino almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, abbiano o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi o frequentato corsi di dottorato di ricerca, occorre valutare se tale vincolo imposto per legge sia compatibile con la programmazione delle risorse per il personale da parte delle università. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 ("Ricercatori a tempo determinato") della legge n. 240 del 2010, che prevede contratti a tempo determinato della durata di tre anni prorogabili, con possibilità per l'università, nel caso di disponibilità delle risorse, di valutare, nel terzo anno del contratto, il titolare dello stesso, ai fini, in caso di esito positivo della valutazione, dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati. Il nuovo comma 3 proposto dal testo in esame introduce una nuova tipologia di contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile, prevedendo anche in questo caso che, al terzo anno del contratto, l'università valuta il titolare del contratto ai fini dell'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nei ruoli di professore associato; si prevede, inoltre, che, in caso di esito negativo della valutazione, l'università debba fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica, nonché che l'università possa procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto. Al riguardo, occorre valutare sia la conformità all'ordinamento della durata di sette anni per un singolo contratto a tempo determinato sia se tale tipologia di contratto non costituisca nei fatti un vincolo o un forte condizionamento all'inquadramento nei ruoli di professore associato. Considerato, inoltre, che la copertura degli oneri di una parte dei contratti a tempo determinato è assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati in base ad accordi o convenzioni, appare opportuno valutare se, rispetto alla durata di tre anni, ancorché prorogabili, prevista a legislazione vigente, la durata di sette anni sia compatibile con tale tipologia di finanziamento e se non precluda il finanziamento esterno di progetti scientifici e di ricerca di durata più breve rispetto ai sette anni previsti dai nuovi contratti a tempo determinato. Appare opportuno, inoltre, acquisire chiarimenti in riferimento alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 5, che prevede che il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del proprio contratto possa chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale, al fine di valutare se da tale disposizione possano derivare inquadramenti nei ruoli non conformi alla disciplina vigente. Occorre, altresì, valutare la lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 5, che modifica la disciplina sul trattamento economico da applicare ai nuovi contratti a tempo determinato. La lettera *m)* , infine, introduce il comma 9-*quater* all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che prevede che l'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento delle università.

L'articolo 6, comma 1, introduce per gli enti pubblici di ricerca, in analogia con quanto disposto dall'articolo 5 per le università, procedure concorsuali per la stipula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, prevedendo che - a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per

ciascuno degli anni successivi - l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo e che le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato. Al comma 2, viene previsto che, nell'ambito del piano di fabbisogno del personale, gli enti possano assumere con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, presso le università, purché in servizio con tale qualifica da almeno tre anni. Altresì, al comma 3, si dispone che le università possano assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato della durata di sette anni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
L'articolo 7 prevede che gli enti pubblici di ricerca e le università siano tenuti a pubblicare i bandi e le comunicazioni relativi alle procedure di selezione e di valutazione nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, ad invarianza di oneri riferita alla finanza pubblica, nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca. Occorre, inoltre, valutare se derivino eventuali effetti finanziari in relazione alle norme transitorie e finali di cui all'articolo 8, concernenti, tra le altre, disposizioni in materia di durata dei rapporti a tempo determinato, procedure di reclutamento di ricercatori e adeguamento del regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In considerazione di quanto sopra illustrato e anche al fine di valutare la sostenibilità delle clausole di invarianza degli oneri riferite alla finanza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 4, concernente il conferimento di borse di ricerca, articolo 5, comma 1, lettera *b)*, capoverso "b-*bis)*", articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1, capoverso "articolo 12-*ter*, comma 4", e articolo 7, comma 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica aggiornata sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 conferisce al Governo due deleghe: al comma 1 la delega concerne il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, anche mediante la redazione di un testo unico normativo denominato "codice dello spettacolo"; al comma 2 la delega ha ad oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico dei lavoratori dello spettacolo, tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, con la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che dalle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i decreti legislativi che non trovano compensazione al loro interno sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, per quanto di competenza, ribadisce che il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica trova giustificazione solo nei casi di complessità della materia trattata, che non renda possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti delegati. Inoltre, la contestuale presenza della clausola di invarianza finanziaria e, in subordine, del rinvio della copertura

di eventuali oneri alla fase dell'attuazione della delega, per quanto già inserita in altri provvedimenti di delegazione, non appare pienamente coerente con le finalità del suddetto articolo 17, comma 2.
L'articolo 2 provvede ad istituire, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni e pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura, per il quale il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
Segnala che, a tal fine, la relazione tecnica richiama quali risorse disponibili quelle già impegnate nella gestione dell'Osservatorio dello spettacolo, pari a circa 519.000 euro per il 2021, allocate nel capitolo 1390. Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca elementi di quantificazione dell'onere, del tutto assenti nella relazione tecnica e, in relazione alla copertura, aggiorni le informazioni sulle risorse disponibili all'esercizio finanziario 2022, chiarendo altresì se esse sono sufficienti non solo per l'istituzione ma anche per la gestione a regime: infatti, la dotazione del capitolo indicato dalla relazione tecnica, nel bilancio 2022/2024 reca una previsione annua di spesa di soli 247.000 euro annui, sensibilmente inferiore a quella indicata con riferimento all'anno 2021.
L'articolo 3, al comma 1, prevede per l'Osservatorio dello spettacolo, tra l'altro, la possibilità di stipulare convenzioni con le università, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post laurea, e al comma 2 reca al riguardo una clausola di invarianza per la finanza pubblica. Anche con riferimento all'articolo 3, la relazione tecnica non fornisce elementi di quantificazione e si limita a richiamare, quali risorse disponibili a legislazione vigente, la medesima dotazione di 519.000 euro per il 2021 allocata sul capitolo 1390, già richiamata per far fronte agli oneri di cui all'articolo 2. Anche in questo caso, il Governo dovrebbe fornire adeguati elementi di quantificazione dell'onere, non riportati nella relazione tecnica, nonché aggiornare le informazioni sulle risorse destinate all'Osservatorio dello spettacolo per l'anno 2022, sulla base del nuovo bilancio triennale 2022-2024, confermando la loro idoneità e sufficienza a far fronte anche all'implementazione delle nuove funzioni e attività.
L'articolo 4, infine, prevede che l'INPS attivi specifici servizi, all'interno del proprio portale, a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per un onere che la relazione tecnica riferisce quantificato dall'INPS in 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. La relazione tecnica specifica che alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985 - Fondo unico per lo spettacolo, a valere sulle disponibilità di parte corrente (capitolo 6622 PG 4). Al riguardo, occorre acquisire dati più specifici sulla quantificazione degli oneri, distinguendo la quota di risorse destinata alla costituzione della piattaforma e quella necessaria al suo funzionamento e manutenzione in ragione annua, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse in relazione al bilancio triennale 2022-2024.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 282 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti, facendo presente che sono pervenute al momento le risposte da parte del Ministero della cultura, mentre si è in attesa di acquisire gli elementi istruttori da parte del Ministero del lavoro e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 ottobre 2021.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, prospettando l'opportunità di riformulare l'articolo unico del disegno di legge, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione di un milione di euro annui nel triennio 2022-2024.

La sottosegretaria SARTORE conferma tale ipotesi di modifica, condizionando pertanto l'avviso non ostativo alla riformulazione dell'onere, pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2022-2024, che troverà copertura attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche da apportare al capoverso "Art. 2-*bis* .":
- i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:
"1. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
- dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1402) *BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 gennaio.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga le precedenti fasi della trattazione, ricordando di aver espresso un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'avviso non ostativo del relatore.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone, quindi, un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2021.

Il presidente PESCO chiede se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta dalla Commissione sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corsa l'istruttoria da parte dei competenti uffici ministeriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 19 gennaio 2022, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1781 ("Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati") e, in sede consultiva su atti del Governo, degli atti nn. 348, 349, 350 e 351 ("Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2020").

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
515ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) ***Delega al Governo in materia di contratti pubblici***
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga gli elementi istruttori sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2) e 1.150 (testo 2) sull'inserimento nei bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Si valutino, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.38 (testo 2) 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, nel riferire che l'istruttoria risulta in via di completamento, si riserva di fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, segnalando peraltro che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Ministero competente, con la presentazione di varie riformulazioni che richiedono la valutazione dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1402-A) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi all'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

(2536) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel rinviare per la disamina dei profili finanziari relativi al disegno di legge in titolo alla nota n. 289 del Servizio del bilancio, richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2536) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere appena reso

alla Commissione in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201-A/R) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il nuovo testo degli articoli, formulato in sede redigente dalla 12ª Commissione permanente a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito nel testo la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 febbraio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede la parola, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2356) ***CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti***
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

A seguito di una richiesta di ragguagli formulata dal PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO conferma che, in sede di esame in prima lettura, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 228 del 2021, cosiddetto "proroga termini", è stato approvato un emendamento che differisce al 1° gennaio 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in senso conforme al contenuto del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale circostanza e in vista della definitiva conversione del citato decreto-legge, reputa opportuno prendere contatto con la Commissione di merito per le valutazioni circa il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) ***COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale***
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel farsi portavoce delle istanze formulate dai senatori della Commissione di merito, sollecita il Governo a dare riscontro alle richieste di chiarimento della

Commissione bilancio, così da consentire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento trasversale ai Gruppi parlamentari e molto sentito dal mondo dell'artigianato e della piccola impresa.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora ricevuto la relazione tecnica dal dicastero competente, assicurando comunque che si attiverà per sollecitarne la predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) chiede alla rappresentante del Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rappresentare che risultano ancora in corso gli approfondimenti del caso, risponde che riporterà la sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, sollecita il Governo a produrre gli elementi di risposta chiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore MANCA (*PD*) domanda al Governo notizie sull'istruttoria relativa al testo e agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO riferisce che sono in corso approfondimenti, prendendo comunque debita nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1402
XVIII Legislatura

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
Titolo breve: *Omicidio nautico*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 406 22 febbraio 2022	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 febbraio 2022 alle ore 20:00
N. 407 23 febbraio 2022	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 3, testo della Commissione (approvato emendamento)*. **Voto finale** Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 208, contrari 1, astenuti 6, votanti 215, presenti 216.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 406 del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

406a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 407 del 23 febbraio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,35).*
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 febbraio.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 17 febbraio 2022 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della salute e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:
«Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» (2533).

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi il 16 febbraio e nel pomeriggio di oggi, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 marzo.
Nella seduta di oggi, che non prevede orario di chiusura, sarà discusso dalla sede redigente il disegno di legge n. 1684 sull'istituzione di un fondo per l'organizzazione di viaggi nella memoria per scuole secondarie di secondo grado.
Si passerà quindi all'esame e alla votazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla proposta di attivazione di un conflitto di attribuzione per gli atti relativi a un procedimento penale nei confronti del senatore Renzi.
Nella seduta di domani, alle ore 9,30, sarà discusso il disegno di legge sulla tutela giurisdizionale nel procedimento preparatorio per le elezioni politiche.
Alle ore 12 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale renderà un'informativa sulla crisi tra Russia e Ucraina. I Gruppi potranno intervenire per venti minuti.
Nel pomeriggio di domani è prevista la discussione del disegno di legge sull'omicidio nautico e, dalla sede redigente, del disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici e operatori della salute, già approvato dalla Camera dei deputati. Su quest'ultimo provvedimento - fermo restando il mantenimento della sede redigente - la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito un breve rinvio in Commissione per consentire l'adeguamento della copertura finanziaria alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio.
Nella seduta di giovedì 24 febbraio, che non prevede orario di chiusura, sarà discusso il decreto-legge proroga termini, in fase di approvazione presso la Camera dei deputati. Previa intesa tra i Gruppi, sono stati attribuiti per la discussione generale venti minuti al Gruppo Fratelli d'Italia e dieci minuti al Gruppo Misto.
Il *question time*, già previsto per le ore 15 di giovedì 24, non avrà luogo.
Il calendario dei lavori della prossima settimana prevede, a partire dalle ore 11 di mercoledì 2 marzo, la discussione del decreto-legge sul contrasto all'emergenza Covid nei luoghi di lavoro e nelle scuole, in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 16 febbraio e nel pomeriggio di oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario della settimana corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 2 marzo:

Martedì	22	febbraio	h. 16,30	- Disegno di legge n. 1684 - Fondo «viaggi nella memoria» *(dalla sede redigente)* - *Doc*. XVI, n. 9 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla proposta di attivazione di

				un conflitto di attribuzione per gli atti relativi a un procedimento penale nei confronti del senatore Renzi
Mercoledì	23	febbraio	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2390 - Tutela giurisdizionale nel procedimento preparatorio per le elezioni politiche - Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla crisi tra Russia e Ucraina **(mercoledì 23, ore 12)** - Disegno di legge n. 1402 - Omicidio nautico - Disegno di legge n. 1201 - Trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici, operatori della salute e organizzazioni sanitarie *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. … -
Giovedì	24	"	h. 9,30	

				Decreto-legge n. 228/2021, Proroga termini *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 28 febbraio)*

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1402 (Omicidio nautico) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 22 febbraio.
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 228/2021, Proroga termini) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Mercoledì	2	marzo	h. 11	- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade l'8 marzo)*

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. … (Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID nei luoghi di lavoro e nelle scuole) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 228/2021, Proroga termini)
(Gruppi 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Misto	10'
FdI	20'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 1, Contrasto emergenza COVID
nei luoghi di lavoro e nelle scuole)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	42'
L-SP-PSd'Az	39'
FIBP-UDC	34'
Misto	33'+5'

PD	30'
FdI	23'+5'
IV-PSI	21'
Aut (SVP-PATT, UV)	18'
Dissenzienti	da stabilire

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:
(1684) ***PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi*** *(Relazione orale)* **(ore 16,40)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1684.
La relatrice, senatrice Saponara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
SAPONARA, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, Fondo per i viaggi della memoria, molto in sintesi, è il titolo del disegno di legge che oggi in quest'Aula siamo chiamati a licenziare dopo l'esame in sede redigente in 7a Commissione. Dal titolo, il disegno di legge potrebbe apparire o far presagire qualcosa di affascinante e romantico, ma in realtà intende dare maggiore forza la legge n. 211 del 20 luglio del 2000, con cui è stato istituito il Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
Per capirlo e comprenderlo meglio, vale la pena ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato all'istituzione di una giornata dedicata alla memoria della *shoah* - termine ebraico con il quale viene indicato lo sterminio degli ebrei vittime del genocidio nazista - identificata nel 27 gennaio, in quanto giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.
È a partire del 1960, con un rinnovamento dei programmi scolastici, che si inizia a intraprendere la strada del recupero della memoria e i dibattiti storiografici su temi della deportazione e della *shoah* assumono una certa importanza, anche per la risonanza destata da importanti processi in Germania contro i carnefici nazisti e del successo di pubblico di fondamentali testimonianze letterarie sulla *shoah*, quali i libri di Primo Levi e Anna Frank, che diventano veri e propri classici letti e studiati anche nelle scuole.
Col decreto ministeriale del 4 novembre 1996 n. 682 vengono dettate modifiche ai programmi di storia nelle scuole di ogni ordine e grado, ampliando l'attenzione sui fatti del Novecento e dando il via, da quel momento, a una particolare attenzione alle leggi razziali, ai rapporti tra il fascismo e la deportazione, alla storia dei campi di concentramento, portando allo sviluppo di numerosi progetti che spesso si concludono con viaggi nei luoghi della memoria e nei predetti campi.
Da allora in poi il ricorso alla testimonianza è diventato un elemento fondamentale nell'ambito della didattica della *shoah*. L'incontro con il testimone è sempre stato basilare, perché crea una empatia enorme e dà agli studenti la possibilità di toccare la storia e di intraprendere un cammino di conoscenza capace di incidere sulla propria vita in modo duraturo, cercando di evitare il rischio che l'emozione passi e non resti nulla di quanto si è ascoltato e appreso.
Si giunge infine nel 2000 all'istituzione del Giorno della Memoria, con la legge n. 211 del 2000, che ha incentivato sempre più iniziative scolastiche, i cui protagonisti sono stati spesso proprio i sopravvissuti con i loro racconti di prigionia. *(Brusio)*. Signor Presidente, mi scusi ma c'è molta confusione; è un argomento che penso interessi tutti.
PRESIDENTE. Ha ragione, senatrice. Richiamo l'Assemblea a mantenere almeno un tono basso per

consentire alla relatrice di parlare.

SAPONARA, *relatrice*. Se è vero che l'ascolto diretto dei testimoni sopravvissuti a quell'inferno è fondamentale per smuovere le coscienze dei giovani, è altrettanto vero che con il passare degli anni quegli stessi testimoni sono sempre meno, per cui assume ancora più importanza la visione diretta dei luoghi, per mantenere viva la memoria dei fatti.

Da quest'ultima considerazione è nata la necessità di offrire agli studenti una maggiore possibilità di visitarli, perché quei luoghi possono parlare, possono raccontare la tragedia di chi in essi ha subito atrocità enormi e di chi, pur sopravvivendo ad essi, ora non c'è più. Sensibilizzare i giovani e portarli a riflettere sul triste capitolo di storia è quindi l'obiettivo del disegno di legge oggi in quest'Aula, con cui si intende agevolare appunto i viaggi nella memoria.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo, modulato secondo le indicazioni del parere della 5a Commissione. Tale articolo va a novellare la suddetta legge 20 luglio 2000, n. 211, con l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, di un fondo con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella memoria ai campi di concentramento nazisti per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *shoah*. Spetterà quindi sempre al Ministero dell'istruzione, con un proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definire le modalità di utilizzo delle risorse e stabilire la tipologia di spese finanziabili. Al Ministero dell'economia va invece il compito, con un proprio decreto, di apportare le variazioni di bilancio occorrenti.

In quanto relatrice del provvedimento, ho presentato in Commissione un ordine del giorno, accolto dal Governo, con l'invito a valutare la necessità di prevedere nel decreto attuativo l'aumento, se possibile, negli anni di tale fondo e a fare in modo che almeno il 40 per cento di tali risorse sia destinato prioritariamente all'organizzazione di viaggi nella memoria da parte di scuole secondarie di secondo grado site in territori disagiati o connotate dalla presenza di studenti in condizione di disagio sociale; oltre che, infine, a prevedere forme di sensibilizzazione all'organizzazione di viaggi nella memoria e altre forme di approfondimento della storia della *shoah* rivolte a istituti scolastici che non abbiano organizzato tali viaggi nel triennio precedente. Questo, in sintesi, è il contenuto del disegno di legge.

Prima di concludere, Presidente, vorrei ringraziare la collega Daisy Pirovano, che, in quanto prima firmataria del disegno di legge, ha dimostrato una grande sensibilità verso questo argomento, e naturalmente tutto il Gruppo Lega, che lo ha sottoscritto. Ringrazio il Presidente della 7a Commissione, senatore Riccardo Nencini, e tutti i colleghi senatori della Commissione che hanno appoggiato e condiviso il disegno di legge e il suo *iter*. Ringrazio infine il sottosegretario Barbara Floridia, per la disponibilità ad accompagnarci fino alla conclusione dell'*iter* stesso, sia in Commissione che oggi in Aula, dove auspico un voto unanime dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FLORIDIA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, rivolgo un ringraziamento alla 7a Commissione, alla relatrice del provvedimento e al Presidente della Commissione stessa.

Ritengo che coltivare la memoria sia fondamentale: questo è riconosciuto e lo sappiamo tutti. Ma in questo provvedimento, seppur apparentemente piccolo, il pensiero di fornire alle scuole gli strumenti anche economici per permettere ai ragazzi di usufruire di queste opportunità per coltivare la memoria credo sia stato un ottimo obiettivo raggiunto dalla Commissione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo formulato dalla Commissione, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

Colleghi, posso chiedere cortesemente un po' di silenzio quando intervengono gli altri colleghi? Vi ringrazio.

NENCINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, voglio ringraziare pubblicamente la senatrice Saponara per l'ottimo lavoro fatto, così come voglio ringraziare i colleghi della Commissione che ho il privilegio di presiedere.

La discussione di questo disegno di legge, anche se si tratta di un provvedimento che possiamo definire minore, è uno di quei casi rari attraverso i quali passa anche una parte di scrittura nuova della storia del Paese.

Un grande francese, Renan, riteneva che le Nazioni nascono quando c'è comune sentire e il comune sentire avviene soltanto su dei valori fondamentali. Il fatto che la Commissione e - come spero e auspico - oggi anche l'Aula vogliano scrivere la parola fine per quanto riguarda valori fondanti della società italiana e della nostra Nazione riguardo al dramma e alla tragedia avvenuti tra il 1940 e il 1945 trovo sia una storia importante che, attraverso la relatrice, il Senato comincerà a scrivere.

C'è però una seconda considerazione, che è figlia della prima, nel senso che la scelta fatta da alcune Regioni, a cominciare dalla mia molti anni fa - la Toscana - di portare studenti a vedere e toccare con mano quello che è accaduto tra il 1940 e il 1945 è il modo corretto perché la memoria non ripeta quelle tragedie. Infilare la tragedia negli occhi è uno dei modi migliori e più efficaci perché il pregiudizio cada e, soprattutto, perché non si segua la folla quando prende una strada che rappresenta poi, alla fine, il destino sbagliato delle grandi e piccole comunità.

La domanda che dobbiamo ancora oggi porci, alla quale è stata data una risposta diversa e non conclusiva da parte degli storici, dei sociologi e degli psicologi, è perché l'Europa allora cadde in quella tragedia. Stiamo parlando di un'Europa che rappresentava un faro nella civiltà universale da ogni punto di vista, nella storia della letteratura, delle arti visive, della musica. Eppure, quell'Europa divenne madre di una tragedia senza fine, che ha avuto pochi uguali nella storia dell'umanità.

È significativo che nessuno vide, nemmeno fra i grandi intellettuali del tempo. Ci fu solo uno che, nel 1939, predisse quello che sarebbe accaduto e morì suicida: fu Benjamin, in Spagna. Non vide invece Sartre che, il giorno stesso in cui Hitler invadeva Varsavia e apriva il primo campo di concentramento, parlava alla stazione di Parigi con Simone De Beauvoir della sua ultima conquista, la seduzione di Wanda. Non vide nemmeno Marlene Dietrich che, da una spiaggia tedesca, scrisse sul suo diario: «È una settimana indolente, di sole, di bagni, di alcol» e Hitler aveva già invaso la Polonia.

Ricordo questo perché non è vero che la storia non si ripete. La storia ripete una parte del suo destino in maniera diversa, perché cambiano i tempi e i tempi hanno strumenti diversi con cui la storia si ripete, ma non è affatto vero che non si ripete.

Non è questo il tempo - e ho concluso - nel quale possiamo rischiare di tornare a quella stagione amara e drammatica. Questo, però, è un tempo, una stagione in cui la facilità di linguaggio, il pregiudizio, il lavoro nei *social* - e non soltanto questo - e soprattutto - vorrei dire - la superficialità ci portano spesso ad affrettare giudizi di diversità che dobbiamo combattere ferocemente. Aveva ragione un nostro collega, poeta grandissimo e senatore per pochissime settimane - si chiamava Mario Luzi - quando sosteneva, con una poesia straordinaria, che la libertà è una palestra nella quale bisogna andare ogni giorno. Se non ci vai ogni giorno, muore e, siccome muore ogni giorno, non ti accorgi che muore. *(Applausi)*.

BARBARO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO *(FdI)*. Signor Presidente, preliminarmente verrebbe spontaneo aprire questa dichiarazione di voto con alcune riflessioni sulla esiguità della cifra che è stata stanziata per permettere i viaggi della memoria. Lo ha detto poco fa anche il sottosegretario Floridia, riferendosi a quel piccolo stanziamento che ha contraddistinto il disegno di legge in esame. Crediamo, tuttavia, sia più opportuno soffermarci sull'enorme portata simbolica del provvedimento, sulla quale ovviamente anche noi di Fratelli d'Italia vogliamo dare il nostro contributo.

Il disegno di legge, nel novellare la legge n. 211 del 2000, che ha istituito il Giorno della Memoria, ha riproposto il tema della sensibilizzazione sulle questioni relative ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. In tal senso il provvedimento ha voluto incentivare

e favorire i viaggi della memoria nei luoghi dove si è compiuta la barbarie più efferata delle persecuzioni. I viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado devono contribuire a formare, nella maturazione della coscienza critica dei nostri ragazzi, una compiuta determinazione a essere guardiani della libertà, al fine che mai più si ripeta tale abominio dell'uomo contro l'uomo, e, altresì, che mai più siano praticati il dispotismo, l'autoritarismo e la tirannia.

In quei campi di detenzione e di sterminio si è celebrato il ferale rito dell'odio fanatico, del bieco razzismo, della viltà violenta e degradante. Quei luoghi siano oggi un monumento perenne al valore della libertà, la cui mancanza può degenerare fino all'istituzione dei campi di morte. Ognuno di quei campi tecnicamente era una struttura governativa, incardinata in una burocrazia dello Stato e affidata a uomini dello Stato, incaricati di perseguire un criminale interesse collettivo della pubblica amministrazione. Riflettiamo su questo dato: in buona parte i reclusi di quei campi erano essi stessi cittadini tedeschi, non nemici catturati. Il loro stesso Stato, le loro istituzioni e il Governo avevano deciso che costoro non meritassero di vivere nella società e da essa dovessero essere esclusi e perseguitati, senza altra colpa che semplicemente esistere. Mai più ciò dovrà e potrà accadere.

I campi di concentramento nazisti, così come i *gulag* della Russia sovietica, fino a strutture in realtà tutt'ora esistenti nei regimi autoritari contemporanei, possono avere differenze sulla tipologia dei detenuti, deportati per ragioni razziali, religiose o politiche, ma in comune hanno pur sempre una cosa: la brutalità del totalitarismo.

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, anche personalmente tengo a condividere l'importanza di questo disegno di legge, con l'auspicio che esso autenticamente contribuisca a offrire alle nuove generazioni elementi di riflessione intimi, profondi, durevoli. È assolutamente giusto mostrare profondo rispetto nei confronti della sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione della *shoah* ed è eticamente necessario che, nell'età evolutiva, le istituzioni, a partire da quelle scolastiche, offrano agli italiani del futuro l'occasione per comprendere quanto sia motivato e importante questo rispetto.

È nel sonno della pubblica coscienza che maturano le dittature. È fondamentale, ma non basta, ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di persecuzioni. Occorre altresì un'analisi efficace, anche frutto dell'esperienza fisica del viaggio nei luoghi di tali persecuzioni, per interiorizzare fino in fondo i pericoli del fanatismo e dell'integralismo, mali del tempo passato che non siamo ancora riusciti a sradicare. L'odio dei campi di sterminio contro gli ebrei, nella sua infinita tragicità, a tanti anni di distanza può trasformare quei luoghi che furono teatro di morte in novelli altari di libertà, da visitare con contegnoso rispetto.

Da questi viaggi si formi la gioventù che capisca l'importanza della libertà e sia pronta sempre a difenderla. È vero, come ha scritto nella relazione la collega prima firmataria di questa legge: i luoghi possono parlare. Occorre avere la predisposizione e la sensibilità per sapere ascoltare. La storia dell'uomo ci consegna la voce dei tanti luoghi che parlano di sofferenza, di eccidio, di vittime inermi e di carnefici spietati. I viaggi della memoria siano quindi promossi, favoriti, incentivati e sempre più praticati. Ma mi si consenta l'auspicio che gli stessi non si limitino a una forma di tragico turismo della morte. La scuola si prodighi nell'analisi e nello studio dei fatti che portarono a tali atrocità e sappia educare e formare la coscienza civile degli studenti sia verso il ricordo rispettoso, sia anche verso la difesa della libertà, il più supremo tra i beni.

Mi sia consentita una citazione dall'opera «Se questo è un uomo» di Primo Levi: «I *lager* tedeschi costituiscono qualcosa di unico nella pur sanguinosa storia dell'umanità: all'antico scopo di eliminare o di terrificare gli avversari politici, affiancavano uno scopo moderno e mostruoso, quello di cancellare dal mondo interi popoli e culture». Che mai più si ripeta tutto ciò.

Nel confermare, quindi, senza alcun esitazione il voto favorevole di Fratelli d'Italia, ci pare altresì doveroso sottolineare come il nostro partito si è da sempre schierato contro tutte le forme di antisemitismo presenti in Europa. In quanto membro del Partito dei conservatori e riformisti europei (ECR) - raggruppamento che tra gli altri gode anche del sostegno del partito israeliano del Likud - Fratelli d'Italia ha una posizione chiara e netta di condanna dell'antisemitismo, così come di ogni altra

forma di razzismo e xenofobia. In Italia, il nostro partito ha denunciato più volte l'incapacità di vedere l'antisemitismo nella sua interezza.

Vale la pena ricordare che Fratelli d'Italia ha presentato una mozione, che giace dimenticata in Senato, per condannare ogni forma di antisemitismo, quello di estrema destra come quello di estrema sinistra, che si cela dietro l'odio per Israele, e soprattutto quello di matrice islamista. Allora colgo l'occasione anche per riprendere alcuni passaggi di quella mozione - non voglio leggerla tutta - importanti e fondamentali che voglio lasciare agli atti di questa dichiarazione di voto. Leggo dalle premesse: «esiste a tutt'oggi un antisemitismo contemporaneo, che assume forme diverse, la cui condanna deve essere ribadita con fermezza e senza forma alcuna di reticenza».

Nelle considerazioni della mozione si fa riferimento a diversi esempi di carattere sia storico che politico, che hanno permesso la sua costruzione e sono riportati con estrema fedeltà: «l'antisemitismo si manifesta in diverse forme. Nel maggio 2017 Jonathan Greenblatt, CEO e direttore nazionale dell'Anti-defamation league, denunciò che milioni di messaggi antisemiti diffondono costantemente su "Twitter" stereotipi negativi e complottisti riguardo agli ebrei; il centro studi "Machiavelli" ha pubblicato e divulgato, in data 22 settembre 2018, il rapporto «L'antisemitismo nell'Europa contemporanea», realizzato da Fiamma Nirenstein, nel quale si evidenzia come "ai vecchi stilemi antisemiti" del passato "se ne sono aggiunti oggi di nuovi, travestiti da critiche a Israele ma in realtà motivati da odio verso gli ebrei in quanto tali", e attualmente riconducibili a tre matrici: il fondamentalismo islamico; alcune frange di estrema sinistra; alcuni movimenti di estrema destra; nel rapporto viene sottolineato come a pesare, oggi, sia soprattutto "l'antisemitismo di matrice islamica, la cui origine affonda nell'odio religioso e si nutre dell'ideologia islamista"».

Ben più importante è il "Rapporto sulle tendenze e gli episodi di antisemitismo del 2017", presentato dal ministro israeliano della diaspora Naftali Bennett, il quale durante la Giornata della Memoria ha dichiarato: «La popolazione di rifugiati in Europa è diventata un fattore di rischio per la comunità ebraica» e «oltre il 50 per cento dei rifugiati nell'Europa occidentale sostengono opinioni antisemite».

Infine, «come sottolineato dal "Rapporto sulle tendenze e gli episodi di antisemitismo nel 2018", presentato dal Governo israeliano il 27 gennaio 2019, il fenomeno dell'antisemitismo vede anche una sorta di patto tra l'integralismo islamico e frange dell'estrema sinistra, "i cui interessi sono apparentemente incompatibili, ma che cooperano contro Israele e gli ebrei"».

Mi avvio alle conclusioni, richiamando sempre il contenuto della mozione e l'impegno al Governo ad adottare tutte le opportune iniziative.

Il Gruppo Fratelli d'Italia continua a pensare che il modo migliore per ricordare l'atrocità dell'Olocausto sia chiamare le cose con il loro nome e riconoscere l'antisemitismo in tutte le sue forme, senza omertà o calcoli politici.

Per i motivi che ho appena citato, dichiaro a nome del Gruppo Fratelli d'Italia il voto favorevole al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.

*

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la relatrice, senatrice Saponara, e tutti i colleghi che hanno sostenuto questa proposta di legge e in particolare la sua prima firmataria, la senatrice Daisy Pirovano, con la quale condividiamo responsabilità importanti nella Commissione contro ogni discriminazione e contro l'istigazione all'odio, fortemente voluta da Liliana Segre. Con la senatrice Pirovano, più volte in questi mesi abbiamo parlato di questa legge, del suo valore e del suo significato nel tempo che viviamo. Il Gruppo Partito Democratico ha da subito sostenuto con forza questa proposta di legge, che oggi finalmente è approdata nell'Aula del Senato, volta ad istituire un fondo da destinare ai viaggi della memoria, che permetteranno a sempre più ragazze e ragazzi delle nostre scuole di visitare luoghi emblematici, luoghi di martirio e di abominio, luoghi sacri alla nostra coscienza civile di italiani e di europei. Nei campi di sterminio nazisti venne compiuto il crimine assoluto e fu un crimine politico, pianificato e messo in atto con efferata meticolosità. La *shoah* fu l'abominio della volontà di potenza e di sopraffazione che diventa volontà di sterminio di un intero

popolo, il popolo ebraico. In quei campi morirono milioni di ebrei, rom, sinti, deportati politici, omosessuali, internati militari. In quei campi è morta l'umanità intera e noi abbiamo il dovere di sapere e di ricordare quello che è stato.

Nel pensare a tutto questo, ci coglie una vertigine di fronte a un orrore che sembra indicibile, quello della *shoah*, un'enormità che lascia atterriti. Invece noi abbiamo il dovere di trovare le parole e le azioni per riscattarci da quell'orrore. Abbiamo il dovere della memoria. Perché la memoria rende liberi, ha detto Liliana Segre, racchiudendo in questo monito la sua scelta di vita e di testimonianza ed un precetto morale e civile per ognuno di noi, per ogni persona.

Penso, Presidente, che i numeri tatuati sul braccio di Liliana non siano incisi solo sul suo corpo, ma siano ferite aperte anche per ognuno di noi. La memoria è un legame tra le generazioni e a questo serve questa legge. È un legame che costruisce identità, appartenenza, senso di comunità. La nostra democrazia ha bisogno della memoria storica e politica, che è consapevolezza e cittadinanza. Nel nostro Paese, c'è stata a lungo una sorta di rimozione di quel che è stata la *shoah*, di quel che fu la vicenda italiana nella dimensione più vasta della *shoah*. Le leggi razziali e razziste del 1938 furono il punto più infimo della nostra storia, ci fu una complicità nella *shoah* ed è la più drammatica tra le responsabilità storiche del fascismo. È un passato e una responsabilità che ci riguarda.

L'Italia seppe risollevarsi dalle macerie materiali e morali del Fascismo con la riscossa civile della Resistenza, con la scrittura della nostra Costituzione repubblicana, che ha come fondamento i principi di eguaglianza, di non discriminazione, di rispetto inviolabile della dignità umana. Non sono principi astratti; è vita quotidiana, è possibilità di emanciparsi, di esprimersi, di realizzare il proprio progetto di vita, qualunque sia il colore della pelle, il credo religioso, l'idealità politica, l'orientamento sessuale.

Viviamo - nel tempo di oggi - una recrudescenza dei discorsi di istigazione all'odio, con una pervasività legata alla capacità di propagazione nella rete; un linguaggio d'odio indirizzato contro le minoranze che, il più delle volte, prende avvio da campagne organizzate; ed è un veleno che corrode la nostra democrazia, la convivenza, la coesione, e che non ha nulla a che fare con il conflitto sociale né con il dibattito politico, anche aspro, che invece sono il fulcro della vitalità democratica.

Presidente, l'antidoto a tutto questo è la memoria, la conoscenza della storia che insegna a distinguere torti e ragioni, a non disperderli in un qualunquismo indistinto, perché un Paese senza memoria è un Paese che non ha futuro, ed è nelle aule di scuola ogni giorno che si impara la democrazia; è lì che si impara a vivere, anzitutto nella consapevolezza del rispetto dell'altro, della reciprocità.

Non può esserci alcuna zona franca né in rete né fuori dalla rete, per insulti o violenze verbali, perché sono l'anticamera della discriminazione, perché portano il veleno sottile della consuetudine e della banalizzazione dell'odio, che è quanto di più pericoloso perché fa riemergere stereotipi, pregiudizi e false narrazioni che alimentano ad arte risentimenti.

Il caso dell'antisemitismo è quello più paradigmatico. È riemerso violentemente in questi mesi di pandemia, in un crescendo di falsità, di complottismo, di cospirazionismo.

Abbiamo assistito a situazioni inaccettabili: la messinscena no vax con l'accostamento tra la deportazione e il *green pass* è un caso di scuola di banalizzazione della *shoah*, di negazionismo, di capovolgimento della realtà, di derisione.

C'è sempre un punto di congiunzione tra la manipolazione e la discriminazione, e l'antidoto è la memoria, una coscienza civile condivisa: la consapevolezza che nasce nel sentirsi parte di un destino collettivo e non solo individuale.

Presidente, nei sotterranei della stazione centrale di Milano, accanto a quello che era un deposito postale, c'è il Binario 21, da dove in migliaia vennero condotti con la forza nei treni piombati, e da quei convogli poi tradotti nei campi di sterminio, mandati a morire.

Nella sua testimonianza Liliana Segre racconta che nel tragitto dal carcere alla stazione di Milano nessuno volle vedere; i più voltarono lo sguardo, voltarono le spalle e la loro coscienza.

Presidente, oggi il Binario 21 è il memoriale della *shoah* e Liliana Segre ha voluto che su quel muro, di fronte a tutti coloro che arrivano, ci fosse scritta - molto grande - la parola «indifferenza». L'indifferenza può uccidere anche una democrazia.

Presidente, penso che questo provvedimento serva a tenere vivo e ad alimentare un sentimento civile:

la memoria che può diventare partecipazione e condivisione.

Penso che la legge che stiamo per approvare sia un dovere da parte nostra nei confronti di chi da quei campi di sterminio non è mai tornato è un dovere verso le nuove generazioni che continueranno a costruire la nostra Repubblica. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, io ringrazio la relatrice, i presentatori e anche la Commissione per il lavoro svolto su questo disegno di legge, che è molto importante, e non soltanto perché è stato condiviso da tutti. Vorrei, infatti, ricordare che completa la legge originaria, che vide l'istituzione del Giorno della Memoria.

Da allora, tanti studenti, tanti insegnanti, tante scuole, tante Regioni e Comuni hanno iniziato un percorso, che è stato assolutamente fondamentale negli ultimi anni. Quello dei viaggi della memoria, di andare ad Auschwitz nei campi di concentramento, è un percorso che è stato accompagnato da moltissimi dei sopravvissuti, come Piero Terracina. Insieme ai ragazzi, e con grande dolore, sono tornati in quei luoghi e hanno messo a disposizione dei ragazzi stessi una esperienza di dolore terribile. Per tantissimi anni molti di loro non hanno mai voluto neanche parlarne.

Questo percorso è iniziato, con i ragazzi e con loro, e lo dico perché quei luoghi possono parlare al cuore e alla mente. Possono non solo essere un simbolo, ma anche far comprendere fino in fondo quello che è accaduto. Trovarsi di fronte a quello che, nella storia tremenda del Novecento, è il male assoluto può far capire quello che è accaduto.

Ancora la scorsa legislatura, in quest'Aula si discusse del disegno di legge, tra l'altro anche molto discusso, sulla questione del negazionismo. La vicenda del negazionismo non è risolta, come molti di noi hanno pensato. Anzi, io penso che i viaggi della memoria non dovrebbero riguardare soltanto le scuole, ma andrebbero forse estesi alla platea maggiore, per far sì che si tocchi con mano quel che in quei luoghi è accaduto.

Ciò che è accaduto è che degli uomini hanno potuto concepire e pianificare lo sterminio di altre persone, considerandole esseri inferiori. Questo è quello che è accaduto e, siccome è accaduto, può accadere di nuovo. Non è vero che quel male assoluto è stato cancellato una volta e per sempre dalla storia.

È questa la funzione fondamentale dei viaggi della memoria, che risiede non soltanto nel viaggio, ma anche nel percorso, nella partecipazione, nel lavoro che si fa all'interno delle scuole stesse. Per noi e per il nostro Paese ciò è molto importante, perché nella storia del nostro Paese hanno lasciato un segno terribile le leggi razziali.

Non dimentichiamo mai quello che è stato il regime fascista, che fece una scelta che poteva non fare; una scelta che ha lasciato nel nostro mondo, in quello della scuola, dell'università, della cultura, delle tracce indelebili e ha accompagnato e gestito le deportazioni nelle nostre città: nella mia città, quella del 16 ottobre.

Tornando alla tecnicalità, le risorse sono certamente non tantissime, ma è molto importante che il fondo sia stato istituito, in quanto significa che vi è una capacità, da parte delle istituzioni, di mettersi al servizio per far crescere una coscienza collettiva in un momento come quello attuale.

Prima dicevo: siccome è accaduto, può riaccadere.

Noi non dobbiamo sottovalutare, come spessissimo si fa (lo si è fatto anche negli ultimi due anni terribili che abbiamo vissuto), le campagne d'odio e istigazione al razzismo, i complottismi e l'antisemitismo che, purtroppo, come un fiume carsico cerca sempre di riaffiorare nella storia dell'umanità con tesi assurde sui complotti e sulle plutocrazie. A maggior ragione, proprio in questo preciso momento storico, in cui i *social* possono tra l'altro diventare uno strumento ancora più pericoloso di grande espansione per veicolare i messaggi di odio e razzismo, è fondamentale che la nostra scuola e le Istituzioni siano al servizio di una capacità non solo di trasmissione della memoria ma di crescita e coscienza collettiva.

A mio avviso, al di là dei fondi che potranno essere incrementati ogni anno, è questo il significato profondo del provvedimento in esame, che - torno a ripete - completa l'istituzione del Giorno della

Memoria; un giorno che per il nostro Paese, la scuola italiana e decine di migliaia di ragazzi che sono andati ad Auschwitz nei campi di concentramento, è stato un elemento fortissimo di crescita, coscienza e partecipazione. Di questo ringrazio ancora la relatrice e la Commissione per il lavoro svolto.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. *(Applausi)*.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, nell'esprimere il voto favorevole di Forza Italia, confermo e provo a illustrare ciò che penso al riguardo e che è frutto anche di discussioni tra i colleghi di partito e della mia attività politica e amministrativa e che spero sia nella condivisione dei colleghi.

Vorrei inoltre esprimere alcune idee anche nel solco dei lavori della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla senatrice Segre, di cui faccio parte. La legge 20 luglio 2000, n. 211 ha istituito il 27 gennaio di ogni anno il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni nei confronti del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Parlare di questo mi ricorda quando da bambino sentivo raccontare dai sopravvissuti i terribili fatti che erano loro accaduti in quanto ebrei o militari. Si trattava perlopiù di alpini che erano stati prelevati sui campi di battaglia in occasione dell'8 settembre. Ricordo che mi sembrava impossibile e inverosimile. Facevo domande fino al punto in cui, sentendo le risposte, mi veniva il groppo alla gola e, bambino, non riuscivo più a parlare. Negli anni successivi i superstiti hanno raccontato qualche cosa di più: sono arrivati libri, *film* e dibattiti e la sensazione che avevo era che fossero trattati non come bestie (perché le bestie si trattano bene), ma in modo inumano. C'è stato l'impazzimento di un popolo, un Continente - l'Europa - e della Germania. In un momento di debolezza della fede sembra di poter dire che Dio si era girato dall'altra parte.

Secondo me, nessun negazionismo è possibile: dire ridicolo è troppo poco perché si tratta di un atteggiamento gravissimo e finanche perseguibile. Allo stesso modo, sono ugualmente da condannare i negazionismi delle foibe e dei *gulag*. La realtà umana supera sempre la fantasia. La violenza senza limiti per annientare il popolo ebraico quale causa di tutti i mali della storia: questo pensavano Hitler, alcuni attorno a lui e tutti coloro che sono stati soggiogati dalle sue pazze idee.

Un'altra componente era la vendetta verso gli italiani che avevano tradito. E, allora, lavori forzati, oppure morte attraverso metodi di sofferenza che soltanto menti perverse potevano inventare, soprattutto a partire dai più deboli, quali donne e bambini.

Ora, come tramandare quanto è successo affinché il ricordo illumini la mente? Certamente, a seguito dell'istituzione della Giornata della Memoria, sono aumentate le cerimonie che già si tenevano. Cerimonie solenni e pubbliche, accompagnate dalla pubblicazione di libri, da film e dall'educazione della scuola. Le visite ai campi di concentramento di Auschwitz (di cui ricordo il 27 gennaio l'anniversario dell'abbattimento del suo cancello), Mauthausen, Dachau, Buchenwald e altri, è un momento che di fatto obbliga coloro che li visitano, adulti o giovani, a confrontarsi con la storia e con quanto là dentro successe.

Aver ulteriormente stanziato un piccolo fondo che può servire come contributo per i viaggi e può diventare significativo se ben usato, con decreto del Ministero dell'istruzione, affinché gli alunni degli ultimi due anni delle scuole superiori aumentino il numero delle visite, penso sia una decisione saggia del Parlamento tanto più in questi giorni in cui i venti di guerra, qualunque essa sia, tornano a soffiare. Tali venti non soffiano bene perché la guerra è sempre da condannare.

Affinché perciò non si ripeta in alcuna forma quanto successo in quegli anni facciamo questo sforzo e rinnoviamone il ricordo nella data di oggi. *(Applausi)*.

PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, quanto vale una vita umana? Si può misurare in denti d'oro per fare lingotti, si può misurare in capelli per fare materassi, si può misurare in cenere per fare

fertilizzanti. Queste sono le cose che vediamo con i nostri occhi quando andiamo nei campi di concentramento. Due anni fa, il 27 gennaio del 2020, parlavo in quest'Aula in occasione del Giorno della Memoria per presentare la mozione e contestualmente il relativo disegno di legge. Pochi giorni dopo, il 22 febbraio 2020, il Covid arrivava a Bergamo e io, da sindaco, sono stata assente per tanto tempo dall'Assemblea per gestire l'emergenza. Il disegno di legge è rimasto «congelato» in mezzo alla pandemia, ma strada facendo, mi sono resa conto che era diventato ancora più importante proprio per quanto successo in questi due anni. Quanto vale una vita umana? 1.500 lire per un bambino ebreo, 3.000 lire per una donna, 5.000 per un uomo; questa è la cifra che prendevano coloro che nel nostro Paese denunciavano gli ebrei per mandarli nei campi di concentramento.

Ad Auschwitz quattro enormi camere a gas, che riuscivano ad uccidere nei giorni per loro migliori fino a 6.000 persone, erano il vanto di Rudolf Hess. Un'economia, quella tedesca, che prosperava non solo sul lavoro forzato nei campi, ma anche sulla morte stessa degli ebrei. Ebrei che sono stati traditi dal Governo che doveva proteggerli.

Quanto vale una vita umana? Quanti punti di PIL siamo disposti a perdere per salvare delle vite umane? Secondo alcuni economisti il valore di un uomo si calcola in base al PIL del suo Paese. In Italia una vita umana vale 4,7 milioni di dollari, alle Bermuda 15,5, in Burundi solo 45.000. Sembra che questa tendenza a quantificare il valore della vita sulla base della capacità di produrre reddito derivi dallo schiavismo, dalle piantagioni del South Carolina nel 1740.

Anche i disabili erano un peso economico per i nazisti e anche questi hanno trovato la morte nei campi di concentramento. Sono due anni che mi chiedo quanto valga una vita umana; due anni nei quali i fenomeni di istigazione all'odio sono aumentati in modo preoccupante anche nei confronti degli ebrei. Per qualcuno ancora oggi nelle camere a gas si faceva la doccia; per qualcuno la *shoah* è un'invenzione; per qualcuno sono morti, ma non proprio così e non proprio così tanti; per qualcuno nel camion militari di Bergamo c'erano delle bare vuote. Sembra che in ogni epoca storica la logica del negazionismo sia invertire causa con effetto, perché, secondo i negazionisti della *shoah,* gli Alleati avevano bisogno del mito dell'Olocausto per giustificare l'occupazione della Germania nel 1945. Dico questo solo per fare un esempio, ma ce ne sarebbero molti altri.

Allo stesso modo, limitare la libertà individuale per evitare che tutto il Paese soffrisse come la mia gente, si è tradotto in una frase del tipo: con la scusa del Covid si è fatta questa legge. Infatti, negare a un popolo ciò che ha causato una profonda sofferenza è qualcosa di disumano, che aumenta il dolore, lo amplifica e non permette di rimarginare le ferite.

Il negazionismo, però, non è solo ignoranza, ma soprattutto paura, perché è un classico meccanismo di difesa: il diniego psicologico, la paura che l'uomo possa essere davvero capace di tali atrocità, che è meglio negare. L'uomo però ne è capace davvero. È paura che se fosse vero, se un giorno qualcuno si svegliasse e dicesse di voler sterminare tutti quelli coi capelli castani, una persona con i capelli castani come potrebbe combattere contro chi vuole distruggerla? Semplicemente ricordandosi che il coraggio è ciò che cambia il destino di un popolo, perché gli uomini malvagi ci sono sempre stati e ci saranno sempre, perché un pazzo può svegliarsi un giorno e venire seguito da altri che, magari per interessi politici, economici, o personali gli danno corda senza nemmeno rendersi conto di dove sta andando, di quale tragedia si sta creando. In ogni epoca siamo sempre occupati a fare qualcos'altro, ad avere sempre più cose o ad avere sempre più *like,* mentre la memoria è l'unica cosa che abbiamo per far sì che la storia tramandi un'esperienza di migliaia di anni ed è impossibile che ciascuno di noi la conservi se non viene tramandata dalle generazioni. *(Applausi)*.

I giovani saranno la nostra salvezza, magari anche alcuni di quelli che sono stati o che andranno in viaggio nei campi di concentramento, perché basta anche che solo uno capisca che è successo davvero e può succedere ancora. Tuttavia, prima di dar loro le ali per volare, come dovrebbe fare questo Parlamento legiferando assieme al nostro Governo, bisogna che arrivino nel profondo dell'abisso dell'animo umano e vedano chiaramente cosa può succedere e da cosa potrebbero doversi difendere in futuro, da cosa potrebbero dover difendere i propri cari.

Oggi ho saputo per caso che è mancata proprio in questa giornata Virginia Gattegno, una sopravvissuta ad Auschwitz, nata a Roma nel 1923. Aveva novantotto anni, la sua famiglia è stata sterminata, sono

sopravvissute solo lei è la sorella Lea. Questa donna che ci ha lasciato proprio in questa giornata viveva a Venezia, dove si era trasferita dopo la guerra e dove faceva la maestra, avendo dedicato tutta la sua vita a insegnare ai bambini, che hanno avuto un'insegnante eccezionale. Vorrei leggere una sua poesia (perché era anche poetessa) intitolata «Dimenticare Auschwitz»: vorrei che le mie figlie avessero una vita felice, vorrei che un Dio mi aspettasse al termine della mia vita, ma soprattutto vorrei dimenticare Auschwitz, ma non posso, non ci riesco.

Noi invece non dobbiamo dimenticare e dobbiamo fare in modo che, quando non ci sarà più nemmeno l'ultimo dei sopravvissuti, qualcuno porti avanti la memoria non solo sui libri, ma con le testimonianze e con i viaggi sul posto. Durante questa terribile pandemia ho avuto l'enorme fortuna di conoscere personalmente la senatrice Segre, con cui collaboriamo nella Commissione di cui ho l'onore di essere Vice Presidente. A me non piace guardare le persone per il ruolo che hanno, per l'ufficialità e per tutta la costruzione che viene fatta intorno a un essere umano. Ma, in quanto tale, la senatrice Segre per me è un esempio di come si possa restare allegri con dentro un dolore enorme, di come si possa restare sorridenti e fare dell'umorismo con una grande intelligenza. Questo significa che il male diventa un monito (il male che qualcuno ha subito e il dolore che qualcuno ha provato) e che tu dedichi la tua vita, una parte della tua vita, per far sì che gli altri non provino quello che hai provato tu.

Ringrazio la collega Saponara, tutta la 7a Commissione e il sottosegretario Floridia. Nonostante l'esame di questo disegno di legge sia stato interrotto a causa del Covid, esso è ripreso velocemente e sono orgogliosa di dichiarare il voto favorevole a nome del mio Gruppo. *(Applausi)*.

DE LUCIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA *(M5S)*. Signora Presidente, oggi farò parlare qualcun altro in Aula attraverso di me. Adesso capirete perché.

«Questo viaggio per me è stato importante: tante le emozioni diverse e contrastanti. Credo che sia stato uno dei più significativi fatti in tutta la mia vita e me lo porterò nel cuore. Prima di arrivare sentivo racconti, molti mi dicevano: è pesante, piangerai e starai malissimo. Io non ho pianto, ma non vuol dire che ciò che ho visto non mi abbia impressionata. Anche se non ero nata in quell'epoca, mi sentivo in colpa e impotente, ero piena di rabbia per tanta crudeltà verso persone che non avevano fatto niente e mi sono chiesta più volte: e se fosse capitato a me? Avevo i brividi ogni volta che le guide parlavano. Nella camera a gas mi è salito il cuore in gola, non sapevo proprio cosa pensare e anche solo entrarci mi ha dato una sensazione di impotenza totale. Ma non è stata solo quella visita a creare un senso di forte disagio, di impotenza, di un'ingiustizia che viene rinnovata ogni volta che qualcuno nega ciò che è avvenuto, lo mette in discussione e lo ridimensiona. È stato uno degli orrori più efferati della guerra e riconoscerlo è il minimo che possiamo fare; non dimenticare, mantenere viva la memoria di quell'orrore, perché non si ripeta mai più. Eppure, nonostante abbia visto con i miei occhi ciò che avevano costruito con volontaria ferocia, continuo a dirmi: non può essere vero, non può essere vero. Nessuno dovrebbe soffrire così tanto, nessuno dovrebbe vivere tale sofferenza, nessuno merita di perdere in tal modo la propria umanità. È stata un'atrocità. Fin quando non entri in un campo di concentramento e non ascolti i familiari delle vittime, non riesci a comprendere quello che è realmente successo. Ho capito ancora una volta l'importanza della vita, alla quale è indispensabile dare il giusto peso. Sono contenta che i professori ci abbiamo accompagnato, sostenendoci in questa importante fase di conoscenza. Consiglierei questo viaggio a tutti gli studenti, perché cambia la visione della storia, che in genere non viene spiegata così dettagliatamente. Anzi, lo renderei obbligatorio, perché migliore di tante lezioni in classe *(Applausi)*, che probabilmente, visto ciò che in molti pensano tutt'oggi, non bastano a spiegare l'orrore che è stato perpetrato ai danni di chi non ha potuto difendersi e non è stato difeso».

Questo breve scritto è di Sara, una ragazza di un istituto superiore di Perugia tornata da due giorni da una gita ad Auschwitz, in Polonia, e a Birkenau. Con lei anche Nico, un compagno di classe che in poche righe è stato ancora più chiaro: «È stata per me un'esperienza unica, un viaggio che mi ha fatto rendere conto delle fortune che abbiamo noi oggi, delle libertà di cui godiamo, per le quali tante persone hanno perso la propria vita. Sarà un'esperienza che non smetterò mai di raccontare, perché

solo tramite il ricordo possiamo essere persone migliori».

Credo che quanto ci hanno raccontato questi due ragazzi, di un gruppo di trecento provenienti da tante scuole italiane, valga più di qualsiasi altra considerazione e valutazione su questo disegno di legge sui viaggi della memoria.

Ebbene, qualsiasi insegnante può considerare che gli studenti scoprono l'interesse per la storia quale materia scolastica, quando capiscono che la memoria è cosa viva, capace di interagire con le scelte fondamentali della vita, alla quale ciascuno può contribuire con un proprio personale apporto, quando capiscono, cioè, che la memoria è costruzione sociale.

La fase della formazione, quindi, assume un valore importante e determinante, se viene vissuta con una partecipazione emotiva più tangibile.

Certo, comprendere i testi storici proposti dalle nostre scuole è determinante, ma, se a questi affianchiamo un'immersione nella realtà, non è un male. Ovviamente nella scuola lo sviluppo del sapere storico riguarda anche i processi, le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi, ma ciò non toglie che riuscire a scrutare tra le mura dei fatti realmente accaduti è preferibile. Del resto, è riconosciuto da tutti che il ricorso alla testimonianza è diventato un elemento fondamentale nell'ambito della didattica, soprattutto nello studio della storia contemporanea, nella quale si devono approfondire questioni come la *shoah* e l'Olocausto.

Il presente disegno di legge intende incentivare proprio i viaggi della memoria, affinché gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza, in quanto molto più formativa - lasciatemelo dire - di qualsiasi lezione sull'argomento.

Certamente le visite immersive ai campi di concentramento dovranno essere supportate da un percorso preparatorio molto attento e minuzioso, nel quale probabilmente l'intreccio con le altre discipline potrebbe essere fondamentale. Si tratta di un percorso, in realtà già compiuto dalle celebrazioni del Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, su cui oggi andiamo a novellare.

Come MoVimento 5 Stelle riteniamo sia indispensabile istituire questo fondo facente capo al Ministero dell'istruzione.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,42)

(*Segue* DE LUCIA). Chiudo con una sollecitazione che mi viene dall'ascolto di un interessante intervento dello storico Alessandro Barbero, secondo il quale la storia e la memoria sono due cose completamente diverse, sottintendendo, però, che troppo spesso la storia intende ricostruire la verità. Nel caso dell'Olocausto è diverso: la verità è tangibile, è riscontrabile, la memoria è ancora viva e può raccontare. Anche per questo ha un senso approvare questo provvedimento.

Per tutto quanto detto, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Discussione del documento:

(*Doc.* XVI, n. 9) ***Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione se il Senato debba promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti posti in essere nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze nei confronti del senatore Renzi***

(ore 17,43)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 9.

La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Modena, se intende

integrarla.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, ciò che è rilevante, alla luce della relazione che esaminiamo oggi, è il tema centrale, che deve essere individuato con precisione. Oggi discutiamo della lesione delle attribuzioni del Senato, quindi della lesione a prescindere dall'utilizzo come prova delle... *(Brusio. Richiami del Presidente)*. Come dicevo, quello che è necessario fare oggi è riuscire a individuare il punto sostanziale di cui andiamo a discutere, che è la lesione delle attribuzioni del Senato. In sostanza, andiamo a discutere della lesione che ha o avrebbe subito il Senato, a prescindere dall'utilizzo come prova di una serie di elementi nei confronti del senatore Renzi. Questo è un punto sostanziale del ragionamento: l'attribuzione intesa come lesione delle prerogative e dei poteri del Senato. Da questo punto di vista, si ritiene fosse necessaria una richiesta preventiva di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria e, conseguentemente, che la lesione dell'attribuzione sussista in quanto non ci sia stata l'autorizzazione richiesta in via preventiva.

I fatti, descritti nella relazione che è stata distribuita, hanno avuto inizio con una lettera pervenuta il 7 ottobre 2021, quando il senatore Renzi ha sollevato una questione attinente l'articolo 68 della Costituzione, come dicevo in precedenza, e in particolare il terzo comma di tale articolo. La questione quindi ha avuto inizialmente in esame l'istanza con cui i difensori del senatore Renzi hanno avanzato al procuratore aggiunto una formale intimazione di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa, preclusa sia i sensi dell'articolo 68 della Costituzione che dell'articolo 4 della legge costituzionale n. 140 del 2003, nonché dall'utilizzo di conversazioni e di corrispondenza.

Il senatore Renzi, nella sostanza, aveva chiesto alla Presidenza del Senato di porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie dei diritti costituzionali sanciti dall'articolo 68 e dalla legge n. 140 del 2003. Il presidente del Senato ha trasferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari copia della lettera con cui il procuratore della Repubblica del tribunale di Firenze rappresentava la sua totale disponibilità. In modo particolare, il senatore Renzi riteneva che dovesse essere posto all'esame del Senato e della Giunta il fatto che conversazioni, tra parlamentari e non, oggetto dell'istanza, sarebbero state utilizzate senza un'autorizzazione preventiva.

Il senatore ha riportato una serie di documenti e di fatti che sono stati analizzati dalla Giunta e anche a più riprese, nel senso che alcuni documenti erano stati presentati in una seduta, poi il senatore Renzi è stato ascoltato dalla Giunta e successivamente ha ulteriormente integrato la documentazione.

La documentazione che rileva è stata quella relativa all'utilizzo di una serie di messaggi, i famosi messaggi WhatsApp, con un imprenditore, Vincenzo Ugo Manes, in occasione di un viaggio a Washington del senatore Renzi, che è stata ritenuta dallo stesso una palese violazione delle prerogative parlamentari. Il 4 novembre 2021 il Presidente del Senato ha poi trasmesso un'ulteriore documentazione, fatta pervenire sempre dal senatore Renzi, che allegava in particolare la corrispondenza avvenuta fra lui stesso e il dottor Ugo Manes tra il 3 e il 4 giugno del 2018 e rilevabile in un faldone di atti relativi alla chiusura dell'indagine 415-*bis.* Inoltre, produceva una corrispondenza con terzi, quali il dottor Carrai, e l'annotazione della Polizia giudiziaria del 12 giugno 2020, dove si rilevava che era stato esposto per intero il suo estratto conto. La Giunta ha affrontato la questione in varie sedute e a maggioranza ha deliberato di prospettare all'Assemblea l'attivazione, nei confronti della competente autorità giudiziaria, del conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, perché sia le intercettazioni di conversazioni o le comunicazioni, sia il sequestro di corrispondenza nei confronti dei membri del Parlamento sono disciplinati dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che sancisce la necessità dell'autorizzazione della Camera a cui il parlamentare appartiene. Per ciò che concerne il sequestro di corrispondenza, in particolare l'articolo 4, comma 1 della legge n. 140 nel 2003 presuppone un potere autorizzatorio preventivo da parte della Camera competente, che dovrà essere attivato dall'autorità giudiziaria con una richiesta di autorizzazione all'effettuazione del sequestro. Questo modulo operativo presuppone pertanto un'autorizzazione da ottenere *ex ante* e quindi prima dell'effettuazione di un sequestro di corrispondenza. L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 contempla invece per i casi di intercettazione su utenze telefoniche di terzi non parlamentari il modulo della autorizzazione *ex post*, cioè successiva al compimento della captazione, che può essere rilasciata per le fattispecie in cui l'intercettazione del parlamentare sia fortuita o

occasionale, essendo la direzione dell'atto di indagine rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. Questo modello procedurale, diversamente da quello previsto dal predetto articolo 4, presuppone un'autorizzazione richiesta *ex post* ogni qualvolta l'autorità giudiziaria voglia utilizzare questi elementi di prova nei confronti del parlamentare. Lo schema operativo in questione, quindi, non si applica al sequestro di corrispondenza, che è citato nell'articolo 4 ma non nell'articolo 6 della legge n. 140. In altri termini, l'inquadramento di una fattispecie concreta nell'ambito del sequestro di corrispondenza comporta l'applicabilità o meno del modello procedurale previsto dall'articolo 6. Per le intercettazioni abbiamo due modalità operative: o un'autorizzazione *ex ante* per quelle dirette, cioè effettuate su utenze del parlamentare, o un'autorizzazione *ex post* per quelle indirette, ossia effettuata su utenze di terzi, ma per il sequestro di corrispondenza il modulo procedurale applicabile è solo quello dell'articolo 4, cioè di un'autorizzazione *ex ante* e ovviamente quando viene reperita la corrispondenza elettronica sul cellulare sequestrato ad un terzo non parlamentare l'autorità giudiziaria, se si accorge della presenza di una corrispondenza elettronica intercorsa con un senatore, deve inviare la richiesta al Senato e su questo abbiamo già avuto nel merito il precedente del senatore Armando Siri. Infatti, quando fu necessario chiedere il sequestro delle *mail* e delle *chat* contenute nell'Iphone di Armando Siri, l'autorità giudiziaria lo ha chiesto in forma preventiva.

Il concetto di corrispondenza ha subito un'evoluzione tecnologica rispetto a quella tradizionale, ovvero il formato cartaceo, quindi si sono aggiunte forme di corrispondenza che sono quelle di oggi: le *mail*, gli sms i messaggi WhatsApp.

La forma scritta o orale, in questo contesto tecnologico mutato, è il principale criterio idoneo a distinguere le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazione, intese come conversazioni orali, dal sequestro di corrispondenza che, in quanto tale, presuppone materiale scritto da sottoporre a sequestro.

Per queste ragioni è necessaria un'autorizzazione preventiva del Senato, altrimenti lo stesso viene leso nelle proprie attribuzioni. La Giunta ha pertanto ritenuto che fosse necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera competente, a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno delle suddette prove nei confronti del parlamentare, e, nella seduta del 14 dicembre 2021, ha deliberato a maggioranza di proporre l'attivazione - nei confronti della competente autorità giudiziaria - di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, in quanto non era mai stato autorizzato dal Senato l'utilizzo delle *mail* e dei messaggi WhatsApp da parte dell'autorità giudiziaria senza aver fatto una richiesta preventiva di autorizzazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-PSI)*. Signor Presidente del Senato, membri del Governo, desidero innanzi tutto ringraziare i componenti la Giunta, il suo Presidente e l'onorevole relatrice per il lavoro svolto che - come veniva ricordato dalla collega Modena - ha portato anche alla mia audizione.

Il 22 febbraio del 2022 è un giorno palindromo: i numeri possono essere letti in entrambe le direzioni, ma il concetto non cambia. La realtà, tuttavia, non è palindroma: non è che leggendo all'incontrario le situazioni, dando una versione opposta alle cose, arriva lo stesso risultato; anzi.

Chi oggi, in quest'Aula e altrove, dice che siamo in presenza del tentativo di un senatore di allontanarsi dal suo processo mente sapendo di mentire.

Quello che la Giunta - come testé ribadito dalla relatrice - propone all'Assemblea è un conflitto di attribuzione che nulla ha a che vedere con la posizione personale dell'imputato. Non cambia alcunché nel processo che mi riguarda. Perché allora siamo qui? Siamo qui perché su questo tema si gioca una battaglia di civiltà giuridica e di dignità della politica.

Oggi non parliamo di me; parliamo di noi, di voi. Qui non parliamo di Leopolda; parliamo del Senato della Repubblica, del Parlamento della Repubblica. Qui non parliamo di fondazione, parliamo di Costituzione.

La domanda alla quale voi, onorevoli colleghi, quest'oggi dovete dare una risposta è se in questo Paese l'articolo 68 della Costituzione, del quale si discute una possibile novella, è ancora in vigore o non vale più. Quantomeno non vale per i pm fiorentini.

Per la credibilità delle Istituzioni questo è un giorno nel quale bisogna leggere le cose nella giusta direzione e non al contrario.

Perché si parte da Open, allora? - vi domanderete. Perché si parte dalle carte illegittimamente acquisite dalla procura fiorentina? Illegittimamente non perché lo dice la difesa di un imputato; non perché lo dice un partito politico; non perché lo dice la relatrice di un provvedimento; non perché lo dice il Presidente della Giunta, ma perché lo dice la Corte di cassazione. E lo dice con cinque sentenze. Cinque! Un inedito: cinque sentenze della Corte di cassazione che hanno annullato i provvedimenti richiesti dalla procura di Firenze, soltanto nella fase preliminare. Cinque su cinque. La Corte di cassazione, in queste cinque sentenze, dice che sono stati illegittimamente acquisiti documenti, che dunque non andavano acquisiti.

Vedete, onorevoli colleghi, questo semplifica la nostra discussione. Che i pubblici ministeri di Firenze non abbiano rispettato le regole è un tema pacifico. Non è oggetto di discussione tra di noi. Lo ha statuito la Corte di cassazione per cinque volte.

Allora cosa stiamo facendo? Un attacco della politica alla magistratura? Si vergogni chi lo pensa. Si vergogni chi pensa che qui stiamo attaccando la magistratura. *(Applausi)*. Noi stiamo rispettando la magistratura al punto da citare la Corte di cassazione. Noi stiamo chiedendo che la politica faccia i conti con la realtà, senza alcun attacco alla magistratura, anche perché, a chi dice che ci si difende nel processo, mi permetta, signor Presidente, di richiamare un dato di fatto. La Cassazione in questo processo ha definito i sequestri effettuati, non sequestri utili a provare un quadro indiziario, ma "un inutile sacrificio di diritti", che arriva a esercitare "una non consentita funzione esplorativa". Chi, come noi, ha una cultura giuridica meno vasta, la chiama pesca a strascico. Si incaricano 197 finanzieri, che si tolgono dalla strada e dal lavorare contro le vere truffe, le vere evasioni, di andare a prendere i telefonini di persone non indagate. Si compie l'inutile sacrificio di diritti e si prova la funzione esplorativa non consentita.

Ma che questa vicenda abbia un richiamo e una rilevanza politica, grazie alla volontà di tutti i Gruppi, è già stato oggetto di discussione in quest'Aula nel dicembre del 2019. Allora io ho detto, e lo ripeto oggi, che i pubblici ministeri fiorentini hanno deciso di imbastire, non già un'indagine per finanziamento illecito, per ricostruire il denaro che sarebbe stato illegittimamente preso da una fondazione o dall'articolazione di partito, ma per definire le forme della politica.

Attenzione! Questo è un passaggio molto importante. In questa vicenda i denari sono trasparenti, sono tutti lì, tutti bonificati. Non bisogna andare a ricostruire del flusso di denaro, magari con un'attenta azione investigativa, per cui si va a cercare dove erano quei denari. No, perché in questa vicenda i denari sono bonificati, trasparenti, sotto il controllo delle autorità di vigilanza, a cominciare da Banca d'Italia.

L'indagine qui non è sui soldi. Non è un indagine sulla ricostruzione del finanziamento di denaro e del flusso di denaro. L'indagine qui è su che cos'è un partito e cosa non è. L'indagine non vuole mettere in discussione i denari, della cui tracciabilità nessuno dubita. Sono tutti bonificati, anche prima che la legge imponesse per tutti il bonifico bancario.

Diciamo a chi ci segue da casa che, con la legge del 2014, tutti i denari destinati ai partiti politici devono essere bonificati. Quindi, sono tutti tracciati; non c'è più un problema di trasparenza. Si può discutere delle opportunità, ma tutto è tracciato. No: l'indagine parte dall'assunzione del fatto che il giudice penale desidera stabilire che cos'è una corrente di partito, come si deve organizzare, quali modalità concrete di organizzazione della politica si possano fare oppure no. E pensa di poterlo fare il giudice penale.

Signora Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi. Questo passaggio può sembrare banale, ma è decisivo perché laddove il giudice penale interviene nelle dinamiche organizzative della politica viene meno il concetto di separazione dei poteri e la libertà del Parlamento di definire le modalità democratiche della politica. *(Applausi)*. Ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, o no? Parliamo di questo.

Il finanziamento illecito alla politica ha scritto la storia di questo Paese negli ultimi trent'anni e si è aperta una discussione - credo opportuna - su quanto è accaduto. Tuttavia in questo caso non è come in

passato, quando i pubblici ministeri si facevano spiegare dai segretari amministrativi, cioè i tesorieri, il flusso di denaro. Qui siamo in un momento nel quale i pubblici ministeri si determinano come nuovi segretari organizzativi dei partiti, forse perché i partiti non sono più messi bene come prima.

Lasciatemi dire che, di fronte a questo, il Costituente ha fatto fatica nella definizione dell'articolo 49 della Costituzione. I lavori dell'Assemblea costituente andrebbero riletti. L'articolo 49 della Costituzione è stato oggetto di grande discussione e dibattito e la legge attuativa è sempre stata molto difficile. Il «concorrere con metodo democratico» alla vita del Paese è un tema sul quale chi ha studiato giurisprudenza sa che si sono scritti tomi e tomi. L'idea che tutto questo dibattito culturale, sociologico e politico che attiene alle forme della democrazia liberale possa portare nel 2022 a un giudice penale che decide che cosa è la corrente di un partito e cosa non lo è dovrebbe far scattare un campanello d'allarme. Onorevoli colleghi, nelle democrazie occidentali non è il giudice penale che decide che cosa è partito e cosa no. *(Applausi)*.

Pensate - ironia della sorte - che questo è un processo nel quale l'accusa porta a testimoniare dei colleghi, in alcuni casi anche amici, che facevano parte del partito al quale io appartenevo. Quindi, l'accusa è fatta di testimonianze di politici e la difesa di sentenze della Cassazione. Giudichino i signori senatori chi è che sta portando la politica dentro la magistratura. Noi ci difendiamo con le sentenze della Cassazione e siamo cresciuti nell'università di quella città, da cui parte l'indagine, che aveva Piero Calamandrei come punto di riferimento. Ricordiamo la frase «Quando la politica entra dalla porta del tempio, la giustizia fugge impaurita dalla finestra per tornarsene al cielo»: lo diceva Piero Calamandrei e credo che sia quanto mai vero in questo momento. *(Applausi)*.

Il punto del contendere non è neanche il metodo di lavoro di quella procura, di cui non parlerò: l'ho già stigmatizzato in altre sedi e non riguarda il dibattito parlamentare. Penso valga per tutti il principio per cui la legge è uguale per tutti davvero. Ci può essere una violazione della legge da parte di un magistrato, un senatore o un semplice cittadino: queste tre violazioni debbono essere perseguite allo stesso modo. Nelle aule di tribunale si legge che «La legge è uguale per tutti»: non per tutti tranne qualche pubblico ministero d'assalto. Il punto è che se un cittadino che se lo può permettere, per motivi politici anzitutto, decide di denunciare coloro i quali, a suo dire, non stanno rispettando la legge, egli non sta compiendo un atto eversivo, ma sta richiamando al rispetto della legge anche i custodi della legge. Infatti, in questo Paese l'impunità non è consentita a nessuno: non è consentita ai parlamentari - vivaddio - ma nemmeno ai magistrati. E se c'è un'ipotesi di abuso d'ufficio o di non rispetto della legge, richiamare l'attenzione degli altri colleghi magistrati di un'altra procura o un altro tribunale e verificare cosa è accaduto è un fatto di civiltà. No, noi non stiamo compiendo atti eversivi, né richiamiamo qui ciò che è accaduto a livello personale. Io lo voglio dire ai colleghi che non voteranno la proposta della senatrice Modena e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: il punto del contendere non è nemmeno il fatto che con quel metodo di sequestro invasivo, violento, illegittimo, utilizzato dai pubblici ministeri di Firenze, la mia vita privata, personale, familiare, con tutto ciò che questo comporta - perché la politica è importante, ma la vita lo è di più, signori senatori *(Applausi)* - questa vita è stata messa in pasto a una clamorosa campagna non soltanto di stampa. Vi auguro soltanto che non accada a voi ciò che è accaduto a me. Ve lo auguro dal profondo del cuore. *(Applausi)*. Ve lo auguro con il cuore in mano. Posso augurarmi che a voi non accada e non vi venga riservato un trattamento che non soltanto a me è stato riservato. Dal conto corrente privato fino a una lettera che ricevi da tuo padre con considerazioni di natura personale: si tratta di una sfera di intimità familiare davanti alla quale se c'è un reato, si persegue, ma in caso contrario non è consentito a nessuno violentare la vita delle altre persone pensando che questo sia giusto *(Applausi)*.

E allora qual è il punto in discussione? Io non voglio fare un dibattito su questi trenta anni, né sugli ultimi trenta mesi. Se vogliamo fare un dibattito vero, facciamolo anche nei prossimi mesi. Non ha riguardato soltanto la politica e la magistratura il dibattito di questa guerra dei trent'anni che si avvia, speriamo, ad una pace di Vestfalia, che ancora non vediamo. Quella dei trent'anni è una guerra che ha visto sicuramente la magistratura e la politica fare una battaglia dura, ma chi è intellettualmente onesto sa perfettamente che a questa analisi collettiva e catartica che il Paese deve fare, manca un terzo protagonista, che non è soltanto il magistrato o il politico. Chi vuole bene a questo Paese, chi è

intellettualmente onesto sa che ad una riflessione collettiva non può non partecipare anche il mondo dell'informazione e della stampa. *(Applausi)*. Il mondo della libera comunicazione, che noi difendiamo fino in fondo, è parzialmente responsabile, insieme a noi, di quello che è accaduto. Quando infatti le veline di una procura valgono più delle sentenze di una Cassazione *(Applausi)* perché qualcuno fa il *pool* di giornalisti che di fatto diventa la gazzetta delle procure, questo tema riguarda anche il mondo dell'informazione che noi difendiamo perché è un guardiano della libertà costituzionale. Noi siamo pronti a tutto pur di difendere la libertà di informazione. Tale libertà non può vederci però silenziosi di fronte a quello che è accaduto in molti casi. Guardate, la velina della procura vale più della sentenza della Cassazione sui *social*, nel mondo del populismo, là dove si gioca con gli acchiappa *click*, ma dove si va a fare una riflessione sul futuro del Paese non è pensabile che notizie prive di rilievo penale vengano pubblicate in prima pagina e trafiletti siano destinati e dedicati a ciò che cambia la vita dei processi con le sentenze della Cassazione. Non sempre ciò che è virale è vero e se la stampa cede il proprio ruolo di guardiano democratico, noi abbiamo un problema perché il populismo vince non soltanto per debolezza della politica o per responsabilità della magistratura, ma anche per la mancanza di responsabilità da parte della stampa.

Oggi il punto di cui discutiamo è uno ed è semplice. La collega Modena ha ricordato l'articolo 68 della Costituzione. Il Costituente, con capacità di veggenza interessante e significativa, scrive che senza autorizzazione della Camera di appartenenza, è proibito, in qualsiasi forma, acquisire conversazioni o comunicazioni e addirittura arriva a vietare il sequestro di corrispondenza. Questo dice l'articolo 68. Di fronte a questo, la sintesi è molto semplice; non può essere acquisito senza il parere di questa Aula del materiale che riguarda la comunicazione e la corrispondenza di parlamentari. Perché? È un privilegio, come sostengono i populisti? No, è il frutto di una garanzia che cerca di separare, dopo decenni di cultura giuridica, il potere legislativo da quello esecutivo e da quello giudiziario. È uno dei capisaldi della democrazia liberale. Sulla spinta dell'indignazione popolare, negli anni Novanta, l'articolo 68 è stato riformulato e quella riformulazione oggi impedisce di fare quello che è stato fatto a me e che domani può essere fatto a voi. A me non possono fare altro: hanno già preso dalla corrispondenza del conto corrente, fino alle comunicazioni con gli amici, fino ai telefonini dei finanziatori.

A maggior ragione la nuova formulazione non può essere artatamente disattesa da alcuni. Infatti, a differenza di tanti altri pubblici ministeri che io vorrei ringraziare, perché ce ne sono tanti che rispettano la Costituzione di questo Paese e a cui va la nostra gratitudine *(Applausi)*, alcuni hanno deciso di attribuirsi anche la funzione di padri costituenti. In questo caso, quindi, abbiamo dei pubblici ministeri che si ritengono depositari di una imprecisata verità fattuale; si ritengono sostituti del potere politico nell'organizzazione delle forme della politica; si ritengono gli ispiratori di articoli, commenti e veline, perché casualmente i dati e le comunicazioni passano nei giorni più importanti, ma addirittura si ritengono padri e madri costituenti, pronti a disattendere il principio e il dettato costituzionale.

Sicuramente tutto ciò è stato possibile anche per colpa della politica. Noi dobbiamo fare la nostra parte di autocritica e di responsabilità. Se la politica fa il suo mestiere, questo non è consentito; se la politica diventa pavida, paurosa, incerta, tentennante, malferma, accade quello che abbiamo visto anche in questi giorni.

Oggi è il 22 febbraio e non è soltanto un giorno palindromo. Per chi viene dall'esperienza educativa *scout* è la festa mondiale degli *scout,* la Giornata del pensiero; per chi è cresciuto con l'esperienza del movimento della Rosa bianca, un grande momento di formazione dell'identità europea e un terribile momento con dei giovani ragazzi uccisi dai nazisti il 22 febbraio del 1943, soprattutto i fratelli Scholl, il 22 febbraio è sempre stato speciale. Il 22 febbraio, però, è anche il giorno nel quale otto anni fa ho prestato giuramento nelle mani del presidente Napolitano come Presidente del Consiglio. Io ho provato a cambiare la Costituzione e non ci sono riuscito, ma l'articolo 138 prevede come si cambia la Costituzione e finché non è cambiata, la Costituzione va rispettata. Chi oggi viola scientificamente le prerogative dei parlamentari non sta creando un problema a un singolo parlamentare (che si farà il suo processo a prescindere), ma crea una ferita al Parlamento nella sua interezza.

Quando ho fatto la promessa *scout,* quando ho giurato sulla Costituzione, quando sono cresciuto con i ragazzi della Rosa bianca come modello, io ho promesso a me stesso che non avrei mai rinunciato a

una battaglia per paura. Ho promesso a me stesso che non avrei mai evitato di fare una battaglia di coraggio anche quando gli altri non la fanno. A me questa battaglia non conviene, perché nel momento in cui il processo ha cinque sentenze della Corte di cassazione a proprio favore, il primo consiglio che ti danno gli avvocati difensori è di star buono da una parte, di fermarsi e lasciare che gli atti parlino per sé. Questa però è una battaglia che io faccio a testa alta e a viso aperto non per me, ma per la dignità di un'istituzione che in questi anni è stata troppo spesso messa in secondo piano per paura e per pavidità della politica *(Applausi)*. Io non scappo dal processo: chiedo di essere in condizioni di sollevare conflitto di attribuzione non perché penso che questo possa aiutare il processo nel quale sono impegnato. Non vi sto chiedendo di respingere un'autorizzazione a procedere. Io non fuggo dalle aule del tribunale; ci vado a testa alta in tribunale, udienza per udienza, a dire perché siamo di fronte a uno scandalo. Tuttavia dico ad alta voce che se qualcuno vuole invadere il terreno della politica, contribuendo a far vincere il populismo che svilisce l'impegno pubblico, a far passare il messaggio che chi fa politica ruba, a dire che sono tutti uguali, io mi alzo in piedi in quest'Aula e dico di no; non mi converrà, ma sono orgoglioso di onorare quella promessa che ho fatto combattendo *(Applausi)*.

Dico questo perché rubare è reato, l'abuso d'ufficio è reato, non rispettare la Costituzione è reato, violare il segreto istruttorio è reato, diffamare è reato, ma fare politica non è reato *(Applausi)* e se non capiamo che c'è una differenza abissale tra chi sta cercando di combattere questo e chi scappa dal processo, significa che il giustizialismo è già entrato dentro di noi.

Signora Presidente, ho finito. Pensate alla vita che facciamo tutti noi: riuniamo migliaia di persone, organizziamo iniziative, proviamo a cambiare le cose (talvolta ci riusciamo, talvolta non ci riusciamo), le stesse cose che cerchiamo di fare tutti, a destra come a sinistra. Nel nostro agire rispondiamo (responsabilità) a una chiamata, a una vocazione laica; e questa vocazione laica è l'idea che l'impegno verso gli altri sia una delle cose più belle e più grandi che la vita politica ci possa dare. Se pezzi delle istituzioni, i magistrati, immaginano di fare un processo non sui soldi e sui finanziamenti, ma sul fatto che uno faccia politica e sulle modalità con le quali fa politica, si sta facendo venire meno l'idea stessa dell'impegno collettivo. E allora, a viso aperto, se c'è da denunciare un pubblico ministero che non rispetta la legge, io lo denuncio. Se c'è da lottare contro corrente, io lotto. Se c'è da dire che la politica è una cosa seria, io lo faccio, lo faccio a viso aperto, perché penso che, prima del consenso personale, venga la Costituzione, e lo faccio perché so che è una battaglia che vale soprattutto per i ragazzi più giovani. In questi ultimi trent'anni forse, in alcuni momenti, abbiamo perso l'attimo, abbiamo perso l'occasione, è mancato chi si alzasse in questa Aula (ci sono stati dei casi, ma non sufficienti) e dicesse: "difendo la politica".

Signora Presidente, io otto anni fa ho giurato come *Premier*. Oggi dico, qui: continuo a difendere l'idea che la politica non faccia schifo, l'idea che la politica sia un valore, l'idea che la politica sia una cosa diversa dal populismo. *(Applausi)*. Lo faccio contro i populisti politici, ma lo faccio anche e soprattutto contro coloro i quali violano le regole della Costituzione, perché pensano di fare paura a chi invece paura non ha e gioca la carta del coraggio, in nome e per conto della dignità della politica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo quindi alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, per Fratelli d'Italia la Costituzione è sacra. Noi siamo un partito patriottico e non si può amare la Patria se non si ama la legge fondamentale che il popolo italiano si è dato per regolare i propri rapporti sociali, politici, economici e su cui si fonda la convivenza civile alta e nobile del popolo italiano. E la Costituzione la si rispetta tutta quanta intera, compreso l'articolo 68.

Oggi quest'Aula è chiamata a giudicare se i pubblici ministeri di Firenze abbiano rispettato l'articolo 68 oppure non lo abbiano rispettato. Noi condividiamo le conclusioni della relatrice e riteniamo fuori discussione che la procura di Firenze abbia violato platealmente l'articolo 68 della Costituzione italiana. *(Applausi)*. La norma è chiarissima (sia l'articolo 68, sia la legge di attuazione): non si può sequestrare la corrispondenza di un parlamentare senza l'autorizzazione dell'Aula a cui appartiene.

Questo è un dato inconfutabile. E per corrispondenza non si può ritenere ovviamente soltanto una lettera cartacea, ma si devono ritenere anche tutte le altre forme di comunicazione scritta che la tecnologia ha messo a nostra disposizione, si tratti di messaggi WhatsApp, si tratti di lettere *e-mail*, si tratti addirittura dell'estratto conto che la banca invia al proprio cliente.

Sono forme di corrispondenza che non potevano essere acquisite nemmeno nei confronti di terze persone, non soltanto di un parlamentare, come invece ha fatto la procura di Firenze.

Tuttavia, se ci fosse bisogno di un ulteriore riscontro, basta andare a guardare che cosa ha fatto la procura di Milano - quindi un'altra procura della Repubblica italiana - nei confronti di un senatore pure appartenente a quest'Assemblea: quando la procura di Milano, nel caso Siri, si è trovata di fronte a corrispondenza tra un terzo e il senatore, ha immediatamente sospeso le sue operazioni e ha chiesto l'autorizzazione al Senato per procedere, rispettando quindi la legge e la Costituzione.

Così non ha fatto la procura di Firenze che, anche di fronte agli inviti degli avvocati del senatore Renzi, ha ugualmente preteso di andare avanti, pur essendo consapevole che stava violando la Costituzione. *(Applausi)*.

Non c'è dubbio allora che su questo la politica, il Parlamento, per la dignità del Senato, delle istituzioni e della democrazia - perché quest'Assemblea rappresenta il popolo italiano - abbia, non solo il diritto, ma, come giustamente sottolineava il senatore Renzi, il dovere di intervenire.

Per questo noi voteremo a favore della proposta della relatrice Modena, auspicando che l'Aula intera abbia il coraggio di affermare che le regole vanno rispettate, anche e soprattutto dalla magistratura, anche e soprattutto dalla procura di Firenze come da qualsiasi altro magistrato che, esercitando la giustizia in nome del popolo italiano, deve quindi prima e più di chiunque altro rispettare la legge fondamentale che il popolo italiano si è dato.

È ovvio, come ha detto il collega Renzi, che la questione non riguarda la sua vicenda personale, non riguarda il processo cui è sottoposto e la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della sua persona, anche se cinque sentenze della Corte di cassazione sull'illegittimità dell'operato della procura di Firenze qualche dubbio devono farcelo venire e qualche domanda, colleghi, devono farcela porre.

Ad esempio, ci dovremmo interrogare tutti, se abbia ancora senso mantenere oggi un privilegio di natura feudale come la non responsabilità dei magistrati. *(Applausi)*. Certo, la Corte costituzionale non ha ammesso il *referendum*, ma questo dovrebbe essere un incentivo al Parlamento a intervenire sulla responsabilità dei giudici per il loro operato. *(Applausi)*. Non è possibile mantenere questo privilegio di ordine feudale - ripeto - per cui tutti noi rispondiamo dei danni che provochiamo con il nostro operato, ma i magistrati no, sono immuni, sono sopra e al di fuori della legge. Questo è un *vulnus* al principio democratico al quale come Parlamento italiano dovremmo avere finalmente il coraggio di mettere mano. *(Applausi)*.

Un altro tema sul quale la vicenda ci interroga - e anche su questo concordo con il senatore Renzi - è quello dei rapporti tra politica e informazione, tra democrazia e informazione, perché l'informazione deve essere sempre e comunque limitata a ciò che è di interesse pubblico. Guardare dal buco della serratura per leggere cosa si scrivono padre e figlio non è informazione e non è neanche populismo: è vergognosa demagogia *(Applausi)*, nei confronti della quale non c'è destra e non c'è sinistra, ma c'è soltanto chi difende la libertà, la dignità e il diritto di riservatezza, perché anche il politico, al di fuori della sfera pubblica, ha diritto alla propria riservatezza nei confronti suoi personali e della sua famiglia, esattamente come chiunque altro.

La vergogna di chi guarda dal buco della serratura per vendere qualche copia in più o per fare uno *scoop* in più è un altro tema su cui ci dobbiamo interrogare, senatore Renzi; non dobbiamo farlo soltanto quando pubblicano in modo vergognoso lettere private che la riguardano, ma anche quando, ad esempio, un giornalista si permette di chiedere a una madre se ha o se non ha vaccinato la sua bambina *(Applausi)*. Lo scandalo è, signora Presidente, che nessuno si indigna per quella domanda che ferisce profondamente la dignità di quella madre o di quel padre. Qui ci dovremmo indignare per quella domanda e non per la risposta che quella madre ha dato, costretta, violentata da quella domanda impertinente e fuori luogo. La sfera privata è sfera privata e le scelte personali sono scelte personali *(Applausi)* e non dovrebbero essere strumentalizzate politicamente né dall'informazione, né

dall'avversario politico.

Vedete quanti temi oggi dovremmo e potremmo affrontare se avessimo la dignità - e spero che quest'Assemblea dimostri di averla - di affermare che la legge è davvero uguale per tutti, a cominciare dalla nostra Carta costituzionale? *(Applausi)*.

PARRINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, nell'affrontare oggi una questione particolarmente delicata e, in quanto tale, specialmente esposta a strumentalismi e preconcetti, a mio avviso dobbiamo in primo luogo rispondere a una domanda di fondo: su cosa esattamente siamo chiamati a prendere posizione? In quale perimetro dobbiamo muoverci? Dobbiamo forse schierarci oggi nell'indiscriminato e ormai antico conflitto ideologico tra magistratura e politica, di cui la presente vicenda non sarebbe che un ulteriore episodio? Non dobbiamo fare questo, credo.

Sia chiaro, noi riteniamo quello scontro in sé riprovevole, alimentato com'è da tifoserie partitiche e mediatiche contrapposte e da una schiera troppo folta di professionisti dell'esasperazione e dell'esagerazione. Anzi, penso che anche oggi dobbiamo ribadire che quella disputa è stata ed è un danno per il nostro Paese. Non giova alla qualità della nostra democrazia ed ostacola l'encomiabile opera di chiunque voglia realizzare buone riforme della politica e della giustizia; buone riforme che sono estremamente necessarie e delle quali - desidero rimarcarlo - sono un ottimo esempio i provvedimenti che l'attuale maggioranza sta portando avanti, su impulso e coordinamento della ministra Cartabia. *(Applausi)*.

A questo proposito, intendiamo essere assai netti: riteniamo che commetta un censurabilissimo errore chiunque, con i suoi atti e le sue parole, contribuisca ad esacerbare lo scontro e ad alimentare polveroni ideologici. Condanniamo i toni contundenti e da crociata da qualsiasi parte provengano e auspichiamo - sia detto per inciso - che tali toni stiano fuori anche dalla prossima pubblica discussione che concernerà i *referendum* in materia di giustizia ammessi nei giorni scorsi dalla Consulta. *(Applausi)*.

I nostri concittadini, specialmente in questo momento, desiderano dai propri rappresentanti esempi di compostezza e di sobrietà istituzionale e invece troppo spesso vedono il contrario: smodatezza, mancanza di equilibrio e di senso del limite. La polarizzazione non è un bene, non lo è per nessuno. Oggi - sia chiaro - non siamo nemmeno chiamati a giudicare le ipotesi investigative che stanno alla base di una determinata inchiesta penale - non è compito del Parlamento dare questi giudizi, è un compito dei giudici - e nemmeno siamo chiamati a personalizzare e drammatizzare una questione di principio, anzi dinanzi a questioni di così alto spessore costituzionale penso che il primo dovere del Parlamento sia quello di immettere nella pubblica discussione opinioni saldamente ancorate alla realtà, senza indulgere in generalizzazioni pretestuose ed improprie, senza cedere a tentazioni tribalistiche e ideologizzanti. Il Parlamento deve fare ciò al di fuori di ogni personalizzazione e di ogni drammatizzazione.

Tutto ciò detto, risulta evidente che ben altro è il compito che noi siamo chiamati ad assolvere oggi. Quel che ci si richiede è di effettuare una puntuale, documentata e rigorosa valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione che dobbiamo assumere. Dobbiamo svolgere un'analisi mirata, una buona e corretta analisi differenziale, si sarebbe detto in altri tempi. I fatti sottoposti al nostro giudizio ruotano attorno all'articolo 68 della Costituzione, che la Costituente volle a tutela delle prerogative dell'indipendenza dei parlamentari e a protezione della dignità dell'istituzione che essi rappresentano. La Costituente volle ciò per affermare nella maniera più perentoria che tra i poteri dello Stato devono correre linee di confine sicure, chiare e ben presidiate. Questa frontiera è cruciale perché serve a bilanciare valori ed interessi egualmente degni di salvaguardia e che talvolta tendono a collidere. Sono frontiere che servono a dare concretezza al principio della separazione e dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, un principio che insieme a quello dello Stato di diritto, e cioè dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, costituisce il cuore del nostro ordinamento democratico.

La difesa della centralità del Parlamento, del resto, è efficace e credibile solo nella misura in cui non viene messa in campo a corrente alternata. Quando vi è il fondato e ragionevole dubbio che in una

specifica circostanza uno dei poteri dello Stato abbia ecceduto, che abbia superato il confine che divide il suo territorio da quello di un altro potere costituzionale, è legittimo chiedere alla più alta Corte di pronunciarsi e di dire se vi è stata o meno una invasione di campo da sanzionare affinché non abbiano a verificarsene altre in futuro. Direi che avanzare questa richiesta è doveroso. Nella vicenda di specie, troviamo ragionevole l'argomento che i messaggi *e-mail* e WhatsApp coinvolgenti un parlamentare sono una forma di corrispondenza parificabile alle tradizionali comunicazioni scritte di tipo cartaceo, delle quali rappresentano un'evoluzione resa possibile dal progresso tecnologico. Ci pare perciò un'affermazione fondata sostenere che debbano beneficiare dello stesso grado di protezione e che, in quanto tali, ai sensi dell'articolo 68 già citato, esse non siano sequestrabili dall'autorità giudiziaria senza autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartiene.

Certo, in questa circostanza non possiamo fare a meno di riaffermare la validità di quanto il nostro Gruppo ha asserito in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: la posizione che oggi stiamo assumendo e che io sto esponendo è coerente con la condotta tenuta in quell'organismo. In Giunta chiarimmo che le nostre valutazioni avrebbero potuto essere più compiutamente e più precisamente motivate se fosse stata accolta la nostra richiesta di acquisire tutta la documentazione riguardante la genesi dei contestati atti di indagine. *(Applausi)*. Quella richiesta fu rigettata e rigettarla fu un errore.

Vengo alle conclusioni. Investire la Consulta del problema di principio poc'anzi prospettato, chiederle di definire un preciso orientamento in proposito non è né una mancanza di rispetto per l'indipendenza della magistratura - valore per noi massimamente rilevante *(Applausi)* - né, a maggior ragione, un modo per intralciare l'opera magistratuale di lotta all'illegalità, obiettivo che riveste per noi primaria importanza. *(Applausi)*.

Il conflitto di attribuzione oggi dibattuto può rappresentare, invece, un fattore di chiarezza, utile alla politica e alla magistratura, anche perché non è da escludere che la Corte, che fin qui non si è mai espressa su casi specifici di questo tipo, nell'affrontare il caso, possa decidere, con ordinanza di autorimessione, che è necessario occuparsi anche della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 140 del 2003, finora mai fatte oggetto di sindacato costituzionale; la qual cosa permetterebbe tra l'altro di dire una parola definitiva non solo sull'equiparazione delle comunicazioni scritte elettroniche alla comune corrispondenza cartacea, ma anche sul principio ispiratore della richiamata legge del 2003 che attua l'articolo 68 della Costituzione.

Quella legge - attenzione, colleghi - agli articoli 4 e 6 tutela la corrispondenza scritta di un parlamentare in maniera differenziata e più forte rispetto a quanto prevede per altre forme di comunicazione.

Tutti dovrebbero essere interessati - magistrati compresi - a fare completa chiarezza, cioè a sapere dalla Consulta se quella maggior tutela è o no costituzionalmente giustificata.

Per noi sostenere l'opportunità di chiedere che la Consulta si pronunci su questi temi significa muoversi con compostezza e sobrietà nel solco del costituzionalismo migliore e del più fecondo pensiero liberaldemocratico. *(Applausi)*. Significa dare una prova di cultura delle garanzie, che è cosa ben diversa - lasciatemelo dire - e ben più seria di certo garantismo caricaturale consistente in un atteggiamento di pregiudiziale e ostentata ostilità verso i magistrati. Un atteggiamento che abbiamo sempre condannato e che non smetteremo mai di condannare. *(Applausi)*.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, la Giunta è definita un organo paragiurisdizionale, ma i dibattiti e i voti che vi si fanno non lo sono mai: sono sempre e solo guidati dalla convenienza politica.

Chiedo quindi scusa a quest'Assemblea se sembrerà che vada fuori tema, ma parlerò esclusivamente di questioni giuridiche, perché la decisione di oggi costituirà un importante precedente ed è quindi delicata.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, per sequestrare la corrispondenza o per intercettare l'utenza di un parlamentare ci vuole l'autorizzazione preventiva. Per le intercettazioni indirette o

casuali, invece, se una delle parti chiede l'utilizzazione, sarà il giudice delle indagini preliminari a richiederne l'autorizzazione successiva ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.

Entrando nel merito, chiariamo subito che il provvedimento di sequestro non è stato eseguito nei confronti del senatore Renzi, ma di un terzo non parlamentare. I messaggi di cui ci occupiamo non rientrano nella nozione di corrispondenza, che implica attività dinamiche di spedizione e di ricezione, né costituiscono attività di intercettazione, la quale richiede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma hanno la natura di documenti, un *tertium genus* non previsto dalla legge costituzionale n. 140 del 2003. Ciò è confortato dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione che, con numerosissime sentenze - la più recente addirittura del 2021 - chiarisce che, sms, WhatsApp, posta elettronica scaricata o conservata nella memoria, rinvenuti in un cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti, con la conseguenza che la relativa acquisizione non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni.

Inoltre, con la sentenza n. 390 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito che l'espressione dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione, «intercettazioni, in qualsiasi forma» si riferisce alle diverse modalità di intercettazione, in qualsiasi forma, ad esempio distinguendo le telefoniche dalle ambientali, ma non a forme di comunicazione diverse.

Dunque, ci troviamo di fronte a un caso particolare, ossia al caso di un sequestro di documentazione presso terzi, che, a tutela delle prerogative parlamentari, io ritengo debba essere equiparato alla disciplina delle intercettazioni indirette, ma che l'attuale legge non prevede.

La relazione considera l'acquisizione dei messaggi come sequestro di corrispondenza e conclude che occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva, a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare e a prescindere dal fatto che il sequestro avvenga presso terzi.

Vorrei che l'Aula comprendesse l'abnormità di tale pretesa. Proprio per l'imprevedibilità, *ex ante*, dell'esistenza del dato riferibile al parlamentare, l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. Inoltre, i documenti, pur legittimamente sequestrati a un terzo, per la mancanza di autorizzazione preventiva risulterebbero inutilizzabili anche nei confronti del terzo, estendendo, quindi, di fatto le prerogative parlamentari anche ai non parlamentari. Così argomentando, basterebbe che in un telefono sequestrato a un mafioso vi fosse un messaggio inviato a un parlamentare per determinarne la inutilizzabilità anche nei confronti del mafioso. *(Applausi)*.

Assolutamente diverso il caso Siri, erroneamente indicato come valido precedente, perché si trattava di un atto di investigazione diretto nei confronti di un senatore, in quanto diretto nei confronti di un suo collaboratore, in un ufficio proprio del senatore.

Per quanto riguarda il cosiddetto estratto conto, ritenuto nella relazione anch'esso corrispondenza da sottoporre all'autorizzazione preventiva, va precisato che non si parla di quello inviato solitamente al titolare del conto, ma di un documento acquisito legittimamente dalla magistratura, tramite richiesta alla banca, a seguito di una segnalazione di operazione sospetta, come tale prevista dalla legge. Quindi, non può essere oggetto di conflitto di attribuzione, ma, semmai, di una valutazione circa la riservatezza e il rispetto del segreto istruttorio.

Senza che questo stupisca, su alcuni aspetti penso che il senatore Renzi abbia ragione. Io mi sono chiesto come mi sarei comportato da procuratore. Io avrei forse ritenuto opportuno investire della questione sollevata dal senatore Renzi il giudice per le indagini preliminari, che, nella sua terzietà, avrebbe garantito il corretto svolgimento delle indagini e avrei rispettato le sue decisioni.

Su tali questioni, fra l'altro, deve ancora pronunciarsi il giudice per l'udienza preliminare. Allo stesso tempo, però, credo che sia errato trascinare il Senato in un conflitto di attribuzioni che non ha ragione di essere. Io mi sforzo di credere che il senatore Renzi abbia affrontato questa battaglia, non per difendere se stesso dal processo, come ha detto, ma per difendere le prerogative del Senato e di tutti i parlamentari.

Per questo, ritengo che non ci siano i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione, come prevede la relazione, ma che sia invece urgente intervenire integrando la disciplina della legge n. 140 del 2003 a tutela di tutti i componenti del Parlamento.

Infatti, non ci può essere materia di conflitto tra poteri, perché il pubblico ministero non può aver abusato di una norma che non c'è.

Allo stesso modo, il Senato non può pretendere un'autorizzazione preventiva non prevista dalla legge per un sequestro effettuato non nei confronti del parlamentare, ma presso terzi, e nemmeno un'applicazione analogica della disciplina delle intercettazioni indirette nel caso di un sequestro di documento presso terzi.

Infatti, le norme che sanciscono immunità e prerogative parlamentari in deroga al principio di parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione debbono essere interpretate nel senso più aderente al testo. Si dovrebbe quindi assimilare per legge ciò che transita dai nostri *smartphone* (sms, messaggi WhatsApp e di posta elettronica in memoria) alla disciplina già prevista per le intercettazioni indirette, prevedendo quindi per tutti i parlamentari la necessaria richiesta di autorizzazione all'utilizzo anche dei documenti. Questa innovazione legislativa non solo colmerebbe un vuoto, ma, per il principio del *favor rei*, si applicherebbe allo stesso senatore Renzi già nel procedimento in corso.

Se invece si vuole reintrodurre una nuova e più ampia forma di immunità o la vecchia autorizzazione a procedere abrogata nel 1993, discutiamone apertamente. Ci si metta la faccia con una proposta di legge: io sarò contrario, ma, come spesso accade, potrei essere in minoranza.

In conclusione, si ritiene che non esista la materia per sollevare nella specie un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto va individuato nel giudice mai investito della questione l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Inoltre, non si individua l'atto lesivo della funzione parlamentare se non nell'omissione della richiesta di autorizzazione a un sequestro eseguito nei confronti di un soggetto non parlamentare. Infine, come abbiamo visto, manca la norma che si assume violata nell'esercizio del potere.

Per questi motivi, annuncio il voto contrario della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto alla relazione proposta.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente su tre questioni sostanziali.

Quanto alla prima, perché siamo convinti che la strada sia quella del conflitto di attribuzioni? Perché è il segnale netto di un'azione della magistratura in base alla quale, nella sostanza, al senatore XY (lo voglio spersonalizzare) sono stati presi conti correnti, messaggi WhatsApp ed *e-mail* che poi - regolarmente - sono finiti sulla stampa. Ciò non è assolutamente ammissibile. *(Applausi)*.

L'estratto conto di ognuno di noi (pur essendo soggetti politicamente esposti) è una corrispondenza fra la banca e un cittadino e non si comprende come possa essere assunto senza richiesta. Non dico che non si possa fare. Su questo bisogna chiarirsi: la magistratura lo può fare, ma se si tratta di un caso in cui è richiesto il sequestro preventivo, deve fare la domanda prima. Si chiede non di legare le mani alla magistratura, ma semplicemente di far rispettare la legge e la Costituzione, con la presentazione di una domanda *ex ante* alla quale si può rispondere positivamente o negativamente, così come è successo in tantissime altre ipotesi. Bisogna pensare però a questo voto perché c'è un altro aspetto; a volte c'è una tendenza strisciante da parte di moltissimi di non avere il coraggio di difendere quella che è la propria funzione e, quindi, di accettare, senza neanche rendersene conto, passivamente, che determinate cose accadano. Citando altri casi di conflitto di attribuzioni, accettiamo passivamente che un magistrato si metta a giudicare le ragioni per cui vengono presentati o meno determinati emendamenti oppure, utilizzando un'altra ipotesi, dovremmo accettare casi come quelli che stiamo analizzando oggi.

Io ho capito una cosa da questa esperienza: arretrare rispetto alla tendenza evidenziata è una impostazione sbagliata. Bisogna avere il coraggio, ma soprattutto la consapevolezza e la dignità del ruolo che si svolge e saperlo difendere a testa alta. *(Applausi)*. La nostra capogruppo Anna Maria Bernini mi ha trasmesso questo principio come insegnamento, così come anche tutti i miei colleghi di Forza Italia. La difesa delle prerogative non è infatti la difesa dei privilegi, ma la difesa di una funzione che si svolge e che va svolta con la dignità e la compostezza che impone.

Certo, abbiamo perso delle occasioni. Non noi di Forza Italia. Se si vuole mettere la questione sul campo dei rapporti tra la politica e la magistratura, ha delle origini ben diverse e ben lontane. Non voglio mettermi a ripercorrerle tutte quante, ma ricordare invece che sicuramente pochi possono dire che gli è capitata una cosa terribile, ma sperano che non capiti ad altri. Noi abbiamo delle persone e - consentitemi di dire - credo che il nostro presidente Berlusconi *(Applausi)* abbia oggettivamente subito una tale persecuzione che rende difficile pensare che qualcuno potesse reggerne altre come quella che egli ha subito. *(Applausi)*.

Il nostro voto sarà favorevole all'approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Consentitemi di ringraziare tutti i colleghi e, in modo particolare, il Presidente della Giunta e gli Uffici per il supporto che ci hanno dato. *(Applausi)*.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, cercherò di essere breve, avevo preparato un canovaccio di discorso, ma dopo aver ascoltato il senatore Renzi, dovrò probabilmente fare qualche deviazione.

Per la votazione di oggi dobbiamo partire da una parte preliminare. Dobbiamo cioè capire come senatori della Repubblica che la questione di specie che riguarda il senatore Renzi, in realtà non deve riguardare il senatore Renzi, deve riguardare qualcosa di molto più ampio. È proprio il richiamo costituzionale che ho apprezzato nel suo intervento. Noi siamo qui a tutelare questa Costituzione. Posso quindi apprezzare i contenuti e alcuni passaggi del suo intervento. Soprattutto deve essere chiaro nell'animo di ognuno di noi che questa premessa non guarda al caso specifico o ai preconcetti o ai pregiudizi che probabilmente qualcuno di noi, qualche Gruppo all'interno di questo Senato, può avere nei confronti della singola persona o del singolo parlamentare. Dobbiamo averlo chiaro in testa, perché è l'unico modo per poter esprimere un voto serio.

Ritengo, tuttavia, che questa premessa dobbiamo ricordare oggi, come probabilmente dovevamo fare anche in altre votazioni che hanno visto esprimersi il Senato. È evidente il richiamo al presidente Berlusconi - come ha fatto la senatrice Modena - ma io non posso non rammentare l'esempio che ha riguardato il senatore Salvini *(Applausi)*. Anche in quel caso, infatti, abbiamo visto come il nome e il cognome di un senatore possano far cambiare il voto di un'Assemblea. È brutto da dire, ma purtroppo è così, e lo abbiamo già visto.

Questa era la premessa. Parliamo ora dell'articolo 68 della Costituzione. Tutti i colleghi hanno richiamato i principi che sottendono all'articolo 68 della Costituzione. Sono principi di garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell'autorità giudiziaria, che cercano di eliminare le reciproche interferenze. Questo lo afferma la Costituzione, e non un parlamentare della Repubblica o un Gruppo parlamentare: è la norma che lo afferma. Vorrei poi ricordare che questa norma costituzionale fondante dell'ordinamento giuridico tutela non il singolo parlamentare - e questo probabilmente dobbiamo ricordarlo a qualcuno che invece l'ha strumentalizzata - ma l'Assemblea parlamentare, e si tratta di un interesse molto più ampio di quello del singolo parlamentare. Preserviamo la funzionalità del Parlamento, l'integrità della sua composizione e l'autonomia decisionale. Se eliminiamo una di queste tre, non ha più senso sedere in quest'Aula. Dobbiamo sostenere questa norma, perché è la base per la libertà democratica. Noi qui rappresentiamo la libertà democratica e l'Assemblea la rappresenta, perché siamo espressione di un voto, di un popolo: la gente ci ha votato, ci ha mandato qui e noi dobbiamo rappresentarla. Ripeto però che, per rappresentarla, per esercitare degnamente e liberamente la funzione legislativa, dobbiamo sempre rispettare la Costituzione, ma devono farlo tutti: noi in primo luogo, ma anche tutti i poteri dello Stato, a cominciare dai principali.

Se vogliamo davvero rispettare pienamente la norma costituzionale, dobbiamo ricordarci che la sua attuazione deve essere piena e nel rispetto di tutti i poteri. Su questo ho ascoltato il senatore Parrini dire che non bisogna buttare la questione - ovviamente sintetizzo - nella solita discussione tra politica e magistratura. Io sono tra quanti continuano sempre a sostenere che la libertà e l'indipendenza della magistratura devono essere tutelate; parimenti, però, devono essere tutelate la libertà e l'indipendenza della politica perché, se non le garantiamo, non garantiamo gli equilibri dello Stato. Ricordiamoci che

la nostra Costituzione poggia su precisi equilibri e che è stata scritta dopo un periodo nefasto della nostra storia, dal quale abbiamo imparato tante cose. Dobbiamo quindi mantenere quegli equilibri. Non basta continuare a cercare facile consenso con l'antipolitica, come qualcuno si ostina ancora a fare. Noi abbiamo bisogno di politica vera, quella che ha caratterizzato la nostra storia e anche il movimento a cui appartengo, perché noi abbiamo sempre guardato alla nostra base, abbiamo sempre ascoltato la gente. Questo ci ha sempre caratterizzato e deve continuare a caratterizzarci. Non possiamo permettere che rinunciare o reinterpretare norme della Costituzione renda più fanciullesca la politica, perché più facile da raccontare. La politica è un'arte difficilissima e, proprio per questo, dobbiamo essere particolarmente attenti e oculati quando assumiamo siffatte decisioni.

Al senatore Renzi si potrebbero dire tante cose. Alcune sue espressioni - glielo dico sinceramente - non le ho apprezzate particolarmente. Ma ovviamente la democrazia è bella proprio per questo: non possiamo essere d'accordo su tutto e non dobbiamo essere d'accordo su tutto. Ma ricordiamoci sempre le parole che sono state dette, come - ad esempio - che la velina della procura vale più di una sentenza. Ricordiamocelo sempre, anche quando magari ci sono degli attacchi sperticati, perché basta un avviso di garanzia per mettere in croce una persona. Cito, solo per contemporaneità, il fatto che oggi sia arrivata l'archiviazione al presidente della Regione Lombardia Fontana *(Applausi)*, che è stato crocifisso per un avviso di garanzia. Ricordiamocelo sempre, quando ci saranno altri passaggi di Giunta, perché ovviamente ce ne saranno di passaggi di Giunta. Cerchiamo di ragionare sul merito delle cose e sulle regole costituzionali, perché, se non le rispettiamo, la politica se ne va a farsi friggere - scusate il termine - e noi qua diamo ragione a chi fa antipolitica.

Al contrario, qui noi dobbiamo fare la vera politica e tornare ai begli episodi di politica, come quelli che ci sono stati poco fa, quando abbiamo approvato all'unanimità un disegno di legge dal contenuto assolutamente meritorio. Cerchiamo di trovare quel contenuto della vera politica ed evitiamo di strumentalizzare i voti di Giunta, come è stato fatto in passato. Ricordiamo questo per il futuro; che rimanga agli atti e che ci sia memoria di questa cosa.

Nel richiamare tutto questo, per far sì che tutti quanti hanno proferito oggi queste parole le ricordino anche domani, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier alla relazione della relatrice, con le premesse che però ho fatto: non è un voto a favore del senatore Renzi, ma è un voto a favore del rispetto delle regole costituzionali e della libertà democratica di questo Paese. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, oggi discutiamo se il Senato debba promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con riguardo agli atti della procura di Firenze nei confronti del senatore Renzi. Anticipo con chiarezza che non consideriamo sufficienti gli elementi a disposizione per ritenere che tale conflitto possa essere sollevato. Ma su questo tornerò in seguito e di questo ha discusso bene in dettaglio il senatore Grasso.

Il senatore Renzi, invece, e anche il senatore Parrini hanno detto poco fa che oggi in quest'Aula si discute di dignità della politica. E allora, Presidente, ritengo indispensabile portare il nostro punto di vista su cosa sia per noi la dignità della politica e su quale debba essere il ruolo della politica, anche alla luce del dibattito che si è sviluppato nel Paese intorno a questa vicenda, e su come secondo noi l'attività dei parlamentari, dei membri del Governo e in generale di chiunque, facendo politica, assuma decisioni per i cittadini sia e debba essere sempre sottoposta a una valutazione etica.

L'etica, Presidente, è la responsabilità di rendere conto delle proprie azioni. Quindi, per un politico l'etica è rendere conto del proprio operato e delle proprie azioni ai propri elettori, in modo chiaro e trasparente, sempre. Il fine della politica deve essere perseguire il bene comune e individuare il percorso che serve per arrivare a raggiungere quel bene. Quindi il rapporto tra etica e politica è sempre positivo. Tuttavia, quando un politico non fa il bene comune, quel rapporto allora diventa negativo. *(Applausi)*.

Signor Presidente, questa discussione rende certamente anche palese che, a trent'anni da "Mani pulite", il tema del finanziamento ai partiti è ancora un nodo irrisolto. Evidentemente non sono bastate le leggi finora approvate, poiché è chiaro che non può essere sufficiente spostare il finanziatore dal pubblico al

privato, se poi quel finanziatore non ha un obbligo di trasparenza e oggi i soggetti di diritto privato, ovvero le fondazioni, non hanno obbligo di rendicontazione. In realtà, solo grazie alla legge "spazzacorrotti" e al nostro ministro Alfonso Bonafede, oggi le fondazioni che al proprio interno hanno degli esponenti politici sono equiparate a partiti. *(Applausi)*.

Questo passo in avanti sostanziale che è stato fatto, però, va affiancato con un altro tassello: vale a dire l'approvazione quanto prima di una legge che vada a disciplinare l'attività lobbistica e una legge c'è, è stata approvata alla Camera dei deputati ed è, ancora una volta, una legge proposta del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Lavoriamo piuttosto allora a questo, colleghi: lavoriamo a dare al Paese una vera legge sul conflitto di interesse. Il problema non è se c'è un finanziatore che vuole sovvenzionare una forza politica: il problema è andare a chiarire e a eliminare tutte quelle zone grigie nei rapporti tra un politico o una forza politica e un portatore di interessi. Del resto, non è un caso se anche l'organo del Consiglio d'Europa che si occupa di lotta alla corruzione ha sollecitato l'Italia ad adottare quanto prima proprio una legge vera e seria sul conflitto di interessi.

È evidente che, ancora una volta, si tratta di una questione etica e per questi stessi motivi, colleghi, è indispensabile adottare quanto prima anche un codice deontologico dei senatori.

Oggi in quest'Aula abbiamo sentito parlare molto anche di autonomia della politica. Ma, se l'autonomia della politica è intesa come autoreferenzialità oppure come autonomia rispetto agli interessi collettivi, allora possiamo ancora parlare di politica intesa come tendere al bene comune, oppure stiamo parlando dell'opposto della politica, dell'antipolitica? *(Applausi)*.

Del resto, lo stesso senatore Renzi - lo ricordo bene - nel 2018, durante una trasmissione televisiva, diceva che la politica si fa seguendo un ideale, non i soldi, e che sulla trasparenza non avrebbe mai fatto sconti a nessuno. Noi quelle parole le condividiamo in pieno, ma alle parole devono seguire i fatti e ci deve essere l'attuazione dei principi contenuti in quelle parole, che altrimenti restano vuote.

Siamo anche fermamente convinti che, quando la politica passa da logica di servizio a logica di potere, allora anche i partiti non sono più quei mediatori - come previsto dalla Costituzione - tra Stato e cittadini. E, quando al centro della politica non c'è più il bene comune, ma solo quello di una parte, allora lo Stato non è più per i cittadini il luogo in cui riconoscersi, l'ente da cui si sentono tutelati *(Applausi)*; anzi, diventa quasi un nemico del bene comune, un nemico da combattere.

Colleghi, vogliamo davvero che i cittadini continuino a vedere lo Stato come un nemico e noi parlamentari come dei privilegiati legati alle poltrone a pensare ai nostri interessi, oppure vogliamo tutti adoperarci per rinsaldare quel rapporto di fiducia tra Stato e cittadini che deve essere alla base della ripartenza di questo Paese? *(Applausi)*.

Signor Presidente, mai come in questo momento - e mi auguro che sia chiaro a tutti - è indispensabile rafforzare la coesione sociale, proprio per recuperare quel senso di fiducia nelle istituzioni che è alla base della condivisione necessaria perché tutti i cittadini possano contribuire a quel progetto sociale che deve far ripartire il Paese dopo la pandemia. Se vogliamo rafforzare la coesione sociale, dobbiamo costruire il futuro su tre pilastri. Il primo è la fiducia dei cittadini, che si basa sulla trasparenza anche delle nostre azioni; il secondo pilastro è la partecipazione dei cittadini, che devono agire da protagonisti anche nelle scelte pubbliche; il terzo è la solidarietà, a cui si aggiunge anche la tutela del bene comune o - come ci piace dire -dei beni comuni.

Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle ritiene che la trasparenza debba sempre contraddistinguere l'operato della classe politica, proprio per alimentare quella fiducia tra cittadini e istituzioni, evitando il rischio che il confine tra politica e affari, tra pubblico e tornaconto personale, si vada ad assottigliare sempre di più fino a scomparire. *(Applausi. Commenti)*.

In conclusione, oggi il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente contro la richiesta di conflitto di attribuzione, perché sulla base degli elementi a disposizione risulta che questa indagine - come ha detto anche il senatore Grasso - era diretta a una terza persona. In questo caso non era da richiedere l'autorizzazione preventiva del Senato, che può intervenire solo in caso di concreto utilizzo degli atti in esame, cosa non ravvisabile in questa circostanza. Mancando pertanto gli elementi necessari per configurare e sostenere la richiesta di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ribadisco il nostro

voto contrario. *(Applausi)*.

*QUAGLIARIELLO *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

QUAGLIARIELLO *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*. Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo brevemente in dissenso, a nome della componente Italia al Centro del Gruppo Misto. Il dibattito che si sta svolgendo in quest'Aula non riguarda il senatore Matteo Renzi, e non riguarda nemmeno noi qui presenti come rappresentanti del popolo. Riguarda, per le ragioni che dirò, ciascun cittadino italiano, anche se ci sarà sempre qualcuno che riterrà le guarentigie costituzionali un privilegio prerivoluzionario. E riguarda soprattutto una concezione del garantismo che non è affatto, come è stato adombrato, un modo per camuffare un innocentismo pavloviano: è semplicemente l'altra faccia della legalità, perché si limita a chiedere che anche il controllo di legalità demandato all'autorità giudiziaria si svolga come legge comanda. Non mi pare si chieda troppo.

Colleghi, condividiamo la relazione che ci viene proposta dalla Giunta; anzi, forse si tratta di un testo fin troppo morbido. La questione che oggi ci occupa non è infatti un fulmine nella placida notte, ma giunge all'esito di un processo di erosione che ha progressivamente ristretto il perimetro delle garanzie, spostando di volta in volta il margine dell'insindacabilità, l'asticella del sindacato giudiziario sull'esercizio del mandato parlamentare, il confine tra intercettazioni casuali e intercettazioni indirette che pure la Corte costituzionale negli anni addietro aveva scolpito con chiarezza adamantina. Un processo di erosione che si è consumato senza che la politica, per paura di essere additata dall'antipolitica al pubblico ludibrio, abbia levato una pur flebile voce.

Di tante mancanze che la mia parte si può rimproverare per quel che concerne la vita politica e istituzionale, almeno questa non può esserci addebitata. Parafrasando Bertolt Brecht, c'è stato chi si è seduto dalla parte di una ragione impopolare anche quando la parte affollata era quella di un torto ben più accattivante, e quella impopolarità l'ha sopportata anche quando in gioco vi erano i diritti di un proprio avversario politico che magari non aveva il coraggio di rivendicarli.

Prima che questo dibattito avesse inizio, mi chiedevo se magari oggi il processo di istituzionalizzazione intrapreso dall'antipolitica e la consapevolezza ormai trasversale e diffusa dei problemi enormi della giustizia italiana potessero aiutare a dire cose che sembravano fino a poco tempo fa lunari. Forse sì, o forse è una pia illusione. Ma a costo di apparire lunari è giusto affermare e riaffermare determinati principi. Perché a una garanzia costituzionale negata a un parlamentare non corrispondono maggiori diritti per i cittadini: è vero esattamente il contrario e la storia dovrebbe avercelo insegnato.

Alla luce di ciò, la relazione sottoposta oggi al nostro esame deve essere approvata. Perché l'articolo 68 esiste e va rispettato. Perché i concetti di "comunicazione" o di "conversazione" non sono materia per cavilli da azzeccagarbugli, ma ambiti con una loro consistenza ontologica. Perché è incredibile che alla luce del progresso ogni nozione giuridica venga considerata in evoluzione ma non si debba invece tener conto di quanto la tecnologia abbia inciso sulla concezione di "corrispondenza". C'erano un tempo gli epistolari, nessuno potrebbe negare che gli epistolari moderni siano il portato degli scambi che quotidianamente viaggiano in rete.

Noi che queste cose le abbiamo sempre affermate, anche quando andavano assai poco di moda, non ci stancheremo di ripeterle oggi che le patologie della giustizia, e le gravi ricadute di un sistema istituzionale debole e indebolito, da latenti si sono fatte conclamate.

Auspichiamo che la stessa riflessione possa essere fatta in coscienza dai colleghi che muovono da concezioni diverse. Per quanto ci riguarda sosterremo senza se, senza ma, senza però, senza dubbio alcuno, la difesa dell'ordinamento italiano di fronte alla Corte costituzionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Renzi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato a uno o più avvocati del libero foro.

Per fatto personale

LANZI *(M5S)*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZI *(M5S)*. Signor Presidente, mercoledì 16 febbraio sono stato vittima di un attacco politico; un attacco che però ha colpito non solo me, ma anche tutte le persone con disabilità. Infatti, questo delicatissimo tema è stato utilizzato strumentalmente per attaccarmi.

Inizialmente pensavo di lasciar correre, ma, data la gravità delle affermazioni pronunciate in quest'Aula del senatore Augussori, non posso in alcun modo esimermi da una doverosa precisazione. Si può discutere su tutto, ma nessuno deve permettersi di mettere in discussione il massimo rispetto e la mia totale dedizione nei confronti di un tema così delicato come quello della disabilità e di tutte le persone e le famiglie con disabilità. *(Applausi)*.

La disabilità è stata presente nella mia famiglia: il fratello di mio padre Giulio fin dalla tenera età è stato ricoverato in strutture a causa dei suoi handicap; ha avuto sempre continua assistenza affettiva ed economica. Alla scomparsa di papà, principalmente insieme a mia madre e a mia sorella Marisa, senza soluzione di continuità, lo abbiamo assistito e sostenuto, ingaggiando anche fior di professionisti per redigere perizie che gli evitassero trasferimenti presso altre strutture che gli avrebbero fatto perdere punti di riferimento importanti.

Quindi, ritengo che strumentalizzare un episodio che in realtà era una mera critica politica, usando a sproposito il tema della disabilità, è davvero meschino; un giudizio che, peraltro, di certo non rientra tra le prerogative di questo consesso né tantomeno tra quelle del senatore Augussori, che invece si è permesso di dare un giudizio suo personale mistificando la realtà di fatto, insinuando che addirittura avrei voluto risolvere la questione con un blocchetto di assegni in mano.

Per suo tramite, Presidente, vorrei dire al senatore Augussori che, purtroppo, siamo tutti destinati a morire; magari fra centinaia di anni - chissà - a qualche mio discendente verrà voglia di fare ricerche su un antenato che ha avuto l'onore e l'onere di sedere tra questi scranni. Non voglio assolutamente lasciare che possa farsi l'idea di avere avuto un antenato riprovevole e degno di disprezzo, ma che al contrario ha operato con disciplina e onore sempre.

Il senatore Augussori, mercoledì, irridendomi, ha invitato i colleghi a leggere le carte: assolutamente giusto, fatelo colleghi, fatelo, andate a leggere - senza decontestualizzare - le singole affermazioni dell'intero *post* e vi renderete conto che anche cercare di chiudere bonariamente la diatriba è una questione onorevole, anche e soprattutto nel rispetto di una linea del Gruppo al quale mi onoro di appartenere.

Non tornerà in Aula la mia vicenda: la chiuderò per non creare imbarazzi.

Il relatore, Pellegrini Emanuele, che ringrazio, comunque si era rimesso all'Assemblea, e ho motivo di ritenere che il mio caso avrebbe avuto un esito a me favorevole se posto ai voti perché, a differenza del senatore Augussori che si è permesso parole irricevibili nei miei confronti, nel pensiero di tanti sono una persona che merita stima, considerazione, rispetto e fiducia; questo ovunque abbia interagito.

Concludo sempre per suo tramite, Presidente, con un'osservazione per il senatore Romeo. Pensi alla sua compagine e non si permetta di rivolgersi al mio Gruppo, come ha fatto mercoledì. Non ha titolo per dare lezioni ad altri. Stare zitti non si può sentire in Parlamento. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FATTORI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(Misto)*. Signor Presidente, questo mio intervento di oggi fa parte di quell'iniziativa - voluta dalle donne in Parlamento - che abbiamo chiamato staffetta per le donne in Afghanistan.

Il 1° e il 2 febbraio il Parlamento europeo ha organizzato due giorni ricchi di conferenze, seminari ed eventi sulla situazione estremamente preoccupante per le donne in Afghanistan, a seguito della presa di potere dei talebani lo scorso anno.

Gli ospiti afghani hanno esortato la comunità internazionale ed europea ad agire e delegittimare i

governanti di fatto.
Tra gli ospiti della conferenza c'erano le 11 donne afghane finaliste del premio Sacharov per la libertà di pensiero 2021 del Parlamento europeo, rappresentanti della Commissione e delle Nazioni Unite, nonché rappresentanti di altre importanti organizzazioni internazionali e fondazioni locali afghane.
All'interno della diffusa crisi umanitaria in Afghanistan, le donne sono le più colpite. Dopo la grave siccità e i decenni di guerra e di occupazione, le truppe internazionali sono state evacuate in seguito al ritorno del potere dei talebani e il Paese è stato tagliato fuori dalle istituzioni finanziarie internazionali.
Questo, a sua volta, ha innescato una crisi bancaria e peggiorato le condizioni economiche. Secondo il vicedirettore esecutivo del Programma alimentare mondiale, *Ute* Klamert, il 58 per cento della popolazione afghana ha bisogno di assistenza umanitaria e ci sono 23 milioni di persone con accesso insufficiente al cibo.
Nonostante i talebani affermassero di aver cambiato le loro politiche sulla partecipazione delle donne alla società, ciò si è rivelato falso. Le donne sono state escluse dalla vita pubblica, senza possibilità di istruzione, incapaci di entrare nel mondo del lavoro e senza accesso all'assistenza sanitaria, se non accompagnate da un uomo. Questo ha messo in atto un *apartheid* di genere. Come è stato discusso più dettagliatamente nella sessione, le ragazze vengono vendute per disperazione per sfamare il resto della famiglia, illustrando la gravità dei tempi attuali.
La Presidente del Parlamento europeo ha aperto la conferenza ad alto livello, accogliendo giornalisti, attivisti, parlamentari e altre donne venute a Bruxelles per la Giornata della donna afghana con le seguenti parole: «L'evento di oggi è per dare voce alle donne e alle ragazze in casa nostra e sostenere il lavoro svolto dalle donne finaliste del premio Sacharov. Ci hanno insegnato che, se anche c'è un tempo per piangere, c'è anche un tempo per resistere all'ingiustizia».
Non ripetete gli stessi errori del passato. Aiutate le donne, le persone, a continuare a educarsi attraverso piccoli progetti per raggiungere tutti gli afghani. Aiutateci a conservare ciò che abbiamo costruito in vent'anni. Aiutate il nostro popolo che sta morendo di fame. Non riconoscete il Governo talebano e, se negoziate accordi per ragioni umanitarie, che non siano mai incondizionati: questa è, in estrema sintesi, quanto è stato detto dalle donne afghane in un evento senza precedenti al Parlamento europeo. E questo è l'invito che oggi porto a questa Aula. *(Applausi)*.
MARINELLO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINELLO *(M5S)*. Signor Presidente, ritengo utile e opportuno portare a conoscenza di quest'Aula le problematiche connesse all'eventuale approvazione del nuovo nomenclatore tariffario nazionale. Il Ministero della salute, in questo periodo, è impegnato nella elaborazione del tariffario e sempre più numerose sono le segnalazioni che stiamo ricevendo degli operatori del settore, che evidenziano possibili effetti negativi in caso di approvazione.
Tali effetti sarebbero pesanti specialmente per i medi e piccoli laboratori di analisi, che si troverebbero in una situazione di forte penalizzazione rispetto alle grandi strutture. L'ipotesi cui sta lavorando il Ministero prevedrebbe, infatti, un taglio medio ponderato delle attuali tariffe, con una percentuale compresa tra il 50 e il 60 per cento.
È facilmente comprensibile che i laboratori con un numero di prestazioni relativamente contenuto non avrebbero più i margini per poter continuare la loro attività e tutto ciò causerebbe un ridimensionamento o addirittura la loro chiusura, con inevitabili licenziamenti e perdite di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia.
Totalmente differente sarebbe la situazione delle strutture in grado di lavorare quotidianamente milioni di prestazioni, le quali, nonostante il notevole abbattimento delle tariffe, potrebbero assorbire facilmente tagli.
A fronte di questo possibile scenario, ovviamente il settore è in forte fibrillazione e i piccoli operatori hanno già avviato azioni di protesta nei confronti del Ministero, al punto di inviare formali diffide legali contro la possibile promozione del nuovo tariffario alle condizioni che ho descritto in precedenza.
Ritengo, quindi, che il Ministero debba valutare altri elementi per un'analisi oggettiva delle tariffe,

quali il costo del personale e di gestione delle strutture stesse, oltre ovviamente ai costi del materiale necessario per esami di qualità. Auspico che nelle sedi competenti venga avviata una riflessione supplementare, attraverso una più approfondita istruttoria e un maggiore ascolto degli operatori, raccogliendo e recuperando le loro notevoli preoccupazioni.

Concludo ribadendo che, soprattutto nella sanità, il contenimento dei costi non deve penalizzare i lavoratori, le aziende e la qualità stessa del servizio offerto alla cittadinanza. Su questo il Parlamento e il Ministero devono sempre tenere alta l'attenzione, nell'esclusivo interesse di tutte le parti coinvolte. *(Applausi)*.

QUARTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, nei primi giorni del freddo febbraio molti giornali hanno battuto la notizia che gruppi di volontari sono stati allontanati dalla Stazione Termini di Roma perché distribuivano cibo caldo ai senza fissa dimora. È questa una notizia sconcertante, seguita poi da un'altra ancora più inquietante: la sera si getta acqua laddove costoro si preparano un giaciglio notturno.

Frequentando la Stazione Termini, ben comprendo il disagio che quelle persone provocano, ma non si può sacrificare la solidarietà umana. Sono nostri fratelli, solo più sfortunati, deboli e bisognosi. Invece di tendere loro la mano per aiutarli ad alzarsi e recuperare la dignità umana, li rimuoviamo in tutti i sensi. Il nostro cuore di pietra è perfino incapace di offrire loro ciò che non si nega nemmeno a un cane randagio.

La mancanza di lavoro, la povertà, l'emarginazione, la disabilità, l'alcolismo e l'incuria sociale inducono il degrado umano. Occorre agire con tutto l'amore che ogni essere umano merita, ancor più verso chi soffre un disagio: come fanno Lorenzo della Caritas, che organizza le unità notturne di strada in soccorso, con cibo e indumenti, di chi non ha un tetto, o Pino, che la sera porta loro coperte e la mattina li rifocilla con un cappuccino bollente e un sorriso.

Occorre che tutte le istituzioni pubbliche intervengano con assoluta urgenza su quanto sta accadendo alla Stazione Termini e non sono lì, sia con aiuti emergenziali per strada, sia tramite idonee politiche di accoglienza, riabilitazione e reinserimento sociale. *In primis* mi appello alla Giunta capitolina, che nel suo insediamento ha dichiarato la lotta alle diseguaglianze, coinvolgendo grandi stazioni e prefettura. Sollecito poi il Governo e il Parlamento alla massima cura di chi subisce la crudeltà della vita di strada, a partire da quest'Assemblea, che deve approntare adeguati strumenti legislativi che diano dignità a tutti.

Giacciono nella polvere disegni di legge che potrebbero risolvere in parte il problema. Cito - per esempio - il provvedimento recante «Disposizioni in materia di prevenzione e cura degli stati di dipendenza patologica», ma tanto altro ancora si può fare. Coraggio! Soltanto una società che si prende cura dell'ultimo può dirsi giusta. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 23 febbraio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 23 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,39)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole

secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi (**1684**)
ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, è aggiunto il seguente:
« Art. 2-*bis*. - *1*. Presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della *Shoah*.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili ».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1684

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Auddino, Bagnai, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Donno, Fazzolari, Ferrero, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Guidolin, Lomuti, Lorefice, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Russo, Sciascia, Segre e Sileri.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caliendo e Floris.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore William De Vecchis, con lettera del 17 febbraio 2022, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e di aderire al Gruppo Misto.
La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore DeVecchis ha aderito, all'interno del Gruppo stesso, alla componente "Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 17 febbraio 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Grimani, entra a farne parte la senatrice Granato;
2a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Crucioli;
6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Crucioli, entra a farne parte il senatore Grimani;
7a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Granato, entra a farne parte la senatrice Angrisani;
11a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Angrisani.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), nella seduta del 15 febbraio 2022, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente "Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d'Africa e il ruolo dell'Italia" (*Doc*. XXIV, n. 61).
Il predetto documento è stato inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Antonio Zennaro in sostituzione del deputato Massimo Bitonci, dimissionario.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la Relazione sull'attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 9 febbraio 2022.
Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc*. XXXIV, n. 8).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della salute
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (2533)
(presentato in data 17/02/2022);
DDL Costituzionale
senatore Mininno Cataldo
Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica (2534)
(presentato in data 21/02/2022);
senatrice Cantu' Maria Cristina
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle figure del soccorritore e del soccorritore autista (2535)
(presentato in data 22/02/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Dal Mas Franco ed altri
Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze (2499)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 21/02/2022);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
dep. Ferro Wanda ed altri
Modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

e all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (2456)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
C.2361 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3069, C.3081)
(assegnato in data 21/02/2022);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Lanzi Gabriele
Disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per il trasporto merci (2506)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 21/02/2022);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Pavanelli Emma ed altri
Nuove disposizioni in materia di bollini adesivi applicati ai prodotti ortofrutticoli e di scontrini adesivi apposti sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco (2328)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 21/02/2022);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
sen. Pavanelli Emma ed altri
Disposizioni per favorire il riutilizzo di materiali tessili post consumo (2244)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 21/02/2022).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Romano Iunio Valerio
Modifiche agli articoli 36 e 37 della Costituzione in materia di diritto a condizioni lavorative sicure e alla genitorialità (2497)
previ pareri delle Commissioni 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 21/02/2022);
Commissioni 9ª e 12ª riunite
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) (2533)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 18/02/2022).

Inchieste parlamentari, nuovo deferimento

È stata nuovamente deferita in sede referente, in data 17 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare, già assegnata in sede redigente:
alla 2a Commissione permanente:
Sen. Bernini e altri. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia", previ pareri della 1a e della 5a Commissione permanente (*Doc*. XXII, n. 26).

Affari assegnati

È stato deferito, in data 17 febbraio 2022, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,

comunicazioni), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche attinenti alle infrastrutture ferroviarie nelle isole (Atto n. 1093).

É stato deferito, in data 17 febbraio 2022, alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'affare sul tema dello scioglimento dei grandi ghiacciai alpini, in relazione al complesso delle problematiche concernenti i fenomeni legati al cambiamento climatico in atto (Atto n. 1094).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2022, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Fastweb concernente l'acquisto di licenze necessarie per l'aggiornamento di un sistema di monitoraggio passivo fornito dal vendor extraeuropeo Anritsu (Giappone), al fine di supportare i nuovi protocolli previsti segnalazione della rete 5G (NSA e SA).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1095).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Marianna D'Angelo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Tullio Lavosi e al dottor Gianluca Siviero, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

alla dottoressa Maria Teresa Mazzitelli, al dottor Giulio Puccio, al dottor Domenico Taddeo e al dottor Paolo Zambuto, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'ingegner Mauro Mallone e all'architetto Gianluigi Nocco, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. LXII, n. 4).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le relazioni sull'attività del sistema camerale, riferita agli anni 2019 e 2020 (*Doc*. CXX, n. 4).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (COM(2021) 804 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 30 dell'11 gennaio 2022, depositata il successivo 3 febbraio, con la quale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della medesima legge.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 138).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 18 febbraio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 533);

di ANAS S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 534).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Croatti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03081 del senatore Romano ed altri.

La senatrice Pavanelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03087 del senatore Romano.

La senatrice Papatheu ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03098 della senatrice Bernini ed altri.

Mozioni

CAUSIN, BERUTTI, BIASOTTI, FANTETTI, LONARDO, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI - Il Senato,

premesso che:

l'Italia sta vivendo una vera e propria emergenza legata all'incremento dei costi energetici per le famiglie e le imprese, con un durissimo impatto sul benessere delle persone e della competitività delle imprese, soprattutto quelle energivore;

in sede di audizione al Senato l'autorità di regolazione ARERA ha confermato che nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre 2021, si è registrato un aumento del 131 per cento per il cliente domestico "tipo" di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro a chilowattora, tasse incluse) e del 94 per cento per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse) come conseguenza dell'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021;

la domanda di energia elettrica nel 2020 (ultimi dati aggiornati di Terna) è stata pari a 301,2 terawattora. La domanda interna nazionale è stata soddisfatta per l'89,3 per cento da produzione nazionale destinata al consumo per un valore di 269 terawattora e per la quota restante (10,7 per cento) dalle importazioni nette dall'estero per un ammontare di 32,2 terawattora;

la produzione lorda nazionale è stata coperta per il 57,6 per cento dalla termoelettrica (idrocarburi) non rinnovabile, per il 17,6 per cento dall'idroelettrica (con un aumento del 2,8 per cento rispetto al 2019) e per il restante 24,7 per cento dalle fonti eolica, geotermica, fotovoltaica e bioenergie (eolica in calo del 7,1 per cento, fotovoltaica in aumento del 5,3 per cento, geotermica in calo dello 0,8 per cento e bioenergie in aumento dello 0,4 per cento rispetto al 2019);

secondo dati recenti, il fabbisogno di gas naturale dell'Italia è stato di circa 70 miliardi di metri cubi di gas e di questi solo 4,1, quindi poco meno del 6 per cento, sono stati estratti in Italia;

secondo i dati forniti dal Ministero della transizione ecologica, che ha pubblicato il nuovo censimento bilancio italiano del gas, aggiornato a tutto il 2021, le due fonti principali di gas per l'Italia sono la Russia (29,06 miliardi di metri cubi) e l'Algeria (21,16). L'Algeria ha aumentato molto il flusso, quasi raddoppiato dai 12 miliardi di 2020; ma anche la Russia nel 2021 ha accresciuto l'invio di metano

verso l'Italia;
sempre secondo il rapporto, le estrazioni di gas in Italia sono crollate del 18,3 per cento a fronte di consumi domestici e industriali che sono incrementati;
la produzione nazionale di petrolio all'1 per cento della produzione mondiale, con le riserve rimanenti di circa un miliardo di barili, che rappresentano lo 0,1 per cento delle riserve mondiali di greggio, rappresenta circa il 7 per cento del nostro consumo totale di petrolio e per tale ragione il nostro Paese è pressoché dipendente dalle variazioni che interessano i mercati internazionali, con un impatto enorme sui costi di produzione di energia elettrica, trasporto pubblico e privato su gomma, autotrasporto e logistica, trasporti aerei e navali;
il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030 è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e successivamente adottato con tutti i passaggi istituzionali previsti;
i principali obiettivi del PNIEC italiano sono: a) una percentuale di energia da FER (fonti energetiche rinnovabili) nei consumi finali lordi di energia pari al 30 per cento, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE; b) una quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 22 per cento, a fronte del 14 per cento previsto dalla UE; c) una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43 per cento a fronte di un obiettivo UE del 32,5 per cento; d) la riduzione dei "gas serra", rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS (ad alta intensità energetica) del 33 per cento, superiore del 3 per cento rispetto a quanto previsto dalla UE; e) nel quadro di un'economia a basse emissioni di carbonio, il PNIEC prospetta inoltre il *phase out* del carbone dalla generazione elettrica al 2025; f) un nuovo obiettivo nazionale di riduzioni emissioni climalteranti al 2030;
l'elaborazione del PNIEC in tutta evidenza è avvenuta in un contesto sociale ed economico e in un quadro internazionale completamente diversi e l'impatto dell'incremento della materia prima lo fa apparire superato e fuori contesto;
le misure per contrastare i prezzi dell'energia, che vengono quantificate dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura che va dai 5 ai 7 miliardi di euro, rappresentano solo una soluzione temporanea di contenimento, che peraltro appesantisce la situazione debitoria già grave del nostro Paese;
l'Italia è in prima linea nei progetti di ricerca sulla fusione nucleare come il reattore sperimentale "Joint European torus", con sede nel Regno Unito. E l'ENI attraverso la CFS (Commonwealth fusion systems), partecipata dal gruppo italiano come maggiore azionista insieme al MIT di Boston, ha condotto con successo il primo *test* di un super magnete che può contenere e gestire la fusione nucleare di deuterio e trizio: una forma di energia atomica pulita, che riproduce quanto avviene nelle stelle e nel sole, in grado di fornire elettricità quasi illimitata, senza gas serra e con pochissime scorie radioattive. Questi progetti potrebbero avere uno sviluppo industriale su larga scala tra il 2035 e il 2045,
impegna il Governo:
1) ad elaborare un nuovo piano energetico nazionale in grado di dare certezza sugli obiettivi fondamentali della sicurezza degli approvvigionamenti, della crescita, dell'autonomia energetica, del contenimento e riallineamento dei costi dell'energia alla media europea, del soddisfacimento degli impegni europei in tema di riduzione dell'anidride carbonica, di sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza e del risparmio energetico;
2) a procedere ad una riorganizzazione e rimodulazione del sistema della fiscalità aggiunta alle bollette, di incentivi alle fonti rinnovabili, e a convocare un tavolo di concertazione con gli operatori di settore, le associazioni di categoria e gli enti locali, per la definizione della nuova disciplina, tenendo conto anche delle ricadute sulle famiglie, sulla filiera industriale nazionale, sull'ambiente, sul riequilibrio del *mix* degli approvvigionamenti energetici;
3) a prevedere misure di sostegno al contenimento dei costi per le famiglie in relazione ai consumi

elettrici, di riscaldamento e raffreddamento, prevedendo in modo permanente azioni di ammodernamento del patrimonio immobiliare volti alla riduzione di consumi;
4) ad adottare provvedimenti più incisivi volti al perseguimento degli obiettivi europei sull'energia prodotta dalle fonti rinnovabili;
5) a promuovere le attività di ricerca nel settore delle fonti rinnovabili e allo sviluppo delle tecnologie di stoccaggio dell'anidride carbonica, per abbattere l'impatto delle fonti fossili ancora in uso, e di immagazzinamento dell'energia, in particolare attraverso il vettore energetico dell'idrogeno verde, per sopperire alle fluttuazioni della domanda energetica;
6) a rivedere la legislazione in materia di concessioni e di estrazioni delle fonti di energia nazionali, in particolare del gas naturale e del petrolio, con l'obiettivo di aumentare la produzione nazionale e di ridurre rapidamente la quota percentuale di dipendenza da altri Paesi;
7) ad incrementare la quota di investimenti destinata alla ricerca e allo sviluppo industriale sulla fusione nucleare e a definire, già nel piano energetico nazionale, gli investimenti, le procedure di legge finalizzate alla realizzazione di un numero tale di reattori nucleari capaci di garantire l'autosufficienza energetica, un impatto ambientale bassissimo ed un costo molto ridotto dell'energia.
(1-00459)
NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, LEONE, PUGLIA, QUARTO, CAMPAGNA, DONNO, MONTEVECCHI, PAVANELLI, D'ANGELO, MARINELLO, FEDE, VANIN, GIROTTO, L'ABBATE, GALLICCHIO, PIARULLI, GAUDIANO, CORBETTA, LANZI, PISANI Giuseppe, GUIDOLIN, MAUTONE, ROMANO, DI PIAZZA, LOMUTI, CASTALDI, DI GIROLAMO, SANTILLO, PELLEGRINI Marco, VACCARO, COLTORTI, MATRISCIANO, PIRRO, CATALFO, MAIORINO, CIOFFI - Il Senato,
premesso che:
la gestione dei materiali di scarto, in un'ottica di circolarità, deve tendere al riuso o al riciclo al fine di ridurne lo smaltimento negli impianti di trattamento;
l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi assimilabili a questi o sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, è regolato dalla "direttiva nitrati" 91/676/CEE;
secondo quanto riferito a "Ecomondo" il 7 novembre 2019 nella maggior parte dei casi i fanghi di depurazione sono trasformati in gessi di defecazione; in Lombardia quasi il 100 per cento, in Emilia il 95 per cento;
in ogni caso i fanghi contengono una buona parte di materia organica unita ad altre sostanze utili alla fertilità e allo sviluppo delle piante;
col tempo, però, a causa dell'aumentare di sostanze di sintesi nell'uso quotidiano, della crescita significativa di allacci e scarichi in pubblica fognatura, con conseguente scarico in fogna di materiale potenzialmente tossico, la differenza tra acque reflue civili e industriali si è affievolita;
elementi di maggiore diffidenza nella popolazione verso l'utilizzo nei campi di questi fanghi provengono anche da alcune vicende che hanno riguardato il sequestro di impianti di trattamento per la violazione della normativa vigente;
considerato che:
l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è effettuata in modo da evitare effetti nocivi al suolo, alla vegetazione, agli animali e all'uomo;
numerosi ordini del giorno sono stati accolti al Senato, volti alla stesura di una nuova disciplina organica della normativa di settore, inerenti al decreto-legge n. 109 del 2018, detto "decreto Genova", che all'art. 41 ha introdotto misure finalizzate a superare le situazioni di criticità normativa nella gestione dei fanghi di depurazione che ha necessitato, più volte, dell'intervento della giustizia amministrativa (sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018) e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017) per regolare e dirimere, nelle more dell'adozione di una disciplina omogenea in materia, la questione sull'uso o meno dei fanghi di depurazione in agricoltura. L'articolo suddetto ha il merito di aver introdotto la quantificazione degli idrocarburi C10-C40 presenti nei fanghi, fino a quel momento assenti dalla misurazione negli allegati al decreto legislativo n. 99 del

1992, aggiungendo, inoltre, la misurazione di altre sostanze tossiche nocive prima non contemplate, quali gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le policlorodibenzodiossine i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), i policlorobifenili (PCB), toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo VI;
considerato, inoltre, che:
per la maggior parte i fanghi da depurazione sono trasformati in gessi o in altri correttivi per poi essere utilizzati in agricoltura. Tale processo di trasformazione, non essendo tracciato, fa sì che si utilizzino fanghi con idrocarburi C10-C40 in agricoltura vanificando, di fatto, quanto previsto dal decreto Genova;
nel "decreto semplificazioni" del 2021 (decreto-legge n. 77 del 2021) è stato aggiunto con emendamento l'articolo 37-*bis*, che ha escluso la possibilità di introdurre fanghi di depurazione in due gruppi di correttivi da fanghi su tre, i gessi di defecazione (decreto legislativo n. 75 del 2010, allegato 3, tabella 2.1, punto 21) e i carbonati di defecazione da fanghi (tabella 2.1, punto 22); resta in vigore il punto 23 "gesso di defecazione da fanghi";
nel rispetto della disposizione contenuta nella legge n. 117 del 2019, articolo 15, lettera *b)*, si affida al Governo l'incarico di "adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99", seguendo determinate indicazioni;
tenuto conto che:
la recente sentenza del Consiglio di Stato del 26 marzo 2021, n. 2561, ritorna nuovamente sulla questione dell'utilizzo agronomico dei fanghi da depurazione delle acque reflue, e fornisce ulteriori elementi a fronte di una giurisprudenza contrastante sul tema, riguardo ad un caso di utilizzo agronomico di fanghi contenenti il paraxilene (un microinquinante organico) in cui sarebbe stata corretta la posizione dell'amministrazione che aveva sostenuto che, in mancanza di una determinazione normativa della soglia limite del paraxilene nei fanghi destinati all'agricoltura, si rischia di confondere, ancora una volta, i limiti applicabili ai fanghi con i limiti applicabili ai suoli, questi ultimi in grado di assorbire gli idrocarburi C10-C40 dei fanghi con un lieve incremento (circa 4 milligrammi per chilo);
il Ministero della transizione ecologica ha promosso la nascita della piattaforma nazionale del fosforo, con la finalità, tra le altre, del raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee, in particolare sulla conservazione e il recupero, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;
dal monitoraggio dei fanghi provenienti dalla depurazione di acque civili e assimilate, è stata evidenziata anche un'elevata qualità agronomica dei fanghi per la presenza di alte concentrazioni di sostanza organica, azoto e fosforo che possono contribuire a migliorare le caratteristiche dei suoli;
il riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione previo compostaggio è una valida soluzione al problema dello smaltimento e assume notevole interesse per l'efficacia agronomica ed economica in quanto sostituisce, in tutto o in parte, la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica, contribuendo così al recupero di nutrienti per il suolo;
considerato, infine, che:
nel decreto "sostegni bis" sono stati inseriti fondi per sistemi di sorveglianza delle acque reflue, finalizzati alla raccolta di dati sulla presenza di SARS-CoV-2 e delle sue varianti, come da indicazioni dell'Unione europea, senza dimenticare le indagini sul Centro ricerche ecologiche a Pavia e sulla WTE S.r.l. di Quinzano d'Oglio (Brescia) per gestione illecita di fanghi di depurazione, trasformati in gessi di defecazione con un sistema opinabile di trattamento e sterilizzazione (metodo chimico che può essere reversibile);
i fanghi da depurazione utilizzati in agricoltura devono avere dei limiti ben precisi per quanto riguarda la presenza di sostanze microbiologiche e chimiche tossiche o potenzialmente cancerogene, poiché alcune sostanze permesse nei fanghi e nei gessi di defecazione, seppur con limiti bassi, rappresentano un rischio troppo alto per la salute umana, in quanto cancerogeni certi (arsenico, nickel, cromo esavalente, benzene, cloruro di vinile, eccetera),
impegna il Governo:

1) ad intervenire in tempi congrui con apposite disposizioni normative da applicare uniformemente sull'intero territorio italiano e che abbiano come finalità la cura e la protezione dei suoli agricoli e della salute umana;
2) a definire, con maggiore dettaglio, le caratteristiche di riferimento dei fanghi provenienti da attività produttive o industriali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti civili;
3) ad intervenire, in tempi congrui, con apposite disposizioni normative, per completare la tracciabilità di tutti i fanghi di depurazione a livello nazionale anche se trasformati in correttivi;
4) a prevedere sistemi di misurazione oggettiva e uniforme dei fanghi sparsi, e di raccolta e di divulgazione dei dati su piattaforme di pubblica visibilità, al fine di agevolare il controllo sui fanghi, sui terreni di utilizzazione e sui corpi idrici superficiali di falda;
5) ad ampliare il monitoraggio ad altre sostanze inquinanti e pericolose (ad esempio il boro o il paraxilene) non ancora contemplate negli attuali controlli, che possano emergere da studi sanitari ed ambientali;
6) a promuovere trattamenti di migliore affinazione allo scopo di ottenere fanghi di depurazione più consoni alla fertilizzazione del suolo e con il più basso contenuto di sostanze inquinanti;
7) a valutare l'impatto che l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha sugli effetti dei fanghi di depurazione così come modificato dal decreto-legge n. 109 del 2018;
8) a promuovere, in un'ottica di economia circolare, studi e ricerche che abbiano lo scopo di impiegare i fanghi in ambiti diversi dall'utilizzo in agricoltura, contemplandone, anche, l'utilizzo per usi civici e di ripresa vegetativa nelle aree soggette ad erosione in alternativa allo smaltimento negli impianti di trattamento;
9) ad assumere iniziative volte a rifinanziare e implementare la piattaforma del fosforo e a pubblicizzare le buone pratiche esistenti di recupero dei fanghi mediante compostaggio.
(1-00460)
LEONE, RIZZOTTI, PAVANELLI, LANNUTTI, FERRARA, BARBONI, MAIORINO, DE LUCIA, MATRISCIANO - Il Senato,
premesso che:
ogni anno, nel mondo, milioni di bambine e adolescenti sono sottoposte a mutilazioni genitali femminili (MGF), procedure intenzionali, non eseguite per ragioni terapeutiche ma esclusivamente culturali, che compromettono irreversibilmente la qualità della loro vita, ledendo il diritto all'integrità psicofisica, alla dignità, alla libertà. Tali pratiche di escissione e infibulazione rappresentano inoltre un gravissimo rischio per la salute, essendo causa di traumi psicologici, infezioni, infertilità, morti prenatali e decessi;
sebbene sia internazionalmente riconosciuta come violazione dei diritti umani, secondo una stima dell'Organizzazione mondiale della sanità sono tra i 100 e i 140 milioni le bambine, ragazze e donne nel mondo che hanno subito una forma di mutilazione genitale, la maggior parte delle quali prima dei 15 anni, e si calcola che circa 68 milioni di bambine nel mondo rischiano di subire questa pratica prima del 2030;
l'Africa è di gran lunga il continente in cui il fenomeno delle MGF è più diffuso, con 91,5 milioni di ragazze di età superiore a 9 anni vittime di questa pratica, e sono circa 3 milioni le bambine che ogni anno vi vengono sottoposte. Circa la metà di loro vive in soli due Paesi: Egitto ed Etiopia. In tutto sono 28 i Paesi dell'Africa e del Medio Oriente in cui le donne corrono il rischio di essere sottoposte alle mutilazioni genitali. Anche se mancano effettive e chiare evidenze, queste pratiche orribili si riscontrano anche presso alcune popolazioni della costa yemenita del mar Rosso, in Giordania, Oman, nei territori palestinesi occupati (Gaza) e in alcune comunità curde dell'Iraq;
secondo l'OMS pratiche di escissione e infibulazione avvengono anche nel continente europeo. In Europa le stime dicono che oltre 600.000 donne avrebbero subito queste pratiche (stime eseguite al ribasso e non considerando che si tratta di un fenomeno nascosto, che viene diversamente praticato da immigrati di seconda generazione o irregolari). Le mutilazioni genitali femminili hanno assunto particolare rilievo anche in Italia in seguito all'aumento di famiglie straniere, provenienti da Paesi dove è alta l'incidenza di MGF: dal 15 al 24 per cento delle ragazze originarie dei Paesi dove sono

tradizionalmente praticate le MGF siano a rischio, su una popolazione totale di 76.040 ragazze (dato dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, riferito a ragazze di età compresa tra 0 e 18 anni provenienti da Paesi in cui si pratica la mutilazione genitale femminile), uno dei dati più elevati d'Europa. Le ragazze a rischio di mutilazioni genitali femminili in Italia sono per lo più originarie dell'Egitto. Gruppi più piccoli di ragazze a rischio provengono da Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Etiopia e Guinea (risultati tratti dalle ultime ricerche condotte dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulle mutilazioni genitali femminili nell'UE);

le bambine sottoposte a queste pratiche tradizionali rischiano anche la morte, per cause che vanno dallo *choc* emorragico alla sepsi. Inoltre, le giovani donne costrette alle MGF con la crescita patiscono una serie indicibile e drammatiche conseguenze, quali infezioni e forti dolori, maggiore vulnerabilità all'infezione da HIV/AIDS e da HPV, con un maggiore rischio di sviluppare un tumore del collo dell'utero, oltre a epatite e altre malattie veicolate dal sangue, infertilità, incontinenza e da ultimo un elevato rischio di mortalità materna;

se per qualche motivo si sottraggono alla ripugnante pratica, le giovani donne subiscono comunque un danno, perché le mutilazioni genitali sono considerate un rituale tradizionale e obbligatorio per l'ingresso delle giovani donne nella società, pertanto per coloro che non vi si sottopongono vi è comunque l'esclusione e l'isolamento sociale;

considerato che:

il 18 dicembre 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/C3/69/L.22 che afferma la richiesta di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili, confermando la posizione già assunta dalla medesima Assemblea con la risoluzione A/RES/67/146 del 20 dicembre 2012. L'adozione di tali risoluzioni riflette l'intesa di tutti gli Stati di definire le MGF una violazione dei diritti umani, la quale deve essere combattuta attraverso tutte le misure necessarie, al fine di proteggere donne e bambine da questa forma di violenza;

in Italia sono stati compiuti determinanti progressi normativi per il contrasto alle MGF già vari anni prima. Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 ("Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili"), è stato introdotto nel codice penale il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis*, che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Inoltre, oltre ad istituire all'articolo 5 un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza dell'effettuazione sul territorio italiano delle MGF, all'articolo 3 prevede la predisposizione di apposite campagne informative rivolte alle comunità di migranti provenienti dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazioni genitali dirette a: diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia di tali pratiche; organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza; promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale; promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente;

in altre parole, si tratta di una campagna di sensibilizzazione che vede coinvolte le comunità di migranti, gli enti locali, le scuole e gli operatori sanitari proprio al fine di impedire che nel nostro Paese possa verificarsi un crimine tanto odioso, ma soprattutto le organizzazioni e le associazioni che operano nel campo della migrazione che nel nostro Paese hanno promosso e continuano a portare avanti iniziative volte a favorire l'abbandono della pratica, forti di un'esperienza spesso maturata nei Paesi di origine. L'attenzione delle associazioni e delle organizzazioni, non a caso, coinvolge anche le seconde generazioni, che rappresentano un'importante fonte di rinnovamento per le comunità emigrate;

tenuto conto che:

in Italia vi sono anche altri atti normativi finalizzati ad arginare il fenomeno odioso delle MGF, quali la legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, contro il femminicidio;

dal novembre 2009, il Ministero dell'interno ha istituito un servizio di prevenzione e contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, gestito da operatori della Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per accogliere segnalazioni e notizie di reato avvenute sul territorio italiano dando informazioni sulle strutture sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato a cui rivolgersi;
è attivo il numero verde 800 300 558 dedicato alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Il servizio, gestito dalla Direzione centrale anticrimine del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accoglie le segnalazioni provenienti dal territorio italiano e fornisce informazioni sulle strutture sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato, vicine alle comunità degli immigrati provenienti dai Paesi dove si effettuano queste pratiche;
a livello di azione sul territorio è determinante l'intesa Stato-Regioni del dicembre 2012 per lo sviluppo di un sistema di prevenzione e contrasto delle MGF;
considerato infine che:
trattandosi di un fenomeno "culturale", volontariamente occultato all'interno di ristretti gruppi sociali e familiari, il più efficace contrasto alle MGF si attua tramite politiche di integrazione, alfabetizzazione, inserimento scolastico, sensibilizzazione ed educazione delle famiglie e delle comunità di appartenenza, pertanto l'abbandono di tale pratica può avvenire solo attraverso interventi sul campo volti a promuovere un cambiamento sociale, che passi attraverso la presa di coscienza dell'inutilità e dei danni di tali pratiche;
molte ragazze e donne vittime o a rischio delle MGF hanno paura di parlare di questo argomento tabù, pertanto hanno bisogno di aiuto e informazioni facilmente accessibili, come pure, d'altra parte, i professionisti hanno bisogno di conoscenze specifiche per essere in grado di fornire una buona assistenza e consulenza a coloro che sono colpite o a rischio,
impegna il Governo:
1) a verificare l'applicazione della legge n. 7 del 2006, e delle linee guida della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ONU A/C.3/69/L.22, n. 18, del dicembre 2014, nonché l'efficacia delle norme che ne regolano l'applicazione nel nostro Paese;
2) ad intraprendere iniziative volte ad incrementare ulteriormente le risorse di cui alla legge n. 7, in particolare implementando il ricorso a tutte le campagne d'informazione ivi disposte, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed avvalendosi dei principali *media* e degli organi di comunicazione e di stampa, con periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione;
3) a proporre l'aumento delle risorse finanziarie destinate alla formazione delle figure professionali sanitarie e delle altre figure, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano pratiche di mutilazione genitale, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche, come previsto dall'art. 4 della citata legge n. 7 del 2006;
4) a finanziare un percorso integrato di ricerca, formazione e sensibilizzazione per gli insegnanti, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di una pratica tradizionale pericolosa e da abbandonare, in quanto gli insegnanti non sono solo responsabili dell'apprendimento dei giovani, ma sono anche quelli più a stretto contatto con i giovani e che meglio di altri sono in grado di individuare i rischi e aiutare le studentesse potenziali vittime di queste pratiche;
5) ad avviare e, laddove già esistono, a potenziare corsi di educazione sessuale per le scuole italiane e per quelle straniere, attraverso i quali far conoscere e sensibilizzare i giovani anche su queste pratiche;
6) a pubblicizzare e potenziare, anche previa destinazione di ulteriori risorse, il numero verde 800 300 558 dedicato alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, attualmente attivo soltanto 5 giorni a settimana. Essendo un servizio di fondamentale importanza per il contrasto e la prevenzione delle MGF, è necessario fare in modo che venga conosciuto, con campagne *ad hoc*, soprattutto dalle comunità interessate;
7) a sostenere, anche economicamente, le Regioni che hanno sviluppato attività progettuali sul proprio

territorio finalizzate alla realizzazione di percorsi virtuosi di prevenzione e contrasto alle MGF, implementando i centri di consulenza regionali e quindi le attività di formazione del personale sociosanitario, per aiutare a contrastare una delle peggiori violazioni dei diritti umani subite dalle donne;
8) ad incrementare le somme destinate, nell'ambito della cooperazione internazionale, ai programmi di cui all'articolo 7 della citata legge, anche alla luce dei ripetuti allarmi lanciati dalle organizzazioni internazionali presenti nei numerosi Paesi in cui tale pratica è ancora drammaticamente diffusa;
9) a procedere, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione di un sistema istituzionalizzato di raccolta dati sull'incidenza del fenomeno in Italia, al fine di predisporre politiche di prevenzione e contrasto adeguate, con anche il contributo di *report* forniti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine riguardo all'attività d'indagine svolta, perché quando si parla di MGF si parla di un reato grave, che viola una sfera di diritti costituzionalmente e internazionalmente riconosciuti, oltre a praticare menomazioni sui corpi delle persone;
10) a sollecitare e realizzare un sistema di condivisione di dati tra l'Italia e i Paesi d'origine delle famiglie con ragazze, anche al momento delle partenze, degli arrivi e dei rientri, da e verso i Paesi che praticano le MGF, altro modo per monitorare il fenomeno e favorire la prevenzione;
11) a sensibilizzare gli uomini, attraverso strumenti adeguati, in merito agli effetti sulla salute di tali esecrabili pratiche, attraverso anche la creazione di spazi loro destinati, in modo da apprendere nel modo più adatto e rapido possibile informazioni sulle MGF, al fine di stigmatizzarle e conseguentemente per contribuire scientemente a prevenirle.
(1-00461)
Interrogazioni
BOLDRINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il "Finasteride" è un farmaco comunemente prescritto in campo dermatologico per contrastare l'alopecia androgenetica maschile;
la sindrome post Finasteride (PFS) è una condizione patologica caratterizzata dalla persistenza di effetti collaterali subentrati durante o a seguito il trattamento con inibitori della 5-alfa reduttasi, come finasteride e dutasteride;
i sintomi impattano fortemente sulla vita delle vittime e sui loro cari, spesso con ripercussioni professionali, relazionali e sociali;
i soggetti che ne sono affetti soffrono di gravi disturbi, e precisamente: riduzione della *libido*, del desiderio sessuale, difficoltà nell'eiaculazione, insensibilità nella zona genitale e modificazioni anatomiche di pene o testicoli. In aggiunta a questi disturbi, la sindrome colpisce talvolta i soggetti con ulteriori disturbi fisici e sistemici, come astenia, disturbi gastroenterici, nonché disturbi psicologici e quali depressione, anedonia, perdita della memoria, difficoltà di concentrazione e attenzione, irritabilità, attacchi di panico, pensieri suicidi;
i meccanismi alla base della PFS non sono ancora del tutto chiari e soprattutto non vi sono *test* o analisi ordinari che permettano di capire la predisposizione di un soggetto a sviluppare la condizione;
ad oggi la PFS non è ancora riconosciuta come patologia e questo comporta una difficile comprensione e diagnosi da parte dei clinici verso i pazienti che lamentano questa delicata situazione;
secondo l'associazione di pazienti AVF (Associazione vittime finasteride) nata per riunire, tutelare e dare supporto a tutti quei pazienti affetti dalla sindrome in Italia: essa colpisce concretamente pochi consumatori di Finasteride (dall'1 al 5 per cento); l'eziologia deve ancora essere del tutto definita; il mondo scientifico è discordante: una parte ne sostiene l'esistenza, mentre un'altra (specie i dermatologi) non attribuisce colpe al farmaco; non tutti i clinici attualmente sono informati sui fatti, dunque finiscono con l'attribuire i sintomi dei pazienti a "cause psicogene"; dato il carattere delicato del problema che può portare i pazienti ad evitare di esporsi, può esservi un'importante sottostima dell'epidemiologia del problema; non esiste attualmente una cura né trattamento valido,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa, anche per tramite dei registri di segnalazione di eventi avversi pervenuti all'AIFA, e che cosa intenda fare al riguardo.

(3-03108)
D'ARIENZO, FEDELI, ASTORRE, IORI, ROJC, GIACOBBE, PORTA, COLLINA, BOLDRINI, CIRINNA', PITTELLA, VATTUONE, PINOTTI, FERRAZZI, TARICCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
l'articolo 74-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a erogare "un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19";
l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2022, n. 40, ha individuato come beneficiari del contributo i "familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19";
tale disposizione esclude dal beneficio, in contrasto con le indicazioni del decreto-legge, i familiari del personale della Polizia municipale deceduto in servizio a causa del virus, il cui numero si attesta a 31 casi confermati e la causa del cui decesso è difficilmente riconducibile a ragioni o meriti diversi da quelli del personale delle forze di polizia;
l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno stabilisce che il contributo è pari a 25.000 euro per evento luttuoso;
considerato che:
l'esclusione dei familiari del personale della Polizia municipale appare assolutamente ingiusta e incomprensibile, in quanto prevede una discriminazione tra operatori della sicurezza;
la Polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della Polizia municipale), collabora, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia, come è avvenuto anche durante la crisi pandemica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per onorare degnamente il tributo di vita offerto dal personale delle Polizie municipali deceduto in servizio a causa del COVID-19 e sanare un'evidente discriminazione tra quest'ultimo e il personale delle forze di polizia, provvedere all'estensione del contributo economico anche ai familiari del personale della Polizia municipale, nel pieno rispetto dello spirito del decreto-legge n. 73 del 2021.
(3-03110)
LA PIETRA, BALBONI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO - *Ai Ministri della transizione ecologica e della salute*. - Premesso che:
i progetti "LIFE" costituiscono uno dei programmi "storici" della Commissione europea, essendo operativo dal 1992 e rappresentando il principale strumento finanziario dell'Unione europea dedicato alla tutela dell'ambiente, alla conservazione della natura e all'azione per il clima. LIFE ha cofinanziato più di 5.500 progetti in tutta la UE mobilitando oltre 9 miliardi di euro di investimenti e contribuendo con oltre 4 miliardi di euro stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. In Italia il programma ha avuto oltre 900 progetti finanziati, determinando un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro, di cui circa 700 milioni stanziati a titolo di cofinanziamento dalla Commissione europea;
il programma svolge un ruolo essenziale, poiché si prefigge di sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'aggiornamento della politica e della legislazione ambientale ed in materia di clima dell'Unione, attraverso il finanziamento di progetti di varie dimensioni diretti a garantire la conservazione e la

protezione della biodiversità;
sono molteplici i progetti LIFE interessati da interventi di eradicazione delle specie aliene invasive in numerosi ambienti del Mediterraneo, in particolare quelli che interessano l'eradicazione del ratto nero, *Rattus rattus* (L., 1758), e specifici vegetali, ad esempio *Ailanthus altissima* e *Carpobrotus*, sulle isole italiane;
nello specifico, la Nemo S.r.l. ha progettato tutte le eradicazioni di ratto svolte ad oggi su isole italiane: Montecristo e Pianosa (2010), isolotti minori della Toscana (1999-2001), Giannutri (2005-2006), Zannone (2006), Molara (2008) e isolotti circostanti (2009-2010). A Molara è stata per la prima volta (in Europa) effettuata la distribuzione aerea delle esche rodenticide, metodologia successivamente utilizzata a Montecristo (2010), Tavolara (2017) e isolotti adiacenti. Molara è stata invasa nuovamente dal ratto neanche due anni dopo la conclusione del progetto, anche Montecristo e Tavolara sono state raggiunte nuovamente dal ratto; a tali progetti hanno preso parte: il Corpo forestale dello Stato, vari parchi territoriali fra cui l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, alcuni istituti universitari, l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e, spesso, alcune società private tra cui, come detto, ricorre sempre la ditta Nemo S.r.l. di Firenze;
considerato che:
i progetti presi in carico dalla Nemo S.r.l. hanno visto l'utilizzo del veleno "*Brodifacoum*", principio attivo tossico per molte specie animali, oltre alla specie *target*, il quale è stato disperso sulla superficie di tali isole con un elicottero tramite esche costituite da *pellet* contenente tale principio;
la scheda di sicurezza del "*Brodifacoum*" indica i pericoli connessi al suo utilizzo: rischi per la salute in quanto il principio attivo è un potente anticoagulante e rischi per l'ambiente in quanto esso è altamente tossico anche per gli organismi acquatici sensibili e può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ecosistema acquatico; inoltre, nelle informazioni ecologiche della scheda, il prodotto viene classificato come "persistente"; il metodo scelto, quello della dispersione aerea, ha portato successivamente alla scomparsa o alla decimazione di altre specie protette presenti sulle isole,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza dell'utilizzo della suddetta modalità (utilizzo di ingenti quantità di *pellet* contenenti "*Brodifacoum*", come a Montecristo dove ne furono distribuite via elicottero oltre 14 tonnellate pari a circa 7 milioni di bocconi avvelenati) che, lungi dall'essere mirata e selettiva, rappresenta un serio pericolo, oltre che per gli altri animali presenti sulle isole, anche per l'ambiente particolarmente protetto, andando ad inquinare le falde acquifere, il mare e a contaminare tutta la catena alimentare;
se intendano verificare se tale tipo di interventi abbiano portato ad una perdita, piuttosto che alla salvaguardia della biodiversità, data la mancanza di studi indipendenti condotti prima dell'esecuzione dei progetti di eradicazione che avrebbero potuto dimostrare che la specie "aliena" si era naturalizzata nell'ambiente e non rappresentava un rischio per la biodiversità, ma anzi ne erano un elemento costitutivo e se intenda verificare e quantificare le ingenti perdite ed estinzioni di animali non bersaglio alloctoni ed autoctoni, anche particolarmente protetti, in terra ed in mare, avute a seguito dell'avvelenamento generalizzato di intere isole o dell'eliminazione con trappole o tramite la caccia;
considerato che in nessuna delle isole mediterranee esistono ancora delle biocenosi originarie (perché perdute ormai da millenni per effetto anche dell'interferenza antropica), se abbia un senso procedere a programmi di "riqualificazione ambientale" (mediante i progetti "LIFE+"), che prevedono essenzialmente la massiva eradicazione di molte delle piante e degli animali ormai presenti da tempo, ma originariamente alloctone, che sono riuscite ad integrarsi nel nuovo ambiente interagendo con esso fino a diventarne parte ormai integrante;
se i Ministri fossero a conoscenza del fatto che, in nome della "purezza razziale", si sia proceduto in molte delle isole alla completa rimozione forzata di specie animali, come il riccio, *Erinaceus europaeus* L., 1758, la pernice rossa, *Alectoris rufa* (L., 1758), la coturnice orientale, *Alectoris chukar* J.E.Grasy, 1830, ed il fagiano, *Phasianus colchicus* L., 1758, da Pianosa (Arcipelago toscano), il coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (L., 1758), e parte della popolazione di capra selvatica, *Capra aegagrus* Erxleben, 1777, di Montecristo, mentre al Giglio l'estirpazione degli ultimi individui

di muflone, *Ovis orientalis* Gmelin, 1774, è ancora in corso. E se non fosse invece il caso di contenerne la diffusione e conservare tali specie che possono costituire elementi unici di biodiversità e risorse genetiche di primaria importanza, anche in considerazione delle sfide presentate dal cambiamento climatico;
se fossero a conoscenza del fatto che, nella maggior parte dei casi, queste eradicazioni non sono state supportate da alcuno studio scientifico preliminare condotto localmente, ma solo arbitrariamente giustificate con riferimento a studi svolti in realtà geografiche ed ambientali molto lontane dal Mediterraneo, come nel caso dei mufloni del Giglio, dichiarati invasivi in base a studi condotti alle Hawaii o alle Channel Islands e che non è seguito uno studio, successivo all'operazione, sull'impatto effettivo del "*Brodifacoum*" sulle specie non target presenti sulle isole e sull'intero ecosistema;
se fossero a conoscenza del fatto che dietro ai numerosi progetti "LIFE+" ("LetsGo Giglio", "Montecristo 2010", "Life Puffinus Tavolara", "Resto con Life", "Life PonDerat", "Life Diomedee"), cui partecipano enti pubblici come l'ex Corpo forestale dello Stato, l'ISPRA, l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ed altri ancora, appaia ricorrere il coinvolgimento di alcune ditte private (come la fiorentina NEMO S.r.l., presente in ogni progetto e spesso la D.R.E.A.M. Italia di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo) che redigono le relazioni tecniche per i piani di gestione, stilano le proposte progettuali presentate sui bandi, e vengono coinvolte come beneficiari associati o come *sub-contractor* in attività di progettazione esecutiva e supporto nello svolgimento dei lavori, nel monitoraggio scientifico e nella gestione generale del progetto finanziato. E che non sia mai stato chiesto ad alcun gruppo di ricercatori indipendenti dai progetti "LIFE+" di assistere alla loro realizzazione e di verificarne i risultati;
se intendano verificare, inoltre, visto che gli interventi risultano già effettuati, il rispetto della condizione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministero della salute del 14 gennaio 2010;
se ritengano opportuno procedere ad una verifica delle motivazioni e giustificazioni sottostanti agli interventi finanziati, in quanto una volta alterato un ecosistema, soprattutto se insulare, è praticamente impossibile tornare indietro, ed è imbarazzante che questo possa avvenire grazie al sostegno dei fondi europei e dell'intera comunità.
(3-03114)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, LANNUTTI - *Al Ministro dell'università e della ricerca*. -
Premesso che:
il Ministro in indirizzo, sin dall'inizio del suo mandato, si è espresso sulla necessità di percorsi di carriera chiari e basati sul merito;
l'interrogazione 3-03089, pubblicata in data 15 febbraio 2022, richiamava l'attenzione sugli usi distorti cui si presta uno strumento di reclutamento dei docenti negli atenei italiani: la chiamata diretta dall'estero. Nella stessa sede si evidenziava la grave disparità di trattamento che ne deriva a danno di chi, interno o esterno ad un ateneo, deve invece percorrere, per diventare professore universitario, associato o ordinario, l'altro canale, *ex* artt. 16 e 18 della legge Gelmini n. 240 del 2010;
considerato che:
ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge Gelmini, la *conditio sine qua non* per l'accesso alla posizione di professore (associato e ordinario) è il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). L'accesso ai ruoli di professore associato e ordinario è perciò precluso a chi non riesce ad ottenere l'abilitazione, se ha deciso di rimanere in Italia e quindi non ricopre un ruolo equivalente, all'estero, da almeno un triennio e non trova un ateneo interessato a farlo rientrare tramite una chiamata diretta;
ogni anno al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, viene presentato un gran numero di ricorsi per l'annullamento di giudizi ASN: oltre un migliaio, nel solo 2015. In tali ricorsi alle commissioni sono sempre contestati l'eccesso di potere e l'abuso della discrezionalità tecnica;
per negare l'idoneità anche a candidati dotati di un ottimo *curriculum*, ricco e solido al pari di quello degli stessi membri della commissione, è infatti sufficiente che i commissari dichiarino, anche apoditticamente e magari all'unanimità, che la produzione del candidato non è abbastanza originale e innovativa, e che quindi il candidato non è ancora maturo;

molto rari sono i casi in cui un candidato che si presenta con un *curriculum* ancora più forte viene giudicato di nuovo e comunque non idoneo, e a più riprese. Talora questi "non idonei seriali" sono, ad avviso degli interroganti, gli stessi soggetti che, con documentata evidenza, non godono del gradimento di chi comanda nel loro settore di appartenenza, e anche dei commissari;
pare questo il caso di un professore associato di archeologia (classica) dell'ateneo di Bologna, dello stesso Dipartimento che, come già ricordato nella citata interrogazione 3-03089, fra 2020 e 2021 ha utilizzato una chiamata diretta dall'estero per assegnare la posizione di ordinario in archeologia (classica) ad uno specialista di storia antica che mai ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per quel ruolo. Per più motivi la vicenda del professore associato della "Alma Mater studiorum" appare come un lampante esempio della sorte che può toccare, nell'abilitazione scientifica nazionale, a chi decide di non essere organico al sistema, pur nel massimo rispetto dell'istituzione cui appartiene;
la professoressa Antonella Coralini, protagonista del caso in questione, ha un ricco e solido *curriculum* di rilievo internazionale (consultabile sulla sua pagina docente dell'ateneo di Bologna), che nulla ha da invidiare a quelli dei membri delle commissioni ASN del suo settore, e dei colleghi giudicati idonei. Eppure, dal 2012 ad oggi la professoressa Coralini, nonostante possedesse in tutti i casi, e *ad abundantiam*, tutti i requisiti oggettivi per il ruolo di ordinario, e anche per quello di commissario, ha ottenuto ben 6 giudizi di non idoneità al ruolo di ordinario, seguiti da altrettanti ricorsi, tuttora in essere;
l'abilitazione al ruolo di ordinario è stata sistematicamente negata alla Coralini con considerazioni che appaiono agli interroganti inadeguate ed erronee, evidentemente viziate ed estranee al corretto esercizio della discrezionalità tecnica. La sua produzione è stata giudicata settoriale (da commissari la cui produzione è molto più circoscritta), priva di rilievo internazionale (a dispetto dell'evidenza documentata e della realtà dei fatti), non originale (da parte di commissari che mai si sono occupati dei temi di suo interesse e che mai hanno spiegato in che cosa consista tale mancanza di originalità). Il rapporto fra l'evidenza del *curriculum* e l'*iter* logico che ha condotto alle conclusioni dei commissari resta, a parere degli interroganti, oscuro;
in più occasioni, inoltre, la professoressa Coralini ha subito gravi disparità di trattamento: illuminante è il caso di una monografia a più mani di cui è autore principale, declassata a opera collettanea, che nulla avrebbe di originale. Eppure, gli stessi commissari, negli ultimi due quadrimestri dell'ASN 2018-2020, e nel primo quadrimestre dell'ASN 2021-2023, non hanno esitato a valutare come monografie, e con ottimi giudizi, prodotti analoghi di altri candidati. E questo nonostante, sia durante i lavori della commissione, sia per molto tempo dopo, di quelle asserite monografie di altri candidati non esistesse traccia alcuna, né nelle biblioteche, né in commercio, né presso l'editore stesso;
per di più, in 3 casi su 6, delle commissioni che hanno valutato non idonea la professoressa Coralini hanno fatto parte anche due suoi colleghi, afferenti al medesimo dipartimento dell'ateneo di Bologna, entrambi promotori della già nota chiamata diretta dall'estero di un esperto di storia antica come ordinario proprio nel suo settore, l'archeologia classica. L'una (la stessa che ha valutato quella proposta di chiamata diretta anche per il Ministero dell'università e della ricerca, e sulla sola base di un mero esame estrinseco), ha valutato non idonea la professoressa Coralini nel settembre 2019 e nel novembre 2020; l'altro, nel febbraio 2022, subito prima e subito dopo la chiamata diretta, da lui stesso voluta, di uno specialista in storia antica ad occupare la posizione di ordinario in archeologia classica;
valutato che entrambi i commissari suddetti si sarebbero trovati in una situazione di grave conflitto di interessi, dato che risulta agli interroganti la loro radicata inimicizia nei confronti della professoressa Coralini, dimostrata, *inter alia*, dall'essere cofirmatari di una segnalazione infondata e diffamatoria al rettore di Bologna ai danni della loro collega; eppure, entrambi hanno omesso di dichiarare, all'avvio della valutazione ASN, la sussistenza di incompatibilità. E di astenersi dal giudicare una collega che già era stata oggetto di loro infondate e lesive accuse di fronte al rettore dell'Alma Mater,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa spiegare quali controlli e correttivi il Ministero adotta per prevenire, individuare e sanare gli abusi e i danni derivanti da un uso distorto ed illegittimo, da parte delle commissioni ASN, della discrezionalità tecnica;

se possa spiegare come la commissione ASN in carica per il settore archeologia abbia potuto, nel quarto e quinto quadrimestre dell'edizione 2018-2020, valutare opere che in quel momento non risultavano, né presenti nelle biblioteche nazionali, né disponibili presso l'editore.

(3-03115)

MALAN - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

le relazioni diplomatiche tra Italia e Taiwan si sono interrotte il 6 novembre 1970, ma negli anni successivi i due Paesi hanno rafforzato i rapporti economici, commerciali e di investimento; nel 1989 l'ICE ha aperto un ufficio a Taipei e nel 1994 il Governo italiano vi ha inviato un suo rappresentante e istituito l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale;

l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia è stato aperto nel 1991 e oggi gli scambi commerciali con Taiwan ammontano a quasi 5 miliardi di euro con un saldo, in termini di *import-export*, a favore dell'Italia, che la pone al ventesimo posto tra le controparti commerciali di Taiwan nel mondo e al terzo tra gli Stati membri dell'Unione europea;

Taiwan è una delle principali controparti commerciali asiatiche per l'Italia, tra le prime venticinque potenze economiche mondiali, *leader* nella tecnologia informatica e delle comunicazioni, nella transizione ecologica, nell'intelligenza artificiale, nelle biotecnologie e agricoltura di precisione, e produce il 65 per cento dei *chip* dei semiconduttori al mondo;

Taiwan ha investimenti esteri per un valore di 1.120 miliardi di dollari, che la colloca al quinto posto fra gli investitori mondiali, con una riserva valutaria che supera i 550 miliardi di dollari, sesta nella classifica mondiale;

sono oltre 1.700 le società quotate alla Borsa di Taipei; grazie all'alta concentrazione di nuove aziende innovative, incubatori ed acceleratori dell'imprenditorialità giovanile, è uno dei centri finanziari più vivaci in Asia e nel mondo;

la pandemia ha fatto emergere gli elevati *standard* qualitativi e di efficienza del sistema sanitario dell'isola essendo Taiwan uno degli Stati con il minor numero di contagi e decessi da COVID-19;

Taiwan ha sempre fornito assistenza tecnica e finanziaria ai programmi di aiuti e alle attività sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità e, nonostante non ne faccia parte, sostiene diversi progetti in aree povere del pianeta;

i Paesi del G7 e l'Unione europea hanno espresso sostegno a Taiwan ai fini della partecipazione all'OMS, anche alla luce delle conclusioni del Consiglio NATO del mese di giugno 2021;

il 20 gennaio 2021, il Parlamento europeo, con due distinte risoluzioni sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, ha invitato al miglioramento delle relazioni politiche e commerciali tra l'Unione europea e Taiwan, nonché a sostenere in tutte le sedi la sua piena partecipazione alla rete dell'ONU, all'OMS e alle altre organizzazioni internazionali,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per:

a) promuovere nuovi accordi economici e commerciali e migliorare il meccanismo di consultazione tra i due Paesi nel contesto del «Foro di cooperazione economica, industriale e finanziaria Taiwan-Italia», istituito nel 2010, con particolare riguardo ai settori dell'industria dei semiconduttori, con la relativa catena di approvvigionamento e stoccaggio dell'energia e mercato delle materie prime, dei semilavorati e dei lavorati necessari per lo sviluppo della mobilità elettrica;

b) promuovere la collaborazione nel campo della giustizia e dell'estradizione dei cittadini dei rispettivi Paesi;

c) sostenere la partecipazione di Taiwan all'OMS e all'AMS, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e ad altre organizzazioni internazionali correlate;

d) promuovere lo scambio di opere d'arte, l'allestimento di mostre, l'organizzazione di concerti e altri scambi culturali tra i due Paesi;

e) assicurare l'implementazione dei rispettivi flussi turistici, anche attraverso la valorizzazione dell'accordo «Italia-Taiwan Working Holidays»;

f) avviare programmi di cooperazione e valorizzazione della sicurezza sanitaria globale, in particolare nel settore epidemiologico, promuovendo la cooperazione tra i Ministeri della salute dei due Paesi;
g) adottare protocolli di collaborazione su politica e tecnologia agricole, sicurezza alimentare, protezione della pesca, semplificazione dell'ispezione e del controllo di piante ed animali, e applicazione della quarantena;
i) facilitare l'operatività del personale in servizio presso l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, equiparandone le funzioni rappresentative e consolari, esentandolo, al pari delle altre Rappresentanze straniere e degli uffici che svolgono attività consolare, dalla tassa doganale, dall'IVA e da altre tasse imponibili sui beni acquistati in uso alla Rappresentanza, consentendo una targa di tipo consolare per il servizio consolare svolto.
(3-03116)
GRANATO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che a quanto consta all'interrogante:
con nota del procuratore della Repubblica reggente Bruno Bruni (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona) del 2 febbraio 2022, inviata al questore di Verona e al comandante provinciale, venivano date indicazioni operative in merito a denunce presentate contro il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, "da parte di No-Vax e No-Green Pass";
nello specifico, nella nota veniva richiesto di trasmettere alla Procura "settimanalmente, a mezzo portale NDR come Fatti Non Costituenti Reato (FNCR), con un'unica trasmissione";
considerato che a parere dell'interrogante, tale atto costituisce un modo di procedere irrispettoso delle legittime aspettative dei denuncianti di poter entrare nel merito dei reati contestati;
sempre a parere dell'interrogante, la descritta modalità di trasmissione delle denunce disposta dal procuratore della Repubblica reggente presso il Tribunale di Verona appare del tutto inidonea a garantire imparzialità di giudizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti.
(3-03117)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE FALCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il 1° e 2 febbraio 2022 persone appartenenti al movimento internazionale non violento "Extinction Rebellion", impegnate nella campagna "Ultima Generazione - Assemblea Cittadina ORA!", dopo aver inviato numerosissime *e-mail* al ministro Cingolani, al Presidente del Consiglio dei ministri Draghi, al ministro Patuanelli, al ministro Giorgetti, al ministro Orlando e alla ministra Carfagna ed ai loro collaboratori, dal capogabinetto alla segreteria, tramite piattaforma "Action Network" per richiedere un incontro pubblico a sul tema "siamo l'Ultima Generazione di cittadini e cittadine italiane a poter evitare il collasso climatico e sociale?", senza aver avuto alcuna risposta, hanno dato vita ad un'azione non violenta presso il Ministero della transizione ecologica;
filmati e foto forniti dallo stesso movimento evidenziano il fatto che, a dispetto di quanto riportato da alcuni organi di stampa, l'iniziativa ha avuto carattere assolutamente non violento nei confronti di tutte le persone presenti nel Ministero e delle forze dell'ordine che sono intervenute per portare via gli aderenti al movimento;
il movimento ha anche ammesso di aver imbrattato le mura del Ministero in un'azione provocatoria, ma pacifica, volta ad attirare l'attenzione sul grave tema della crisi climatica e sulla mancanza di azione coerenti con gli impegni assunti e concrete da parte del Governo italiano;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
nei giorni successivi si è registrata la risposta delle forze dell'ordine che hanno fermato, a quel che risulta d'iniziativa, persone appartenenti al movimento, sequestrando auto e cellulari e controllando gli spostamenti di tutti coloro che erano ospitati in un B&B di Roma;
successivamente, il 4 febbraio, le forze dell'ordine, in borghese, sono entrate nel B&B, ancora una volta d'iniziativa, pur ammettendo di non essere alla ricerca di armi o droga, ma di essere entrate per svolgere una "azione amministrativa" legata a presunte violazioni della normativa COVID da parte della struttura abitativa. Non è, quindi, chiaro quali fossero i presupposti legittimanti l'irruzione e la perquisizione effettuate;

nel contempo, due ospiti del B&B che erano riusciti ad avvisare alcuni giornalisti e che cercavano di esporre uno striscione, sono stati violentemente strattonati ed è stato impedito loro di dare conto pubblicamente di quanto stava accadendo all'interno dell'edificio;
alcune persone presenti nella struttura sono state poi portate in Questura, in manette, seppure non risulta che fossero state arrestate e non opponessero alcuna forma di resistenza. Tra i fermati vi era anche una minorenne che era passata a trovare il padre. I fermati sono stati trattenuti varie ore e rilasciati, sembra assurdo ed inverosimile, senza redigere un verbale delle operazioni di compiute;
considerato anche che:
martedì 8 febbraio aderenti al movimento hanno dato vita ad un *sit in* di sostengo e supporto alle cinque persone che avevano intrapreso uno sciopero della fame per ribadire la richiesta d'incontro con il ministro Cingolani, il quale ha fatto sapere che avrebbe "concesso" l'incontro solo dopo che avesse ricevuto le scuse per l'azione intrapresa nei confronti della sede ministeriale, con ciò dimostrando una conoscenza del proprio ruolo di Ministro della Repubblica totalmente inadeguata e dimenticando che l'autorità che egli rappresenta non è quella di un educatore, di un padre, ma è chiamato a servire e ad ascoltare i cittadini che pongono questioni attinenti alla responsabilità dell'amministrazione che fa capo al Ministro ed al suo ruolo;
solo dopo nove giorni di sciopero della fame dei manifestanti il ministro Cingolani si è deciso a "concedere" un colloquio a porte chiuse e dopo aver fatto deporre i cellulari. Sarebbe davvero una triste conferma di inadeguatezza se fosse vero che egli abbia affermato che non spetta a lui "decidere se concedere un incontro pubblico sul tema, in quanto [egli] è un sottoposto del Presidente del Consiglio Draghi". Un Ministro che si sente sottoposto del Presidente del Consiglio dimostra che non ha inteso quale sia il ruolo di Ministro: l'articolo 92 della Costituzione esclude esplicitamente qualunque subordinazione dei Ministri al Presidente del Consiglio;
il *sit in* pacifico è stato sciolto dai Carabinieri, che hanno trattenuto per oltre 8 ore i partecipanti in caserma, denunciandoli per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
visto che:
è appena il caso di ricordare che l'autorizzazione per una manifestazione pacifica non è necessaria, a norma dell'articolo 17 della Costituzione, e che si può procedere allo scioglimento solo per comprovati e concreti motivi di ordine pubblico o per tutela della sicurezza pubblica, circostanze che non risulta fossero in atto in quel momento;
la vicenda si inserisce in un complessivo clima di repressione generalizzata contro coloro che legittimamente esprimono dissenso, repressione che si è tradotta in violenze contro i giovani che protestavano per la morte dello studente diciottenne Lorenzo Parelli, ucciso da una trave di ferro da 150 chili durante il suo ultimo giorno di *stage* nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, e contro l'abuso di quello strumento e che arriva all'assurdo di vietare, invocando una direttiva del prefetto di Roma che viola l'articolo 17 della Costituzione, a padre Zanotelli di effettuare il digiuno di solidarietà coi migranti che pacificamente teneva a piazza Montecitorio ogni primo mercoledì del mese da vari anni,
si chiede di sapere:
se vi siano, e in caso positivo quali siano, gli elementi di prova che giustificherebbero i reiterati interventi delle forze dell'ordine contro persone ripetutamente identificate, impegnate a manifestare pacificamente il loro pensiero, diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione. Mancando detti elementi si sarebbe, infatti, di fronte ad una inaccettabile limitazione della libertà personale e della manifestazione del pensiero posta in essere da parte di organi dello Stato impegnati in quella che appare un inaccettabile accanimento poliziesco;
inoltre, poiché le stesse forze dell'ordine hanno ammesso di non essere entrati nel B&B che ospitava i pacifici manifestanti per un'azione di polizia giudiziaria, quali fossero allora i presupposti legittimanti l'irruzione e la perquisizione effettuata, a quanto risulta compiuta di iniziativa della polizia.
(3-03109)
ASTORRE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
alla luce di quanto riportato da organi della stampa locale e da alcuni siti di informazione *on line*,

l'operazione realizzata dal comando provinciale dei Carabinieri di Roma, coadiuvato dai comandi di Rieti, Latina, Viterbo e Reggio Calabria, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che ha portato alla richiesta di custodia cautelare per 65 persone (39 custodie cautelari in carcere e 26 arresti domiciliari), cui vengono contestati gravissimi reati, mette in chiaro un sistema criminale bene organizzato e inserito nei gangli vitali dell'economia locale;
data la portata e la vastità dell'operazione messa in atto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura emerge con chiarezza uno scenario molto preoccupante, con la presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso nel litorale che tocca le città di Anzio, Nettuno e Aprilia;
tali organizzazioni criminali hanno una straordinaria capacità di infiltrare le pubbliche amministrazioni per ottenere vantaggi e benefici per i propri interessi economici,
si chiede di sapere:
se e quali misure si intenda adottare al fine di potenziare i dispositivi e le misure di prevenzione, repressione e controllo nei territori laziali dove il rischio di presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è concreto;
se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno avviare un procedimento finalizzato all'accesso a tutti i documenti amministrativi dei Comuni di Anzio, Nettuno e di tutti gli altri Comuni interessati dalle attività inquirenti descritte, al fine di controllare la presenza, il grado e l'intensità delle infiltrazioni del potere criminale nelle pubbliche amministrazioni dei Comuni coinvolti.
(3-03111)
NATURALE, CORBETTA, PRESUTTO, FENU, LANZI, AGOSTINELLI, GAUDIANO, ROMANO, PAVANELLI, CROATTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'aumento generalizzato dei prezzi sta causando seri problemi a tutti i settori dell'economia, tanto da far alzare il rischio di una battuta d'arresto alla crescita economica, necessaria dopo l'arretramento del PIL del 9 per cento nell'anno 2020 in seguito alla pandemia ancora in corso;
i rincari delle materie prime colpiscono maggiormente le classi sociali più deboli, le piccole e medie aziende, e queste ultime costituiscono circa il 90 per cento delle imprese attive e impiegano oltre l'80 per cento dei lavoratori in Italia;
il trasporto delle merci in Italia avviene per l'80 per cento su gomma con conseguente approvvigionamento, anche di beni di prima necessità, dipendente da questo tipo di servizio;
considerato che:
le aziende italiane del settore degli autotrasporti sono in difficoltà nei confronti dei *competitor* dell'Europa orientale dove il costo del lavoro è più basso. Secondo Contship Italia, gruppo *leader* nel trasporto intermodale, il calo del volume d'affari si aggira sul 5 per cento a livello nazionale e 10 per cento a livello internazionale;
il prezzo del gasolio è arrivato a sfiorare i 2 euro al litro mettendo in seria difficoltà gli autotrasportatori che, in ragione di un'evidente e riconosciuta debolezza contrattuale, non riescono a ribaltare, in modo automatico, il maggior costo del carburante ai propri committenti, di conseguenza, almeno nel breve periodo, tale maggior costo pesa negativamente sui loro bilanci;
per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi, il comma 5 dell'art. 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevede l'adeguamento del prezzo del servizio in presenza di un'oscillazione del prezzo del carburante quando questo supera il 2 per cento della tariffa concordata, tuttavia tale disposizione rimane confusa e incerta, e comunque non applicabile;
l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, risulta poco applicato, riducendo ai minimi i margini di guadagno e sicurezza per gli autotrasportatori;
le imprese di autotrasporto che hanno investito in veicoli alimentati a gas (circa 4.000 mezzi autoarticolati immatricolati) sono passati da un costo di 0,58 euro al chilo a 2,10 euro al chilo e, di conseguenza, oltre al maggiore indebitamento del mezzo (40.000 euro in più rispetto a medesimi veicoli alimentati a *diesel*), subiscono oggi una retrocessione competitiva e un aggravio di costi di produzione dei servizi che li rende fuori mercato;

considerato infine che agli autotrasportatori si aggiunge il costo raddoppiato dell'additivo ADblue, prodotto che serve per ridurre le emissioni altamente inquinanti dei gas di scarico dei TIR Euro V e VI, obbligatorio per il funzionamento dei mezzi che ne fanno uso,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, in presenza di un'evidente tensione sociale che si sta manifestando principalmente nel Centro-Sud, intendano intervenire sulle problematiche del comparto degli autotrasporti con immediati provvedimenti di sostegno alla luce dei costi elevati delle materie prime in questo periodo;
quali iniziative reputino opportuno intraprendere per regolamentare il rapporto fra autotrasportatori e loro committenza, anche attivandosi al fine di rivedere il decreto-legge n. 103 del 2010, affinché vengano migliorate le condizioni contrattuali le quali, di fatto, si traducono in maggiore sicurezza stradale, sostenibilità economica per gli occupati e maggiori capacità di rispondere alla competizione internazionale.
(3-03112)
DE FALCO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il 1° dicembre 2021 ITA Airways ha annunciato l'ordine di 28 aeromobili ad Airbus: sette A220, undici A320neo e dieci A330neo;
dal listino prezzi di Airbus si apprende che l'A220 ha prezzo pari a circa 77 milioni di dollari, che moltiplicati per 7 danno un totale di circa 520 milioni di dollari. Invece, l'A320 ha un prezzo che varia da 101 a 110,6 milioni di dollari l'uno. La spesa, dunque, si aggirerebbe tra un miliardo e 100.000 ed un miliardo e 216.000 dollari. Infine, l'A330 ha un prezzo che oscilla da 238,5 e 296,4 milioni di dollari e quindi la spesa si aggirerebbe tra i 2 miliardi e 380 milioni a poco più di 3 miliardi dollari;
pertanto, la spesa complessiva si aggira tra un minimo di 4 ad un massimo di 4,7 miliardi di dollari, ovvero tra 3 miliardi e 300 e 3 miliardi e 900 milioni di euro;
inoltre, il 18 febbraio 2022 ITA ha annunciato una *partnership* con German Airways, per un accordo di "*west lease*", su nuove tratte che saranno attivate dal 28 marzo tra Milano Linate e London City, e tra Lussemburgo e Ginevra. La German Airways fornirebbe una prestazione di servizio, non la disponibilità effettiva dei velivoli, operando i voli per conto di ITA e quindi con il codice IATA della compagnia italiana, ma utilizzando la struttura, i velivoli per il corto raggio, personale ed accessori (assicurazione, mantenimento, eccetera) in tutto e per tutto tedeschi;
inoltre è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che consente la privatizzazione di ITA, già più volte annunciata dal suo presidente esecutivo, Altavilla;
si deve tenere anche conto della scadenza imminente per la presentazione delle offerte per l'acquisto delle attività di manutenzione ed *handling* da Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, per le quali la Commissione europea permetterebbe ad ITA una partecipazione di minoranza nella prima e di maggioranza nella seconda;
considerato che:
ITA Airways è una compagnia totalmente pubblica e quindi è indispensabile che vi sia assoluta chiarezza circa l'impiego delle risorse, il loro effettivo ammontare, nonché la tipologia dei contratti stipulati e dei finanziamenti ottenuti;
lascia perplessi che si stia procedendo ora all'acquisto degli aeromobili, con un esborso per le finanze pubbliche che andrà a vantaggio solo di soggetti privati a cui, stante il decreto del Governo, passerà il controllo di ITA;
risulta che ITA non abbia disponibilità sufficienti per affrontare gli impegni annunciati per l'acquisto di tali aeromobili il cui prezzo di listino supera ampiamente il presunto valore dell'intera ITA, motivo per il quale è quindi necessario sapere dove si intende reperire le risorse occorrenti;
non è nemmeno chiara la ragione per la quale ITA stia aprendo le nuove tratte con impiego di mezzi e personale di German Airways a spese dell'erario dello Stato, lasciando in cassa integrazione, sempre a spese dell'Erario, 300 lavoratori che avrebbero potuto essere impiegati nei nuovi voli, operati con la stessa tipologia di aeromobili (Embraer) che erano in possesso di Alitalia e che ITA ha deciso di non

rilevare;
tenuto conto che dal 15 ottobre 2021 alla fine di gennaio 2022 ITA ha perso 170 milioni di euro, più di 2 milioni al giorno, come hanno ammesso i vertici della compagnia aerea in un'audizione presso le Commissioni competenti di Camera e Senato, ovvero più di quanto non perdesse tutta Alitalia prima del rilancio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire chi garantisce l'acquisto dei velivoli;
quale sia il prezzo effettivo per l'acquisto dei 28 aeromobili;
quale sia la scelta strategica per cui ITA debba acquistare degli aeromobili prima che sia ceduta la sua proprietà;
quale siano le ragioni che hanno determinato la scelta di acquistare la suddetta tipologia di aeromobili, rivolgendosi ad Airbus più che ad altre case costruttrici, la cui filiera produttiva è presente anche in Italia e attraversa un momento di crisi;
quale sia la logica di quell'acquisto degli aeromobili, peraltro a fronte dell'emanato decreto di privatizzazione, così come della *partnership* con German Airways, iniziative entrambe onerose per il bilancio dello Stato, con un appesantimento di spese che dovrebbero, invece, competere ai soggetti privati che decidessero di acquistare ITA derivante dall'enorme ridimensionamento di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria;
se non si ritenga che sussista l'opportunità di sostenere la caducazione del decreto appena emanato;
se, infine, non si ritenga di dover sostituire i vertici di ITA, che si dimostrano ad avviso dell'interrogante sempre più inadeguati e responsabili sia delle perdite gravissime subite dalla compagnia in pochi mesi di vita, nonostante i tagli operati (in particolare la riduzione di personale che grava ora, a zero ore, sulle casse dello Stato), sia di operazioni a giudizio dell'interrogante evidentemente scellerate come quelle con Airbus e German Airways, nonché di bloccare quelle operazioni che appaiono prive di qualunque razionalità, soprattutto nella prospettiva di privatizzazione, quale allo stato si profila entro breve termine.
(3-03113)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BINETTI - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e della salute*. - Premesso che:
in ambito sanitario, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (entrato in vigore il 23 febbraio 2002), che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da parte del SSN;
le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini. In proposito le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 indicava, negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei LEA, le prestazioni escluse e le prestazioni che potevano essere fornite dal SSN solo in determinati casi;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017), sono stati definiti i "nuovi LEA" ma, per l'applicazione di tale decreto, è necessario che vengano introdotti i decreti attuativi che, però, tardano ad arrivare;
in attesa dei decreti attuativi si sono create delle evidenti disparità tra Regioni, a causa delle differenti condizioni economiche: alcune di loro (come Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana) hanno ad esempio già reso esecutivi, con propri provvedimenti e investimenti, i cosiddetti *extra* LEA, prestazioni inserite nell'aggiornamento del 2017, che non erano presenti in precedenza, con l'obiettivo di consentire le prescrizioni necessarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta ed al fine di agevolare gli assistiti affetti da condizioni croniche;
il 29 dicembre 2021, il Ministero della salute ha inviato alle Regioni, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto riguardante la definizione

delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Il decreto è il risultato del lavoro di una commissione permanente, composta dai rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
nonostante ciò, le Regioni non hanno ancora firmato. È passato infatti più di un mese e, senza l'approvazione da parte delle Regioni, in base a quanto prescritto dal decreto-legge n. 502 del 1992, il Ministero non può procedere;
questo lungo ritardo causa tantissime difficoltà ai pazienti, che non ottengono i livelli essenziali di assistenza ai quali avrebbero diritto e che non hanno un accesso uniforme alle prestazioni più aggiornate sulla base del progresso medico e tecnologico contenute nel nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale, come evidenziato di recente dall'Osservatorio malattie rare (O.Ma.R.) e da Cittadinanzattiva;
tra i provvedimenti che trovano un blocco in questa mancata attuazione dei nuovi LEA, ci sono il decreto di aggiornamento del *panel* dello *screening* neonatale, fermo al 2016, l'inserimento nella lista di malattie esenti di malattie rare e croniche precedentemente non incluse e anche il riconoscimento al diritto alla PMA per alcune persone affette da patologie genetiche trasmissibili;
da quanto esposto, emerge una situazione inaccettabile sotto il profilo della tutela della salute, della qualità di vita e della stessa dignità dei pazienti,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, per garantire l'approvazione e la piena operatività del nuovo nomenclatore tariffario.
(4-06619)
FREGOLENT - *Ai Ministri della giustizia, della salute e per le pari opportunità e la famiglia*. - Premesso che:
è di qualche giorno fa la notizia, riportata da fonti giornalistiche, di due genitori cui è stata provvisoriamente sospesa la responsabilità genitoriale a seguito della richiesta di questi ultimi che non fosse usato sangue di una persona vaccinata per le trasfusioni durante l'intervento al cuore del proprio figlio;
a fronte di tale richiesta, che aveva portato al blocco dell'intervento, l'ospedale "Sant'Orsola" di Bologna aveva fatto ricorso al tribunale di Modena. Il giudice tutelare, dopo aver ascoltato le ragioni dei genitori, ritenuta preminente la necessità di curare il piccolo di due anni, aveva accolto il ricorso e nominato la direttrice generale del policlinico bolognese curatore speciale del bambino;
successivamente, a seguito del coinvolgimento della Procura dei minori di Bologna, è intervenuto il Tribunale dei minori di Bologna, il quale ha emanato un provvedimento volto a limitare la responsabilità dei due genitori che non avevano voluto firmare il consenso informato per operare il figlio;
la famiglia del bimbo ha chiarito, attraverso il suo legale, di non aver "mai negato il consenso all'intervento", chiedendo tuttavia "per motivi di carattere religioso" che il sangue della trasfusione venisse da soggetti non vaccinati. I due genitori avrebbero cercato, attraverso il *social network* "Telegram", delle persone non vaccinate disposte alla donazione, trovandone più di 40;
se questo è un caso limite, su cui sicuramente sarà necessario effettuare degli accertamenti per valutare l'opportunità e la proporzionalità del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, sono invece tanti i genitori che hanno visto la vaccinazione al centro del contendere negli ultimi mesi, a fronte di un orientamento giurisprudenziale costante secondo cui il vaccino è a tutela del minore e della collettività;
alla luce di tale panorama giurisprudenziale, e sulla scorta della pronuncia del Tribunale dei minori di Bologna, si intende portare l'attenzione sul tema della scelta dei genitori di sottoporre, o meno, i figli minori all'inoculazione del vaccino, in special modo i bambini sotto i 12 anni, per cui la vaccinazione non è nemmeno raccomandata, affinché possa essere scongiurata una limitazione della responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui questi ultimi scelgano, liberamente e consapevolmente, di non sottoporre i propri figli minori alla vaccinazione,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno e urgente procedere a un approfondimento della

questione per i profili di rispettiva competenza, affinché possa essere debitamente e formalmente scongiurata l'ipotesi, seppure meramente paventata, di una limitazione della responsabilità genitoriale a seguito di una scelta libera e consapevole rispetto all'opportunità o meno di sottoporre a vaccino i propri figli minori.

(4-06620)

GRASSI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:

negli ultimi giorni di gennaio 2022 si è verificato un crollo nella basilica paleocristiana dell'Annunziata a Prata di Principato Ultra (Avellino), testimonianza unica dell'epoca paleocristiana e bizantina;

la basilica risale all'epoca delle persecuzioni cristiane, e i primi cristiani vi si rifugiavano per sfuggire alla caccia data loro dagli imperatori romani. Le catacombe sono state datate tra il II-III secolo d.C., mentre nella parte superiore si trovano gli affreschi di epoca bizantina più tarda (VI-IX secolo d.C.). La basilica è aperta al pubblico e vi si celebrano anche matrimoni;

i danni architettonici sono ingenti, è crollato infatti l'ipogeo della basilica; un costone tufaceo, probabilmente a seguito di infiltrazioni di acqua piovana. Alcuni visitatori hanno lanciato l'allarme in quanto hanno scoperto alle spalle dell'altare dei cumuli di pietre e detriti;

nella basilica, che è di proprietà della curia di Avellino e sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza di Avellino, ci sono importantissime testimonianze dell'arte bizantina. Il rischio adesso è che la frana possa estendersi anche alla parte superiore della basilica, che è ricoperta di affreschi di epoca bizantina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare con la massima urgenza la procedura per la messa in sicurezza della basilica che rappresenta un tesoro inestimabile del patrimonio artistico irpino e costituisce una tra le più rilevanti testimonianze dell'epoca paleocristiana in Campania e nel mondo;

se sia stato programmato il sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, per accertare le cause del cedimento e studiare gli interventi opportuni per salvare l'ipogeo.

(4-06621)

LONARDO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la FICEI, Federazione italiana consorzi enti industrializzazione, è la federazione nazionale che raggruppa i consorzi per lo sviluppo industriale, enti pubblici economici istituiti ai sensi dell'art. 36 della legge n. 317 del 1991;

i consorzi sono stati costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza;

rappresentano soprattutto nel Sud del Paese una realtà significativa ed hanno una lunga tradizione ed approfondita conoscenza dei territori su cui insistono e possiedono un *know how* acquisito nel tempo e rafforzato attraverso progetti operativi, investimenti e rapporti con le aziende insediate; negli agglomerati dei consorzi ASI hanno sede le più importanti realtà produttive italiane e straniere insediate nel nostro Paese;

considerato, inoltre, che:

la FICEI non è stata invitata a far parte del tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale nell'ambito di attivazione del PNRR costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

i consorzi industriali, come emerge dai primi bandi emanati riguardo al PNRR, non sono tra i destinatari del finanziamento. Si veda ad esempio l'asse M2C.1.1/1.1: la linea C di intervento esclude i consorzi pur essendo per legge erogatori dei servizi idrici e depurativi;

oltre l'80 per cento dei suoli ZES ricade negli agglomerati di competenza dei consorzi ASI;

non si è ancora provveduto a nominare il rappresentante dei consorzi industriali nei comitati di indirizzo delle ZES (zone economiche speciali);

il piano nazionale per la ripresa e la resilienza può contribuire a porre i consorzi e gli enti di

industrializzazione al centro dello sviluppo territoriale attraverso la valorizzazione e la promozione della loro capacità di fornire infrastrutture e servizi alle imprese e mediante l'offerta di innovazione e tecnologie per l'utilizzo efficace delle telecomunicazioni, l'attivazione di strategie di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni,
si chiede di sapere:
per quale motivo la FICEI non sia stata invitata a far parte del tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale nell'ambito di attivazione del PNRR;
perché i consorzi industriali, come emerge dai primi bandi emanati riguardo al PNRR, non siano tra i beneficiari dei bandi pur essendo erogatori di servizi (come depurazione e fognature) attribuiti loro per legge e quali provvedimenti si intenda porre in essere per sanare questa criticità;
perché non si sia ancora provveduto a nominare i rappresentanti dei consorzi industriali nei comitati di indirizzo delle ZES.
(4-06622)
FATTORI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
in data 21 settembre 2016 è stato presentato al Senato l'atto di sindacato ispettivo 4-06364 a prima firma dell'odierna interrogante, in cui sono evidenziate alcune criticità e potenziali infiltrazioni mafiose nel contesto politico e sociale del Comune di Anzio (Roma);
con l'interrogazione 4-06766, pubblicata il 20 dicembre 2016 a prima firma dell'interrogante, si evidenziavano dubbi sui percorsi che portavano alle autorizzazioni su due impianti di smaltimento dei rifiuti;
il Ministro *pro tempore* dell'interno Minniti, nel corso di un discorso lungo e articolato svolto in Parlamento il 28 febbraio 2017, in cui ha mostrato un quadro completo della presenza e delle attività delle mafie sulla provincia di Roma, ha dichiarato che: "Ad Anzio e Nettuno si evidenzia la presenza delle 'ndrine dei 'Farao-Marincola', 'Mollica-Morabito' e 'Gallace-Novella', che si avvalgono della compartecipazione delle famiglie autoctone 'Romagnoli' e 'Andreacchio'", specificando che: "Da anni la mafia siciliana nel Lazio è interessata alla realizzazione di opere pubbliche, sia lungo la fascia della litoranea che nelle zone interne, con particolare riferimento a Roma ed al litorale a sud della Capitale, soprattutto nel tratto tra Fiumicino ed Anzio-Nettuno";
sulla situazione si esprime anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere nella relazione conclusiva, Doc. XXIII n. 38, della XVII Legislatura del febbraio 2018;
all'interno del documento della Commissione antimafia si legge: "La consorteria criminale dei Gallace è arrivata a condizionare anche l'attività degli enti locali come attesta lo scioglimento per condizionamento da parte della criminalità organizzata, del consiglio comunale di Nettuno nel 2005. Il territorio compreso tra Anzio, Nettuno e Ardea risulta essere caratterizzato dal radicamento del clan calabrese dei Gallace";
e ancora: "Inoltre numerose indagini delle DDA di Roma, Milano, Catanzaro e Reggio Calabria hanno attestato l'operatività e la potenza del clan Gallace negli scenari criminali della Calabria, del Lazio e della Lombardia. A più riprese sono state segnalate all'attenzione della Commissione le criticità della situazione di Anzio, in particolare: la posizione di alcuni consiglieri comunali, tra questi in particolare quella di Pasquale Perronace, fratello di Nicola Perronace, pregiudicato, elemento di spicco del clan Gallace imputato per articolo 416-bis del codice penale, poi morto per cause naturali; i molteplici lavori assegnati senza gara alla società Centro servizi immobiliari di Domenico Perronace, nipote del consigliere comunale di maggioranza Pasquale Perronace e del defunto Nicola Perronace, da parte dell'amministrazione comunale di Anzio, l'ultimo dei quali nel 2016; le vicende interessate dal procedimento penale denominato 'Mala Suerte', della procura di Velletri che nel maggio 2016 ha condotto all'arresto di diversi pregiudicati che operavano nella zona di Anzio, tra i quali spicca Roberto Madonna (già colpito da misure cautelari per estorsione aggravata, spaccio di droga e altri gravi delitti), detto anche il 're di Lavinio'";
queste sono poi state le conclusioni del documento: "Nel complesso si può dire che nel territorio di Anzio e Nettuno ci si trova di fronte ad un quadro variegato e composito, dove logiche criminali,

strutture mafiose tra loro indipendenti e variabili culturali si alternano e si mescolano in una pluralità di relazioni tutte meritevoli di ulteriori approfondimenti";
alla luce del quadro d'insieme dei documenti e degli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione nel corso dei lavori, nonché dalle risultanze del processo "Mala Suerte", e dell'inchiesta "Evergreen", appare pertanto auspicabile svolgere quanto prima una nuova valutazione, complessiva e approfondita, della situazione della legalità nel Comune di Anzio, al fine di verificare compiutamente la sussistenza degli elementi di legge per nominare una commissione d'accesso in seno al Comune, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
considerato inoltre che:
nelle province di Roma e Latina, in particolare nei comuni di Anzio, Aprilia e Pomezia, si registrano da anni, con preoccupante cadenza, attentati e atti intimidatori ai danni di commercianti, attività commerciali, enti ed esponenti della pubblica amministrazione, non sempre denunciati;
nella giornata del 17 febbraio 2022 sono stati effettuati 65 arresti tra Anzio e Nettuno di persone legate ai *clan* della 'ndrangheta, e nell'ordinanza di custodia cautelare si legge che le elezioni dei sindaci di Anzio e Nettuno avvennero con il sostegno delle cosche locali;
i sindaci non sono attualmente indagati;
nella stessa ordinanza di circa 1.500 pagine si legge anche della "contiguità" di alcuni esponenti politici locali con le cosche;
l'interrogante nel 2017, in delegazione con il senatore Luigi Gaetti, andò personalmente dal prefetto Basilone a portare i dati allarmanti del territorio e richiedendo l'intervento ai sensi dell'art. 143 del testo unico degli enti locali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali provvedimenti intenda intraprendere per l'applicazione degli articoli 142 e 143 del testo unico, relativi allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, sui Comuni di Anzio e Nettuno;
quali provvedimenti o iniziative intenda intraprendere affinché si crei un percorso di effettiva lotta alle mafie nel territorio di Anzio e Nettuno.
(4-06623)
IANNONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la società CEP S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sociale è egualmente distribuito tra i soci costituiti da 15 Comuni dell'area metropolitana di Roma capitale, tra cui alcuni con una popolazione superiore ai 15.000 quali Palestrina e Zagarolo;
fin dal 2019 il bilancio dell'esercizio ha fatto emergere un'obiettiva situazione di difficoltà patrimoniale evidenziando una perdita di esercizio di 53.178 euro, nella realtà molto più consistente considerata l'apposizione contabile di circa 4.000.000 euro di immobilizzazioni immateriali;
questi *trend* negativi hanno visto un ulteriore peggioramento nel 2020 dove la perdita di esercizio è arrivata a 1.347.852 euro;
a fronte di un fatturato di poco più di 1.800.000 euro nel solo esercizio 2019 la società ha proceduto ad affidamenti a società esterne per oltre un miliardo di euro, non coperti dalle entrate e dalla liquidità della società;
è stato anche deliberato l'acquisto della nuova sede legale ed operativa della società per circa 2.000.000 euro a Zagarolo;
in conseguenza della grave situazione finanziaria e di liquidità la società CEP non ha riversato ai Comuni soci le somme derivanti dalla riscossione dei tributi e all'area metropolitana di Roma capitale quelle derivanti dall'addizionale alla tassa rifiuti;
durante la conduzione da parte del direttore generale Paride Pizzi, ex direttore della STS Srl, multiservizi del Comune di Frascati, e dell'amministratore unico Gaetano Bartoli, ex sindaco di Colonna, la società CEP ha visto peggiorare notevolmente i propri risultati patrimoniali;
molteplici degli affidamenti a ditte esterne non appaiono giustificati a fronte delle attività svolte ed in alcuni casi da nessun incarico svolto a favore della CEP, come appurato dall'attuale consiglio di

amministrazione;
la Guardia di finanza ha più volte provveduto, su ordine della Procura di Roma, a svolgere perquisizioni e sequestri negli uffici della società, individuando, dalle notizie apprese a mezzo stampa, un disegno criminoso destinato a sottrarre indebitamente alla società pubblica ingenti somme di denaro di cui illecitamente appropriarsi attraverso un giro di fatturazioni false;
il mancato riversamento delle somme derivanti dall'attività di riscossione dei tributi e l'eventuale fallimento della società CEP avrà come ulteriore conseguenza il dissesto di molti dei Comuni soci,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali azioni vogliano intraprendere per impedire il dissesto dei Comuni soci.
(4-06624)
BARBONI, PAGANO, GALLIANI, AIMI, RIZZOTTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
dalla relazione del presidente della Corte d'appello di L'Aquila sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Teramo, presentata all'inaugurazione dell'anno giudiziario, emerge una situazione molto critica rispetto allo stato di salute del distretto;
il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo ha proclamato, lo scorso 25 gennaio 2022, lo stato di agitazione dell'avvocatura teramana insieme alla camera penale "Giuseppe Lettieri", alla camera civile, e a tutti gli avvocati del foro di Teramo, a causa delle ormai lunghe ed irrisolte criticità che non consentono il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;
per come sostenuto dal COA, presso il tribunale di Teramo pendono i due terzi dell'arretrato dell'intero distretto, nonostante nell'ultimo anno vi sia stata una diminuzione del 16,1 per cento. Di fronte a tale scenario si registra il maggior tasso di *turnover* di magistrati in uscita, in parte anche a causa delle criticità operative dello stesso tribunale;
non solo i procedimenti iscritti da più di 10 anni pendono in misura percentuale maggiore presso il tribunale di Teramo, ma le nuove iscrizioni, inferiori solo a quelle del tribunale di Pescara, sono di gran lunga superiori a quelle degli altri, come il caso dei tribunali di Chieti e L'Aquila, dove le nuove iscrizioni sono rispettivamente circa 1.400 all'anno, pari ai due terzi dei nuovi giudizi contenziosi iscritti, invece a Teramo sono circa 2.100 all'anno;
nonostante la percentuale di smaltimento rispetto al carico di lavoro dei magistrati in servizio sia in percentuale tra le più alte del distretto, il "*disposition time*" del tribunale di Teramo, riguardo ai soli processi civili, è superiore ai 1.000 giorni, rispetto per esempio al tribunale di Chieti che si attesta sui 296 giorni o a quello di Pescara sui 368 giorni circa;
il personale amministrativo, con riferimento al periodo 2019-2020, ha avuto un carico individuale di lavoro superiore al 24 per cento rispetto alla media distrettuale;
presso il tribunale di Teramo, solo nell'anno in corso, verranno celebrati 7 processi in Corte d'assise, anche in assenza di una sezione penale, non ancora istituita a causa dell'attuale dotazione organica che non lo consentirebbe, anche se a piena copertura;
risulta che siano state presentate diverse domande di trasferimento di magistrati nel settore sia civile che penale, con conseguente aggravio della scopertura organica, provocando una mobilità in uscita dagli effetti devastanti;
sia il consiglio giudiziario che il CSM avevano proposto di aumentare la pianta organica dei magistrati a Teramo di due unità, con conseguente ed automatica istituzione della sezione penale e del relativo presidente, con un'accelerazione dell'*iter* dei processi penali. Attualmente invece sono stati assegnati 9 nuovi cancellieri, di cui sei in tribunale e 3 in procura, e solo un nuovo magistrato;
per le strutture del tribunale, inadeguate a celebrare processi con numeri rilevanti delle parti in periodo pandemico, è stato necessario stipulare una convenzione con l'università per l'utilizzo di aule più capienti dove svolgere le udienze, pena il blocco dell'attività giudiziaria, nonostante il Ministero della giustizia avesse garantito la consegna dei lavori di ristrutturazione per novembre 2021,
si chiede di sapere:
quali tempestive azioni abbia deciso di intraprendere il Ministro in indirizzo, in merito alla particolare e grave situazione del Tribunale di Teramo, anche a seguito dell'incontro e degli impegni assunti il 6 maggio 2021 con il consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo, alla presenza dei capi dipartimento;

come intenda rispondere alle legittime richieste del COA di Teramo sulla revisione efficiente della pianta organica, sull'eliminazione delle scoperture e sull'adeguamento delle strutture edilizie, interventi fondamentali per consentire da un lato la difesa dei diritti e la tutela degli assistiti e dall'altro garantire a tutti gli operatori di esercitare il proprio lavoro in condizioni di dignità e decoro professionale.
(4-06625)
NANNICINI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il giudizio sanzionatorio è stato introdotto dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016, ed è disciplinato dagli artt. 133 e seguenti del codice di giustizia contabile;
"ferma restando la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni", il disposto dell'art. 133, comma 1, del codice limita espressamente l'applicazione di questo rito speciale ai soli casi in cui "la legge prevede che la Corte dei conti commini, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria stabilita tra un minimo ed un massimo edittale";
l'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali) prevede due trattamenti sanzionatori (uno di natura pecuniaria ed un altro di tipo personale), da comminare agli amministratori degli enti locali che la Corte dei conti abbia riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive sia commissive, al verificarsi del dissesto finanziario;
tra i giudizi introdotti con il rito sanzionatorio dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti nei confronti di sindaci ed amministratori che hanno svolto mandato negli enti locali in cui è stato dichiarato il dissesto, nell'anno 2021, vi rientra anche il giudizio pendente dinanzi alla sezione regionale Umbria nei confronti di alcuni amministratori del Comune di Terni che hanno svolto il loro mandato nel periodo della dichiarazione di dissesto dell'ente, per i quali, attraverso questo rito, è stato richiesto l'accertamento della responsabilità amministrativa e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e di *status*,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei giudizi sanzionatori nei confronti di amministratori comunali di Terni;
se, nell'ambito delle rispettive competenze e con riguardo all'uniforme applicazione della materia della contabilità pubblica, non ritengano di evidenziare come l'azione di accertamento della responsabilità amministrativa debba essere esercitata, in conformità al principio previsto dall'art. 117 della Costituzione, ai sensi della legge n. 20 del 1994, articolo 1, e così informato ai principi di garanzia previsti nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016;
se non ritengano che possano esserci conseguenze non conformi alle garanzie ordinamentali nella comminatoria di sanzioni personali, che comprimono i diritti fondamentali (sociali e politici) della persona, senza la celebrazione di un ordinario giudizio di responsabilità amministrativa;
quali siano le difficoltà e le criticità applicative per gli enti coinvolti, in base alle diverse competenze e funzioni, nell'esecuzione delle sanzioni personali all'esito dei giudizi introdotti ai sensi degli artt. 133 e seguenti del codice di giustizia contabile.
(4-06626)
ROJC - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
nello scorso mese di gennaio 2022 vi è stato il dimezzamento delle forniture di gas naturale all'Italia e ad altri Paesi europei da parte della Russia;
dallo scorso 2 febbraio, la Russia ha altresì vietato l'esportazione dei concimi azotati, come il fosfato di ammonio; si tratta del concime utilizzato per la fertilizzazione dei campi del Friuli-Venezia Giulia e anche della pianura Padana;
la Russia è da anni *leader* mondiale di questa categoria merceologica;
è del tutto evidente che, in un tempo anche breve, il mancato utilizzo del concime potrebbe provocare all'agricoltura delle aree interessate gravi danni e ingenti perdite economiche relativi alla difficoltà di ottenere raccolti di qualità;

basti considerare che a breve avrà inizio la "ripresa vegetativa", ovvero quel periodo cruciale per la produzione di grano e frumento, durante la quale è fondamentale l'utilizzo dei concimi azotati: concimi le cui scorte si stanno progressivamente esaurendo, proprio a causa della restrizione alle esportazioni decisa dalla Russia;
a causa di ciò, vi è stato anche un immediato aumento del costo dei concimi azotati; il presidente della Coldiretti di Pordenone, Matteo Zolin, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Gazzettino" lo scorso 19 febbraio, ha dichiarato che "siamo già di fronte a prezzi praticamente triplicati rispetto all'anno scorso. L'urea, ad esempio, che è il concime più utilizzato per le campagne del Fvg, veniva pagato fino a poco tempo fa 30 euro al quintale. Oggi siamo a 90 euro. Tre volte tanto";
per aggirare il divieto russo di esportazione, si conta adesso su Paesi che non sono stati colpiti da tale misura, come ad esempio la Turchia, ma è evidente che anche solo che un anello in più nella catena di approvvigionamento fa impennare i costi;
per sollevare l'attenzione su questa preoccupante situazione, la Coldiretti nazionale ha già avviato una mobilitazione generale e quella del Friuli-Venezia Giulia ha anche deciso di scendere in piazza nei prossimi giorni;
considerato che il comparto agricolo risulta già pesantemente colpito dagli aumenti del costo del carburante e la situazione legata al blocco russo alla vendita all'estero dei fertilizzanti può determinare, quasi inevitabilmente, un aumento del prezzo dei cereali con evidente ripercussione sul costo di pane e pasta,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere al fine di consentire agli agricoltori di avere accesso ai concimi azotati a prezzo di mercato, e non a prezzi triplicati a causa delle restrizioni imposte dalla Russia;
quali urgenti iniziative di carattere diplomatico, concertate con gli altri Paesi membri della UE, intendano intraprendere così da garantire la fine della restrizione all'esportazione da parte della Russia;
quali azioni a livello europeo intendano porre in essere al fine di garantire politiche europee adeguate ad evitare una pesante dipendenza da Paesi a rischio in particolare in settori strategici come quello agroalimentare, e assicurare la maggiore autonomia possibile all'Italia.
(4-06627)
LANNUTTI, ANGRISANI, ABATE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 20 dicembre 2021 il giornalista Andrea Cinquegrani, direttore del sito di inchiesta "La Voce delle Voci", correntista della Banca Popolare del Mediterraneo di Napoli, con sede unica in via Depretis, ha cercato di effettuare un prelievo al *bancomat* della filiale n. 11 del Monte dei Paschi di Siena di Napoli, in via Epomeo. L'impianto, però, non solo non ha effettuato l'operazione, ma non ha neppure restituito il *bancomat* a Cinquegrani. Il giornalista a quel punto si è rivolto al direttore dell'agenzia chiedendo la restituzione del *bancomat*. Il direttore ha fatto sapere che per le disposizioni bancarie avrebbe inviato il *bancomat* alla direzione generale di MPS e questa, poi, avrebbe provveduto a spedirlo alla banca del giornalista, assicurando peraltro che il tutto sarebbe avvenuto nel giro di due settimane, nonostante si fosse in periodo natalizio. Trascorsi i giorni, il giornalista ha contattato la sua banca, ma della tessera *bancomat* nessuna traccia. A questo punto ha chiesto alla Popolare del Mediterraneo se fosse possibile annullare quel *bancomat*, disattivandolo, e averne uno nuovo. Operazione di *routine*, ma non per l'istituto in quel periodo, visto che da alcuni mesi (hanno fatto sapere al giornalista) non disporrebbero di carte *bancomat*. Tornato alla carica con il Monte Paschi ai primi di febbraio 2022, il giornalista si è nuovamente presentato al direttore della filiale MPS di via Epomeo, chiedendo il motivo di un simile macroscopico e ingiustificato ritardo, il quale ha risposto che del *bancomat* non vi era alcuna traccia. Vista l'urgenza di risolvere il problema, avendo perso il "diritto" ad avere il *bancomat* e ad accedere a al proprio conto corrente (ma anche perché stava per entrare in vigore la nuova normativa in materia di *green pass* che di fatto gli avrebbe poi impedito di accedere liberamente in banca), il giornalista a quel punto ha chiesto la cortesia di fornirgli la "PEC" dell'agenzia per poter comunicare in futuro e avere notizie. In filiale gli sarebbe stato risposto che loro usano solo *email* ordinarie e, a dimostrazione della loro massima disponibilità,

all'interessato è stato detto di fornire un indirizzo mail "così adesso davanti a lei, in tempo reale, le mando una mail vuota, così se la ritrova appena va a casa". Rientrato a casa, il giornalista ha aperto la posta elettronica e non ha trovato alcuna *email* inviata da MPS. Oltre ai danni, adesso anche la beffa. A quel punto Cinquegrani ha deciso di denunciare l'accaduto all'Adusbef, l'associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore finanziario, bancario, assicurativo, postale e delle telecomunicazioni;
considerato inoltre che il direttore de "La Voce delle Voci" ha più volte scritto delle vicende riguardanti il Monte dei Paschi di Siena, sia sul fronte delle disinvolte operazioni che hanno costretto lo Stato a finanziare in modo massiccio da anni la banca più antica del mondo, nata vent'anni prima dell'approdo di Colombo nelle Americhe, per evitarne il *crac* (puntando i riflettori sulla famigerata acquisizione di Antonveneta), sia per quanto concerne David Rossi, il responsabile comunicazioni MPS "volato" dal quarto piano di palazzo Salimbeni ("La Voce delle Voci" ha sempre scritto di "omicidio" e contestato quelle che ad avviso degli interroganti sono state due incredibili archiviazioni della magistratura),
si chiede di sapere:
se risulti prassi quanto accaduto al direttore della testata menzionata, ovvero se sia da considerarsi normale procedura la mancata restituzione di un *bancomat* a distanza di ben oltre un mese, di cui peraltro sembra essersi persa ogni traccia;
quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare, nell'ambito della propria specifica competenza, per impedire che tali situazioni incresciose possano ripetersi, considerando che, oltre a creare forte disagio ai correntisti (peraltro obbligati da norme sempre più stringenti a utilizzare le carte di debito per ridurre la circolazione di contante), viene loro impedito di accedere al proprio sudato risparmio, bene garantito peraltro dalla Costituzione.
(4-06628)
BRIZIARELLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 10 giugno 2017 si sono svolte le procedure elettive per l'insediamento dei nuovi organi di governo dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2017-2021. Le delibere assembleari con le designazioni sono state inviate prontamente ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei provvedimenti di nomina, ai sensi dell'art. 21 dello statuto;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018, registrato presso la Corte dei conti il 2 febbraio 2018, n. 222, è stato disposto il commissariamento straordinario dell'ente, ritenendo superato il limite dei tre mandati consecutivi conferibili al designato presidente architetto Giuseppe Leoni, con la conseguente nomina a commissario straordinario del professor avvocato Pierluigi Matera, per la durata di un anno, con il compito di provvedere alle elezioni dei nuovi organi dell'ente;
con decreti ministeriali n. 287 e n. 288 del 23 luglio 2020 è stata disposta la nomina rispettivamente di tre consiglieri federali e la nomina del presidente della commissione sportiva centrale aeronautica, consigliere federale di diritto (Reg. AeCI prot. 32250 del 6 agosto 2020) anche loro fino alla scadenza originaria del 2021;
in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 8693/20219, che ha sancito l'infondatezza della mancata ratifica della nomina del presidente Leoni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 registrato presso la Corte dei conti il 15 luglio 2020, n. 1602 (Reg. AeCI prot. 16652 del 29 luglio 2020) è stata disposta la nomina dello stesso Leoni a presidente dell'ente fino alla scadenza originaria del 2021;
in data 26 giugno 2021, si sono svolte le elezioni degli organi sociali dell'Aero Club d'Italia per il quadriennio 2021-2025 con la nomina di Giuseppe Leoni a presidente e di tre consiglieri federali: Guido Guidi, Eva Montori e Giorgio Porta. Gli esiti di tale procedura sono stati trasmessi ai Ministeri vigilanti con nota prot n. 20010 del 1° luglio 2021, ma ad oggi non è pervenuto riscontro alcuno e ciò sta comportando il blocco della *governance* dell'ente con gravissime ripercussioni su tutta l'attività;
infatti a seguito del decreto ministeriale n. 503 del 7 dicembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 24 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il nuovo allegato alla legge 25 marzo 1985,

n. 106, recante "Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto e sportivo", risulta urgente revisionare le procedure conseguenti all'intervenuto mutamento della normativa tecnica del settore aeronautico di riferimento. Le nuove norme prevedono l'innalzamento del peso a 600 chilogrammi degli ultraleggeri (e 650 chilogrammi per gli anfibi), un'importante innovazione che recepisce quanto richiesto attraverso un ordine del giorno, a prima firma dell'interrogante, accolto in Senato il 27 ottobre 2020 all'interno della legge di delegazione europea 2019-2020 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, di adottare ogni iniziativa per favorire lo sviluppo dell'industria del volo turistico in Italia. Purtroppo l'assenza degli organi di vertice, non consentendo di dare piena attuazione all'innovata regolamentazione, sta determinando gravi danni non solo all'utenza, bensì all'intero comparto industriale aeronautico, già in grande sofferenza per la grave crisi economica causata dall'emergenza sanitaria in atto;
inoltre, non essendo stato possibile adottare il calendario sportivo nazionale 2022, l'intera attività sportiva agonistica risulta ad oggi ferma. Tutti i corsi di aggiornamento e ogni altra attività sono bloccati con grave pericolo anche per la sicurezza del volo;
l'Aero Club d'Italia pianifica inoltre le manifestazioni aeronautiche che vedono protagoniste le frecce tricolori dell'Aeronautica militare, esibizioni che richiamano ogni volta migliaia e migliaia di visitatori. Ebbene anche questa prestigiosa attività non si è potuta compiere con grave danno per l'intera comunità;
ad oggi non c'è stata nessuna soluzione a quest'*impasse* gestionale, malgrado le numerose sollecitazioni provenienti dall'Aero Club Italiano, dalle istituzioni, dal comparto aeronautico e sportivo,
si chiede di sapere se si intenda adottare, con la massima sollecitudine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio federale dell'Aero Club d'Italia o, in caso contrario, quali siano i gravi motivi che impediscono la ratifica delle suddette nomine e, senza indugiare nel colpevole ritardo, se si intenda effettuare gli approfondimenti dovuti per consentire all'Aero Club Italia di operare nel pieno delle sue funzioni per il bene dell'ente stesso, di tutto il movimento tecnico-sportivo del volo e in generale del Paese.
(4-06629)
BONINO, MASINI, RICHETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Vista la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2022 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in riunione plenaria (presidente Koen Lenaerts) relativa al ricorso C-156/21 presentato dalla Repubblica d'Ungheria avverso il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio;
vista la sentenza pronunciata il 16 febbraio 2022 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in riunione plenaria (presidente Koen Lenaerts) relativa al ricorso C-157/21 presentato dalla Repubblica di Polonia avverso lo stesso regolamento;
vista la decisione del presidente della Corte, in data 25 giugno 2021, di autorizzare ad intervenire "a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio", il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Commissione;
considerato che il regolamento 2020/2092 condiziona la concessione dei sostegni dell'Unione europea, definiti nel piano di ripresa e resilienza, al rispetto dello Stato di diritto nei Paesi membri;
ricordato che la legge n. 234 del 2012 descrive il processo di valutazione del contenzioso in sede europea e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli affari europei, di concerto con altri Ministri eventualmente interessati, il potere di decisione sull'intervento dell'Italia nei ricorsi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
sottolineato il fatto che il regolamento 2020/2092 mira alla difesa degli interessi finanziari dell'Unione europea e dei cittadini contribuenti;
constatato che non risulta che la Repubblica italiana abbia inoltrato richiesta di partecipare alle cause C- 156/21 e C-157/21 intentate dalle Repubbliche di Polonia ed Ungheria e chiuse con il citato

pronunciamento della Corte di giustizia che ha respinto i ricorsi,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui il Governo italiano non abbia sostenuto, insieme ad altri Paesi dell'Unione, compresi tutti gli altri cinque "fondatori" e alla Commissione, la posizione del Parlamento europeo e del Consiglio omettendo di autorizzare l'Avvocatura dello Stato a stare in giudizio presso la Corte di giustizia europea nelle cause citate;
in particolare, se il Governo nutra riserve, sinora mai pubblicamente espresse, sul regolamento 2020/2092 approvato il 16 dicembre 2020 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla cui validità si è espressa in modo inequivocabile la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(4-06630)
LANNUTTI, ANGRISANI, CORRADO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 31 gennaio 2022 è stato arrestato l'ex responsabile della direzione Acquisti, Trasporti, Logistica e Servizi Operativi della RAI, Gianluca Ronchetti, con le accuse di turbativa d'asta e corruzione insieme agli imprenditori milanesi Giorgio e Andrea Gnoli, ex amministratori della AGEAS, impresa consortile Lombarda S.r.l. I fratelli Gnoli, attraverso la società AGEAS (adesso non più riconducibile a loro), avrebbero ottenuto affidamenti diretti nel settore dei servizi di facchinaggio e manovalanza per gli allestimenti scenici in vari centri di produzione RAI. Tra gli altri anche quelli relativi alla produzione di Sanremo Young 2018. Secondo il nucleo economico-finanziario della Guardia di finanza di Roma, ci sono stati centonovanta affidamenti diretti ritenuti sospetti. Si tratta di lavori commissionati dalla RAI tra il 2014 e il 2019. Tutti sotto la soglia di quarantamila euro, oltre la quale sarebbe stato necessario bandire una gara d'appalto. In cambio dell'affidamento degli appalti, il dirigente RAI avrebbe ottenuto, secondo i PM, mazzette, cene, Rolex e altre utilità. Per un totale di circa centosessantamila euro, una cifra che è stata sequestrata a Ronchetti. Si tratterebbe del prezzo della corruzione, finanziato con fondi neri creati attraverso false fatturazioni infra gruppo e guadagni fittizi;
nel periodo delle indagini, finito nel mirino degli investigatori, il capo di Ronchetti era Felice Ventura. Questi a marzo 2015 (si legge sul sito della RAI) rivestiva il ruolo di direttore della direzione Acquisti. Ruolo che ha ricoperto fino al 2019, quando è stato nominato direttore della direzione Risorse umane e organizzazione. Sebbene Ventura non abbia nulla a che fare con le indagini in corso, come capo di Ronchetti il sospetto che non abbia vigilato come dovuto c'è;
considerato che nel maggio 2019 Monica Caccavelli è stata nominata capo della direzione Acquisti, al posto di Ventura, nell'ambito della direzione generale *corporate* a cui si è aggiunto nel giugno 2019 la nomina di responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) della RAI. Da giugno 2020 ella è stata anche nominata consigliere di amministrazione di RAI Pubblicità,
inoltre, a quanto risulta al giornale "La Notizia", Caccavelli sarebbe stata rimossa dalla direzione Acquisti;
gli interroganti si chiedono come si spieghi che Felice Ventura coinvolto, anche se indirettamente, in una vicenda di corruzione interna all'azienda sia stato promosso mentre Monica Caccavelli, non coinvolta in nessuna vicenda venga di contro rimossa;
del pari andrebbe spiegato perché la Rai si sia molto preoccupata circa l'eventuale acquisto di un video da parte della trasmissione "Report" (circostanza già chiarita dallo stesso responsabile della trasmissione, Sigfrido Ranucci), mentre non ha prestato quasi nessuna attenzione a un'inchiesta per ipotesi di corruzione di tale portata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se disponga di informazioni atte a spiegare il comportamento dell'azienda.
(4-06631)
D'ALFONSO, LAUS, PITTELLA, GRIMANI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 5 ottobre 2021 sono iniziati i lavori di abbattimento dell'intero complesso del liceo "G. Marconi" di Pescara, a cui ha fatto seguito, in una cornice che ha visto contrapposti Amministrazione provinciale e comunità scolastica, una segnalazione ad ANAC, acquisita al prot. n. 57520 del 23 luglio

2021;
nella suddetta segnalazione si contestava la legittimità, l'adeguatezza e l'opportunità degli atti intrapresi dalla Provincia di Pescara nei confronti del liceo Marconi, in merito alla decisione di adottare una variazione del progetto preliminare da adeguamento dell'esistente a demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio;
il progetto preliminare di adeguamento sismico, antincendio e impiantistico del liceo, finanziato nel 2018 dalla Regione Abruzzo con 7,8 milioni di euro, in conseguenza di una variazione approvata in 19 giorni dalla Provincia di Pescara, ha subito una lievitazione dei costi pari a 15,2 milioni di euro, con un nulla osta regionale arrivato tardivamente e valido solo per la prima parte dei lavori;
i lavori di demolizione finanziati consentiranno a soli 1.000 studenti dei 1.500 tuttora iscritti nel liceo di poter rientrare nelle loro aule. Per i restanti 500 non esiste né finanziamento, né tempi certi di ritorno a scuola;
considerato che:
l'ANAC in data 21 dicembre 2021 (Fasc. Anac n. 3498/2021) ha deliberato, in maniera molto netta, anche a seguito di un esposto-denuncia da parte di alcuni docenti, che la procedura presenta evidenti profili di anomalia e criticità con riferimento:
al "ricorrere di profili di approssimazione nella fase programmatoria e di pianificazione degli interventi evidenziabili, oltre che in relazione alla inadeguatezza delle valutazioni condotte sulla tipologia di lavori necessari e comune fattibili";
"alla violazione del principio di immodificabilità dell'oggetto contrattuale, confermato dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)";
"alle approssimazioni inerenti alle procedure per l'approvazione degli atti progettuali relativi al progetto variato di sostituzione edilizia";
"all'intervenuta validazione del progetto definitivo, senza l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto coerentemente con le previsioni di cui all'art. 26 del codice",
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere, anche nell'interesse degli studenti del liceo "Marconi" di Pescara, per evitare che il cantiere si blocchi a causa delle improvvisazioni viziate, verificate nella procedura più volte forzata;
se, alla luce di quanto deliberato da ANAC, non sia necessario attivare, per quanto di competenza, le procedure per verificare l'idoneità degli incarichi dei dirigenti delle amministrazioni coinvolte;
quali misure, di propria competenza, intenda adottare affinché si appongano correttivi normativi in grado di evitare il ripetersi di fatti simili e affinché si possano reperire fondi necessari alla locazione delle sedi per il prossimo anno scolastico e al completamento del nuovo liceo "Marconi" di Pescara.
(4-06632)
LANNUTTI, BOTTO - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica*. - Premesso che:
la società Rete ferroviaria italiana (RFI), insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Abruzzo e alla Regione Lazio, ha presentato il progetto per la realizzazione di uno nuovo tracciato ferroviario da Roma e Pescara. Si tratta di oltre centosessanta chilometri di nuova ferrovia, che passerà per Sulmona e Avezzano. Verrà raddoppiata la linea, sono previste nuove gallerie per un totale di cinquantatré chilometri e un incremento della velocità dei treni fino a punte di centosettanta chilometri orari. Secondo le previsioni, il tempo di percorrenza da Roma a Pescara scenderà a due ore e quaranta minuti, quella da Roma ad Avezzano a cinquanta minuti, quello da Pescara a Sulmona a cinquanta minuti;
il tempo di realizzazione previsto è di sette anni, più altri cinque per la progettazione, l'*iter* realizzativo e la gara d'appalto;
il costo totale previsto è di 6 miliardi e 564 milioni di euro, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
considerato che il tracciato previsto nel progetto di pre-fattibilità della ferrovia Roma-Pescara prevede

due gallerie, lunghe rispettivamente 9,8 chilometri e 1,4 chilometri, da Scafa a Pratola Peligna, all'interno del massiccio del Monte Morrone. Costo complessivo di 930 milioni di euro;
inoltre, a quanto risulta agli interroganti:
il traforo interessa completamente le sorgenti del Giardino, col rischio che, in presenza di drenaggi, le stesse possano addirittura seccarsi. Il nuovo tracciato, infatti, andrebbe a intercettare trasversalmente il flusso della grande falda idrica del monte Morrone;
le falde del Giardino, con acque oligominerali di eccezionale qualità chimico-fisica, sono captate fin dal 1958 a uso potabile e distribuite tramite il principale acquedotto d'Abruzzo. Alimentano i rubinetti di tutti i centri abitati della Valle del Pescara, inclusi i capoluoghi Chieti e Pescara e con le interconnessioni acquedottistiche, i sessantaquattro Comuni dell'Ambito Ottimale gestito dall'ACA. Vengono immessi in rete 88.000.000 di metri cubi all'anno a beneficio non solo di tutti i comuni della provincia di Pescara, ma anche di popolosi comuni della costa (Francavilla a Mare), dell'interno (Bucchianico) e parte di quella di Teramo (Silvi e Atri). La popolazione residente, che utilizza l'acqua del Morrone, è di circa 450.000 abitanti, con punte di oltre 650.000 nei periodi estivi;
la necessità di drenare l'acqua, svuotando la montagna per le gallerie, mette a rischio di scomparsa completa o parziale di gran parte delle trentasette sorgenti censite alimentate dalla stessa falda, la scomparsa degli *habitat* con la loro biodiversità nelle pregevoli zone umide della Valle Peligna all'interno del Parco nazionale della Majella-Morrone. Scontata pure la diminuzione, a tratti drastica, delle portate idriche fluviali dei fiumi Sagittario, Vella, Pescara. L'esperienza del Gran Sasso ha mostrato inoltre come neppure le acque drenate ed eventualmente recuperate a uso potabile dalle gallerie siano immuni da impatti perché soggette a episodi d'inquinamento;
per comprendere la gravità dei rischi, si ricorda che nella tratta Firenze-Bologna, a causa dei *tunnel* ferroviari, il Mugello è divenuto una terra devastata per lo sconvolgimento dell'intero equilibrio idrogeologico del territorio. La diminuzione dell'acqua ha comportato ricadute pesanti sull'ecosistema montano, influendo negativamente sulla flora e sulla fauna, anche in aree a tutela naturalistica; ha costretto aziende agro-zootecniche a chiudere i battenti. Le gallerie principali del TAV hanno svuotato la montagna e provocato scomparse di sorgenti, pozzi e torrenti. Diversi corsi d'acqua sono stati dichiarati biologicamente morti, a causa della perdita totale del deflusso estivo. La falda si è abbassata di almeno duecento metri e grandissimi volumi di acqua sono andati perduti per sempre. È cambiato persino il percorso sotterraneo;
infine, a quanto risulta agli interroganti il progetto di pre-fattibilità esclude dal collegamento ferroviario prossimale i comuni di Tocco da Casauria, Bussi sul Tirino e di Popoli, per l'abbandono dell'attuale linea ferroviaria, coi loro centri limitrofi. Per i cittadini di quest'area è una disincentivazione all'utilizzo del treno e la preclusione futura all'utilizzo del sedime ferroviario in funzione integrativa metropolitana per contenere il trasporto privato e le emissioni clima alteranti. È un incentivo all'abbandono delle aree interne, per carenza di servizi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda;
se intendano coinvolgere nel processo decisionale del nuovo percorso ferroviario anche le popolazioni locali, la cui vita verrà certamente stravolta dall'opera;
se il Ministro della transizione ecologica intenda valutare con più attenzione l'impatto ambientale che quest'opera avrà su quelle aree geografiche;
se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non intenda proporre, alla luce dei fatti elencati, un percorso ferroviario alternativo.
(4-06633)
IANNONE - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
dal sito di Trenitalia non è più possibile prenotare dal 1° aprile 2022 il treno Frecciarossa delle ore 5,15 che collega Salerno a Roma;
già in passato questo collegamento era sparito per poi essere ripristinato in seguito ad atti parlamentari e proteste dei pendolari;
tale collegamento è assolutamente indispensabile per i lavoratori che già conducono una vita di

sacrifici per tenere insieme lavoro e famiglia;
il successivo collegamento da Salerno per Roma delle ore 5,50 non consente ai pendolari di poter essere al proprio posto di lavoro per le ore 8,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda intraprendere per garantire il diritto alla mobilità dei pendolari salernitani.
(4-06634)
LANNUTTI, BOTTO - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'8 febbraio 2022, un operaio che si trovava in bicicletta è stato multato nei pressi di Torino perché non indossava la mascherina, una volta sceso dalla sella per un controllo. Il verbale redatto dai carabinieri e consegnato all'operaio riporta infatti: "Dopo essersi fermato in bicicletta non indossava la mascherina". La multa prevede il pagamento di 280 euro subito o 400 euro dopo cinque giorni;
l'uomo ha ricostruito quanto accaduto ai giornalisti, definendo la multa "un'ingiustizia". E sostiene di aver pagato subito la multa, perché il rischio era quello di dover pagare di più, ovvero 400 euro, una cifra spropositata per le sue possibilità economiche, visto che il suo stipendio è di appena 600 euro al mese. Prima di essere stato fermato, il ventenne ha raccontato di essere stato quasi colpito dalla portiera aperta all'improvviso, senza guardare, da uno dei militari e per questo di aver vacillato con la bicicletta. Di getto, il giovane avrebbe poi detto, rivolto al carabiniere, "se non era abituato a guardare prima di scendere";
a qual punto, l'auto dei carabinieri lo avrebbe seguito fino al semaforo e a quel punto i carabinieri gli avrebbero chiesto di scendere e di mostrare i documenti. È in questo frangente che è scattata la multa, dato che il giovane non aveva con sé una mascherina da indossare, in quanto l'aveva dimenticata uscendo di casa, ma, ha raccontato l'operaio, sapeva di averne comunque al lavoro, dove la indossa tutto il giorno. A quel punto un passante avrebbe cercato di aiutare il giovane offrendogli una mascherina, ma non è stato sufficiente a evitare la multa;
considerato che i militari hanno raccontato che dopo l'apertura incauta dello sportello gli insulti dell'operaio erano stati più coloriti, evidenziando come la multa sia stata inflitta come parte di un normale controllo per verificare il rispetto delle norme anti COVID,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se ravvisi nell'azione dei carabinieri una "rivalsa" e, quindi, un eventuale abuso di potere nei confronti dell'operaio, multato per non aver indossato la mascherina, dopo che, come loro stessi hanno raccontato, gli stessi militari sono stati oggetto di "insulti coloriti" da parte del giovane, insulti che però non hanno prodotto una denuncia per offese a un pubblico ufficiale, ma spinto i militari a inseguire il giovane fino al semaforo, dopo gli epiteti.
(4-06635)
SANTANGELO, LANZI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ROMANO, VANIN - *Al Ministro della difesa*. - Premesso che:
da articoli di stampa risalenti a inizio febbraio 2022, si è appreso dell'inizio dei lavori di costruzione di due nuovi sistemi *radar* che saranno integrati nella Rete Radar Costiera della Marina militare nei siti di Favignana (Trapani) e Portopalo di Capo Passero (Siracusa);
con riferimento alla fase progettuale di tali interventi, è noto che il 21 settembre 2021 l'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare pubblicava l'esito della gara di "acquisizione di due sistemi radar trasportabili da integrare nella Rete Radar Costiera (RCC) della Marina Militare";
i nuovi impianti saranno realizzati dalla GEM Elettronica S.r.l., società *leader* nella produzione di apparati *radar* e sensori navali, controllata per il 30 per cento dall'*holding* del complesso militare-industriale Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica). Il valore del contratto sottoscritto dalla Marina militare è di 2.266.580 euro (IVA esclusa) e l'appalto è connesso ad un programma finanziato dal Fondo Sicurezza Interna UE 2014-2020;
risulta agli interroganti che l'appalto sia stato affidato a GEM Elettronica senza previa pubblicazione dell'avviso di indizione di gara nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in quanto, secondo la

Marina militare, "i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici";
secondo il Ministero dell'interno, cui è affidata la gestione del Fondo Sicurezza UE, i sistemi *radar* implementati nelle sedi di Favignana e Capo Passero garantiranno la continuità dell'attività di sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
con riferimento alle informazioni tecniche rese note, la dimensione esterna del nuovo sistema *radar* costiero sarà di 2.991 mm (lunghezza), 2.438 mm (larghezza) e 2.428 mm (altezza), mentre la sua funzione sarà quella di assicurare la scoperta e la sorveglianza marittima continuativa, l'identificazione e il tracciamento navale. Dalla scheda tecnica predisposta per i nuovi impianti di Favignana e Portopalo emerge che la portata *radar* strumentale non sarà inferiore a 90 NM (miglia nautiche), "con distanza minima di rilevazione bersagli dall'antenna uguale/inferiore a 50 mt. e discriminazione tra bersagli uguale/inferiore a 50 mt". All'impianto sarà aggregato un gruppo generatore (220V/50Hz 6Kw) carrellabile a benzina/*diesel* quale alimentazione di *backup* in caso di avaria alla rete dello *shelter* principale. È previsto inoltre un impianto di connessione telefonica e *internet* e un *modem* esterno di almeno 4G e un sistema di climatizzazione "in grado di assicurare, con tensione di alimentazione 220V/50Hz, a fronte di una temperatura esterna da - 5°C a + 43°C, una temperatura interna da + 18°C a + 24°C". A questo si aggiunga una dimensione esterna di 2.991 mm (lunghezza), 2.438 mm (larghezza) e 2.428 mm (altezza). Nessun'altra informazione viene fornita sulle emissioni elettromagnetiche delle antenne;
dalla precisa descrizione tecnica ed estetica dello *shelter* sembra emergere un forte impatto visivo e sonoro;
secondo il cronogramma predisposto dalla Marina militare i due sistemi dovranno essere sottoposti a collaudo improrogabilmente entro il 31 maggio 2022 per divenire pienamente operativi entro il 30 giugno;
rilevato che:
secondo quanto risulta agli interroganti, le amministrazioni dei due comuni investiti del descritto programma di installazione degli impianti *radar* non hanno ricevuto formale avviso in merito all'avvio della procedura;
la rilevanza strategico-militare degli impianti, le caratteristiche tecniche e le potenziali emissioni hanno generato forte allarme e preoccupazione tra cittadini e associazioni. Il timore diffuso è che la realizzazione degli impianti possa mettere a rischio due territori di straordinaria bellezza naturale e paesaggistica, la cui economia si basa prevalentemente sul turismo durante la stagione estiva;
con particolare riferimento all'impianto di Favignana, recentemente è stata richiesta dall'amministrazione comunale un'immediata sospensione dei lavori in attesa di un confronto pubblico sugli effetti delle emissioni;
un'analoga richiesta è stata effettuata dal sindaco di Portopalo con riferimento all'impianto ivi programmato, ricevendo accoglimento,
si chiede di sapere:
per quale motivo la realizzazione degli impianti sia stata avviata senza dare preventivo avviso alle amministrazioni coinvolte, nonché alla cittadinanza, visto il potenziale forte impatto ambientale e sociale di tali infrastrutture militari;
in base a quale interesse strategico sia stata individuato l'ambito territoriale di Favignana, area marina protetta, la cui economia si basa prevalentemente sui settori primario e terziario;
se siano stati attentamente valutati i concreti rischi per l'ecosistema e per la salute umana derivanti dalla realizzazione dei suddetti impianti;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di sospendere immediatamente l'*iter* per la costruzione almeno fintanto che non saranno resi noti dati certi sulle radiazioni emesse e sui possibili danni consequenziali.
(4-06636)
DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nel territorio di Anzio (Roma) risultano fortemente radicate associazioni di tipo mafioso che portarono,

alla luce di gravi episodi intimidatori ai danni di amministratori e politici locali tra il 2012 e il 2016, nonché di alcune inchieste riguardanti esponenti politici locali, alla presentazione di diverse interrogazioni che chiedevano al Ministro dell'interno *pro tempore* di valutare la nomina di una commissione di accesso in seno al Comune di Anzio per verificare l'esistenza di eventuali presupposti dell'applicazione degli art. 141 e 143 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
un'ulteriore interrogazione è stata presentata, da parte dell'interrogante, in seguito alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere del 7 febbraio 2018, ove si leggeva: "Alla luce del quadro d'insieme dei documenti e degli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione nel corso dei lavori, nonché dalle risultanze del processo 'Mala Suerte', e dell'inchiesta 'Evergreen', appare pertanto auspicabile svolgere quanto prima una nuova valutazione, complessiva e approfondita, della situazione della legalità nel comune di Anzio, al fine di verificare compiutamente la sussistenza degli elementi di legge per nominare una commissione d'accesso in seno al comune, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL";
inoltre, nel maggio 2018 veniva distrutta da un incendio la "Smart" della dirigente del commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno, il vicequestore Adele Picariello. Pochi mesi dopo viene intercettata una missiva con un proiettile e un messaggio: "stai zitta". La missiva era indirizzata al segretario generale del Comune di Anzio *pro tempore* Marina Inches. Un articolo pubblicato su "la Repubblica" del 24 aprile 2018 riportava le dichiarazioni del prefetto *pro tempore* Paola Basilone nel corso della presentazione del rapporto mafie nel Lazio: "Il mio grande rammarico è il non aver trovato elementi per inviare una commissione d'accesso nel comune di Anzio". Eppure, continua la giornalista, aveva dichiarato che gli elementi c'erano e che avrebbe "proceduto in fretta";
la questione della Commissione d'accesso per verificare l'esistenza di eventuali presupposti dell'applicazione degli art. 141 e 143 del testo unico sugli enti locali era già stata posta in più di un'occasione, ma non aveva mai trovato un impegno efficace da parte delle istituzioni;
da sottolineare anche alcune dichiarazioni del 2020 del sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che nel corso di una trasmissione televisiva locale rispondeva: "Publio Razza prima ha detto una cosa, io ho sorvolato però non aveva torto perché il commissariamento era partito, la Angeli non aveva torto. Poi diciamo che le vie della politica sono infinite...". Una dichiarazione estremamente grave che faceva riferimento ad interferenze della politica nelle decisioni del prefetto di Roma;
nelle ultime settimane la situazione è giunta ad un livello di gravità senza precedenti: una retata della DDA e dei carabinieri di Roma ha portato all'arresto di sessantacinque persone appartenenti a cosche di 'ndrangheta, tra cui anche due carabinieri. Ai soggetti sono contestati i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco, fittizia intestazione di beni e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso;
le indagini del PM Giovanni Musarò, per anni PM antimafia a Reggio Calabria, avrebbero dimostrato l'esistenza di un'articolazione operante sul territorio dei comuni di Anzio e Nettuno. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP ha richiamato l'esistenza di due "associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti anche internazionale" con una "capacità di penetrazione nel tessuto economico e politico della zona di Anzio e Nettuno", che avrebbero solidi legami esistenti con alcuni esponenti delle forze dell'ordine e politici locali nonché con altri *clan*;
nelle intercettazioni si leggerebbe anche del sostegno elettorale offerto dal gruppo criminale 'ndranghetista al candidato, ora sindaco, durante la tornata per le elezioni amministrative del 2018, quando a vincere fu Candido De Angelis,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di procedere allo scioglimento del Comune di Anzio per infiltrazioni mafiose.
(4-06637)
IANNONE - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. -

Premesso che:
secondo l'attuale panorama normativo di settore (decreto legislativo n. 209 del 2003), il centro di raccolta di veicoli fuori uso risulta essere l'unico ente autorizzato al trattamento di un veicolo fuori uso ed a gestirne la procedura amministrativa;
il veicolo che viene conferito ad un centro di raccolta di veicoli fuori uso acquisisce immediatamente lo "*status*" di rifiuto, in funzione della volontà estrinsecata dal suo ultimo detentore (art. 183, comma 1, lett. *a)*, del testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché art. 3, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 209 del 2003);
gli obblighi del titolare del centro di raccolta di veicoli fuori uso consistono nell'identificare a mezzo di documento l'ultimo detentore conferente ed il veicolo da demolire, nel ritirare il certificato di proprietà, la carta di circolazione, la targa d'immatricolazione, caricarlo nei propri registi di carico e scarico ed entrata ed uscita veicoli, provvedere alla cancellazione dal PRA e rilasciare il certificato di rottamazione (art. 5 del decreto legislativo n. 209);
il certificato di presa in carico libera l'ultimo detentore dalle responsabilità penale, civile, amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso (art. 5, comma 12);
a questo punto, il titolare del centro raccolta di veicoli fuori uso, nell'ipotesi in cui la pratica di registrazione al PRA non andasse a buon fine (come per esempio l'esistenza di un fermo amministrativo sul veicolo), si trova in una circostanza giuridicamente contraddittoria, ovvero: da una parte, deve inevitabilmente trattarlo in tempi prescritti nella relativa autorizzazione, essendo un rifiuto pericoloso (difatti se superasse tale termine si configurerebbe il reato di discarica abusiva, *ex* art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006) e sempre secondo i principi generali del diritto ambientale, il veicolo fuori uso non può essere restituito all'ultimo detentore, in quanto non autorizzato a detenere un rifiuto pericoloso; d'altra parte, ancora, però, il demolitore non può trattare il veicolo fuori uso prima della cancellazione dal PRA, a pena di incorrere nella sanzione richiamata per violazione della disposizione *ex* art. 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 (trattamento prima della cancellazione dal PRA; tra l'altro, la sanzione è in funzione di ogni veicolo fuori uso trattato),
si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano superare le incongruenze tra la norma *ex* art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2003 con la disposizione normativa *ex* art. 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ossia il reato di discarica abusiva, visto che la prima previsione normativa al comma 4 prevede che "Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8, 9 10, 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro", mentre la seconda previsione normativa al comma 3 prevede che "Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".
(4-06638)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-03110 del senatore D'Arienzo ed altri, sull'estensione del contributo ai familiari del personale delle forze dell'ordine deceduto per coronavirus contratto in servizio al personale delle Polizie municipali;
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-03117 della senatrice Granato, su denunce presentate contro il Presidente del Consiglio dei ministri;
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-03116 del senatore Malan, sulle relazioni bilaterali tra Italia e Taiwan;
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03108 della senatrice Boldrini, sugli effetti collaterali di un farmaco utilizzato per curare l'alopecia androgenetica maschile.

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03114 del senatore La Pietra ed altri, sugli interventi previsti dai progetti europei "LIFE+" per l'eradicazione di specie aliene.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03062 del senatore La Pietra ed altri.

1.5.2.2. Seduta n. 407 del 23/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

407a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 22 febbraio è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (2536).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2390) ***PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*** **(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2390.
La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Parrini, se intende integrarla.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, con il suo permesso e confidando nella comprensione dei colleghi, mi atterrei alla relazione depositata, riservandomi magari un breve intervento in fase di replica.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.
PARRINI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, non abuserò della facoltà che mi concede. Vorrei soltanto ringraziare i componenti della Commissione.
Abbiamo fatto un lavoro corale su questo provvedimento, del quale vorrei sottolineare soltanto una caratteristica: è il primo provvedimento con cui il Parlamento dà seguito in maniera organica e compiuta a un appello-monito della Corte costituzionale sulla necessità di aumentare le garanzie dei cittadini.
Mi pare un fatto significativo e spero che si possa avere una replica di questo tipo di comportamento anche in altre questioni sollevate dalla Corte e che sono alla nostra attenzione in questi giorni.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sull'emendamento, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 9,52).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.500.
BERGAMINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.500, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, la mia è una dichiarazione simbolica, perché non ho voce. Tuttavia, vorrei che la nostra posizione fosse chiara.

Il provvedimento che stiamo per votare nasce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, con cui la Consulta invitava a colmare una lacuna di tutela giurisdizionale del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei, visto che il collega ha un problema di abbassamento di voce, di lasciarlo parlare e di fare silenzio. Si può sempre consegnare il testo, senatore Bressa. In ogni caso, ho fatto alzare il volume del microfono.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. La ringrazio, signor Presidente.

È la prima volta che la Commissione ha utilizzato la previsione dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento, chiedendo al Presidente l'assegnazione di una sentenza della Corte non di accoglimento; è questo un fatto molto importante. Fatto ancora più importante è che ci sia stata un'approvazione all'unanimità. Si tratta forse dell'esempio più completo e virtuoso del seguito dato a una sentenza della Corte.

Nel merito, è stata scelta l'opzione di introdurre una nuova materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I tempi sono stati contenuti nel limite di dieci giorni e tutte le procedure sono tali da non inficiare l'esito delle elezioni. Direi che si è trattato di un ottimo lavoro.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, membri del Governo, con il provvedimento che votiamo oggi poniamo finalmente rimedio a un indiscutibile quanto problematico vuoto di tutela presente nel nostro ordinamento in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo.

Permettetemi di dire che questo disegno di legge rappresenta la chiara dimostrazione che, quando c'è condivisione nel merito e nel metodo da parte di tutti i Gruppi parlamentari, i risultati non solo ci sono, ma ci sono anche in tempi celeri. Con questo provvedimento abbiamo dimostrato che il Parlamento può fare e bene. *(Brusio)*.

Presidente, posso avere un po' di silenzio? Mi scusi, ma faccio fatica a intervenire.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, so che le sue parole meritano grande attenzione e spero ne siano convinti anche i colleghi, che pregherei di aiutarla a essere ascoltata abbassando il tono della voce o eliminando le chiacchiere.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. La ringrazio molto, signor Presidente.

Come sappiamo, il disegno di legge in esame costituisce un intervento molto puntuale, che intreccia la delicata materia del procedimento preparatorio per le elezioni con la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo e, più in generale, tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

Come emerge anche dalla stessa relazione, si tratta di un intervento che nasce da una spinta esterna, quella della Corte costituzionale, che da ultimo, con la sentenza n. 48 del 2021, ha invitato il Parlamento a legiferare sul tema. È proprio con questa sentenza che la Corte costituzionale ha posto le basi per un profondo ripensamento del contenzioso sul procedimento preparatorio per le elezioni politiche. Lo ha fatto partendo dall'interpretazione dell'articolo 66 della Costituzione, che imputa alle Camere il cosiddetto giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti. Un'interpretazione maggiormente restrittiva vorrebbe che tutto il procedimento elettorale e le sue risultanze vedessero nelle Camere stesse il giudice del loro procedimento di formazione. Dobbiamo però fare i conti con lo sviluppo dell'ordinamento italiano sulle fasi preparatorie del procedimento elettorale, ossia quelle relative alla raccolta delle sottoscrizioni, alla presentazione delle candidature delle liste e dei simboli elettorali, ma in generale a tutti gli adempimenti precedenti all'apertura dei seggi, allo svolgimento delle consultazioni elettorali e allo scrutinio dei voti espressi che è da tempo in cerca di un giudice. È questo il vuoto che noi oggi dobbiamo colmare.

Questo giudice non possono essere le Camere, perché, comunque le si voglia considerare, non sono ontologicamente in grado di assicurare tutela piena, efficace e tempestiva alle situazioni soggettive e

alle esigenze obiettive di rilievo costituzionale che vengono in gioco nel corso del procedimento preparatorio alle elezioni. Qualunque forma di tutela posticipata che intervenga a elezioni concluse si rivela del tutto inidonea a garantire l'interesse del candidato a partecipare a una determinata consultazione elettorale senza che *medio tempore* si sia prodotto un pregiudizio. Dunque, la soluzione offerta dalla Corte di coniugare in una lettera armonica l'articolo 66 e il principio supremo di accesso al giudice, almeno in relazione al procedimento elettorale preparatorio, è secondo noi equilibrata.
Su di essa la 1a Commissione ha lavorato alacremente in questi mesi - e per questo ringrazio ancora il presidente Parrini - proprio per prevedere finalmente una normativa *ad hoc* in materia di giurisdizione sul contenzioso elettorale posta in capo al giudice amministrativo.
Ringrazio la Commissione e più in generale questo Parlamento non solo perché abbiamo preso sul serio le osservazioni critiche del giudice delle leggi, ma anche per lo spirito di leale collaborazione che deve sempre contrassegnare i rapporti tra le istituzioni e anche per ragioni più concrete. È quanto mai indispensabile, anche e soprattutto in questo particolare momento storico e istituzionale, che il Parlamento conservi il proprio ruolo. Non possiamo permetterci di rinunciare a dare risposte adeguate alle sollecitazioni ripetute che provengono dall'esterno.
Il Parlamento non può rischiare di rimanere vittima - anzi, in questo caso, direi artefice - della propria autoemarginazione rispetto ad altri soggetti istituzionali.
Signor Presidente, mi avvio a concludere, dichiarando in questo modo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva - PSI e mi auguro che questo *modus operandi*, che il Parlamento ha dimostrato di saper realizzare con il provvedimento in esame, possa essere esteso anche ad altri temi, su cui è necessario mettere mano immediatamente, affinché sia lo stesso Parlamento, nel ruolo che gli è proprio, a fornire risposte che non possono più attendere. *(Applausi)*.
MALAN *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il presente disegno di legge arriva all'esame dell'Assemblea dopo un lavoro proficuo fatto in Commissione e, peraltro, nasce da un disegno di legge firmato da rappresentanti di parecchi Gruppi. Ringrazio il presidente Parrini, relatore del provvedimento, e i colleghi che hanno collaborato alla stesura di questo testo, che risponde a una sentenza della Corte costituzionale che rilevava la carenza di tutela giurisdizionale nei procedimenti preparatori alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Il procedimento preparatorio, in altre parole, è il fondamentale passaggio di presentazione dei simboli e delle liste. In questo modo ci saranno le stesse garanzie di oggi, con la stessa rapidità, e in più ci sarà anche un'ulteriore possibilità di tutelare gli interessi di qualche formazione e partito che vogliano presentare delle liste, fornendo un'ulteriore occasione per difendere e far valere i propri diritti. Si tratta di un aspetto non così noto al grande pubblico, ma sicuramente molto importante: sappiamo in passato di fatti problematici, che poi devono essere affrontati - come è stato detto poco fa - addirittura anche dopo che il risultato elettorale è stato acquisito, e cioè in tempi evidentemente non più adeguati.
A questo punto, che dire? Visto che si è sistemato anche l'aspetto delle normative elettorali, come Fratelli d'Italia riteniamo opportuno andare a votare e dare la parola agli italiani. Ciò eviterebbe al Governo di dover mettere la fiducia su tutti i provvedimenti che presenta (cioè la maggioranza di quelli che il Parlamento esamina), andando peraltro contro, con le continue richieste di fiducia, a quello che il presidente Mattarella ha detto nel suo discorso di insediamento. Lo hanno applaudito tutti e anche noi l'abbiamo applaudito su questo passaggio. Qualcuno, però, probabilmente non lo ha capito, perché continua a fare esattamente ciò che il Presidente ha chiesto di non fare, e non per un suo gusto personale, ma perché la Costituzione prevede un ruolo importante e decisivo per il Parlamento e, anzi, affida al Parlamento la facoltà e il potere di fare le leggi, ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione.
Anche per questo il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del disegno di legge in esame, nella speranza che il procedimento elettorale, così modificato e perfezionato, possa essere messo in atto al più presto, per dare la parola agli italiani. *(Applausi)*.
ROJC *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, è molto importante la giornata odierna, che determina l'approvazione di un disegno di legge che ci riguarda tutti, partiti e cittadini, nel compito più alto che siamo chiamati a espletare: il nostro diritto di voto per decidere chi governerà il Paese.

Nel 2021 la Corte costituzionale ha rilevato alcune questioni importanti, nel contesto del cosiddetto contenzioso elettorale preparatorio, riferendosi alle controversie relative agli atti del «procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione delle liste o di candidati».

Del resto, è la Costituzione a dirci quali siano i principi della rappresentatività democratica e del libero esercizio del diritto di voto, interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sono stati i Costituenti a garantire l'autonomia delle Assemblee parlamentari nelle decisioni che riguardano controversie sui titoli di ammissione dei propri componenti e, dunque, di coloro che vengono proclamati eletti.

Vorrei citare ancora ciò che viene sottolineato nella sentenza n. 48 del 2021, già richiamata dagli altri colleghi. Come emerge dai lavori dell'Assemblea costituente, l'articolo 66 «non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione». Il cosiddetto elettorato passivo rappresenta l'aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla democrazia, che è un diritto politico e democratico fondamentale come da Costituzione.

La legge che ci accingiamo ad approvare, con il convinto voto a favore del Partito Democratico, viene a colmare un vuoto di tutela giurisdizionale che riguarda le elezioni più importanti, quelle politiche. Il Parlamento dà seguito a inviti della Corte costituzionale, ma anche dei Ministri dell'interno e degli esteri, condivisi da tutti i Gruppi parlamentari, intervenendo così in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche.

Vorrei sottolineare in particolare l'articolo 3 che definisce i termini per gli adempimenti preelettorali in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, per evitare che vi siano, in seguito all'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale, decisioni troppo ravvicinate alla data delle elezioni. Tutti i termini, sin dall'indizione delle elezioni, sono anticipati di cinque giorni e alcuni sono stati ridotti.

Come ha rilevato la citata sentenza della Corte costituzionale, mancava dunque una disciplina legislativa tale da assicurare accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive del diritto, come ricusazioni di liste o dichiarazioni di incandidabilità, affermando la presenza «di una zona franca dalla giustizia costituzionale, e dalla giustizia *tout-court*, quantomeno nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto».

Il diritto all'esercizio di voto dei cittadini italiani, anche di quelli residenti all'estero, è uno dei cardini della nostra democrazia. Permettetemi di ricordare in quest'Aula, che oggi si accinge a colmare una mancanza importante, la necessità di garantire la rappresentanza parlamentare anche ai cittadini appartenenti alle minoranze storiche con adeguati provvedimenti di natura costituzionale, non ordinaria. La Costituzione infatti - come sappiamo - tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Per quella slovena, che mi onoro di rappresentare grazie al Partito Democratico, è previsto l'obbligo dello Stato di facilitare l'elezione di un rappresentante nelle due Camere. Garantire il diritto di tribuna rappresenterebbe un'importante implementazione della nostra democrazia *tout-court*.

Sarà dunque importante concepire la legge che stiamo per approvare come necessaria per assicurare una giustizia preelettorale che garantisca gli elettori nelle loro proposte e scelte, definendo un termine unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio, per l'impugnazione o l'appello, tanto da rendere possibile la definizione dell'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, mantenendo fermo il principio della sua definitività.

Il Parlamento fa proprio, dunque, il richiamo della Corte costituzionale, con l'auspicio, che facciamo nostro e che si legge nella relazione introduttiva, che questo disegno di legge possa inaugurare una nuova stagione di proficuo e costruttivo dialogo istituzionale tra il Parlamento e il giudice delle leggi.

(Applausi).

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, non dobbiamo assolutamente sottovalutare il provvedimento, molto importante, che ci accingiamo a votare. Chiunque abbia avuto esperienza di presentazione delle liste elettorali e di ciò che a volte accade, anche dopo, con riferimento alle candidature e alle esclusioni, sa perfettamente che ci si muoveva in una sorta di limbo, in cui vi erano possibilità di ricorso alle commissioni elettorali e alla corte d'appello, ma con procedimenti francamente privi di certezza.

Su questo, per fortuna, è arrivata una giusta segnalazione della Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2021, con la quale la Consulta ha rilevato la mancanza di una disciplina legislativa che assicuri quello che è necessario nel momento in cui si presentano le liste e vi siano rilievi ed esclusioni, ossia l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni che possono essere molto, ma molto lesive del diritto di elettorato passivo.

Badate che, in alcuni casi, e non rari, ciò ha influito molto sugli esiti elettorali complessivi. Tutto questo, infatti, ha un impatto sul momento più importante di un sistema democratico, quello delle elezioni, che non possiamo assolutamente sottovalutare.

La Corte ha mosso questo rilievo e ci ha segnalato con forza la mancanza di una disciplina legislativa in materia. Ringraziamo il presidente Parrini, che si è fatto carico dell'iniziativa legislativa, che poi è stata sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari, non solo per adempiere alla segnalazione fatta, ma anche per colmare finalmente questo che è un vero e proprio vuoto nel procedimento preparatorio per le elezioni politiche.

Il disegno di legge in esame introduce un apposito rito nel codice del processo amministrativo. Il procedimento viene delineato nell'articolato. Ovviamente stiamo parlando del procedimento elettorale preparatorio, che è esattamente quello su cui si è registrato e si registra attualmente il vuoto.

Peraltro, si introduce tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si sceglie il TAR del Lazio come tribunale amministrativo regionale competente.

Come potete evincere dall'articolo 2, si tratta di una procedura molto rapida, i cui termini sono assai brevi: due giorni per l'impugnazione e anche per il ricorso presso il Consiglio di Stato avverso il pronunciamento del TAR.

All'articolo 3 del disegno di legge si interviene, poi, per quanto riguarda i procedimenti elettorali preparatori con riferimento ai cittadini residenti all'estero.

Penso che sia un disegno di legge assolutamente necessario. Noi ci troviamo, tra l'altro, alla fine della legislatura. Ovviamente non perdo la speranza di poter mettere mano a una nuova legge elettorale, ma nel frattempo cerchiamo almeno di colmare i vuoti di tutela del procedimento preparatorio delle elezioni politiche, nel caso specifico dell'elettorato passivo, e, in generale, per la questione - a mio avviso più grave - relativa alla ricusazione delle liste.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. *(Applausi)*.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la proposta che stiamo valutando interviene in materia di procedimento preparatorio per le elezioni politiche, introducendo un apposito rito nel codice del processo amministrativo.

Come è stato detto ampiamente dai colleghi, questo intervento si è reso necessario a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, la n. 48 del 2021, che aveva rilevato come fosse carente la tutela giurisdizionale in questo specifico settore.

La Corte ha, quindi, invitato il legislatore a porre rimedio a tale *vacatio*. In tal senso, questa proposta è stata sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Gruppi all'interno della 1a Commissione. La posizione di Forza Italia è stata ampiamente illustrata in Commissione dal pregevole intervento del collega Pagano, che ha fornito un contributo qualificante e sostanziale alla stesura definitiva della proposta che oggi

stiamo valutando.

In definitiva, l'intervento è sicuramente da accogliere in maniera favorevole, in quanto contiene semplificazioni al procedimento amministrativo in materia delicata e spesso oggetto di ricorsi, come quella del procedimento elettorale. Si interviene, sostanzialmente, sulla diminuzione dei termini previsti per i ricorsi e le decisioni. Si crea, in definitiva, un clima di maggiore serenità nel procedimento elettorale, in previsione di una competizione elettorale che deve basarsi esclusivamente sulle proposte e sui contenuti delle liste e dei candidati.

Il provvedimento introduce elementi di certezza all'interno del procedimento amministrativo che, in via complessiva, deve essere definito nel termine di otto giorni: tra ricorso, esito, ricorso in appello e decisione dell'appello; quindi, termini assolutamente brevi, compatibili con la materia sulla quale intervengono.

Per non ripetere ciò che è stato già detto in quest'Aula in sede di dichiarazioni di voto, nel ringraziare il collega Pagano per il lavoro svolto in Commissione, così come il relatore Parrini e tutti i colleghi che hanno dato un contributo importante, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo provvedimento. *(Applausi)*.

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare si inserisce all'interno di un fecondo dialogo tra organi costituzionali, in particolare tra la Corte costituzionale e il Parlamento italiano. Il provvedimento rappresenta l'esito del lavoro armonico - questo devo sottolinearlo - della Commissione affari costituzionali, la quale ha raccolto la sollecitazione della Corte costituzionale contenuta in una sentenza del 2021.

La sentenza in questione delinea e chiarisce il rapporto tra l'articolo 66 della Costituzione e le norme che presidiano la presentazione delle liste elettorali.

Sul complesso delle norme citate - ricorda la Corte - si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, rispetto alle decisioni dell'ufficio centrale, sussiste difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario, sia del giudice amministrativo. In pratica, per quanto riguarda i contenziosi che nascono al momento della presentazione delle liste - osserva la Corte - la partita si gioca esclusivamente tra gli uffici elettorali e l'ufficio elettorale centrale e la Giunta delle elezioni.

La Corte costituzionale, però, ha chiarito - da un lato - che l'autodichia del Parlamento e la competenza esclusiva dello stesso non possono spingersi sino ai contenziosi che si instaurano prima dell'elezione, perché in quella fase ancora non sorge la necessità di difendere l'autonomia delle Camere che - come sappiamo - è alla base dell'autodichia. Nello stesso tempo - ricorda la Corte - l'attività decisoria degli uffici elettorali è un'attività amministrativa, non giurisdizionale (*iurisdictio* vuol dire pronunciarsi all'esito di un contenzioso in posizione di terzietà, applicando i principi fondamentali a tutela delle parti del processo). Gli uffici elettorali non svolgono attività giurisdizionale.

La Corte, in quella sentenza, ancorché abbia negato l'illegittimità costituzionale delle norme per cui si ricorreva, ha sottolineato dunque che c'è un vuoto di tutela - c'era e tra pochi minuti non ci sarà più - giacché, appunto, in presenza di un contenzioso all'esito della presentazione delle liste, nessun giudice degno di questo nome è chiamato a giudicare.

La Commissione affari costituzionali ha raccolto questa indicazione per mezzo dello strumento dell'affare assegnato e ha preparato un testo, che oggi propone all'Assemblea, il quale scioglie il nodo e affida al tribunale amministrativo il compito di decidere i contenziosi che dovessero sorgere all'esito della presentazione delle liste. In più, la Commissione è stata ben attenta a stabilire termini ridottissimi affinché le decisioni siano prese in tempo utile per consentire ai ricorrenti, eventualmente vittoriosi, di partecipare al procedimento elettorale. È ovvio, infatti, che qualunque decisione dovesse intervenire successivamente allo svolgimento delle elezioni sarebbe tardiva. Decidere tardi vuol dire non dare tutela a colui che invece ha ragione.

Questo provvedimento è dunque molto importante, sicuramente dal punto di vista tecnico, perché frutto di quel dialogo di cui ho parlato poc'anzi, ma anche perché consente di colmare una lacuna in

ordine alla tutela degli interessi di noi tutti, non in quanto parlamentari, ma in quanto cittadini.
Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.
PERILLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI *(M5S)*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame ha un titolo che sembra annunciare un contenuto complesso, particolarmente tecnico («Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»).
Colleghi, è quindi un nostro dovere comunicare all'esterno di quest'Aula che si tratta di un provvedimento che fondamentalmente statuisce una questione semplice, ma molto importante - come è stato ricordato dai colleghi nei precedenti interventi - ovvero la necessità di dare seguito a un monito della Corte costituzionale. Quest'ultima, in una sua sentenza, ha ravvisato un vuoto di tutela giurisdizionale rispetto al contenzioso eventuale che si può creare nel procedimento elettorale preparatorio, per cui, nel caso di ricusazione di liste e incandidabilità, chi intende adesso ricorrere ha solo un rimedio di natura amministrativa, ovvero ricorrere all'ufficio centrale o all'ufficio nazionale elettorale.
La Corte costituzionale ha ravvisato, invece, la necessità di una tutela giurisdizionale forte che sia riconducibile - come è prescritto dal nostro ordinamento - a un giudice naturale che non può che essere il giudice amministrativo, come la stessa Consulta ha riconosciuto in precedenti sentenze.
La questione importante che si vuole qui sottolineare, in quanto presenta anche un carattere di attualità, è proprio il dialogo che c'è tra la Corte costituzionale e un altro organo costituzionale, quale il Parlamento. La Corte in molti casi ha indicato la strada da seguire al legislatore, pur rispettando i margini e la discrezionalità che, nel perseguire questo obiettivo, nel dibattito parlamentare il legislatore deve avere.
È importante perché la Corte costituzionale l'ha fatto in diversi modi, con sentenze anche recenti, stabilendo una data entro la quale sarebbe subentrata una pronuncia di incostituzionalità (ovvero, se il legislatore non avesse provveduto entro questa determinata data, sicuramente la Corte avrebbe dichiarato incostituzionale quel provvedimento). Abbiamo esempi molto specifici di questo, come la questione dell'ergastolo ostativo e quella dell'assistenza al suicidio. Ci sono, quindi, delle sentenze molto importanti che la Corte ha emesso, perché sta seguendo l'evoluzione della società e del nostro vivere quotidiano, che ha bisogno di regole. Questo invito al legislatore, pertanto, non può cadere nel vuoto, come spesso accade ed è accaduto in molti altri casi.
L'importanza di tale legge sta nel fatto che le forze politiche abbiano deciso, in maniera concreta e operativa, di dare seguito al monito della Corte costituzionale e di provvedere a colmare un vuoto. Naturalmente lo si è fatto - anch'io desidero rimarcarlo - a seguito di un'indagine in Commissione, un affare assegnato che ha dato l'occasione ai membri commissari di ascoltare costituzionalisti ed esperti, di farsi un'opinione, di leggere nei resoconti la storia della vicenda, di quello che è stato definito un nodo che è stato oggetto anche di una legge precedente, senza essere però mai veramente risolto.
Ora tutti coloro i quali, all'esito dell'approvazione definitiva di questa legge, dovranno ricorrere al proprio giudice per vedere soddisfatte eventuali controversie relative a diritti fondamentali - stiamo parlando di effettività di diritti politici e dell'elettorato passivo, che è un tema rilevantissimo - con il ricorso a un giudice amministrativo beneficeranno di quella tempestività che non può esserci in altri casi.
La Corte ha esaminato anche il ruolo che la Giunta preposta alle verifiche previste dall'articolo 66 della Costituzione può avere rispetto a questo. La differenza, però, è sostanziale: stiamo parlando di controversie che nascono prima che le elezioni politiche si tengano (quindi nel procedimento preparatorio), mentre la Giunta interviene determinando la correttezza delle elezioni (quindi, sostanzialmente, dei requisiti per l'eleggibilità), ma dopo le elezioni. Vi è pertanto non una sovrapposizione, ma una distinzione di ruoli che deve essere mantenuta.
La Corte, poi, si sofferma su un altro dato importante, sul quale il MoVimento 5 Stelle intende

intervenire, ovvero la regolamentazione delle firme per la presentazione delle liste. Questo provvedimento esamina e colma il vuoto della tutela giurisdizionale, affidando al giudice amministrativo - e modificando il processo amministrativo - l'aspetto della tutela, ma mancano l'attuazione e il perseguimento dell'obiettivo della regolamentazione delle firme. È un fatto noto a tutti che i giovani movimenti politici e i nuovi partiti spesso non riescano, in tempi sempre variabili e con modalità sempre diverse, a presentare le firme necessarie per poter garantire l'effettiva rappresentatività dei propri cittadini e degli elettori che ne sono sostenitori. È quindi fondamentale rivedere la possibilità di garantire questo spazio e dobbiamo provvedere in tal senso. Intendo, con la nostra forza, presentare un disegno di legge per modificare, rendendola più semplice, la presentazione delle liste e garantire la rappresentatività, che è un obiettivo che non dobbiamo mai perdere e che è nel nostro DNA.

Signor Presidente, annuncio pertanto il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento, che spero sia il primo di una serie di misure che raccolgano altri moniti della Corte costituzionale, che intende dar seguito in maniera ancora più proficua a questa sorta di collaborazione tra organi costituzionali, così da andare al concreto e al pratico delle necessità della società. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

A questo punto, colleghi, dovremmo sospendere i lavori per la sanificazione dell'Aula. Se non vi sono però controindicazioni, anticiperei gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per poi sospendere e riprendere i lavori alle ore 12.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ROMANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(M5S)*. Signor Presidente, le cronache ci parlano di quotidiani infortuni sul lavoro, purtroppo anche mortali, e di aggressioni nei confronti di chi ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi prevenzionistici.

Il Governo, con il recente decreto-legge n. 146 del 2021, si è mosso sul fronte della sicurezza negli ambienti di lavoro, riportando in capo allo Stato la totalità delle competenze e potenziando gli strumenti di contrasto allo sfruttamento e di tutela dei lavoratori. Tuttavia, mi preme rimarcare che i progetti di potenziamento ed efficientamento della vigilanza in materia di lavoro, previsti dal PNRR, non risultano finanziati. Appare inoltre paradossale che il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, a cui si applica per legge il contratto collettivo dei Ministeri, sia rimasto fuori dall'armonizzazione delle indennità di amministrazione disposta per il personale ministeriale.

È facile proclamare cordoglio per le vittime sul lavoro, vicinanza verso chi subisce un'offesa alla propria dignità di lavoratore e solidarietà nei confronti di chi tra mille difficoltà è chiamato a presidiare la legalità. Tuttavia, con la politica del costo zero rimangono i proclami, ma gli obiettivi non si raggiungono, danneggiando e beffando i cittadini che confidano nel perseguimento di quegli obiettivi.

Su entrambe le questioni appena evidenziate ho presentato due interrogazioni parlamentari, confidando in una pronta risposta, ma soprattutto in un impegno serio, non solo a parole, a tutela del lavoro e dei lavoratori. *(Applausi)*.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Esauriamo in questo modo i due interventi del MoVimento 5 Stelle, che ha una particolare predisposizione per gli interventi di fine seduta.

Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'ospedale Maggiore di Bologna è nato uno dei primi ambulatori dedicati a chi è guarito da una forma più grave di infezione da SARS-Cov-2, a partire dai pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Dopo la guarigione clinica, infatti,

alcuni malati soffrono di effetti a lungo termine, il cosiddetto long Covid. Il centro nasce da un'idea dei medici dei reparti di terapia intensiva, ma si sviluppa per le richieste pressanti dei cittadini che soffrono di disturbi a lungo termine derivanti da questa grave patologia, con un coinvolgimento sintomatologico di diversi organi e apparati (respiratorio e cardiovascolare *in primis*), nonché dell'aspetto fisiatrico-riabilitativo e, non ultimo, di quello psicologico.
Da qui la necessità di programmare e organizzare un ambulatorio denominato post-long Covid center, capace di dare una risposta completa alle persone in difficoltà, a cui spesso manca un riferimento, evitando così loro di dover organizzare un giro lungo ed estenuante tra i diversi specialisti, e avendo al contrario un unico punto di riferimento. È necessario costruire un percorso governato e coordinato da questo ambulatorio, comprensivo delle diverse specialità e professionalità, capace di dare ai pazienti le giuste risposte ai bisogni di salute che essi richiedono.
La sintomatologia del long Covid - come scientificamente dimostrato - è multiforme nelle sue manifestazioni cliniche, complessa nella sua diagnosi e variabile nel suo approccio terapeutico. Tali manifestazioni cliniche comprendono anche difficoltà di deambulazione e fragilità nelle normali attività della vita quotidiana. In alcuni casi, anche il semplice alzarsi o vestirsi può diventare un problema. Elementi comuni sono inoltre stanchezza, facile affaticamento, difficoltà di concentrazione: tutti sintomi che possono avere una diversa gravità e capacità di incidere sulla qualità della vita. Vi sono anche strascichi di natura psicologica, come disturbi d'ansia e depressivi, tutti legati ai sogni vissuti all'interno delle terapie intensive. Occorre quasi sconfiggere un mostro importante che si è creato nella loro mente (questa la denominazione usata).
Mi domando e domando a tutti noi perché un cittadino di Bologna può disporre di un post-long Covid center, attrezzato e funzionante, e un cittadino campano o siciliano, solo per fare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Posso finire, signor Presidente? La ringrazio.
Anche sulla spinta di queste semplici considerazioni ho presentato un provvedimento legislativo ed emendativo che prevede l'istituzione di un post-long Covid center in ogni ASL. Spero che questa mia iniziativa, da molti condivisa, sia accolta e possa realizzarsi.
PRESIDENTE. Sicuramente, e glielo auguro.
MAUTONE *(M5S)*. Una risposta semplice e concreta... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Vi prego di rispettare i tempi degli interventi di fine seduta.
DRAGO *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO *(FdI)*. Signor Presidente, colgo questa occasione per rappresentare quanto sta accadendo ormai da anni, anche se sicuramente la dinamica si è attualmente acuita.
Vengono diffusi dal Ministero dell'istruzione documenti e circolari in tutto il territorio nazionale, con liceità poetiche da parte dei dirigenti scolastici, con diciture che sono quelle note dell'ideologia *gender* , utilizzando ad esempio lo *schwa*, ormai noto, oppure l'asterisco.
Alla luce di questo, Presidente, vorrei avanzare due richieste. La prima è che il Governo intervenga immediatamente con documenti e circolari urgenti, affinché venga fatta chiarezza. La seconda è di poter discutere l'interrogazione 4-06228, già depositata il 4 novembre 2021 su questo tema.
PRESIDENTE. La ringrazio per l'estrema sintesi.
Sospendo la seduta fino alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 12,02).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla crisi tra Russia e Ucraina e conseguente discussione (ore 12,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla crisi tra Russia e Ucraina».
Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio.
DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, gentili

senatrici, gentili senatori, a due settimane dalla mia ultima informativa al Parlamento torno a riferire oggi, in quest'Aula, della crisi ucraina: una crisi che ha subito una forte e preoccupante accelerazione, che mette a rischio la stabilità e la prosperità del mondo e, soprattutto, minaccia l'ordine internazionale e la libertà. La questione sul tavolo non può essere limitata a una mera disputa territoriale. Ad essere in gioco non è solo il pur importante quadro di sicurezza europeo. In discussione sono i nostri stessi valori fondamentali. Mostrarci arrendevoli oggi significherebbe pagare un prezzo molto caro domani: la nostra volontà di dialogo nella fermezza si basa proprio su questo convincimento.

Voglio anche sottolineare che nelle ultime settimane i principali *leader* occidentali hanno profuso ogni sforzo per raggiungere una soluzione diplomatica: lo dimostrano l'incontro, le telefonate tra Biden e Putin, i diversi contatti del presidente Draghi con Putin e Zelensky, la missione del presidente Macron in qualità di presidente di turno dell'Unione europea e la più recente visita del cancelliere Scholz a Kiev e a Mosca. Nonostante i vari tentativi, testimoniati da questi sforzi, che hanno interessato un notevole arco di tempo, al termine della tregua olimpica il Presidente della Federazione Russa ha deciso di violare l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Stamattina ci siamo coordinati con il presidente Draghi circa i prossimi passi da compiere, per favorire una soluzione diplomatica. Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi, finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione: linea adottata nelle ultime ore anche dai nostri alleati e *partner* europei.

Riassumerò quindi gli ultimi sviluppi e le reazioni dell'Italia, dell'Unione europea e degli altri *partner* e attori internazionali.

Cercherò oggi qui di spiegare la direttrice della nostra azione e le prospettive verso cui continuiamo a lavorare. Come sapete, in un clima già caratterizzato da fortissime tensioni, la crisi fra Russia e Ucraina ha registrato un'ulteriore e drammatica tappa nella serata di lunedì, quando il presidente Putin, accogliendo un appello della Duma, ha firmato un decreto di riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk, in Ucraina orientale. Il provvedimento del Cremlino ha seguito di poche ore la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa russo, che aveva approvato all'unanimità lo stesso appello. La mossa era stata anticipata dal presidente Putin al presidente Macron e al cancelliere Scholz, in quanto rappresentanti del formato Normandia (di cui fanno parte Ucraina, Russia, Francia e Germania), principale quadro negoziale per l'attuazione degli accordi di Minsk.

La decisione di Mosca mina gravemente proprio gli accordi di Minsk che prevedono che le autorità di Donetsk e Lugansk siano subordinate a quelle di Kiev, seppur con ampie autonomie decisionali. Riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste lede l'integrità territoriale e la piena sovranità dell'Ucraina, già messa in discussione nel 2014 con l'annessione illegale della penisola di Crimea.

Condanniamo la decisione di Mosca di inviare nei territori delle due repubbliche separatiste un contingente di truppe con sedicenti funzioni di *peacekeeping*. È un gesto che rischia di esacerbare una situazione già molto tesa. Ricordo che si stima una presenza russa lungo i confini con l'Ucraina tra 170 e 190.000 unità. Inoltre, in questo contesto, desta molta preoccupazione la decisione delle autorità di Mosca e di Minsk di proseguire le esercitazioni congiunte che avrebbero dovuto concludersi domenica. Sono circa 30.000 le unità delle forze armate russe impegnate in queste attività di esercitazione.

Su richiesta del presidente Putin, ieri il consiglio della Federazione russa ha concesso l'autorizzazione a inviare forze militari russe all'estero. Inoltre, sempre ieri, in conferenza stampa Putin ha affermato di riconoscere le pretese di Donetsk e Lugansk sul territorio di tutto il Donbass, ben oltre la componente russofona presente nella regione, includendo quindi zone attualmente sotto il controllo delle forze armate ucraine e chiedendo per giunta il riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea.

Questo duplice sviluppo rischia di aprire la strada a un'operazione militare su larga scala della Russia in Ucraina, che potrebbe essere preceduta o accompagnata da azioni ibride, incentrate soprattutto su eventuali attacchi cibernetici; analisi confermataci da fonti interne dell'Alleanza.

Resta inoltre elevata la preoccupazione di Kiev per le esercitazioni navali in corso nel Mar Nero e nel

Mar d'Azov. Si tratta di esercitazioni senza precedenti anche per via del blocco del traffico marittimo che impedisce i flussi verso i porti ucraini.

In considerazione di questi possibili scenari abbiamo chiesto ai connazionali di lasciare immediatamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. Ad ogni modo abbiamo deciso, in coordinamento con i nostri *partner* europei, di lasciare la nostra ambasciata a Kiev pienamente operativa.

Appena appreso del provvedimento adottato dal presidente Putin nella serata di lunedì, il Governo ha espresso pubblicamente la più ferma condanna, in quanto questo passo costituisce un grave ostacolo per la ricerca di una soluzione diplomatica alla gravissima crisi in corso. A fronte della decisione del Cremlino, abbiamo ribadito il sostegno dell'Italia all'integrità e alla piena sovranità territoriale dell'Ucraina nei suoi confini internazionalmente riconosciuti e rivolto un appello alle parti perché tornino al tavolo negoziale nei formati appropriati.

Iniziative unilaterali allontanano il raggiungimento di condizioni di stabilità e sicurezza nella regione. Ieri l'alto rappresentante europeo per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrel, con il nostro attivo sostegno, ha rilasciato una dichiarazione a nome dei 27 Stati membri dell'Unione europea di forte condanna della decisione russa di riconoscere le due repubbliche separatiste. Ha inoltre invitato Mosca a riconsiderare la decisione e a sedersi al tavolo negoziale nell'ambito del formato Normandia e del gruppo trilaterale di contatto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

L'Unione europea ieri ha adottato un pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, che includono tre tipi di sanzioni: quelle che colpiscono individui, quelle che colpiscono entità responsabili della violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché lo stop a qualsiasi tipo di interscambio commerciale con le repubbliche separatiste.

Sempre ieri il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo che vieta nuovi investimenti, scambi e finanziamenti da parte di soggetti statunitensi verso, da o nelle regioni separatiste. Questo tipo di ordine conferisce l'autorità per imporre sanzioni a qualsiasi persona determinata a operare in quelle aree dell'Ucraina.

Nell'intervento pubblico di ieri sera il Presidente americano ha posto l'accento sulla compattezza degli alleati e ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina a fronte di quella che Washington ritiene una minaccia di attacco imminente.

Il Regno Unito ha esteso alle repubbliche separatiste il regime sanzionatorio applicato alla Crimea: Londra ha sanzionato quattro banche russe coinvolte nel finanziamento dell'occupazione, nonché tre individui ritenuti molto vicini al Cremlino.

In questa situazione, che può cambiare rapidamente, è importante mantenere lo stretto coordinamento già in atto con i *partner* dell'Unione europea e con gli alleati della NATO. Lo dimostrano, da ultimo, il Consiglio affari esteri straordinario dell'Unione e la riunione tra i Ministri degli esteri dei Paesi G7, cui ho partecipato ieri a Parigi.

Sul piano NATO, il segretario generale Stoltenberg ha condannato, la stessa sera del 21 febbraio, la decisione russa, qualificandola come un'ulteriore erosione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e una violazione degli accordi di Minsk. Ha inoltre invitato Mosca a scegliere il percorso del confronto diplomatico e a ridurre il proprio dispositivo militare nell'area. Stoltenberg ha poi convocato, ieri mattina, una riunione straordinaria del Consiglio atlantico, per un confronto tempestivo tra alleati sugli ultimi sviluppi, a pochi giorni dalla ministeriale Difesa della NATO della scorsa settimana, cui ha partecipato il ministro Guerini, e in vista di possibili ulteriori riunioni internazionali.

Anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per la decisione russa relativa allo *status* di alcune aree delle regioni ucraine di Donetsk e Lugansk, chiedendo una soluzione pacifica del conflitto nell'Ucraina orientale, in coerenza con quanto indicato dal Consiglio di sicurezza nella risoluzione n. 2202 del 2015, che invitava tutte le parti ad attuare integralmente gli accordi di Minsk.

Signori senatori, la crisi russo-ucraina è naturalmente al centro dell'azione internazionale del nostro Paese. Ne ho discusso lunedì al Consiglio affari esteri di Bruxelles, al margine del quale abbiamo

incontrato anche il ministro degli esteri ucraino Kuleba.
In qualità di Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ho espresso pubblico sostegno alla dichiarazione del segretario generale del Consiglio d'Europa Burić, condannando con forza la decisione delle autorità russe di riconoscere le due entità separatiste, sottolineando che le iniziative unilaterali non sono una risposta alla crisi.
Ieri pomeriggio - come prima ricordavo - ho preso parte alla riunione dei Ministri degli esteri del G7, dedicata agli sviluppi della crisi, durante la quale ci siamo coordinati sulle misure restrittive da adottare in risposta alle azioni della Russia. La riunione straordinaria dei Ministri degli esteri dell'Unione europea, cui ho partecipato sempre a Parigi, ha poi avallato un articolato pacchetto di misure restrittive che - come già detto - include un bando a importazioni ed esportazioni e a investimenti nelle repubbliche separatiste, sanzioni economiche e finanziarie alla Russia e designazioni individuali di esponenti politici dei *media*, militari e operatori economici. Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa.
Al riguardo, ricordo che l'Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo, insieme agli Stati Uniti, per adottare un impianto di possibili sanzioni di varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe. Per essere efficaci, le sanzioni devono fungere da deterrente contro ulteriori azioni militari ed essere, quindi - a nostra opinione - sostenibili, proporzionate, graduali e direttamente collegate a sviluppi concreti e oggettivi sul terreno.
Sappiamo bene che i nostri imprenditori, dal 2014 ad oggi, hanno sofferto pesanti perdite come conseguenza delle sanzioni e lavoreremo per contenere il più possibile l'impatto sui nostri interessi strategici ed economici.
Consapevoli di pagare un prezzo importante per la tutela di valori e principi comuni non negoziabili, siamo anche consci del valore deterrente delle misure restrittive, volto a impedire che la Russia alimenti ulteriormente la tensione sul terreno. Ciò comporterebbe un prezzo ancora più alto per tutti gli attori in gioco.
È fondamentale, in questa fase storica, alla luce delle ultime vicende, mostrare la compattezza di una Unione europea che non subisce condizionamenti rispetto ai suoi valori, come dimostra anche la decisione di ieri della Germania di sospendere il progetto Nord Stream 2. Ieri a Parigi si è anche discusso della possibilità di organizzare una riunione del Consiglio affari esteri a Kiev e abbiamo poi deciso di convocare gli ambasciatori russi nelle capitali europee per trasmettere un messaggio di fermezza.
In questa situazione, che potrebbe degenerare con gravissime conseguenze per la sicurezza del nostro continente, ritengo necessario continuare a compiere ogni sforzo possibile per preservare gli spiragli esistenti per una composizione pacifica della crisi. Dobbiamo evitare una guerra nel cuore dell'Europa. Come ha detto anche il presidente Draghi, la via del dialogo resta essenziale.
Con questo senso di urgenza e con l'obiettivo di tenere aperta la porta del dialogo, mi sono recato la settimana scorsa a Kiev e Mosca. Ho incontrato il ministro degli esteri ucraino Kuleba, il quale ha espresso apprezzamento per la concreta testimonianza della nostra solidarietà in un momento così delicato per il suo Paese. A lui ho ribadito il nostro convinto sostegno all'integrità territoriale e alla piena sovranità dell'Ucraina. L'Italia respinge il tentativo russo di ristabilire nel continente europeo sfere di influenza e sottolinea la validità del principio della porta aperta della NATO. Ho ricordato come la posizione italiana nei confronti della Russia sia anche volta a preservare un giusto equilibrio fra le esigenze di deterrenza e fermezza e la disponibilità a un dialogo costruttivo e genuino, volto a negoziare seriamente temi di comune interesse per disinnescare le tensioni.
Le autorità ucraine fanno affidamento sui rapporti che il nostro Paese ha saputo tessere con la Russia, malgrado le gravi tensioni fra Mosca e la comunità euroatlantica. Kiev chiede all'Italia di continuare a svolgere un'incisiva azione nei confronti del Cremlino nella direzione di una soluzione pacifica della crisi.
Come seguito concreto della visita a Kiev, stiamo valutando lo stanziamento di un contributo finanziario del valore di circa 110 milioni di euro, volto a sostenere la popolazione e l'economia

ucraina in settori da concordare con le autorità di Kiev. Intendiamo, inoltre, stanziare un contributo per il comitato della Croce Rossa internazionale per interventi nel settore umanitario. Sono anche allo studio misure di sostegno alle forze armate ucraine attraverso la fornitura di materiali non letali, come - ad esempio - quelli per lo sminamento.

L'Italia ha sostenuto e continua a sostenere attività umanitarie di assistenza alla popolazione civile nel Donbass. Forniamo il nostro contributo agli organismi internazionali impegnati sul terreno.

Vorrei, inoltre, richiamare qui il nostro ruolo nell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Voglio dire in questa Aula che sono fiero dei 15 italiani che continuano a prestare servizio nella missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, dislocati anche in aree di conflitto in corso e di scambi di fuoco tra le parti. *(Applausi)*.

Abbiamo a più riprese espresso l'impegno dell'Italia a continuare a sostenere il mandato della missione che - come sapete - svolge attività di rilevazione e trasparenza sul terreno. Gli osservatori individuano - ad esempio - le violazioni alle intese da entrambe le parti e monitorano eventuali provocazioni sotto falsa bandiera, che potrebbero esacerbare il conflitto.

Rilevano i danni a infrastrutture critiche e civili essenziali, i pericoli ambientali e l'impatto sulla popolazione di attività condotte dalle parti. Forniscono, per quanto possibile, un quadro credibile e neutrale di quel che accade in un contesto caratterizzato da una contrapposizione di narrative.

Il 17 febbraio mi sono poi recato a Mosca per incontrare il ministro degli esteri Lavrov. Nel corso dei colloqui abbiamo affrontato in dettaglio le questioni di più stringente attualità legate alla crisi in corso, all'architettura di sicurezza e alla stabilità strategica dell'Europa. Ho fatto presente al mio interlocutore la necessità di compiere ogni possibile sforzo per arrivare a una soluzione diplomatica.

Ho inoltre incoraggiato con forza la prosecuzione del dialogo tramite nuove riunioni del Consiglio NATO-Russia, dopo quella del 12 gennaio in ambito OSCE e a livello bilaterale con gli Stati Uniti.

Con riferimento alla possibile adesione dell'Ucraina alla NATO, ho ribadito la validità della politica della porta aperta come uno dei tratti fondamentali del Trattato di Washington, inclusa la libertà dell'Ucraina di compiere le proprie scelte di politica estera e di sicurezza nazionale.

Ho ricordato al mio interlocutore la natura essenzialmente difensiva della NATO e la prospettiva di una sicurezza continentale alla quale la Russia ha tutto l'interesse a partecipare in modo costruttivo, attraverso i meccanismi istituzionali esistenti, come - ad esempio - il Consiglio NATO-Russia e l'OSCE. Si tratta di concetti toccati anche nel corso dei colloqui telefonici dei giorni scorsi tra il presidente Draghi e i presidenti Putin e Zelenski.

L'Italia vuole continuare a dare un contributo concreto ed efficace alla ricerca di una soluzione diplomatica della crisi in corso, in cui sono in gioco nostri interessi vitali.

L'architettura di sicurezza in Europa è l'oggetto principale di alcune proposte avanzate dalla Russia agli Stati Uniti e alla NATO, che a loro volta hanno risposto prospettando proprie proposte messe a punto nel quadro di un importante coordinamento tra le due sponde dell'Atlantico; un coordinamento cui l'Italia ha dato un convinto contributo affinché venisse colta una possibile opportunità di confronto diplomatico e di dialogo con Mosca.

Sui *media* russi è stato diffuso un testo con le risposte di Mosca alle controproposte statunitensi. Auspichiamo che da Mosca giungano risposte anche alle proposte della NATO e che su tali basi - come ho già accennato - possa proseguire, nonostante le forti divergenze di principio, un confronto serio e costruttivo sugli importanti e concreti temi della sicurezza.

Con il nostro sostegno, l'Unione europea realizzerà programmi di *capacity building* per le forze di sicurezza ucraine, come concordato al Consiglio affari esteri di lunedì.

In ambito NATO l'Italia sta facendo la propria parte per rassicurare gli alleati del fianco Est, dal Baltico al Mar Nero. E consideriamo di contribuire ulteriormente all'adattamento della postura della NATO, di cui occorre mantenere salda l'unità e la credibilità sul piano politico-militare. In particolare, oggi siamo già presenti in Lettonia, con un contingente di circa 200 unità dell'Esercito, nell'ambito della *enhanced forward presence*, e svolgiamo attività di *enhanced air policing* in Romania con circa 130 unità di personale. Partecipiamo, inoltre, alla forza navale NATO di reazione immediata con importanti assetti marittimi nazionali per esercitazioni e attività di sorveglianza nel Mediterraneo e nel

Mar Nero.

All'ultima Force generation conference del 17 gennaio abbiamo offerto ulteriori apporti, in particolare al gruppo marittimo permanente della NATO nel Mediterraneo. Questo impegno - insieme al nostro apporto alle missioni NATO in Kosovo e Iraq - fa dell'Italia attualmente il primo contributore di truppe dell'Alleanza. Siamo pronti a considerare nuove misure di rassicurazione per gli alleati sul fianco Sud-orientale e sono stati stabiliti contatti tecnici preliminari con le autorità ungheresi e bulgare.

L'attuale scenario di crisi si inserisce in un contesto di forte dipendenza sul piano energetico. Unione europea e Regno Unito importano complessivamente il 40 per cento del gas dalla Russia, ma anche Mosca dipende fortemente dagli introiti dell'*export* di energia e l'Europa è, per l'appunto, il suo miglior cliente.

Il gasdotto Nord Stream 2 offrirebbe alla Germania una rotta alternativa rispetto alla via ucraina, ma sempre legata alle forniture russe. Come sapete e come ho ricordato, il cancelliere Scholz, in risposta all'aggravarsi della crisi, ieri ha sospeso le procedure autorizzative del nuovo gasdotto. Il gas russo che arriva in Italia transita interamente per i gasdotti ucraini; una ragione in più per evitare il conflitto.

Disinnescare la minaccia sull'approvvigionamento via ucraina, che finora è stato per l'Italia regolare, significherebbe anche allentare le tensioni dei mercati che - come ben sappiamo - hanno riflessi sui prezzi del gas.

L'attuale impatto di questa crisi sui prezzi ci conferma l'esigenza di un coordinamento europeo nella fase non solo di stoccaggio del gas - iniziativa cui abbiamo già dato seguito negli ultimi mesi - ma anche e soprattutto di formazione dei contratti di fornitura. Una crisi del genere dovrebbe portare l'Europa, oltre ad aumentare gli sforzi sulle energie rinnovabili, ad accelerare il varo di una *energy union* per i contratti di fornitura del gas.

L'Italia sarà protagonista nel realizzare questo progetto. La sicurezza energetica del nostro continente passa attraverso la libertà e la sovranità di tutti gli attori europei.

In conclusione, signora Presidente, dobbiamo essere realisti: il susseguirsi degli eventi sta aggravando una situazione già di per sé delicata. È per questo che dobbiamo rimanere vigili, reattivi e pronti a fornire risposte efficaci da individuare e mettere in campo di concerto con i nostri *partner* europei e alleati. Malgrado la gravità del momento e gli ultimi sviluppi cui stiamo assistendo in queste ore, vogliamo continuare a concentrarci su ogni iniziativa diplomatica che possa scongiurare una guerra; una soluzione che riteniamo ancora possibile, anche se con margini che si riducono di giorno in giorno. Occorrerà, innanzitutto, compiere una valutazione approfondita soprattutto con Francia e Germania sulle reali prospettive del formato Normandia e del gruppo trilaterale di contatto, alla luce del duro colpo inflitto dalla Russia agli accordi di Minsk con il riconoscimento delle Repubbliche separatiste. Non faremo mancare il nostro contributo al negoziato e al confronto con la Russia sull'Ucraina e, più in generale, sulla sicurezza europea attraverso NATO e OSCE. Garantiremo, inoltre, un sempre maggiore coinvolgimento dell'Unione europea in un contesto di crisi che chiama in causa la sicurezza e la stabilità del nostro continente. Sosteniamo la ripresa di un'interlocuzione fra Unione europea e Russia a un livello adeguato alla gravità della crisi, valorizzando il ruolo dell'Europa, ruolo che non può solo comprendere la definizione delle misure restrittive, ma deve anche tradursi in una forte iniziativa politica.

Come ha osservato il presidente Mattarella in occasione del recente discorso di insediamento, da molti decenni i Paesi europei possono godere del dividendo di pace concretizzato dall'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della guerra fredda. Non possiamo accettare che ora si alzi nuovamente il vento dello scontro in un continente che ha conosciuto le tragedie della Prima e della Seconda guerra mondiale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES *(Misto)*. Signor Ministro, ci fa piacere sentire da lei che faremo di tutto per evitare la guerra, ma - come ha detto Noam Chomsky - la Russia è circondata dalle armi offensive degli Stati Uniti e nessun capo politico potrebbe tollerare che l'Ucraina si unisca a un'alleanza militare ostile. Qui sta il

punto. Lo possiamo dire anche con le parole di Prodi del 2015, che molto più semplicemente disse che, se l'obiettivo era portare l'Ucraina nella NATO, allora si sarebbero create tensioni irreversibili.

Tanto la Russia quanto gli Stati Uniti hanno un approccio imperialista al di fuori dei propri confini, attraverso azioni militari e pressioni economiche sistematiche; usano il militarismo, l'aggressione e i legami economici per manovrare le relazioni internazionali e si criticano a vicenda per lo stesso comportamento. Gli Stati Uniti criticano giustamente la Russia di essere un'autocrazia, ma non hanno remore a rovesciare Governi democraticamente eletti se solo questi minacciano i loro interessi. Costruiscono e impongono basi militari; si impegnano in guerre; impongono ai propri alleati spese militari miliardarie, il 2 per cento del PIL, mentre tanti cittadini statunitensi - ma non solo - sono senza assistenza sanitaria, alloggi e sussistenza alimentare.

L'Ucraina è solo una pedina in questo gioco, ma il braccio di ferro anacronistico tra Russia e Stati Uniti pone l'Europa stessa, e l'Italia innanzitutto, nel mezzo come una pedina del Patto atlantico e mi sembra che questo non le sfugga, Ministro. A chi giova questa guerra, se non agli Stati Uniti per rafforzare la propria forza politica e militare e soppiantare la Russia nella fornitura di gas all'Europa con le proprie costosissime forniture di gas liquido? Le continue incursioni e pressioni degli Stati Uniti presso i Paesi dell'ex Unione Sovietica per un ingresso nella NATO negli ultimi decenni - diciamocelo - sono state un supporto sistematico alle violazioni degli accordi di Minsk e di quelle rassicurazioni che l'America e l'Occidente fecero all'indomani della caduta del Muro di Berlino alla Russia.

Di cosa si è trattato, signor Ministro, se non di sistematiche provocazioni che non potevano che portare alla situazione che viviamo qui e oggi, e ciò senza alcuna utilità per l'Europa, come lei riconosce?

Già in un articolo del 1997 sul «The New York Times», il diplomatico USA Kennan prefigurava lo scenario che si sta delineando oggi, con la crisi ucraina, come un errore fatale: un allargamento a Est dell'Alleanza atlantica fino ai confini della Russia si trasformerà - diceva - nel più grosso errore della politica americana dalla fine della guerra fredda; un errore grave e inutile, data la debolezza politica della Russia, e soprattutto controproducente per noi europei - e questo non le sfugge, signor Ministro - da tutti i punti di vista.

La NATO dovrebbe essere sciolta: dopo ottant'anni non è più plausibile e si dovrebbero costruire alleanze non militarizzate e non divisive per la pace e la cooperazione, con la solidarietà internazionale come principio guida, obiettivo della Carta delle Nazioni Unite.

L'atlantismo e l'allineamento alla NATO oggi ci pongono nella veste subordinata e non più tollerabile di colonie militari e culturali; il che nuoce a un'unione dei Paesi europei e alla loro economia sociale oltre ogni misura e ci impedisce di costruire l'unione dei popoli europei che vorremmo. Oggi sarebbe necessario che l'Italia chiedesse, insieme agli altri Paesi europei, di assumere l'impegno di dire no all'allargamento della NATO. So che è una scelta difficile, ma questa sarebbe una vera scelta di pace. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

NENCINI *(IV-PSI)*. Signora Presidente, ministro Di Maio, onorevoli colleghi, è arrivato il momento di chiedersi se la profezia di un grande scrittore cecoslovacco, Milan Kundera, sia ancora attuale. Kundera sosteneva che la guerra in Europa fosse diventata antropologicamente impossibile, perché ormai la rottura fra Francia e Germania era stata completamente sanata. Quello era il focolaio delle grandi guerre europee per secoli. Sanata quella ferita, però, la crisi si è spalancata nel suo opposto, a specchio, e ha visto sempre - ripeto, sempre - come protagonista la Russia di Putin: la Cecenia, la Crimea, la Georgia, il sostegno dato nella crisi che si è aperta tra Armenia e Azerbaigian pochissimi mesi fa.

Signor Ministro, è preoccupante che lei abbia confermato - e l'ha fatto correttamente con una precisione cristallina e con chiarissime parole - che il conflitto in corso è una scheggia che può colpire a largo raggio. Sappiamo, cioè, che è una scheggia che può colpire dal punto di vista sia degli equilibri geostrategici, sia da quello economico, soprattutto nel cuore dell'Europa. È una situazione, se seguo le sue parole e il corso del suo ragionamento, non del tutto dissimile - il che non vuol dire che le conseguenze siano le stesse - a quella vissuta in Europa nel 1938: una profonda lesione del diritto internazionale; in secondo luogo, il riconoscimento - allora un po' di più - delle regioni separatiste, che

avevano una vocazione nazionalista di un certo tipo; in terzo luogo, l'invasione, che allora fu piena, mentre oggi è un'invasione controllata. La differenza rispetto ad allora è che la Germania era una grande potenza economica e industriale, mentre la Russia è una potenza militare, ma è un nano economico. Non è una differenza da poco.

È anche tempo, però, di interpretare se quella Crimea, quella Cecenia, quella Georgia, quella Armenia e Azerbaijan nascondano qualcosa di diverso, e cioè se nascondano obiettivi di lungo periodo, essendo quello attuale di breve o di immediato periodo, e quindi un'idea che il vertice putiniano russo persegue con una certa tendenza e una certa costanza: allontanare la NATO dai suoi confini - ed è un fatto - allontanare le democrazie parlamentari dai suoi confini - ed è un altro fatto - e ragionare, come molti precedenti nei secoli passati, tornando a un'idea della grande Russia. Nel tempo, l'idea della grande Russia aveva tre obiettivi, che si sono variamente modificati e che oggi possiamo riassumere così: allontanare la NATO dai confini; contenere la pressione islamica da Sud (che esiste); controllare e vigilare sul rapporto e sulla politica di potenza della Cina ai confini orientali della Russia.

Oggi la Russia presidia in modo particolare il fronte che ci riguarda, con mezzi militari, ma soprattutto con una strategia economica che ci coinvolge direttamente. Il rischio per l'Occidente è quello di una tenaglia russo-cinese - lei non l'ha evocata, ma è un rischio che abbiamo di fronte - che potrebbe ridisegnare lo scenario geopolitico, con danni notevoli per gli interessi americani e naturalmente anche per gli interessi europei e occidentali.

Sappiamo benissimo che le politiche di difesa vengono determinate dalla politica estera, e non viceversa. È sulla base della politica estera che si stabilisce quali debbano essere le politiche di difesa. Lo dico perché chi si trova ad affrontare questa fase deve fare completamente a meno delle Nazioni Unite, le quali ormai sono diventate un organismo non commentabile, con parole apprezzabili e aggettivi giustificabili all'interno di un'Aula del Senato della Repubblica. Ma proprio per questo e anche per questo l'Unione europea deve stabilire che cos'è. Dalle mie parti si dice: o carne o pesce. Non è vero, infatti, che le politiche attuate con il PNRR e con i grandi investimenti abbiano stabilito un destino sicuro. Il destino sicuro potrebbe essere quello che questo Gruppo (Italia Viva-PSI) da tempo sostiene anche in Assemblea, e cioè creare un unico ministro delle finanze, un'unica politica della difesa e un'unica politica estera.

Questo è costruire un destino per l'Unione europea, per molti motivi, non ultimo - e vado verso la conclusione - perché sappiamo che il mondo post-Yalta è molto più complesso, articolato e complicato di quello precedente. Sappiamo che crescono le potenze regionali e che si sta acutizzando la sfida fra Cina e Stati Uniti. L'Europa non può essere soltanto un *partner* affidabile e un soggetto fondativo della NATO, perché i tre grandi ordini precedenti che hanno costruito la storia dell'Europa (Westfalia, Vienna e Yalta) sono scomparsi e sono destinati nel breve periodo a non ricomparire.

Noi - parlo dell'Italia - rischiamo più di altri, per l'influenza russo-turca nel Mediterraneo, perché abbiamo aperto, per il poco che potevamo, la strada alla via della seta - e potevamo utilizzare argomenti un po' più frenanti - e perché dipendiamo da una parte del mondo per le forniture di energia. Prima dei no vax c'erano i no TAP e oggi sono felice che quella categoria sia stata accantonata, se non messa nel cestino. Quindi ha ragione lei - e ho concluso - quando dice che l'Italia e l'Europa non devono mostrarsi arrendevoli e che bisogna lavorare per una soluzione politica.

A proposito delle sanzioni graduate, io nutro qualche dubbio sulla loro gradualità, perché, se vedo sanzioni che vanno a colpire i singoli e non ancora gli Stati, quando ammettiamo che è stata lesa la sovranità di uno Stato, mi chiedo se le sanzioni sui singoli possano essere bastevoli ad affrontare il problema e a circoscriverlo.

Quello che serve, in conclusione, se non vogliamo mostrarci arrendevoli, è una strategia di medio periodo che affronti decisamente, con l'Italia alla testa, il tema di cosa deve essere l'Europa: se carne o pesce. Per essere carne o pesce deve decidere di darsi una politica di difesa comune; di essere parte sì integrante della NATO, ma di farlo con l'autonomia che sia non soltanto quella di un libero mercato, ma anche di un insieme di Paesi che decidono di darsi un destino comune. Mi riferisco a quello che eravamo alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a grandi statisti popolari e cattolici; poi lo siamo diventati grazie a statisti che combinavano idee politiche diverse, tra le quali anche la mia.

Oggi, però, è tempo di prendere una decisione ulteriore, che esalti quella storia e la faccia evolvere, perché il tempo e la stagione che viviamo non sono e non saranno felicissimi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA *(FdI)*. Signor Presidente, dopo di me il senatore Fazzolari illustrerà più diffusamente la posizione di Fratelli d'Italia. Io desidero solo sottolineare come in questi giorni, da parte anche della stampa e nel corso delle trasmissioni televisive, agli esponenti dei partiti politici si faccia una domanda imperfetta, chiedendo se siamo filorussi o a favore di qualcos'altro.

Per Fratelli d'Italia la risposta è molto semplice: non siamo né filorussi, né filocinesi, né filoarabi. Se proprio si vuole applicare il concetto del filo, che - come dice Giorgia Meloni - appartiene più ai burattini che alle forze politiche, siamo filoitaliani *(Applausi)*. In questa fase ciò significa essere, senza se e senza ma, in una posizione di adesione alla NATO e al blocco occidentale. Su questo non si discute. Tuttavia, essere portati a salvaguardare gli interessi italiani significa anche esaminare non solo la posizione di oggi, per la quale - come ha detto il Ministro, con cui concordo - siamo certamente per la difesa a tutti i costi dell'integrità territoriale e politica degli Stati europei, l'Ucraina in testa in questo momento. Siamo anche interessati a capire perché si è arrivati a questo punto.

Io ricordo la vicenda di non molti anni fa, per quanto riguarda il rapporto di Putin con l'Italia, dell'amicizia politica e non solo personale con Berlusconi, vicenda nota e sulla quale è inutile ritornare. Ma ricordo che anche l'America di George Bush aveva allora un rapporto assolutamente diverso con Putin, tanto da potersi allora immaginare che la Russia potesse entrare nella NATO, e ce lo siamo dimenticati; mentre adesso, pur di non avere la NATO ai confini, Putin è quasi disposto a dichiarare una guerra terribile. Io sono un atlantista convinto, ma gli errori di alcune amministrazioni americane - segnatamente quelle di Obama e quella di Biden - vanno fortemente sottolineate, perché hanno drammatizzato il confronto con la Russia, avendo agevolato e spinto l'Ucraina alla richiesta di entrare nella NATO.

Molti anni fa ero Ministro della difesa e ricordo che alle riunioni NATO cui partecipavo espressi forti perplessità rispetto all'azione che già allora era cominciata di avvicinamento all'Ucraina, o meglio volta a favorire l'avvicinamento dell'Ucraina alla NATO fino a farcela entrare. Era, infatti, chiaro che i vantaggi erano assai minori dei pericoli che questo avrebbe potuto sicuramente comportare nei rapporti con la Russia.

Vi è poi il problema del ruolo che noi solleviamo da sempre. Lo ha fatto bene il senatore Nencini, forse memore del principale esponente del suo partito, Craxi, che seppe dare senso all'identità nazionale.

Forse è stato il primo sovranista d'Italia, Craxi, per quella famosa vicenda, di cui è inutile ricordare i contorni, in cui, di fronte all'arrivo delle truppe e degli aerei americani, mise i carabinieri attorno all'aeroporto. Mi chiedo però perché l'Unione europea, oggi, non possa immaginare un percorso, che auspichiamo da tempo, volto a darsi un ruolo politico, anziché un ruolo squisitamente indirizzato a imprimere in qualche modo linee di diversa pressione agli Stati nazionali, su altre materie.

A noi piacerebbe che l'Unione europea si concentrasse su una politica militare comune, su una politica estera comune e su una linea fiscale comune, e lasciasse poi più libertà alle singole nazioni. Invece anche questa volta registriamo l'assenza totale di una strategia diplomatica e geopolitica dell'Unione europea. Per noi, che siamo più europeisti di chi lo è a parole, ma europeisti nella sostanza, momenti come questo dimostrano la necessità che l'Unione europea si evolva, cammini e vada in una direzione assai diversa da quella che ha seguito fino ad ora.

Credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione e dunque, restando sul tema oggi all'ordine del giorno, ribadisco che, se devo guardare al futuro della nostra Nazione e quindi dei nostri figli, vedo, immagino, spero e desidero un'Italia fortemente legata al mondo occidentale, che sappia tenere ai valori della libertà, della democrazia e dell'indipendenza, che qualcuno vorrebbe invece venissero sottaciuti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, le parole del ministro Di Maio, che ringrazio per la sua esposizione, danno il senso della gravità della situazione e dell'*escalation* che sta

avvenendo ai confini con l'Ucraina, nel Donbass. L'ammassamento di truppe al confine e il dispositivo militare senza precedenti, dal punto di vista della marina militare russa, che stringe quasi in una sorta di blocco navale il Sud dell'Ucraina, fanno davvero preoccupare tutte le cancellerie europee e l'Alleanza atlantica.

Ancor più grave è la diretta televisiva andata in onda l'altro giorno, o meglio le due parti di tale diretta, in cui Putin ha mandato messaggi molto chiari. Da una parte, infatti, il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche separatiste, che per otto anni non aveva riconosciuto, segna un punto di non ritorno, stracciando gli accordi di Minsk e surriscaldando la situazione a livelli che nel post-guerra fredda non avevamo visto. Basterebbe questo per dire che la sfida è davvero a livelli altissimi. Colpiscono le modalità, nel momento in cui dice che lo fa non tanto e non solo per dare una veste giuridica - è un'ossessione tipica della diplomazia russa quella di ritagliare un quadro giuridico, in cui poter definire e dire che si sta compiendo un'operazione di pace - e colpisce ancora di più l'ardita ricostruzione storica. Per dimostrare l'inesistenza della nazione Ucraina, infatti, torna indietro di dodici secoli, alla Rus' di Kiev, in qualche modo ricostruendo la storia. Lo fa parlando all'opinione pubblica russa, per dire che, se interverrà, lo farà per tutelare i fratelli russi oppressi. E lo fa soprattutto per indicare un suo disegno, con alle spalle non solo la bandiera russa, ma anche la bandiera dei Romanov, archiviando e prendendo a sberle i nemici del popolo dell'epoca dell'Unione Sovietica e in qualche modo presentandosi come epigono dell'impero zarista.

Invito chi non lo ha fatto a vedere il video in cui si vede uno dei capi dei servizi russi dell'*intelligence* venire bullizzato dallo stesso Putin, che lo accompagna a cambiare idea e a sposare la sua. È un messaggio chiaro alle opinioni pubbliche occidentali e alle cancellerie europee e atlantiche: qui sono io il capo, sono il Presidente della Repubblica, sono il capo dei servizi, sono il capo delle forze armate, non c'è suddivisione di poteri. E allora, davanti a questa prova di forza, serve un'adeguata risposta in termini di responsabilità da parte degli europei all'interno dell'Alleanza atlantica. Serve da parte delle classi dirigenti europee. Serve all'interno del nostro Parlamento da parte di tutte le classi dirigenti e anche qui dentro. Lo dico perché è bene mandare in soffitta sbandamenti e fascinazioni verso il regime autoritario russo che ha portato anche qualcuno qui dentro a dire addirittura «cederei volentieri due Mattarella in cambio di mezzo Putin». Inaccettabile. *(Applausi)*. Tutto questo deve essere messo in soffitta. Resettiamo e apriamo una nuova fase, la fase della responsabilità.

Nel 1949 firmammo il Trattato dell'Alleanza atlantica non solo perché all'orizzonte si vedevano i rischi di un'instabilità dal punto di vista della sicurezza e della stabilità del nostro continente, di fronte all'Unione sovietica e al blocco sovietico, ma anche perché memori dell'oppressione nazifascista nei confronti delle democrazie liberali che si ritrovavano per una comunanza di valori e principi.

Non c'è spazio allora per distinguo, ambiguità e pericolose equidistanze. Noi sappiamo da che parte stare. *(Applausi)*. Stiamo con le democrazie liberali e anche qui dentro non ci devono essere distinguo.

Lo dico perché abbiamo visto il *modus operandi* di Putin. Lo abbiamo visto nel momento in cui occupò nel 2008 la Georgia, arrivando a pochi chilometri da Tbilisi e creando una situazione di fatto in Abkhazia e nell'Ossezia del Sud. Così è stato in Transnistria e in Crimea. Ha utilizzato questi conflitti latenti, che hanno causato peraltro migliaia e migliaia di morti, per porre dei temi di ridiscussione degli equilibri internazionali. Lo fa per affermare le sfere di influenza e per ridiscutere l'architettura di sicurezza europea, su cui da parte occidentale e all'interno della NATO c'è disponibilità a discutere. Comprendo e capisco, infatti, che i missili Tomahawk nello scudo missilistico della Romania e della Bulgaria possono rappresentare un elemento di insicurezza da parte della Russia di Putin. Ma per noi lo possono essere i missili Iskander a Kaliningrad, a una manciata di chilometri dai confini polacchi, a meno di 100 chilometri da Danzica, che dovrebbe evocare qualcosa nella storia del nostro continente.

E allora, davanti alla richiesta di Putin di parlare da pari a pari con Biden e con Xi Jinping, con la richiesta di fondo di partecipare alla riscrittura di un nuovo ordine internazionale, valgono le cose che ha detto molto bene prima il senatore Nencini. Se vogliamo giocare la partita, è il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo, abbandonare l'idea in cui tutto noi possiamo fare in un'Europa a 27. Servono un'unione politica, una politica estera e una di sicurezza comune. *(Applausi)*.

Di questo ne parleremo dopo: adesso è il momento dell'emergenza e della compattezza del fronte

occidentale, atlantico e dei Paesi europei. Bene ha fatto ieri il Ministro, partecipando al consiglio informale, a rappresentare l'idea di un'Europa unita, che c'è perché non è vero che si sta andando in ordine sparso. Lo stiamo facendo sulle sanzioni e tutti noi siamo consapevoli del peso che potrebbero portare in prospettiva, in termini di rappresaglia del regime russo verso i nostri territori e la nostra imprenditoria. Tutti noi lo sappiamo e non lo si fa a cuor leggero. È però una scelta di deterrenza. Non si riporta al tavolo Putin con gli appelli al buon senso e al buon cuore: lo si riporta con la deterrenza. Ciò vuol dire stare nella NATO, prendere decisioni, essere pronti a rafforzare i dispositivi, ma soprattutto intervenire con le sanzioni che abbiamo ascoltato dal ministro Di Maio. Si tratta di sanzioni - diciamocelo - sicuramente più *soft* rispetto a quelle che il Governo giallo-verde, con l'allora ministro dell'interno e vice *premier* Salvini, ha prorogato per ben tre volte.

Lo voglio ricordare, affinché tutti noi sappiamo che, quando si sta in uno scenario internazionale complesso e si governa, si prendono anche decisioni complicate e difficili, che devono essere raccontate con onestà all'opinione pubblica. *(Applausi)*.

Da questo punto di vista, noi sappiamo - e mi rivolgo a lei, ministro Di Maio - che dovremo fare un lavoro molto attento sulle sanzioni, definendole in maniera modulabile - come si sta facendo - a seconda della *de-escalation* e della *escalation*, in maniera molto flessibile, provando a diminuirne l'impatto sul nostro territorio. Immagino stiate già negoziando - me lo auguro, altrimenti l'invito va in questo senso - anche forme di compensazione per i Paesi e per i settori più colpiti.

Colgo l'occasione per ringraziare, tramite lei, i diplomatici, coloro che lavorano all'interno dell'OSCE, le persone che stanno nelle ambasciate più sensibili e, in particolare, il nostro corpo diplomatico a Kiev. Grazie davvero. Esprimo gratitudine, vicinanza e rispetto per il loro lavoro. *(Applausi)*.

Analogamente, tramite il ministro Guerini, vogliamo manifestare da parte del Gruppo Partito Democratico la vicinanza e la gratitudine per il lavoro che stanno facendo i nostri contingenti NATO nei settori più esposti. *(Applausi)*.

Noi saremo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo consapevolezza della posta in gioco dal punto di vista militare e diplomatico. Serve il massimo sforzo nel dialogo e nella diplomazia, fino all'ultimo momento; per questo servirà anche mettere in campo azioni di deterrenza, perché il nostro obiettivo è la pace.

Vorrei concludere dicendo che questo - ma vale per tutti, anche per il mio partito - non è il momento di comizi di parte per guadagnare qualche voto in più. Ma è il momento dell'unità, per difendere le democrazie liberali e quei diritti e quelle libertà scolpiti nella nostra Costituzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fantetti. Ne ha facoltà.

FANTETTI *(Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, noi della componente del Gruppo Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)) abbiamo molto apprezzato l'impostazione della sua relazione e l'attività di Governo in queste tristi circostanze.

Vorremmo mettere l'accento, nell'ambito della discussione, su due profili che vengono trattati poco o male. Quello che viene trattato male è il ruolo dell'Europa, e ci arriverò. Quello che viene trattato poco riguarda i numeri in ballo.

Vorrei far notare a tutti noi che l'economia russa nel 2021 ha registrato un PIL di 1.480 miliardi di dollari, a fronte dei 2,3 trilioni, quindi 2.300 miliardi del 2013, quindi in fortissimo calo. Il dato si compara con i 1.900 miliardi di dollari dell'economia italiana: l'economia della Federazione russa è quindi circa il 30 per cento più piccola di quella dell'Italia ed è un terzo di quella della Germania. Il PIL *pro capite* in Russia, in calo fortissimo negli ultimi anni, è di circa 10.000 dollari per cittadino, al confronto con i 35.000 dollari per cittadino italiano e i 50.000 dollari per cittadino tedesco. In Russia il tasso di interesse principale ufficiale è al 9,5 per cento; l'inflazione ufficialmente è al 9 per cento; il rublo vale meno della metà di dieci anni fa.

Stiamo parlando di un'economia in crisi, rispetto alla quale, nella storia dell'umanità, è abbastanza frequente che sia registrato il caso di ricerca di diversivi esterni da parte degli autocrati responsabili della situazione socio-economica, che non facciamo fatica a riscontrare anche in questo ambito. Putin, insieme alla cerchia di oligarchi che si sono arricchiti intorno a lui, ha bisogno di prospettare un

nemico esterno, che ha identificato nella NATO, rivendicando, con un discorso prolisso e completamente falso da un punto di vista di storico, addirittura attività di genocidio da parte degli ucraini nelle regioni di cui ha riconosciuto l'indipendenza. Ha bisogno di creare questo diversivo, per coprire la situazione economica e quindi sociale: l'aspettativa di vita in Russia e la gestione del Covid, infatti, sono fallimentari sotto tutti i punti di vista; diversivo che può essere individuato anche nell'occupazione, di fatto, della Bielorussia.

Sappiamo tutti, dalla storia del secolo precedente, che le truppe russe tendono ad arrivare e poi a rimanere in quei territori. Ma vi sono anche diversivi un po' più a oriente e questo certamente non lo vorremmo; e questi diversivi sono messi in atto da parte di sistemi autocratici che non riconoscono il valore della democrazia parlamentare e possono avere obiettivi ben più pericolosi. Questo è un primo profilo, che dobbiamo avere molto bene in mente quando analizziamo la situazione.

Un secondo profilo è quello della rappresentazione del ruolo dell'Europa. L'Europa c'è. C'è come gigante economico. L'Europa ha finanziato oltre 300 miliardi di investimenti diretti in Russia, a fronte di meno di 100 miliardi da parte dei russi in Europa, tra l'altro molto caratterizzati. L'Europa importa molto di più dalla Russia di quanto esporti.

L'Europa è un gigante economico, ma è un gigante anche politico, come si è visto nella capacità di mettere in campo una attività negoziale in capo al presidente Macron, che è Presidente di turno dell'Unione europea e per questo rappresentava l'Europa. Si è visto nella predisposizione della *leadership* tedesca di chiudere un progetto, che neanche la cancelliera Merkel aveva avuto il coraggio e il potere di fare, il Nord Stream 2. Si è visto ieri nell'allineamento di tanti Paesi, e questo è veramente uno dei pochi aspetti positivi della crisi. Penso - per esempio - ai polacchi, che hanno rapidamente considerato l'opportunità di rientrare nei ranghi europei e riconoscere lo Stato di diritto.

L'Europa c'è e noi siamo contenti che abbia una predisposizione non bellica rispetto alla gestione delle crisi internazionali. Noi abbiamo scelto di avere un ruolo militare all'interno della NATO. Ne siamo fieri e siamo contenti del ruolo che l'Italia riveste in tale ambito. L'Europa è un gigante anche politico, che continua a crescere. Se c'è una buona conseguenza del dibattito adesso in corso, anche qui al Senato, è che, da tanti punti di vista diversi, si chiede più Europa.

Ricordiamolo nei momenti in cui bisognerà stabilire qualche misura rilevante a livello di stoccaggio comune delle riserve energetiche. Ricordiamolo quando si dovrà decidere di dare atto allo *strategy compass*, e cioè a un nucleo di esercito comune. Ricordiamolo in tante situazioni in cui tendiamo a dare l'Europa per scontata e ad essere ipercritici, quando siamo estremamente beneficiari e, per fortuna, estremamente attivi in questo ambito. Situazioni di crisi come questa ci dimostrano quanto estemporaneo sarebbe rivendicare un ruolo come singolo Paese di 60 milioni di abitanti rispetto a una situazione strategica globale di crisi. L'Europa c'è e noi, come europeisti, ne siamo fieri.

La Federazione russa ha un problema, che è soprattutto economico finanziario, rispetto al quale i diversivi militari dovrebbero essere inquadrati più chiaramente. Nel frattempo, siamo consapevoli e ottimisti sul fatto che il Governo perseguirà ogni spazio possibile per evitare ulteriori estensioni del conflitto e che le sanzioni continueranno a essere sostenibili, proporzionate e graduali, in modo da non pesare più di tanto sulla nostra economia e sulla situazione socioeconomica del popolo russo, che è un popolo amico e continuerà a essere amico degli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

SACCONE *(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, in premessa mi permetta di dire che il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC condivide alla lettera la sua informativa di questa mattina; una posizione condivisa con il nostro Capogruppo in Commissione esteri, il senatore Aimi.

Signor Ministro, non voglio ripercorrere a livello cronologico tutti gli eventi che si sono succeduti in questo tempo, ma vorrei tentare di fare un ragionamento complessivo, con al centro delle domande. La prima domanda che mi viene da porre, e che si pongono soprattutto gli italiani fuori da questo Parlamento e da quest'Aula, in base anche ai molti commentatori in maggioranza stranieri, è la seguente: siamo dinanzi a un novello Hitler? Lo zar Putin, cioè, ripercorre storicamente le gesta infauste di Hitler?

Questa è la prima domanda che dobbiamo porci - ad esempio - partendo dalla Crimea, l'annessione

(l'Anschluss), e poi ancora la maschera dell'indipendenza e dell'autodeterminazione dei popoli e, quindi, l'annessione vera e concreta del Donbass.

Se tutto ciò fosse vero - ed è fondato - le sanzioni graduali, con tutto il rispetto, signor Ministro, sono inadeguate e insufficienti. Se abbiamo questo scenario imminente dello spazio vitale di hitleriana memoria dinanzi a noi, francamente queste sanzioni non sono sufficienti. Se, al contrario, si tratta dell'ossessione - come l'ha definita questa mattina il presidente Prodi sul Foglio, se non sbaglio - di un uomo - e nel merito della particolarità dell'uomo - di avere la NATO nel suo cortile, allora, sì, quelle sanzioni sono efficaci e puntuali.

Si tratta di una distinzione dirimente che la comunità internazionale deve porsi, al netto delle politiche domestiche dei singoli Stati. Qui non si sta giocando: c'è la possibilità di un conflitto alle porte, anzi nel cuore dell'Europa.

Le Nazioni Unite intervengono quando ci sono conflitti bellici in giro per il mondo; quando si parla d'Europa - ho visto che è stato di recente convocato il Consiglio di sicurezza - è francamente avvilente vedere come non funzioni quell'organismo con i famosi diritti di veto reciproci. Se, allora, siamo in questa circostanza, dobbiamo dircelo chiaro e tondo: se siamo dinanzi a questa ossessione, ne vale la pena?

Il gioco al massacro che si sviluppa in Europa tra i pro Putin e i contro Putin è altrettanto avvilente. Qui non c'è alcuna discussione, non c'è una sola virgola che accomuni il nostro pensiero a quello dello zar Putin sulla concezione della democrazia, delle libertà individuali e - mi permetta di dire - dei diritti umani; non c'è alcuna comunanza di vedute. Dobbiamo però riflettere se le sanzioni hanno validità o meno: a nostro modo di vedere, hanno validità e hanno un costo. Bisogna spiegarlo fuori da qui, signor Ministro, perché il sondaggio che ho letto stamane da cui risulta che due italiani su tre non comprendono perché bisogna pagare, perché è necessario sacrificarsi per l'Ucraina, dimostra che il messaggio non è passato.

Qui non si sta difendendo esclusivamente il popolo ucraino: si stanno difendendo i valori fondanti della nostra civiltà e della nostra democrazia; si sta difendendo la pace che caratterizza l'Europa da oltre settant'anni. Ecco perché, purtroppo, dobbiamo porre in essere dei sacrifici. Poi c'è una distinzione tra sacrificio e sacrificio.

Il Governo inglese ha posto in essere alcune sanzioni per cinque banche e due oligarchi. Dobbiamo dircelo, cari amici: l'Italia e la Germania pagano un prezzo elevato, coerentemente ai valori tradizionali della cultura del nostro Paese, con il 90 per cento di importazione di gas (il 40 per cento per l'Italia). Quelle sanzioni gravano seriamente sulla nostra bilancia commerciale, dato che già paghiamo questo prezzo dal 2014. E allora sì che ne vale la pena, perché bisogna spiegare che non stiamo difendendo esclusivamente gli interessi di un popolo, ma stiamo difendendo le ragioni fondamentali della nostra unità.

Signor Ministro, non entro nel merito delle varie organizzazioni internazionali. L'Unione europea ha dimostrato di non essere adeguata nel momento della crisi energetica perché non siamo riusciti neanche a creare un'unità di intenti da contrapporre in un negoziato per pesare di più nella contrattazione; non siamo riusciti neanche a farlo. Adesso mi auguro che questa unità di intenti si manifesti seriamente e con coerenza sulle sanzioni, altrimenti il rischio è perdere fiducia nelle istituzioni dell'Unione europea.

Signor Ministro, vado su un altro tema proprio perché non dobbiamo dividerci; sarebbe sbagliato, sarebbe un punto di debolezza. Se il tema centrale fosse l'ossessione di Putin di avere la NATO nel suo cortile, allora potremmo anche rievocare un detto latino: se vuoi la pace, prepara la guerra. Ebbene, auspico di cuore che sia questo il tema; se fosse così, allora do il mio consiglio, come si fa con un amico.

Vede, Ministro, nei rapporti di amicizia - e grazie a Dio abbiamo alleati seri - è fondamentale essere chiari e autentici. E, se poniamo criticità ai nostri migliori alleati con cui abbiamo rapporti di fratellanza, e cioè gli Stati Uniti d'America, non lo facciamo perché qualcuno pensa che vogliamo denunciare trattati o posizionamenti, ma semplicemente poniamo delle criticità.

Vogliamo replicare una seconda Turchia nel cuore dell'Europa? È un dubbio che dobbiamo porci.

Sarebbe facile per tutti semplificare: da una parte, i brutti e cattivi e, dall'altra, i buoni e belli. Semplificare, però, non è nella nostra cultura: purtroppo la nostra è una cultura complessa. Dunque, in previsione e con una visione - direi - di prospettiva, cosa vogliamo fare dei russi e della Russia? Vogliamo marginalizzarla e isolarla? Non vorrei richiamare la trappola di Tucidide, rievocata dal politologo americano Alison riferendosi alla competizione che porterebbe a uno scontro tra gli USA e la Cina. Di certo, però, se l'Europa non avrà una visione lungimirante fondata sulla sua cultura, difficilmente potremo avere un dialogo con i russi e rischieremo di catapultarli nelle mani, magari, della sfera di influenza cinese, che non mi pare sia compatibile con quella degli Stati Uniti d'America.
In conclusione, signor Ministro, noi siamo al suo fianco e al fianco di questo Governo. Auspichiamo che rimanga aperta - coerentemente con i nostri alleati - la speranza di un dialogo, perché siamo convinti che l'Europa possa fare la differenza ponendo in essere i suoi valori, al netto di quello che sta avvenendo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candura. Ne ha facoltà.
CANDURA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Ministro, mi viene alla mente, in prima battuta, la frase del filosofo cinese - nonché condottiero - Sun Tzu, ovvero: «conosci il tuo nemico» (o quanto meno il tuo avversario). La prima considerazione che faccio è di carattere geografico. Sui giornali e anche qui tra di noi si parla di un fronte ucraino, ma la Russia ha una visione un po' diversa. Per la Russia, tutto l'arco geografico che va dalla penisola di Kola al Mare del Nord, passa per l'Europa Orientale ed arriva - passando attraverso il Mar Nero e il Mar d'Azov - al Medio Oriente, nel Mediterraneo orientale, è un unico fronte dal punto di vista securitario. Faccio questa considerazione geografica perché è cronaca di lunedì che l'incrociatore Ustinov - come ben saprà - navigava tra Calabria e Puglia in direzione Sud, sfilando davanti al porto militare di Taranto (nostra base), per poi fare rotta verso la Grecia e probabilmente verso il Mediterraneo orientale. Tutti questi movimenti di sottomarini davanti alla costa ucraina non hanno un significato militare-operativo diverso rispetto a quello di sottomarini e navi militari russe nel Mare del Nord o nel Mediterraneo, perché è tutto un unico teatro operativo, se così possiamo dire.
L'altra considerazione geografica che vorrei fare è che giustamente parliamo di Ucraina in termini di sovranità violata, di problemi economici e sociali - ci sono profughi, morti e feriti - ma per la Russia il problema è di nuovo securitario. Tutte le invasioni che storicamente il popolo russo ha subito vengono da Ovest. È chiaro che Napoleone e Adolf Hitler non sono sicuramente l'Europa di oggi e non ci rappresentano in alcun modo. Ma, dal punto di vista psicologico, l'appoggio della popolazione russa al presidente Putin - qualcuno l'ha chiamato lo zar - deriva da questo. La sindrome di accerchiamento non è qualcosa di teorico o un capriccio dei giornali, ma è qualcosa di sentito all'interno della popolazione russa. Ed è un fattore importantissimo, se auspichiamo una democratizzazione della Russia. E, quando ci confrontiamo con essa, dobbiamo tenere conto per forza di cose della visione del nostro *competitor*.
Lo facciamo in una relazione di amicizia e lo facciamo anche quando si combatte: si deve conoscere il proprio nemico. Il fatto poi che dall'Asia arrivi il precetto «conosci il tuo nemico», e in Europa Socrate dicesse «conosci te stesso», sottolinea di nuovo la diversità di visione della vita e dell'uomo tra due culture.
Parliamo, quindi, in questa visione, anche del manifestarsi delle intenzioni. Il riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza di queste due Repubbliche è una violazione della legittima sovranità dell'Ucraina. L'Ucraina non è parte della NATO, ma il 12 giugno del 2020 l'Ucraina è diventata *opportunity partner* della NATO.
Non è un ruolo di *partner* nel senso di alleato, ma ha lo scopo di garantire l'interoperabilità tra i sistemi militari del Paese *partner* e del resto dell'Alleanza. Chiaramente, se mi metto dal punto di vista russo come declinato poc'anzi, non posso vedere in questo qualcosa di indirizzato alla pace e alla collaborazione. Mi fa piacere - è un principio sacro - che lei abbia parlato del principio della porta aperta: la NATO è aperta a tutti gli Stati che ne vogliono far parte. È giusto che sia aperta ed è giusto che l'Ucraina, con un Governo democratico, chieda di farne parte.
Anche il consiglio NATO-Russia - ricordo il vertice di Pratica di Mare del 2003 - aveva iniziato un percorso che sembrava estremamente promettente, ma non tutti i Paesi del mondo sono d'accordo,

anche a Occidente, con questa visione, che io condivido. Qui ci aiuta un inglese che sicuramente lei conosce: è Halford Mackinder, grande padre della geopolitica, che parlava di *Heartland*, il cuore della Terra, il continente euroasiatico. Chi controlla il continente eurasiatico, che va da Vladivostok alle sponde dell'Atlantico, controlla il mondo. È chiaro che la priorità, per chi non fa parte e non controlla tutto questo continente, diventa opporsi al fatto che questa immensa massa si coalizzi, si coaguli. Di qui la necessità di una Russia nemico e di un Occidente separato dalla Russia.

Quello che sto dicendo è che la democratizzazione e l'amicizia devono essere qualcosa che viene da entrambe le parti e non da una sola. Ciò che la Russia sta facendo in Ucraina è assolutamente illegittimo, dal punto di vista del diritto internazionale: ben vengano le sanzioni, che però devono avere un effetto sulla Russia e non sui nostri cittadini. Prima ho sentito parlare qualcuno di sacrifici per l'imprenditoria. Ebbene, guardate che un sacrificio per un imprenditore, italiano come di un altro Paese, non è il sacrificio di un estraneo: l'imprenditore aumenta i prezzi delle merci, licenzia, fallisce. Queste sono le reazioni di fronte a una crisi del genere. Fatto ciò, sono i nostri cittadini a pagare. Di conseguenza, auspico che lo Stato italiano, nel momento in cui le sanzioni verranno declinate, dia una mano a quei settori dell'economia italiana colpiti dagli effetti di tali sanzioni.

Sottolineo un secondo elemento, storicamente parlando. Nel 2014 sono state emanate delle sanzioni in particolare nel settore agroalimentare - io sono veneto - che hanno colpito duramente il tessuto economico del Nord-Est del Paese. La Russia in quel periodo importava circa il 32 per cento di *foodstuff*, dei materiali alimentari, dall'estero. Sapete qual è stata la reazione alle sanzioni? Nel 2021 hanno importato il 12 per cento: li abbiamo aiutati a essere autonomi. Le patate comprate prima in Europa centrale vengono comprate dal Kazakhistan. Non so se quelle sanzioni abbiano avuto l'effetto auspicato; sulla nostra economia sono state disastrose. Al fine di ispirare buona volontà alla Russia e a Putin, ho più di qualche dubbio.

C'è una cosa che vorrei sottolineare: la questione dell'energia e del coordinamento dell'Unione europea, signor Ministro. La Francia e la Germania hanno due *mix* energetici completamente diversi: la Germania sta dismettendo il nucleare e il carbone, affidandosi al gas per la transizione ecologica, così come richiesto dalla tassonomia di recente approvata dall'Unione europea; la Francia invece prosegue sul nucleare. Possiamo ben capire che la strategia energetica e la strategia verso la Russia di questi due Paesi non può essere compatibile e non può esserlo nemmeno con la nostra. Di conseguenza, parlare di una strategia comune dell'Unione europea mi fa un po' sorridere: come può esserci una strategia comune dell'Unione europea anche solo sul piano energetico?

Sono d'accordo con lei, signor Ministro: bisogna attrezzarsi per affrontare le crisi non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche sul lato della domanda e dell'offerta. Ma, quando abbiamo una capacità di stoccaggio del gas in tutta Europa pari a meno di un quinto del consumo annuale, dove possiamo andare?

Non si può assolutamente risolvere questo problema, perché le energie alternative rinnovabili arriveranno tra qualche anno, quando avremo risolto i problemi di accumulazione e trasmissione dell'energia, con la tecnologia. Ma l'energia è come l'aria che respiriamo: non ne abbiamo bisogno fra cinque, dieci o quindici anni, ma ne abbiamo bisogno subito. Quindi non è corretto - a mio avviso - affidarci alle energie rinnovabili di domani per risolvere un problema che oggi può strangolare la nostra economia; e questo semplicemente perché è evidente. Basta vedere quello che sta succedendo in Italia con il caro bollette, che è legato a un andamento dei prezzi dovuto alla crisi geopolitica, e non solo. Sarebbe auspicabile, in ambito europeo, ridiscutere i ritmi della transizione ecologica: il 2035 si avvicina e non come una data di speranza, ma come una minaccia.

Mi scuso se mi sono dovuto interrompere per problemi di respirazione. La ringrazio, signor Ministro, e auspico che lei difenda l'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il Ministro per la consueta celerità con cui si è reso disponibile a fornire l'informativa e per i suoi tentativi di dialogo con Kiev e Mosca.

La decisione della Russia di riconoscere le due regioni secessioniste del Donbass costituisce una

palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. È quindi naturale e doveroso che la comunità internazionale non rimanga inerte. Ed è corretto che l'Europa abbia reagito con sanzioni mirate, a tutela della legalità internazionale e della pace nel vecchio continente, messa a rischio da questa iniziativa; un'iniziativa che ha cancellato unilateralmente gli avanzamenti fatti con gli accordi di Minsk, sebbene le loro previsioni non siano mai state del tutto applicate.

L'Europa, in considerazione della sua drammatica storia, non può tollerare che i confini di uno Stato sovrano vengano modificati con le minacce, e non può tollerare annessioni di fatto, giustificate da un nazionalismo anacronistico. *(Applausi)*. Bisogna tenere in considerazione la sovranità degli Stati e la libertà di scelta dell'Ucraina in relazione a una possibile adesione a un'alleanza militare, come il Patto atlantico, o a un'alleanza politica e commerciale, come l'Unione europea. I cittadini ucraini non possono e non devono vivere sotto minaccia armata, ma devono essere liberi di volgere lo sguardo dove desiderano.

L'Ucraina è un Paese già in serie difficoltà economiche e la tensione, che sta allontanando gli investitori, sta aggravando ulteriormente la condizione dell'economia nazionale. Tuttavia, per poter comprendere l'attualità e declinarla in maniera oggettiva, credo sia indispensabile conoscere il percorso storico che ci ha condotto al presente. Come siamo arrivati a questa situazione?

Nel 1991, durante i colloqui tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulla riunificazione della Germania, fu promesso all'allora presidente Gorbačëv che la NATO non si sarebbe estesa verso Est nemmeno di un pollice, nelle parole del segretario di Stato James Baker. Se oggi si consulta una cartina politica dell'Europa orientale, si evince che tale promessa, fatta nel 1991 e reiterata due anni dopo a Boris Eltsin, è stata disattesa. In questi decenni l'espansione della NATO, che obiettivamente a oggi già lambisce i confini russi, ha generato nell'opinione pubblica russa e nelle istituzioni di Mosca una sindrome dell'accerchiamento. Gli Stati Uniti, mediante la NATO, hanno inglobato nell'Alleanza, uno dopo l'altro, quasi tutti i Paesi dell'ex Patto di Varsavia, fino ad aprire le porte a due Stati chiave dal punto di vista geopolitico per la Russia: Georgia e Ucraina.

E così la strategia del presidente Putin va al di là del Donbass e dell'Ucraina e punta a rivedere gli equilibri geopolitici europei post-guerra fredda, scaturiti dall'umiliante sconfitta dell'Unione sovietica: quella *pax americana* architettata dalla potenza vincitrice in un momento storico che sembrava sancire il trionfo definitivo dell'unipolarismo americano e con esso addirittura la fine della storia, come scrisse Francis Fukuyama. Questa tesi è stata smentita dai fatti, come riconosciuto dallo stesso autore.

Oggi, trent'anni dopo, viviamo in un mondo multipolare, in cui la Russia è tornata a essere un attore geopolitico non relegabile al piano regionale. Da anni Putin ha posto una linea rossa, chiedendo agli Stati Uniti di non far entrare Ucraina e Georgia nella NATO, per scongiurare che missili nucleari potessero essere dislocati a pochi chilometri da Mosca. Si tratta di una richiesta comprensibile come quella che, a parti inverse, potrebbero fare gli Stati Uniti, chiedendo di non far entrare il Messico o il Canada in una potente alleanza militare antiamericana. Il cambiamento alla guida dell'Ucraina del 2014 e poi la decisione degli Stati Uniti di Trump di uscire nel 2018 dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio sono state per Mosca un ulteriore motivo di preoccupazione.

A mio avviso, nell'ambito di un tentativo di preservare un negoziato che penso sia ancora possibile, sarebbe opportuno non ignorare questi fatti storici. Individuare una soluzione diplomatica deve rimanere l'obiettivo principale di tutti gli attori coinvolti. Anche se oggi è labile, se si spegne la luce della diplomazia il rischio potrebbe essere una degenerazione in una probabile, magari parziale, invasione russa dell'Ucraina. Tale scenario sarebbe intollerabile per tutti coloro che credono nella libertà e nella inviolabilità della sovranità degli Stati.

Russia, Stati Uniti e Unione europea dovrebbero convocare una conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, finalizzata a scrivere un nuovo trattato di Helsinki, come quello che nel 1975 garantì la coesistenza pacifica dei due blocchi; una nuova intesa sul dispiegamento degli armamenti strategici e sui limiti dell'espansione della NATO, che potrebbe prevedere come soluzione una garanzia di neutralità per l'Ucraina, sul modello finlandese. Questo al fine di scongiurare ulteriori avanzate russe su un territorio sovrano come quello dell'Ucraina.

Io temo che, tra chi soffia sul fuoco da una parte e dall'altra, sia l'Europa a rischiare di bruciarsi.

Questa crisi può pregiudicare non solo la stabilità e la pace del nostro continente, ma può anche avere ripercussioni molto serie dal punto di vista economico. In caso di ulteriore degenerazione, avremmo un'esponenziale impennata dei prezzi dell'energia e dei carburanti, che sarebbe insostenibile per i nostri cittadini e per le attività produttive; per non parlare dei gravissimi contraccolpi che sanzioni commerciali ed energetiche avrebbero sul nostro sistema economico e sulle nostre aziende. È noto anche ai meno esperti di politica internazionale che il nostro Paese non è autosufficiente dal punto di vista energetico e che quasi la metà del gas necessario lo importiamo dalla Russia. Questo dovrebbe spingerci ancor di più ad accelerare la trasformazione energetica e a puntare sulle energie rinnovabili e noi, come MoVimento 5 Stelle, con iniziative come le comunità energetiche e il superbonus, stiamo indicando il percorso da seguire. *(Applausi)*. Con un'economia già molto provata dalla pandemia, sarebbe davvero devastante affrontare l'ennesima emergenza.

Per tutte queste ragioni - come ha detto Papa Francesco - bisogna sempre fare ogni sforzo necessario per la pace; bisogna tenere aperta la porta del dialogo per avviare una *de-escalation* e intavolare un negoziato che garantisca le esigenze di sicurezza di tutti gli attori coinvolti, nel rispetto del diritto internazionale. Io credo che in questo momento siano due gli attori che devono essere centrali: l'Unione europea e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); la prima restando unita e cooperando con uno spirito di comunità, ponendosi finalmente come mediatore e dimostrando quell'unità politica internazionale che da tempo si persegue; l'OSCE continuando ad impegnarsi per ripristinare il dialogo tra le parti ed evitare scenari che sarebbero nefasti per tutti, possibilmente anche aumentando il numero dei delegati che svolgono un ruolo fondamentale nella missione di monitoraggio.

Concludo il mio intervento ricordando che la popolazione mondiale da ben due anni è in guerra con un nemico invisibile, che ha causato la morte di milioni di persone, mettendo a dura prova il sistema sanitario e quello economico. Reputo che i cittadini abbiano diritto a un periodo di pacificazione, tranquillità e serenità. Pertanto, mi auguro che la politica, quella che sa volare alto, possa prevalere e non commettere i soliti errori che la storia ci avrebbe dovuto insegnare a non replicare. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 13,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavini. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signor Ministro, esponenti del Governo, onorevoli colleghi, i confini dell'Europa e della NATO non possono essere definiti con le armi e neanche con le minacce. Ecco perché sanzioni immediate e una risposta compatta di tutti gli alleati occidentali - dall'Alleanza atlantica all'Unione europea - rappresentano la reazione più giusta ed efficace nei confronti della decisione del Cremlino; quel Cremlino che, riconoscendo le repubbliche separatiste del Donbass, ha calpestato il diritto internazionale.

Putin ha compiuto un atto gravissimo, una palese violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e del Protocollo di Minsk, e con le sue parole dello scorso lunedì sera ha attaccato non soltanto l'Ucraina, ma anche - apertamente - gli interi equilibri del diritto internazionale, sfregiando in modo palese lo Stato di diritto. Ledere la sovranità territoriale di un Paese vicino non è accettabile, così come non si può tollerare che un Paese pretenda di imporre a un altro come orientare la propria politica estera.

Bene, quindi, che tutte le istituzioni europee si siano espresse da subito per una posizione di unità, fermezza e determinazione, in piena solidarietà con l'Ucraina, e che si siano previste sanzioni immediate e mirate sulle quali si era già iniziata un'opera di definizione in via preliminare tra i diversi *partner* europei. In questa fase non ci si può permettere distinguo, nonostante la consapevolezza che prevedere sanzioni per colpire la Russia significhi, di riflesso, colpire anche le nostre imprese, italiane ed europee.

L'Italia è il secondo Paese europeo per esportazioni in Russia dopo la Germania. Dunque, è facile immaginare quali ricadute negative potranno derivare dall'adozione di una serie di sanzioni. Non è un caso che proprio Italia e Germania abbiano chiesto in sede comunitaria dei contrappesi per compensare i danni prodotti dall'introduzione delle sanzioni in determinati Paesi. È positivo averlo fatto, ma non possiamo rinunciare alle sanzioni solo per egoismo nazionale. Qui sono in ballo questioni più grandi degli interessi dei singoli Paesi.

Se lasciassimo Putin libero di agire indisturbato, sul medio-lungo periodo le ricadute sarebbero molto gravi, come ci insegna la storia. Si sta riproponendo lo stesso copione già messo in atto da Putin in altre due occasioni: nel 2014 con l'occupazione della Crimea e, prima ancora, nel 2008 con l'aggressione della Georgia, che si risolse con l'annessione alla Federazione russa di due regioni con tendenze separatiste.

Quanto già successo in passato ci dimostra che Putin, se non è costretto a confrontarsi con degli argini, adotta iniziative di politica estera via via più rischiose. Ecco perché, se non ci dovesse essere una risposta ferma e decisa da parte della comunità internazionale, dovremmo aspettarci ulteriori conseguenze anche in futuro. Putin sta scommettendo proprio su questo, e cioè sull'inattivismo dell'Occidente, provocato da eventuali spaccature interne.

Al più tardi da lunedì scorso, dalle dichiarazioni tenute dopo il Consiglio di sicurezza russo, sappiamo per certo come Putin stia perseguendo l'obiettivo di ridisegnare gli equilibri di forza tra Russia, Unione europea, Stati Uniti e NATO a suo beneficio. Nell'intervento con cui ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza del Donbass, Putin ha preteso di riscrivere la storia: dalla caduta dell'Unione Sovietica ad oggi, arrivando addirittura a sostenere che l'Ucraina non sia mai esistita come Stato indipendente. Nel tentativo di giustificare la guerra, ha dato al mondo la sua visione di una Russia imperiale che intende restaurare quei poteri di influenza nei confronti di Paesi satelliti che erano usuali all'epoca anteriore la caduta del Muro di Berlino. Putin non solo esige lo *status* di permanente neutralità dell'Ucraina, ma vorrebbe anche che la NATO ritirasse le proprie truppe dai Paesi dell'Europa orientale, limitando la sua presenza operativa ai confini del 1997.

Con una crescente strategia della tensione, nelle settimane scorse, la Russia ha insistito nell'offrire una prova di forza della sua potenza nel tentativo di ripristinare quel *modus operandi* che era tipico dell'Unione sovietica durante gli anni della guerra fredda, quando l'URSS si poteva permettere di fare il bello e il cattivo tempo sui Paesi rientranti nella sua orbita geopolitica; un atteggiamento volto a logorare l'Occidente, a spaccare la NATO e a indebolirne l'azione. Oggi però non siamo più ai tempi della guerra fredda. Oggi è normale che ciascun Paese possa definire per conto proprio se vuole entrare o meno in un'organizzazione internazionale, senza dover temere che un altro Stato si intrometta e si permetta di sindacare sulla questione. Ecco che è importante che, da parte dell'Occidente, si sia mantenuta in queste settimane la stessa linea in modo compatto, volto a dare un messaggio chiaro: l'integrità territoriale dei singoli Paesi non può essere messa in discussione. La sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, così come di qualsiasi altro Paese, vanno salvaguardate con fermezza.

Le pretese avanzate dalla Russia nel corso delle ultime settimane e in queste ore non sono ricevibili, a maggior ragione dal momento che cerca di estorcerle con l'uso della forza, attraverso una progressiva strategia della tensione. Si tratta di provocazioni senza precedenti che vanno affrontate con la più grande determinazione e fermezza da parte di tutte le democrazie occidentali. Se è positivo che nel corso delle ultime settimane l'Occidente abbia parlato con una voce sola, operando per la pace e la stabilità, adesso è necessario continuare a farlo attraverso l'adozione di sanzioni risolute.

Pochi minuti fa, signor Presidente, ho ricevuto il messaggio di un nostro connazionale che vive in Ucraina, che mi scrive che la situazione sta precipitando; gli ucraini non hanno intenzione di rispondere militarmente alla presenza russa nel Donbass, ma si stanno intensificando le azioni degli indipendentisti per provocare una reazione dell'esercito ucraino, che serva poi da pretesto alla Russia per l'attacco militare. La gente si aspetta una campagna di attentati fatti apposta all'interno del Paese per provocare una reazione e che i bersagli saranno scuole, supermercati e ospedali per fare il maggior numero di vittime possibili. Ecco anche questa testimonianza negli ultimi minuti ci dice che dobbiamo mettere in campo tutti i possibili strumenti volti a scongiurare lo scoppio della guerra. Bisogna dimostrare a Putin la fermezza dell'Occidente.

Le immagini della colonna di blindati russi che entra nel Donbass sono uno schiaffo al principio di sovranità nazionale. Tra l'altro, si tratta per lo più di mezzi di colore bianco, come quelli adottati dall'ONU nelle operazioni di *peacekeeping*, a testimonianza della retorica putiniana di un presunto intervento di pace, che tutto è tranne che un intervento di pace.

Ecco che l'Europa e la NATO non possono tollerare provocazioni come queste, anche a costo di

rischiare dei contraccolpi economici; un pericolo che dobbiamo accettare di dover correre, come ha fatto - ad esempio - e va apprezzata, la Germania, sospendendo il gasdotto Nord Stream 2 e dimostrando in questo modo che i valori democratici per noi europei non possono venire dopo le logiche economiche e che l'Europa non è ricattabile. *(Applausi)*.

Ecco perché è stata positiva la risposta data nelle ultime settimane con la rigorosa politica della deterrenza - da un lato - e con il mantenimento del dialogo con la Russia, dall'altro; strategia alla quale anche l'Italia molto opportunamente ha contribuito, nel solco della più profonda tradizione atlantista, consapevole anche del rischio che la Russia, accanto all'uso diretto della forza militare, non esiti a ricorrere anche a una guerra ibrida. È un ulteriore pericolo che si unisce al rischio e all'ambizione molto forte di Putin di affermare gli interessi nazionali russi su scala globale, in una sorta di nazionalismo imperialista, reso ancora più problematico dal contemporaneo riavvicinamento della Russia alla Cina.

Ecco che, oltre agli effetti disastrosi che il conflitto in corso in Ucraina rischia di avere in termini di costi di vite umane e di distruzioni materiali, resta il gigantesco problema di come gestire la questione degli equilibri internazionali a lungo termine. Si pone cioè la questione di come ripensare una nuova architettura per la sicurezza a livello globale, in cui ci sia posto anche per la Russia laddove Putin si allontani dalle sue ambizioni imperialiste e si renda disponibile a sedersi di nuovo al tavolo del dialogo.

In uno scenario di questo tipo l'Italia deve essere protagonista, insieme all'Europa.

Anch'io mi unisco alle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto sulla necessità che, ora più che mai, l'Europa si doti di una difesa comune europea, che ci consenta di operare per la pace e di contrastare anche quei venti di guerra che purtroppo sono a noi così vicini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzolari. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(FdI)*. Signor Ministro, la ringrazio per essere qui in Aula.

Noi, come forza di opposizione patriottica, non faremo oggi attacchi pretestuosi, ma proveremo a dare il nostro contributo. La ringrazio se mi ascolterà con attenzione, nonostante la desolazione di un'Aula vuota, mentre si parla di temi come questi, a testimonianza di un Occidente inadeguato a determinate sfide.

Prima di ogni cosa voglio rappresentare la vicinanza mia personale e quella di Fratelli d'Italia ai molti ucraini e russi che vivono in Italia e che in questo momento vivono con grande apprensione quello che sta succedendo, a prescindere dalle responsabilità dei relativi Governi. *(Applausi)*.

Un ringraziamento va ai nostri diplomatici e ai nostri funzionari a Kiev e un ringraziamento a lei, Ministro, per aver lasciato aperta l'ambasciata: è un segnale importante di presenza, che si ripete dopo quello già dato in Afghanistan e che dà lustro alla nostra Nazione.

Con tutto il rispetto, però, devo dire che avremmo preferito avere un Ministro degli esteri con maggiore esperienza ad affrontare una crisi come questa. Lei ha detto che si è confrontato con il ministro Lavrov, diplomatico da prima che lei nascesse, persona di enorme spessore. Lei è una persona intelligente e preparata e sarà d'accordo con me che, in un contesto come quello, magari sarebbe stato più adeguato un Giulio Terzi Di Sant'Agata o l'ambasciatore Vattani o altri aventi lo stesso *standing* di Lavrov. Purtroppo il Governo dei migliori, al di là del nome che si è dato, ha scelto le sue caselle in base ad altre logiche e poi lo paghiamo in contesti come questo.

L'Italia arriva impreparata e, ancora peggio, arriva impreparata l'Unione europea, ancora una volta gigante burocratico, nano geopolitico e a livello internazionale. Quello che succede in Ucraina è anche figlio della debolezza europea.

In questo contesto è importante la chiarezza e, allora, voglio dire subito che Fratelli d'Italia sostiene un'Italia pienamente parte del blocco occidentale, pienamente parte dell'Alleanza atlantica, senza ambiguità. La nostra non è una scelta tattica o di convenienza: è la consapevolezza di far parte di un mondo occidentale dalle comuni radici, dalle comuni visioni filosofiche, figlio delle radici classiche e cristiane europee, che appartengono all'Europa e a tutti i Paesi di cultura europea. Questa è la nostra appartenenza all'Occidente. Non abbiamo mai strizzato l'occhio alla Cina, alle monarchie islamiche del Golfo, alla Russia: la nostra scelta di campo è chiara e netta.

Allo stesso modo, da sempre sosteniamo il rispetto del diritto internazionale, consapevoli che è l'unico strumento per impedire lo scoppiare di guerre e conflitti e anche per una ragione di opportunità: il diritto internazionale difende gli Stati meno potenti e, purtroppo, da molto tempo, l'Italia e l'Europa non sono tra le superpotenze di questo pianeta. Quindi, a maggior ragione, l'Italia e l'Europa devono con forza e sempre sostenere il diritto internazionale.

Siamo, però, stati facili profeti quando, in occasione della guerra in Serbia per il Kosovo, avevamo detto che stavamo creando un precedente pericoloso. Risolvere una crisi, anche se gravissima e sanguinaria, ridisegnando i confini di uno Stato europeo, sarebbe stato un precedente usato da altri in Europa. Ed è esattamente quanto sta facendo la Russia, citando il caso Kosovo quando si tratta di ridisegnare i confini per risolvere una situazione di conflitto armato.

Con la stessa chiarezza, però, noi ci chiediamo se la strada seguita finora da parte della NATO e dell'Occidente sia quella più opportuna. Se si è arrivati dagli accordi di Pratica di Mare del 2002, con una vicinanza tra NATO e Russia, ad una situazione di guerra alle nostre porte, qualcosa si è sbagliato. È un dato di fatto.

L'obiettivo, secondo Fratelli d'Italia - ma credo sia obiettivo condiviso da tutti gli europei - è arrivare a una pace definitiva tra l'Europa e la Russia per una serie di motivi. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso bisogna riuscire a conciliare due esigenze molto diverse tra loro: da una parte, le esigenze dei Paesi dell'Est europeo, giustamente preoccupati dall'imperialismo russo, che hanno conosciuto sulla loro pelle più e più volte nell'arco della storia e, da ultimo, si sono liberati dal giogo sovietico solamente nel 1990. Da un punto di vista storico, vuol dire ieri. È chiaro, quindi, che tali Paesi sono preoccupati e spaventati. Dovremmo ricordarci del debito che abbiamo nei confronti dei Paesi dell'Est, da noi consegnati alla dittatura comunista in cambio della nostra libertà, quando, con troppa semplicità, attacchiamo la Polonia, l'Ungheria e il blocco di Visegrad. Se hanno qualche ritardo di democrazia, forse è perché li abbiamo consegnati al blocco sovietico per mezzo secolo. *(Applausi)*.

È un discorso che vale ancora di più per l'Ucraina. Putin ha fatto una lunga ricostruzione storica, in parte anche vera, della vicinanza tra i due popoli. Egli ha, però, omesso di ricordare un evento storico.

Signor Ministro, se però mi ascolta, magari è più utile per tutti noi.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, sinceramente il suo richiamo è inopportuno, perché il Ministro le stava assolutamente prestando attenzione. La Presidenza è molto vigile, da questo punto di vista, sulla tenuta dell'Aula. Se la sua era una enfasi retorica, la prendiamo come tale. Prosegua pure.

FAZZOLARI *(FdI)*. E noi siamo molto felici della ferma vigilanza della Presidenza.

Putin ha fatto una lunga ricostruzione storica, in parte vera, dei rapporti tra Russia e Ucraina, dei rapporti tra due popoli tra loro molto affini. Egli, però, ha omesso di ricordare le parentesi dolorose del rapporto tra questi due popoli, prima fra tutti quello del genocidio ucraino, l'*holodomor*, il genocidio per fame che i comunisti sovietici hanno imposto negli anni Trenta all'Ucraina per piegarla al nuovo modello bolscevico. Anche questo dobbiamo ricordare quando parliamo di Russia e Ucraina.

Dall'altra parte, però, c'è una superpotenza che chiede garanzie sulla propria sicurezza. Sotto questo aspetto, purtroppo, abbiamo dato sponda alle preoccupazioni russe. Noi abbiamo vinto la guerra fredda grazie allo scudo spaziale di Reagan, che era in parte un *bluff*, ma che ha funzionato. Eravamo in grado di colpire l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica non era in grado di colpire l'Occidente. Questo ha comportato una corsa agli armamenti da parte dell'Unione Sovietica, che l'economia sovietica non ha retto, ed ha quindi subito un tracollo proprio a causa dello scudo spaziale annunciato da Reagan.

Oggi noi vogliamo fare di più. Vogliamo riuscire ad avere un assetto della NATO tale da rendere inoffensiva la Russia; tale, cioè, da poter colpire le sue città vitali prima che la Russia abbia il tempo di reagire.

Ora, non siamo arbitri in questa partita: siamo di parte. Abbiamo vinto due a zero la guerra fredda. Se possiamo vincere sei a zero, siamo felici; otto a zero, dieci a zero, siamo d'accordo; basta che poi non facciamo due a due e perdiamo due a tre, ed è qui la nostra preoccupazione.

Siamo certi di essere in grado di rendere inoffensiva una potenza che ha 6.500 testate atomiche e 145 milioni di abitanti, che è il più ampio Stato del mondo da un punto di vista geografico? Se ne siamo certi, bene. Noi non ne siamo così certi per una serie di motivi: innanzitutto, è la potenza della Russia,

come abbiamo già detto; in secondo luogo, la Russia ha già dato dei segnali rispetto al fatto che non era disposta a determinate concessioni. Lo ha fatto in Georgia con una situazione molto simile a quella ucraina: la Georgia, in procinto di entrare nella NATO, è stata occupata militarmente dalla Russia e l'Occidente non ha reagito.

Il terzo motivo più grave è stato il segno di debolezza dell'Occidente e, in particolare, dell'amministrazione Biden. Parliamo di numeri, Ministro, che, se ragioniamo insieme, possono essere utili, magari, anche in qualche colloquio internazionale.

Biden ha annunciato alla sua opinione pubblica e al mondo intero che 3.000 morti americani in vent'anni di conflitto in Afghanistan erano un costo in termini di vite troppo elevato da sostenere, tanto che ha portato a un ritiro disordinato e vergognoso dall'Afghanistan. Ripeto: 3.000 morti in vent'anni.

Gli ucraini, in una guerra definita a bassa intensità, in pochi anni hanno avuto 14.000 morti nel Donbass: questi sono i rapporti.

Tutti gli esperti stimano che un qualunque conflitto terrestre, anche solo con armi convenzionali, porterebbe a decine di migliaia di morti in pochi giorni. Allora, come fa l'Occidente a dire contestualmente che non è disposto a sostenere un costo di 3.000 morti in vent'anni e far credere che sarebbe disposto ad avere 50.000 morti in pochi giorni? Ecco come ci siamo esposti alla reazione russa, con un'amministrazione americana incapace. Dobbiamo avere la forza di dirlo. Con Trump non sarebbe successo, e non lo dico io, ma lo dicono oggi molti negli Stati Uniti. Trump non avrebbe prestato il fianco a questa debolezza.

Parliamo degli americani che sono quelli che fanno sempre gran parte del lavoro per l'Occidente. E se poi vogliamo parlare dell'Occidente, siamo messi ancora peggio.

Un'Europa impoverita dal Covid, che impone l'obbligo vaccinale e di andare in giro con le mascherine e con il *green pass*, con quale credibilità parla di guerra? Al fronte si va con le FFP2 e si rispetta il distanziamento sociale? *(Applausi)*. Cerchiamo di essere credibili. Sulla linea del fronte e con il *green pass*: certo che poi prestiamo il fianco a chi pensa di poter fare delle prepotenze all'Occidente. In tutto questo contesto l'Europa è davvero sempre inadeguata.

Ministro, le chiedo di protestare ufficialmente a nome dell'Italia con Borrell, responsabile della politica estera europea, che si permette di fare dei *tweet* idioti dicendo che, con le sanzioni, niente shopping a Milano per i russi. Lì la gente sta morendo, lì la gente combatte e noi abbiamo un pagliaccio che dice niente shopping a Milano? È questa la reazione dell'Occidente?

Le chiedo di far sentire la voce dell'Italia. Quando l'Europa parla di una situazione drammatica lo fa con serietà.

PRESIDENTE. Senatore, naturalmente gli appellativi vanno contenuti.

FAZZOLARI *(FdI)*. Lei faccia il Presidente.

PRESIDENTE. Non è questo il punto. Recupererà poi il suo tempo. Non manco di sottolineare più volte che, per la *vis* polemica, esiste un vocabolario di cui i senatori hanno un'ampissima disponibilità e a cui possono attingere con la loro sapienza.

FAZZOLARI *(FdI)*. Il termine pagliaccio non è un termine…

PRESIDENTE. Benissimo, ma la invito a concludere. Si assume la responsabilità di quello che dice.

FAZZOLARI *(FdI)*. Ma certo che mi assumo la responsabilità di quello che dico. Chi altro si assume la responsabilità? Lei? *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

FAZZOLARI *(FdI)*. Se si prendesse la briga di informarsi sulla storia del nostro Gruppo, saprebbe che non ci spaventiamo per la responsabilità di dire «pagliaccio» a qualcuno.

A proposito di inadeguatezza nel gestire determinati contesti, ministro Di Maio, nel 2019 ho presentato un'interrogazione parlamentare a lei indirizzata, perché ha inserito l'Ucraina tra gli Stati sicuri di provenienza degli immigrati illegali. Questo vuol dire che la persona ucraina trovata senza permesso di soggiorno poteva essere presa e rimandata in patria perché il Paese era sicuro, mentre c'era una guerra. Le ho chiesto come fosse possibile che la badante ucraina senza permesso di soggiorno venisse rispedita in Ucraina, dove c'era la guerra, e lei non avesse inserito tra i Paesi sicuri il Pakistan, l'Egitto, la Nigeria, la Costa d'Avorio, il Bangladesh, dove non ci sono guerre.

Ebbene, cerchiamo di vivere anche con più serietà i nostri confini orientali: se in Ucraina c'è la guerra, l'Ucraina non è un Paese sicuro; oppure in Ucraina non c'è la guerra e allora è un Paese sicuro, ma non può dire contestualmente le due cose. Le chiedo quindi, a margine di questo, di eliminare l'Ucraina dall'elenco dei Paesi sicuri, in modo da evitare di rimpatriare le badanti ucraine e di inserirvi magari il Pakistan, in modo che possiamo rimpatriare chi sbarca illegalmente sulle nostre coste senza averne alcun titolo. *(Applausi)*.

In conclusione, è giusto compiere ogni sforzo per lavorare alla pace. L'Europa ha poche armi a disposizione, tra queste forse le sanzioni, sempre se le sanzioni colpiscono più la Russia di quanto non ci colpiscono loro; altrimenti diventano delle prese in giro per tutti, in primo luogo per gli ucraini e per chi sostiene quella situazione. Inoltre, sostegno ai Paesi dell'Est Europa ancora una volta minacciati dall'imperialismo russo (basta con gli attacchi pretestuosi al blocco di Visegrad); condanna della violazione del diritto internazionale da parte russa per il riconoscimento delle Repubbliche separatiste del Donbass; un piano di autonomia energetica dell'Unione europea, perché possiamo parlare quanto vogliamo della cattiva Russia, ma poi dalla Russia dobbiamo comprare il gas, altrimenti spegniamo la luce nelle nostre case. E, soprattutto, va rispettato l'impegno del parametro del 2 per cento delle spese militari della NATO: si continua a parlare di Alleanza atlantica e di adesione alla NATO, ma Fratelli d'Italia è l'unico partito che ha sempre pagato il costo elettorale e di impopolarità di dire che non si risparmia sulle spese militari, che la libertà ha un costo e quel costo è la capacità di un popolo di difendersi. Esiste il parametro del 2 per cento del PIL per ogni Stato membro della NATO, che l'Italia continua sistematicamente a non rispettare. E, proprio in virtù di una situazione di tensione, chiediamo almeno che, già dalla prossima legge finanziaria, si preveda di rispettare il parametro del 2 per cento del PIL.

Da veri europeisti abbiamo a cuore questa Europa. Abbiamo a cuore la pace e i confini dell'Europa, ancora una volta messi in pericolo dall'inadeguatezza di questa Unione europea. Ancora una volta, il modello confederale sostenuto dai conservatori europei presieduti da Giorgia Meloni, vale a dire un modello con un'Europa che collabora in tema di politica estera, di difesa, di difesa dei confini, e affronta le grandi sfide della nostra epoca, è la strada che dobbiamo perseguire. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, ringrazio molto il ministro Di Maio per l'accuratezza della sua analisi, che condivido; un'analisi difficile di una questione oggettivamente molto complessa. Ma prima di entrare nel merito delle gravi vicende dell'Ucraina, voglio esporre cinque punti preliminari che mi sembrano necessari: il primo è che le relazioni tra gli Stati non possono che essere regolate dal diritto internazionale e dagli impegni giuridici e politici assunti dalle Nazioni. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio e osservare una certa reciprocità. Sta intervenendo il senatore Zanda.

ZANDA *(PD)*. Il secondo punto è che l'integrità territoriale degli Stati è sacra. Il terzo punto: prioritariamente, finché c'è il tempo, le controversie internazionali vanno risolte con la diplomazia e con tutti gli strumenti della pace.

Il quarto punto: l'Italia è membro della NATO e fondatore dell'Unione europea e, in una vicenda grave come quella dell'Ucraina, deve concordare con i suoi alleati tutte le iniziative da assumere.

Quinto punto: le sanzioni nei confronti della Russia devono essere proporzionate alla gravità dei suoi comportamenti, ed è così che l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno iniziato a fare.

Ma devo dire che ho molta difficoltà a valutare le drammatiche vicende dell'Ucraina e del Donbass fuori dal più ampio contesto della forte instabilità globale del tempo che stiamo vivendo. Posso sbagliare. Anzi, mi auguro fortemente che le cose non stiano come temo. Ma vedo il rischio che un piano inclinato, nel quale sempre più velocemente larga parte del pianeta sta scivolando, ci conduca verso una condizione di guerra il cui esito oggi nessuno, nemmeno l'Europa, è in grado di prevedere. In questo momento, ragionando *a posteriori*, è molto facile - è stato fatto anche in quest'Aula, oggi, da più senatori intervenuti - denunciare errori commessi da noi e dai nostri alleati sulla vicenda dell'Ucraina. Ma è un calcolo sbagliato, perché sono i semplici fatti a chiarire chi è l'aggredito e chi è l'aggressore *(Applausi)*, chi vuole la pace e chi vuole la guerra.

Chiunque abbia ascoltato le dichiarazioni televisive del presidente Putin, non può non aver capito che la decisione unilaterale assunta contro il diritto internazionale di riconoscere e, di fatto, annettere il Donetsk e il Lugansk era già stata presa da tempo. Chiunque abbia osservato la freddezza del suo sguardo e soppesato con attenzione il senso delle sue parole, non può non aver compreso che quell'armata di 150.000 soldati russi, quegli aerei, i missili ipersonici, le navi e i sottomarini atomici dislocati intorno all'Ucraina sono lì non per fare delle esercitazioni estive di *routine*, ma per minacciare l'invasione dell'Ucraina e, se servisse, per realizzarla. C'è stata molta doppiezza in questi comportamenti. Mentre accusava la NATO di volersi espandere ad Est, avvicinandosi sempre di più ai suoi confini, in realtà era proprio la Russia di Putin che stava progettando e attuando lo spostamento verso l'occidente dei suoi confini, E ora lo ha fatto.

Raramente abbiamo assistito a operazioni di disinformazione così significativamente raffinate e così ampiamente ramificate. Ma nessuna disinformazione, per quanto abile, può alterare la realtà dei fatti: gli attentati mirati, le incursioni cibernetiche, l'incitazione al separatismo, le manovre dell'*intelligence*, le truppe mercenarie confermano un metodo che oggi viola il diritto internazionale e i confini dell'Ucraina; ma, più in generale, deve purtroppo interrogarci sulla sicurezza del pianeta.

Questo è il piano inclinato sul quale stiamo scivolando: l'Afghanistan, la Siria, la Libia, le flotte militari russe e turche nel Mediterraneo, la presenza russa e cinese nell'Africa subsahariana, la Corea del nord, Hong Kong e Taiwan, le tensioni nell'Oceano Indo-Pacifico e infine la Crimea, la Georgia, la Transnistria e ora l'Ucraina, nei cui confronti è stato messo in atto, con la forza delle armi, un vero e proprio atto di guerra, come lo ha definito il commissario europeo Reynders. Cosa lega tra loro fatti politicamente tanto diversi e geograficamente così distanti?

Il punto in comune è la rapidità con cui rivendicazioni territoriali, contrasti economici, concorrenze commerciali e aspirazioni geostrategiche si trasformano in confronti militari, fino a diventare vere e proprie guerre. L'Italia e l'Europa vogliono la pace e la coesistenza pacifica, ma sanno che la strada per conservarle è faticosa e piena di insidie. E sanno anche che solo la verità può aiutare la pace, così come sanno che le aggressioni internazionali vanno chiamate con il loro nome.

Nella seconda metà del XX secolo, il confronto tra Oriente e Occidente ha visto come protagonisti due grandi ideologie, che si controllavano a vicenda nel terrore che si rompesse quell'equilibrio nucleare che garantiva la pace. Il XXI secolo mostra una realtà molto diversa: la storia non è finita, ma sono scomparse le ideologie che conoscevamo; il mondo si è frantumato; in varie parti del pianeta sono addirittura nate forme di convivenza tra il socialismo e il capitalismo che, nel secolo scorso, erano i grandi nemici. E adesso Putin sostiene che l'idea liberale è diventata obsoleta e che i regimi autoritari avranno la meglio sulle democrazie.

In fondo, è questo il conflitto che nel nostro tempo ha sostituito la lotta tra le ideologie. Da una parte, ci sono le democrazie liberali, con i loro limiti e la loro forza; dall'altra, i regimi autoritari, con la spregiudicatezza e la rapidità delle loro decisioni. Oggi è vicino a dieci il numero delle nazioni che dispongono della bomba atomica e, mentre noi nel Senato italiano dibattiamo sulla pace e sulla guerra, sono in atto nel mondo alcune decine di guerre vere, piccole e grandi. Se vogliamo una coesistenza pacifica, questo è il piano inclinato che dobbiamo rovesciare e, per farlo oggi, ci è data una sola strada: la strada del rafforzamento dell'Europa e della NATO, la strada dell'unità politica dell'Europa, la strada di una sua vera politica di difesa cui hanno già accennato in quest'Aula i senatori Nencini, Alfieri e anche il senatore La Russa, il cui intervento ho apprezzato e che mi è parso di diversa linea rispetto a quello del senatore Fazzolari, del suo Gruppo, che ha parlato dopo di lui.

Se, di fronte alla necessità di imporre alla Russia sanzioni proporzionate al suo atto di guerra contro l'Ucraina, l'Europa si mostrerà unita non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, vorrà dire che siamo sulla buona strada. La decisione di Scholz di sospendere il gasdotto Nord Stream non è solo una sanzione economica, ma ha anche un grande valore politico, perché ci dice che oggi gli interessi nazionali devono passare in secondo piano rispetto all'interesse complessivo dell'Europa e della sua democrazia liberale.

Chiudo, Presidente, ricordando che pochi giorni fa nelle librerie italiane è iniziata la distribuzione di un bel libro dello storico Florian Illies, che racconta, con molta sapienza, la fanciullesca incoscienza e

la colpevole distrazione con cui gran parte dei gruppi dirigenti europei visse il decennio del secolo scorso che precedette l'Olocausto e la Seconda guerra mondiale. Nessuno seppe vedere o volle guardare la tragedia verso la quale l'Europa stava precipitando. È un bel libro, di cui credo che oggi sia molto utile consigliare la lettura. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 14,10)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, noi siamo assolutamente d'accordo con la linea assunta dal nostro Governo, che il ministro Di Maio è venuto ad illustrare - e di questo lo ringrazio - attraverso una compiuta e ampia relazione, così come con le posizioni assunte dal Presidente del Consiglio che io riassumerei - mi scuso per la sintesi - nell'assoluta determinatezza della condanna del gravissimo atto compiuto da Putin, che attenta all'integrità e alla sovranità territoriale di un Paese.

Contemporaneamente a un'assoluta e ferma condanna occorre però tenere aperta la strada del dialogo. Rifacendomi all'interessante intervento del senatore Zanda, per me la grande differenza tra l'essenza di un regime democratico e liberale e le dittature è che nei regimi democratici la strada principale per comporre i conflitti è assolutamente quella del negoziato, del dialogo, dell'apertura, del costruire ponti e non certamente quella di alzare i muri. A mio avviso, in questa vicenda, ancor di più nelle ultime ore drammatiche che il Ministro ci ha ben descritto, dovremmo mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione della diplomazia per provare ad aprire quella che può sembrare una strada che si è andata stringendo sempre di più, ma che noi dobbiamo avere la capacità di forzare.

Certo, ogni volta che c'è una crisi - oramai siamo abituati - in quest'Aula, giustamente, invochiamo e ci rammarichiamo del fatto che l'Unione europea non abbia una politica estera e di difesa comune, né una politica energetica comune. Tuttavia, proprio perché ce ne accorgiamo sempre quando ci sono le crisi, non possiamo rinunciare anche a svolgere questo nostro ruolo all'interno dell'Europa. A me sembra che questa sia l'unica strada che al momento possiamo percorrere in risposta ai nazionalismi.

Tutti abbiamo ascoltato il lungo discorso di Putin improntato all'ipernazionalismo: la grande Russia, siamo tornati agli zar Romanov. Si tratta, quindi, di un nazionalismo che sentiamo crescere, ma che è cresciuto anche dentro la nostra Europa. Si tratta di un frutto avvelenato che si mette di traverso sulla strada di una politica europea comune proprio nella difesa, nella politica estera e in altri ambiti. L'abbiamo visto crescere anche all'interno dell'Europa, in particolare nei Paesi nati dal crollo dell'Unione Sovietica, e quel nazionalismo esasperato è cresciuto anche all'interno dell'Ucraina. Ci siamo arrivati in modo esasperato: ci sono motivi storici, a partire dai milioni di morti per fame, al fatto che in Ucraina avevano accolto l'esercito neonazista come un esercito liberatore. I motivi storici sono tanti e la storia non bisogna mai dimenticarla, perché forgia lo spirito dei popoli.

Anche lì c'è quel nazionalismo crescente che ha portato alla riabilitazione di un criminale come Bandera, con monumenti e tutto il resto. Bisogna ricordarsene perché non possiamo approvare il provvedimento sui viaggi della memoria e poi dimenticare quanto accade. Dobbiamo farlo soprattutto noi, che siamo uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea e che crediamo nei suoi valori fondanti quali libertà, democrazia e solidarietà.

C'è poi la questione delle risorse. Non dimentichiamo che il piano inclinato verso cui - come ha detto il senatore Zanda con preoccupazione - il mondo rischia di scivolare è legato alla competizione sulle risorse. Noi continuiamo a discutere di politica estera, ma non capiamo che ci avviamo sempre di più verso la competizione e la guerra per il controllo delle risorse. Certo, c'è l'imperialismo russo, ma molto si giocherà sulla questione energetica, che è la nostra preoccupazione.

Quale strada percorrere? Io potrei sottoscrivere l'intervento del collega Ferrara, che ringrazio per la sua esposizione. Penso che il modello che egli ha indicato, ossia la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa di Helsinki del 1975, è quello che dovremmo perseguire. Anche la questione del diritto o meno dell'Ucraina di chiedere di entrare nella NATO, nonché il tema dei confini devono essere affrontati nell'ambito di una conferenza e di un negoziato, dove rimettere al centro la sicurezza nostra e di tutti i popoli (dai Paesi baltici, alla Georgia, alla Crimea, alla Russia). Questo è il punto: occorre avere la forza di rimettere in campo gli strumenti del negoziato, della diplomazia e delle conferenze per una questione di sicurezza e coesistenza pacifica che riguarda tutti noi.

Sono stati fatti degli errori in passato? Probabilmente sì, ma non voglio tornarci sopra. Questo è ciò che ci troviamo davanti oggi.

Io sono una pacifista e lo sarò sempre. Pertanto, dirò fino alla fine - essendo realista e, quindi, pacifista - che mai metteremo da parte la strada della diplomazia e ci arrenderemo ai rumori della guerra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi anzitutto di affrontare una questione importante.

È giusto parlare nei momenti di crisi di politica estera e lo stiamo facendo oggi per un'azione veramente pericolosa. Tuttavia, sarebbe bello se quest'Assemblea fosse coinvolta più spesso nel parlare di politica estera. L'ultima volta ciò è accaduto con riferimento alla situazione afghana e oggi ci troviamo a parlare dell'Ucraina.

Io penso che la grandezza di un Paese si misura dalla politica estera. Magari in quest'Aula potremmo parlare di più per trovare delle soluzioni e delle idee da suggerire al Ministro degli affari esteri e al presidente Draghi, in quanto è attraverso queste scelte che si determina la grandezza o meno del nostro Paese.

Io sono stato assai contento quando il presidente Draghi è stato molto deciso, risoluto e pragmatico nel difendere il presidente Ursula von der Leyen con riguardo alla questione turca, con una prova di diplomazia internazionale e decisione del nostro Paese. In questi momenti ci si sente orgogliosi di appartenere a un Paese che si vuol far rispettare anche all'estero.

Veniamo alla situazione attuale: l'economia si è appena rimessa in moto, ripartendo dopo due anni difficili. Vi è però anche una grande competizione sulle materie prime, una corsa molto importante agli armamenti, la tensione nel Mar Cinese orientale e la crisi in Ucraina. Bisogna avere chiara la situazione di quanto sta succedendo, per poi dare delle risposte. Ho ascoltato oggi molte sentenze da parte dei colleghi. Ritengo però che, a volte, sentenziare ed esprimere giudizi blocchi anche la diplomazia. Lei, Ministro, ha detto che la diplomazia - anche la nostra - sta facendo un ottimo lavoro. Sono molto contento e ringrazio tutti i nostri diplomatici e il personale che si sta prodigando per trovare una soluzione. Come lei ha detto, bisogna usare molto la diplomazia ed essere pragmatici per evitare un conflitto, che - mi auguro di no - potrebbe essere alle porte di casa.

Penso, in sintesi, come primo punto, che nessuno di noi sia favorevole alla guerra. Oggi, all'unanimità, siamo tutti contrari a qualsiasi atto di guerra; tutti in questa Aula, ma anche nel mondo reale del nostro Paese.

Secondo punto: la stragrande maggioranza di quest'Aula, così come la mia visione personale e del mio Gruppo, ritiene che, essendo nel Patto Atlantico, esso vada rispettato.

Terzo punto: bisogna però ascoltare e comprendere la volontà dei popoli che vanno rispettati, come ha sancito l'ONU nel 1966 con il Patto internazionale sui diritti civili e politici, recepito nel nostro Paese nel 1976.

Stavo facendo il conto degli attori dell'attuale situazione e dei loro interessi diversi e contrapposti. Abbiamo gli interessi italiani, quelli dell'America, della Russia, dell'Europa, dei Paesi del Patto Atlantico, dell'Ucraina e poi anche gli interessi del popolo della Crimea e del Donbass. Ci sono vari attori e, quando uno fa diplomazia, esprimere - come ho sentito oggi - certe sentenze non aiuta. È necessario trovare la sintesi dei vari interessi, il punto di incontro. Bisogna mettersi nei panni di quegli attori per trovare la sintesi ed evitare qualcosa di assolutamente disastroso che potrebbe essere la guerra, ma potrebbero anche essere - sono altrettanto disastrose - le sanzioni economiche, sulle quali naturalmente il Paese deciderà. Io non voglio dire che siamo contrari, e sono da considerare i dati di guerra. Bisogna però pensare anche alle ripercussioni di tali sanzioni. È facile, per chi le firma, fissare le sanzioni, ma poi esse hanno ripercussioni nel Paese reale; hanno ripercussioni nel popolo delle imprese, magari dei dipendenti degli imprenditori, delle aziende che chiudono proprio perché subiscono le loro conseguenze. Il Paese deciderà, ma stiamo attenti a stabilire sanzioni, ragionando anche nell'interesse del nostro Paese.

Signor Ministro, in conclusione, da parte nostra grande spazio e grande lavoro alla diplomazia per

riuscire ad ascoltare tutti gli attori che ho elencato prima - sicuramente ne ho dimenticato qualcuno, limitandomi a quelli più importanti - per trovare una soluzione che vada bene a tutti i Paesi interessati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, stiamo seguendo con grande apprensione le notizie delle ultime ore, a cominciare ovviamente dall'annuncio del presidente Putin sul riconoscimento dei due territori separatisti di Donetsk e Lugansk.

Ancora più sgomento suscitano le notizie secondo le quali i primi convogli militari russi stanno facendo ingresso in territori che ricadono nella sovranità ucraina. Abbiamo per questo apprezzato la più ferma condanna delle decisioni prese dalla Russia da parte del Governo, a partire dal presidente Draghi, e da parte sua.

In queste ore deve essere chiaro il sostegno dell'Italia alla sovranità democratica e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Lei, Ministro, è stato molto netto nel ribadire l'importanza di mantenere la compattezza europea e il costante coordinamento con i nostri alleati, obiettivi cui sta lavorando e contribuendo da settimane.

Abbiamo seguito il susseguirsi di riunioni ad alto livello tra Ministri degli esteri, prime tra tutte quella di ieri del G7, e la riunione straordinaria del Consiglio degli affari esteri di Parigi. La sua informativa oggi ci ha offerto un quadro aggiornato e chiaro della situazione, delle nostre prese di posizione e della prospettiva, quella del dialogo nella fermezza, verso cui cerchiamo di orientare una crisi che può ulteriormente aggravarsi e arrecare danni gravissimi alla stabilità e alla prosperità del nostro continente.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle sostiene in modo convinto la condotta finora tenuta dal Governo e ribadisce con forza l'appello di tutta l'Unione europea, pronunciato ieri dall'alto rappresentante Borrell. Dobbiamo essere pronti ad adottare rapidamente sanzioni politiche ed economiche mirate, ribadendo il nostro pieno sostegno e il nostro impegno per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. Nel farlo, invitiamo la Russia a revocare il riconoscimento delle aree non controllate dal Governo ucraino nelle regioni di Donetsk e Lugansk; a mantenere i propri impegni; a rispettare il diritto internazionale e a tornare alle discussioni nell'ambito del formato Normandia e del Gruppo di contatto trilaterale. Sono queste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante che noi condividiamo.

L'apprezzamento per l'incessante sforzo diplomatico suo e di tutto il Governo convive con la nostra preoccupazione per gli scenari cupi che sembrano aprirsi proprio ora che l'Europa stava cercando, con grande fatica, di sollevarsi dalla grave crisi economica provocata dalla pandemia.

Gli approvvigionamenti energetici potrebbero subire gravi ripercussioni, a seguito di un ulteriore precipitare della crisi. Penso - ad esempio - al peso che gli approvvigionamenti dalla Russia e transitanti dall'Ucraina hanno in relazione al fabbisogno energetico dell'Italia e di tutti gli altri Paesi europei.

La nostra attenzione, Ministro, va - come lei ha detto - anche agli italiani che si trovano in questo momento in Ucraina. Senza creare allarmismi, abbiamo preso nota dell'impegno della Farnesina e del Governo a loro tutela.

Da settimane la *leadership* ucraina denuncia il costo anzitutto economico di questa crisi, le cui ripercussioni - come confermato dalla sua informativa di oggi - iniziano a farsi evidenti anche in Russia. Chiediamo, quindi, che l'Italia possa assicurare il mantenimento del suo sostegno all'Ucraina anche con prestiti e aiuti di emergenza.

Quella degli ultimi giorni è anche una guerra di informazione, una guerra di narrative contrapposte. Per questo apprezziamo il ruolo sempre improntato al dialogo e alla trasparenza, impostato dal nostro Paese nei suoi contatti con la Russia, con l'Ucraina e con gli alleati. Il dialogo deve continuare a rivestire un ruolo centrale. È, infatti, l'unico antidoto alla disinformazione che accompagna le cronache di questi giorni. È l'unico metodo per cercare di ricondurre tutte le parti al tavolo del negoziato; tavolo che è stato abbandonato pericolosamente da parte russa.

Il dialogo tra Stati Uniti e NATO - da una parte - e Federazione Russa - dall'altra - sulle proposte russe

relative alle garanzie di sicurezza in Europa ha dimostrato che un confronto concreto può ancora essere aperto. Sta alla Russia adesso riprendere la strada del dialogo politico-diplomatico, nonostante gli ultimi sviluppi vadano purtroppo nel senso opposto.

Proprio per questo sosteniamo gli sforzi tesi a sensibilizzare Mosca, affinché risponda in maniera positiva alla disponibilità alleata a un confronto serio e concreto; sforzi che l'Italia, signor Ministro, deve continuare a profondere.

A garanzia della sopravvivenza di un canale di dialogo, riteniamo importante fare affidamento - come lei ha detto - sulla missione OSCE e sul ruolo degli osservatori presenti nell'Ucraina orientale, alcuni dei quali oltre la linea di contatto tra l'area sotto il controllo governativo e quella controllata dalle autorità separatiste.

La presenza italiana lì è un altro simbolo della nostra determinazione a non dividere mai pace e sicurezza; un impegno per il quale l'OSCE offre i migliori strumenti. L'approccio onnicomprensivo alla sicurezza che caratterizza l'OSCE porta il nostro ragionamento anche alla Bielorussia, parte imprescindibile di questa equazione. Chiediamo, per questo, al Governo di continuare a vigilare in merito all'imminente *referendum* sulla riforma della Costituzione, che potrebbe addirittura favorire il dispiegamento di armi nucleari sul territorio bielorusso.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo affrontando una delle più gravi crisi per la sicurezza dell'Europa dalla fine della Guerra fredda. In questo momento, il Parlamento deve garantire al Governo tutto il sostegno necessario a una difficilissima azione di mediazione. L'Italia gioca un ruolo fondamentale grazie alla sua salda appartenenza all'Alleanza atlantica; grazie all'azione in ambito dell'Unione europea e ai rapporti strutturati con Russia e Ucraina, non solo sul piano economico e commerciale. Al Governo, signor Ministro, va dunque tutto il convinto appoggio da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ringrazio prima di tutto lei per la sua disponibilità. La concomitanza di voto in Commissioni dove era necessaria la presenza del numero legale, infatti, ha richiesto un'inversione dell'ordine degli interventi. Ringrazio anche i colleghi che hanno accettato questa modifica, dovuta a lavori parlamentari in contemporanea alla seduta di Assemblea.

Signor Ministro, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC - come tutti i Gruppi parlamentari - ovviamente condivide l'azione del Governo e il fatto che si debbano assumere delle decisioni in sede internazionale; questo perché le violazioni che sono state compiute sono evidenti. Se ne è discusso e non devo sottolinearle una volta di più.

Tuttavia, voglio utilizzare questa occasione, signor Ministro, per fare qualche riflessione aggiuntiva. Questo scenario non è inedito. Abbiamo tutti studiato a scuola la guerra di Crimea. C'era ancora il Regno di Sardegna e Cavour mandò i suoi soldati, per far sì che il Regno di Sardegna potesse poi sedersi ai tavoli internazionali e così trovare appoggio nelle guerre d'indipendenza.

La guerra di Crimea si combatteva tra Paesi occidentali, che combattevano con i russi per il controllo degli sbocchi verso il Mediterraneo e per alcuni luoghi santi che erano stati occupati. La Crimea, comunque, sta lì. Dal 1853 sono passati quasi due secoli, ma evidentemente è una zona complicata, una zona dove i conflitti si sono poi rinnovati nel tempo. Dico ciò perché, altrimenti, sembra che sia uno Stato canaglia, che a un certo punto fa una ritorsione, e perché ce ne sono nel mondo, purtroppo. È una grande, enorme tragedia della storia, invece, che si è proposta anche in forma di conflitti nel corso dei secoli.

Dopodiché, la Russia è la Russia. Ha avuto le sue trasformazioni. Si è liberata, per fortuna, da quella fase, lunga e orrenda per il pianeta, dell'Unione Sovietica. La Merkel, però, disse qualche anno fa che Putin, come molti russi, ragiona nel XXI secolo con una mentalità da XIX, riproponendo alcune questioni storiche, quale l'influenza di geopolitica, che fanno parte - piaccia o meno - della storia dell'umanità.

Il mondo, signor Ministro, non è come noi vorremmo. Il mondo è com'è, con tutte le sue problematiche e con tutte le questioni che penso anche lei, in questa esperienza, avrà potuto imparare a valutare diversamente rispetto, forse, a un tempo quando ci si basava più su impressioni personali.

Gennaro Sangiuliano oggi ha scritto un bell'articolo - glielo segnalo - su «Il Sole 24 Ore» - ha scritto anche una bella biografia di Putin - e il titolo che ha dato il quotidiano è «La sindrome dell'assedio». Bisogna anche calarsi in quel contesto storico.

Quando ci sono delle parate a Mosca, molti sfilano con le foto dei loro genitori, dei loro nonni, che esibiscono alla fine delle parate; prima passano le forze armate, inquadrate in maniera geometrica, e poi passa il popolo. Una volta Putin è sceso dal palco e ha sfilato con la foto del padre: era stato coinvolto, come tante generazioni russe, nelle tragedie del secolo passato. Quindi, l'ossessione c'è sulla storia russa. Adesso non voglio ritornare indietro: ho già citato la guerra di Crimea nel 1853 e potrei parlare di Napoleone o delle vicende della Seconda guerra mondiale, che la Russia ha risolto anche grazie alla sua enorme dimensione e al generale inverno. Quindi, questa è una questione che c'è nella storia, nell'agenda dei popoli, e la si può affrontare in vari modi. Noi non riteniamo si debba affrontare con un conflitto. Ha fatto bene lei a sottolineare l'impegno del Governo. Il dialogo è essenziale e si deve continuare sulla via del dialogo, tenendo conto, tuttavia, delle condizioni storiche esistenti.

Giorni fa il generale Arpino, che è stato un apprezzato capo di stato maggiore delle Forze armate italiane, in un'intervista su un giornale, ha ricordato come dovremmo portare la Russia verso di noi: San Pietroburgo, la città di Putin, è Occidente; Putin è nato a San Pietroburgo e sa benissimo dove comincia e dove finisce l'Occidente; anche gli architetti italiani l'hanno modellata per quella che è. Quindi, bisogna un po' approfondire le ragioni della storia, capire le ossessioni e gli intrecci di storia e di civiltà, nonché gli scontri che ci sono stati, come quello in atto.

Non capisco perché i vari Governi italiani abbiano avuto *realpolitik* con la Cina - lei è stato un protagonista - la via della seta. Quando si è votato in Cina l'ultima volta, signor Ministro? Qual è il grado di democrazia in Cina? Quali sono i diritti garantiti in Cina ad alcune minoranze e ad alcuni popoli? Zero. Eppure, tutti sono genuflessi davanti alla Cina, Hong Kong, e potrei fare elenchi. Quindi, anche questa realpolitik in alcuni casi si applica, in altri no. Poi, bisogna difendere i popoli, gli ucraini, i loro confini, per carità, ma il mondo è complicato. Chissà gli uiguri o i cittadini di Hong Kong cosa pensano dell'ipocrisia del mondo occidentale che non è di oggi, che c'è sempre stata, anche nel passato. Pensiamo ai trattati di Monaco, e potremmo citare tante cose strane.

C'è poi il problema di indipendenza energetica: facciamo sanzioni differenziate, altrimenti comminiamo la sanzione ai nostri popoli. Piaccia o non piaccia, il 40-50 per cento del nostro gas arriva dalla Russia, e arriva con condutture per cui apri il rubinetto e quel gas arriva diretto. Proviamo a importarlo da altre parti del mondo, con le navi e i rigassificatori che non si fanno.

Riflettiamo - oggi lo fa Galli Della Loggia - sugli errori fatti: l'autonomia energetica dell'Italia e dell'Europa è un obiettivo che molti hanno ostacolato negli anni. *(Applausi)*. Una volta ci sarà lo shock petrolifero con gli sceicchi, una volta il conflitto in Ucraina. Non so che cosa succederà nel 2148, ma forse ci sarà una crisi energetica. Non sono Nostradamus, ma ho studiato la storia.

Ricordo - qualcuno più grande lo ricorderà - le domeniche a piedi degli anni Settanta, e non quelle ecologiche, perché c'era la prima crisi petrolifera; poi ci fu la seconda con la guerra Iran-Iraq. Quindi, quando programmiamo l'indipendenza energetica? No alle trivelle, no a questo, no a quell'altro. È un tema che va affrontato, che non risolve il problema dell'energia domani mattina e delle bollette, per le quali servono i soldi ora e subito del Governo, come Forza Italia ha chiesto. Ma possiamo andare avanti per anni e anni o fino alla prossima tappa della storia con 5 miliardi alla settimana?

Il tema energetico va posto perché emerge. Ci può essere una crisi nel mondo e la si deve poter affrontare senza dipendere da altri. Peraltro, rispetto alle sanzioni, state anche attenti: abbiamo perso 10 miliardi di *export* con le altre sanzioni alla Russia per la Crimea e non li abbiamo mai recuperati.

Esportiamo mobili - perfino il tavolone con cui Putin tiene a distanza gli altri statisti è stato realizzato in Lombardia - prodotti agroalimentari e le calzature di Fermo. Quindi, subiamo dei danni.

I turisti russi che vengono da noi spenderanno anche in contanti. Diciamolo anche al Governo: i contanti non sono poi così maledetti quando vengono a pagare i nostri camerieri, i nostri albergatori, i nostri marinai. *(Applausi)*.

Non facciamoci, quindi, le autosanzioni.

Quanto agli americani, sapete cos'è la dottrina Monroe? Un Presidente americano dell'Ottocento, già

Segretario di Stato - credo che gliene abbiano parlato alla Farnesina - stabilì che quello che accadeva nell'emisfero americano era competenza loro. Quando nel 1962 i russi portarono i missili a Cuba, John Fitzgerald Kennedy - osannato quasi come un santo, un uomo della pace - minacciò la Terza guerra mondiale, fino a quando i russi non si portarono via i missili. È proprio indispensabile ipotizzare che l'Ucraina debba entrare nella NATO? Anche questo è un fatto che va considerato. È bello l'allargamento dell'Europa ad Est, frutto della fine del comunismo in cui molti credevano ancora in Italia, ma l'ingresso nella NATO è una minaccia inutile, perché bisogna anche tenere conto delle ossessioni altrui.

Dobbiamo ricordare che si può fare un'altra politica. Mi richiamo allo spirito di Pratica di Mare: vent'anni anni fa, un Presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi, con la *realpolitik*, dialogava con l'Oriente e con l'Occidente. Il più grande Presidente filoamericano, che al Congresso americano ringraziò gli americani per aver liberato il nostro Paese più volte dal rischio di dittature e di aggressioni o di dittature interne, Berlusconi ebbe una *standing ovation* ripetuta in quel consesso. Non prendiamo, quindi, lezioni di atlantismo e di lealtà da nessuno. *(Applausi)*. Ma c'è anche la *realpolitik*, perché Berlusconi portò Putin - non Attila - al tavolo di Pratica di Mare, agli accordi NATO-Federazione russa. Quella è la strada che va presa.

Lei ha citato nel suo intervento i tavoli e i negoziati, ma ci vuole la capacità politica che forse oggi manca per gestire questi processi e Silvio Berlusconi l'ha avuta questa capacità ed è un riconoscimento che il Paese e la comunità internazionale gli devono. *(Applausi)*. Lo stesso fece con Gheddafi e - guarda caso - dalla Russia e dalla Libia arriva l'energia italiana. Anche Gheddafi era antipaticissimo e adesso lei quante telefonate deve fare per parlare con la Libia? Era meglio Westminster in Libia al posto di Gheddafi, ma il mondo non è come noi vogliamo, è come è e quindi Berlusconi parlava con Putin, con Bush e con Gheddafi.

Ci vuole la capacità per gestire le crisi internazionali. Oggi non ci manca, signor Ministro, solo il gas: ci manca anche la *leadership* nell'Occidente, e non voglio dire solo in Italia.

Auguriamo quindi al Governo di riuscire ad affrontare queste vicende; di guardare ai precedenti della storia e di essere ancorati nell'Occidente, nella NATO, in questa realtà. Gli auguro anche di dialogare con il mondo com'è e di farsi carico delle ossessioni altrui. La NATO è talmente forte che non ha bisogno di spingersi oltre confine. Anzi, noi siamo contenti che molti stiano invece nell'Unione europea, anche se poi, invece di festeggiare che l'Ungheria e la Polonia non stiano sotto l'Unione sovietica che non c'è più, qualcuno le vorrebbe cacciare dall'Europa. Non facciamo le espulsioni sbagliate e le acquisizioni inopportune. Equilibrio, serietà: lo spirito di Pratica di Mare è la via del futuro della comunità internazionale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al fine di procedere alla sanificazione dell'Aula, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15,45.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 14,44, è ripresa alle ore 15,47).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche*** *(Relazione orale)* **(ore 15,47)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1402.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, signori membri del Governo, stimate colleghe e stimati colleghi, oggi stiamo affrontando un tema estremamente delicato, che si era posta da più parti la necessità di affrontare. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato il testo sul cosiddetto omicidio stradale. Chi c'era e chi lo ricorda sa che quel testo originariamente prevedeva anche una parte che riguardava il cosiddetto omicidio nautico, che poi venne stralciata, perché si ritenne che sarebbe stato

meglio affrontare il tema in maniera isolata e autonoma rispetto all'omicidio stradale, che tanti problemi ha posto. Quindi si era deciso di stralciare tutta quella parte.

Debbo dire che, nonostante il testo sull'omicidio stradale abbia davvero tante criticità, che conosciamo e che affrontiamo nella quotidianità, è tuttavia innegabile che si sia ottenuto il risultato di diminuire in maniera assolutamente sensibile il numero dei morti a seguito di queste vicende, in particolare le morti del sabato sera. Il provvedimento è servito davvero a porre un po' di rimedio; certamente è una legge che va rivisitata, ma altrettanto certamente abbiamo la consapevolezza che un po' di risultati li ha portati.

Debbo dire che però si sentiva moltissimo anche nel campo della nautica l'esigenza di una maggiore sicurezza, in particolare durante i mesi estivi. Sempre più spesso assistiamo al ripetersi di incidenti gravi, in mare o nei laghi, che mettono a repentaglio la tranquillità, l'incolumità e la vita dei bagnanti e, più genericamente, di coloro che amano il mare, l'acqua e i laghi.

Anche di recente, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto della corte d'appello di Brescia, era stato ricordato il caso del bruttissimo incidente nautico che l'estate scorsa sul lago di Garda era costato la vita a due giovani, Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, che erano morti travolti da un motoscafo guidato da due tedeschi che oggi si trovano a processo. Proprio in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale di Brescia aveva auspicato che si mettesse finalmente mano a questo tema che è estremamente sensibile.

Andar per mare, infatti, non è semplice e nonostante la mole di traffico sia notevolmente inferiore rispetto a quella dei mezzi che circolano sulle strade, sicuramente per farlo occorre una preparazione specifica che spesso e volentieri non si ha. Badate, inoltre, che spesso e volentieri chi circola per mare ha per le mani delle vere e proprie armi che, tra l'altro, si possono tranquillamente condurre senza nessuna patente: si pensi alle moto d'acqua di piccola cilindrata, ma soprattutto ai gommoni che spesso sono dotati di motori potenti da 40 cavalli, quindi sono estremamente veloci, e sono affidati alla guida di persone giovanissime e inesperte, che non conoscono le regole del mare, dove ci sono norme precise da rispettare. Queste situazioni creano spessissimo delle condizioni di pericolo per i bagnanti che si trovano sulla battigia, magari con i bambini, che si vedono sfrecciare davanti gommoni rapidissimi che, come dicevo, ne mettono a repentaglio l'incolumità.

Abbiamo quindi raccolto l'istanza del primo firmatario del presente disegno di legge, il senatore Balboni, che con pervicacia - in questo senso bisogna rivolgergli un ringraziamento - ha sostenuto la necessità di discuterlo e portarlo all'attenzione dell'Assemblea. In generale, infatti, agli incidenti che capitano in mare si applicava la disciplina generale sull'omicidio e sulle lesioni colpose; adesso invece si è messo mano alla materia e si è elaborata una sorta di provvedimento speculare a quello sull'omicidio stradale, che aggrava le pene soprattutto per i fatti più gravi. Era anche inconcepibile che ci fossero delle situazioni di omicidio stradale punite addirittura fino a diciotto anni (sappiamo che sono casi molto particolari e abbastanza rari), rispetto invece a un incidente in mare conclusosi con la morte di qualcuno che, come spesso accade, può essere punito con la pena di sei mesi di reclusione.

Con il presente disegno di legge si è quindi inteso colmare una vera e propria lacuna normativa, che è inaccettabile perché, come dicevo, non risponde ai criteri di proporzionalità per i motivi che ho testé detto. Tra l'altro, l'atteggiamento psicologico del reo è ancora più inaccettabile ove si pensi che la medesima persona responsabile della morte di un'altra, se è alla guida di un'automobile può essere punita astrattamente con una pena fino a diciotto anni di reclusione, invece nel caso degli incidenti in mare con una pena di sei mesi.

In quest'ottica, quindi, diventa determinante incidere non solo sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta (come vi dicevo, purtroppo non tutti hanno consapevolezza di avere tra le mani un'arma), ne accetta il rischio in spregio delle pressoché inevitabili conseguenze e soprattutto in spregio della valutazione della vita e dell'incolumità altrui.

Con il disegno di legge in discussione si propone quindi di introdurre una disciplina comportamentale in caso di incidente nautico il più possibile conforme a quella vigente per le lesioni personali stradali

gravi o gravissime, pertanto anche nei casi in cui la morte e le lesioni siano determinate da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore. Come dicevo, è una sorta di provvedimento speculare a quello che riguarda l'omicidio e le lesioni stradali.

Con questo provvedimento abbiamo anche colto l'occasione per risolvere alcune criticità emerse dall'applicazione della normativa sull'omicidio e, in particolare, sulle lesioni stradali, intervenendo, nei limiti dello stretto necessario, su alcune disposizioni sia sostanziali, che procedurali. A questo riguardo, voglio dire che sicuramente non si tratta della panacea di tutti i mali, però era certamente necessario un primo intervento e poi, come sempre, cercheremo via via di sistemare ancora meglio questi due provvedimenti.

Signor Presidente, ho già ringraziato il senatore Balboni, primo firmatario del provvedimento, e vorrei ora rimarcare l'atteggiamento collaborativo che si è avuto durante l'esame del disegno di legge. La Commissione ha istituito un sottocomitato e tutti i suoi membri hanno lavorato alla stesura del testo che viene ora sottoposto all'Assemblea. Si è davvero lavorato in un clima di fattiva collaborazione.

Non si può pertanto non ringraziare tutti i membri della Commissione, il presidente Ostellari che ha accolto di buon grado questa proposta e il Governo per il suo atteggiamento collaborativo. Il sottosegretario Sisto ha seguito ed è stato sempre presente ai lavori e a lui va il nostro ringraziamento perché stiamo effettivamente colmando una lacuna del sistema.

Il provvedimento - lo sappiamo - non è certamente il meglio, ma con esso mettiamo intanto un po' di ordine in una materia molto sentita e delicata soprattutto nei mesi estivi, consentendo alle famiglie di stare più tranquille sul bagnasciuga. Avremo infatti la possibilità di applicare sanzioni molto più gravi per chi si mette alla guida di mezzi pericolosi, consapevole delle conseguenze cui va incontro.

In ultimo, un ringraziamento molto sentito va al dottor Buonomo e al dottor Ruscica, che come sempre hanno collaborato in maniera molto attiva, aiutandoci nella stesura del testo finale con grandissima professionalità e competenza. Quindi, credo sia doveroso da parte di tutti quanti noi formulare un ringraziamento sentito anche a loro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI *(FdI)*. Signor Presidente, prendo la parola su questo tema estremamente delicato.

Con il disegno di legge a prima firma del senatore Balboni il Gruppo Fratelli d'Italia dimostra, ancora una volta, di essere un'opposizione costruttiva, che noi definiamo patriottica perché di qualità e responsabile. È per questo che oggi ci proponiamo di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e le lesioni gravi e gravissime ai conducenti delle imbarcazioni a motore.

Come amiamo ricordare, il Parlamento, se messo alla prova e in condizioni di lavorare, sa dare delle risposte ed è per questo che voglio ringraziare pubblicamente il senatore Balboni per la sua sensibilità e per il lavoro svolto, volto a perfezionare il quadro normativo, che aveva bisogno di questa impostazione.

Nel mare, infatti, per una serie di motivi preoccupanti che non sto qui a elencare, non esiste sicurezza e si rischia troppe volte la vita. Come detto anche dal relatore, i giornali e i quotidiani riportano le tante tragedie che soprattutto nei periodi estivi si verificano nei laghi e nei mari e in cui troppo spesso perdono la vita i minori. Le ragioni sono tantissime, tra cui l'incuria. La Guardia costiera non ha mezzi, né uomini per provvedere alla sicurezza dei cittadini.

Ecco perché diventa indispensabile una legge che introduca il reato di omicidio nautico e che lo regoli con la medesima disciplina prevista per l'omicidio stradale. Nel disegno di legge al nostro esame i diportisti al timone di imbarcazioni a motore sotto l'effetto, per esempio, di alcol o di sostanze stupefacenti, che causino la morte di una persona o procurino gravissime lesioni, sono considerate alla stregua del conducente dell'automobile che commette lo stesso reato. Sembra a tutti, non solo a me, credo, palesemente folle e inaccettabile che il responsabile di una morte alla guida di un'automobile rischi diciotto anni di galera, mentre invece se è alla guida di una barca, rischia una condanna che può essere anche di soli sei mesi. Era presente un *vulnus* nel nostro ordinamento che ci siamo presi la responsabilità di provare a colmare.

Ringrazio per tale ragione il Gruppo Fratelli d'Italia e il senatore Balboni; serviva una pezza che potesse mettere al riparo la vita di migliaia e migliaia di cittadini. È un segnale forte proprio perché si tratta di una norma che può fungere da deterrente per un invito alla prudenza a chiunque si metta alla guida di un'imbarcazione. Condivido le parole del relatore che ricordava che sempre più spesso questi motoscafi ad altissima velocità vengono utilizzati anche da persone sprovviste di patenti ed anche - diciamo così - capacità dell'uso dello stesso veicolo. Si è un po' larghi dal punto di vista della permissività nell'utilizzo di queste potenti imbarcazioni soprattutto durante l'estate.

Il disegno di legge al nostro esame - voglio sottolinearlo - presenta un altro aspetto importantissimo che è quello sollevato dall'avvocatura delle camere penali, che fa seguito ad una proposta di legge del nostro capogruppo Ciriani, volta ad alleviare l'ingolfamento dei tribunali e dare la possibilità di risolvere piccoli conflitti privati in maniera bonaria, soprattutto quelli riguardanti gli incidenti stradali. È un altro segno di civiltà che mostra come il disegno di legge vada davvero nella direzione giusta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rapporto sul diporto nautico in Italia del 2019 aveva registrato nell'ultimo triennio un numero di sinistri nautici pari a 742, con 32 morti e 154 feriti. Le ragioni che stanno a fondamento dell'intervento normativo sono quindi rinvenibili nella necessità di dotarsi di strumenti normativi adeguati al fine di migliorare i livelli di sicurezza della navigazione. Infatti la stessa pratica delle attività di navigazione, da una parte, e i dati riportati relativamente agli indici di sinistrosità dall'altra, rendono evidente la necessità del provvedimento legislativo.

L'esame in Commissione giustizia ha visto la costituzione di un comitato ristretto, cui ho partecipato in prima persona quale rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle, volto ad elaborare un testo condiviso da sottoporre all'attenzione della Commissione in sede plenaria. Il risultato è stato quello di un testo che ha assorbito in larghissima parte, direi quasi la totalità, gli emendamenti presentati dal Gruppo MoVimento 5 Stelle. Nel conferimento del mandato al relatore si è addirittura raggiunta l'unanimità.

L'intervento riformatore ha equiparato l'omicidio e le lesioni colpose stradali a quelle relative alla navigazione marittima. Era, infatti, illogico, da un punto di vista sanzionatorio, in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, punire in maniera differente condotte pressoché identiche, compiute in contesti assimilabili. Sebbene per strada sia molto più semplice e frequente essere coinvolti in una collisione tra veicoli, il bene giuridico tutelato è il medesimo: la vita umana e la sicurezza della circolazione.

L'uguale comportamento che comporta la morte di una persona, in base alla normativa vigente, può essere, in caso di omicidio stradale, punito con la pena della reclusione fino a un massimo di diciott'anni, invece, in caso di omicidio avvenuto in relazione alle norme relative alla navigazione, con una pena assolutamente più modesta. Non è prevista nel nostro ordinamento una fattispecie penale *ad hoc*. Infatti, chi pone in essere una condotta spericolata, in spregio delle regole di prudenza e di navigazione, ad esempio avvicinandosi a tutta velocità e in stato di ebbrezza in motoscafo alla costa piena di bagnanti, al punto da prefigurarsi la possibilità di uccidere, allo stato attuale non può essere punito con la stessa norma dell'omicidio stradale, se non attraverso una serie di complicate valutazioni giuridiche in ordine all'elemento psicologico del reato, con cui la pena potrebbe essere aumentata.

Per questo era ed è urgente l'adeguamento dell'omicidio nautico a quello stradale.

Un ulteriore aspetto che intendo segnalare è la previsione dell'aggravante in caso di omicidio e lesioni stradali o nautici commessi in stato di alterazione, dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza da assunzione di alcolici. Anche questo tema è stato ricompreso nel disegno di legge.

Concludendo, è compito del legislatore tutelare la circolazione delle persone in tutte le modalità in cui essa avvenga, proprio a tutela della incolumità pubblica e del singolo individuo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dare contezza dell'emendamento 1.2, che mira a sostituire, ovunque sia riportata, l'espressione «unità da diporto» con l'espressione «natante, imbarcazione o nave». Questo perché, facendo riferimento esclusivamente alle unità da diporto, verrebbero escluse le unità che hanno finalità commerciali e ci sarebbe un'ingiustificabile esenzione rispetto alla pena. Con la definizione generica di «natante», che, come noto, è l'unità fino a 10 metri, di «imbarcazione», che, come noto, è l'unità da 10 a 24 metri, e «nave», che è la definizione giuridica di unità oltre i 24 metri, noi abbiamo abbracciato tutto quanto è da considerarsi unità navale, sia essa commerciale o da diporto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2.

SISTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pillon.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

EVANGELISTA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della petizione lanciata su Change.org, che ha raccolto più di 130.000 firme, così recita: «Il 19 giugno 2021 due ragazzi erano in barca a Salò, di sera, come tante persone al lago di Garda e in tutti i laghi e mari italiani. Erano tranquilli e si godevano la serata estiva e mai avrebbero pensato che un motoscafo potesse letteralmente passargli sopra uccidendo Umberto sul colpo e sbalzando Greta in acqua, provocandole numerose fratture e causandone la morte per annegamento».

L'incidente è quello di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, trentasette e venticinque anni rispettivamente, due amici travolti da un motoscafo di proprietà di due *manager* tedeschi la notte del 19 giugno del 2021 sul lago di Garda, nei pressi di Salò.

Credo sia importante partire da qui, signor Presidente, colleghi, non solo dalla tragedia, purtroppo non la sola, ma anche dalla richiesta, gridata a gran voce, di fare qualcosa affinché simili fatti possano trovare una risposta sanzionatoria adeguata. Oggi, in quest'Aula, stiamo finalmente per concludere un percorso molto travagliato, durato anni, che ha visto il tentativo da parte di questo Parlamento, già dalla scorsa legislatura, di colmare un vuoto normativo con riferimento alla fattispecie di omicidio nautico.

Parlare di lacuna normativa che deve essere colmata è una scelta obbligata, vista la necessità di tutelare il bene primario che il nostro ordinamento è chiamato a proteggere, ossia la vita e l'integrità fisica. Il legislatore ha il compito di approntare un'adeguata tutela al bene della vita. Nel caso specifico, ha il compito di farlo quando una condotta violativa delle regole che governano la navigazione marittima ha come conseguenza la morte o le lesioni di una persona.

Nel caso di specie, non è pensabile mutuare, come è stato fatto finora, la disciplina e il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo semplice, quello di cui all'articolo 589 del codice penale, che prevede una pena da sei mesi a cinque anni. Pene troppo basse che, infatti, all'epoca, per il fatto che ho citato prima, non consentirono il fermo del signore tedesco.

Questo perché diventa indispensabile differenziare la tutela penale per settori, almeno quando le peculiarità del contesto, dello strumento adoperato e delle modalità siano tali da necessitare di una maggiore effettività sanzionatoria.

È compito dunque del legislatore tutelare la circolazione delle persone in tutte le modalità in cui ciò avvenga, ed è per questo che l'estensione delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime era un passaggio obbligato anche ai casi in cui la morte e le lesioni siano causati da soggetti, appunto, alla guida di imbarcazioni.

La vita e l'integrità fisica possono essere messe a repentaglio allo stesso modo sia che ciò sia conseguenza della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale sia che l'evento morte o le lesioni siano causati dalla violazione della disciplina sulla navigazione marittima o interna.

Bene dunque che le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche ricadano oggi nell'ambito degli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, che attualmente disciplinano la sola fattispecie di omicidio stradale e lesioni stradali, ma che con questo disegno di legge abbracceranno anche le omologhe ipotesi realizzate con unità da diporto, in violazione delle norme che disciplinano la navigazione marittima.

Anche volendo per un momento mettere in disparte le questioni più strettamente giuridiche, c'è un dato numerico che non possiamo permetterci di ignorare. I dati che ci vengono forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rapporto «Il diporto nautico in Italia» del 2020 ci parlano di un aumento esponenziale dei sinistri nautici nel comparto della navigazione, per un totale di 287 con ben 65 vittime. Il dato - che include diverse tipologie di incidenti registrati - risulta, purtroppo, in costante crescita.

L'ormai estesa pratica delle attività di navigazione, da una parte, e i dati riportati sugli indici di sinistrosità, dall'altra, non possono che rendere evidente e impellente la necessità di intervenire con strumenti normativi adeguati, al fine di migliorare i livelli di sicurezza della navigazione su acque marine lacuali e fluviali.

Senza entrare nel dettaglio delle singole previsioni, su cui si sono soffermati già ampiamente i miei colleghi - i senatori che mi hanno preceduto e il relatore, Giuseppe Luigi Cucca, che ringrazio - mi preme sottolineare come la strada seguita da questo provvedimento sia stata quella di recepire, all'interno della disciplina della navigazione e del diporto nautico, la medesima impostazione seguita dalla disciplina della circolazione stradale, anche con riferimento alle regole e alle sanzioni previste per la guida sotto l'effetto di alcol e in stato di alterazione psicofisica, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche in questo caso voglio ricordare che il signore tedesco si rifiutò all'epoca di sottoporsi agli esami del sangue per accertare se avesse assunto droghe o alcol.

Permettetemi di dire che questo risultato non era oggi così scontato, anche per le difficoltà che si sono manifestate lungo il percorso di approvazione, come ho ricordato all'inizio del mio intervento.

Sono molto soddisfatta dunque di tutto il lavoro compiuto dai colleghi della Commissione giustizia, in particolare dal senatore Balboni, primo firmatario di questo disegno di legge, che ringrazio, anche attraverso i miglioramenti che sono stati fatti in sede di comitato ristretto. Rivolgo di nuovo un ringraziamento al relatore, senatore Cucca, che si è speso con forza affinché questo risultato venisse conseguito.

Signor Presidente, concludo dicendo che con questo provvedimento abbiamo finalmente la possibilità

di colmare un importante *vulnus* di tutela, ponendo fine alla disparità di trattamento tra omicidio nautico e omicidio stradale e fornendo finalmente una risposta penale adeguata di fronte ai tragici eventi che si sono purtroppo moltiplicati negli ultimi mesi e negli ultimi anni.
Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI. *(Applausi)*.
BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, cari colleghi, consentitemi innanzitutto di ringraziare il presidente Ostellari, il relatore, senatore Cucca e tutti i colleghi della Commissione, perché è vero che sono il primo firmatario di questo disegno di legge, ma in realtà il testo è frutto del lavoro di tutta la Commissione, in particolare del comitato ristretto che ci ha lavorato e sono stati recepiti tanti suggerimenti importanti per licenziare un testo che è più importante di quello che si possa credere. Il traffico nautico, infatti, negli ultimi decenni, ma soprattutto negli ultimi anni, è diventato molto intenso, le nostre spiagge, i nostri lidi, le nostre coste, il nostro mare sono frequentati per molti mesi all'anno da milioni di bagnanti, di utenti, di diportisti, senza contare, ovviamente, tutto il traffico commerciale, anch'esso in esponenziale aumento. Tutto questo, ovviamente, comporta un aumento dei rischi che un mezzo a motore, anche se viaggia sull'acqua, può rappresentare per altri che si trovano su altri mezzi a motore e soprattutto per chi si trova in acqua.
Credo che tutti abbiamo assistito a comportamenti assolutamente pericolosi ed imprudenti, abbiamo visto molto spesso sulle nostre spiagge moto d'acqua, gommoni o fuoribordo arrivare fin sulla battigia a tutta velocità, magari a volte facendo lo *slalom* tra i bagnanti, anche tra i bambini che facevano il bagno a pochi metri dalla riva e purtroppo ogni anno si susseguono incidenti mortali o anche, se non mortali, molto gravi, perché l'impatto di un'elica su una persona a volte lascia segni per tutta la vita e invalidità anche molto gravi. Si tratta di lesioni che comportano molto spesso una invalidità permanente anche molto elevata.
Era quindi necessario colmare quello che giustamente il relatore ha evidenziato come un *vulnus*, una lacuna nel nostro ordinamento giudiziario, perché è ovvio che il sentimento di giustizia di tutti noi si ribella nel momento in cui vede trattato in modo così differente un omicidio colposo o una lesione colposa grave che incide sullo stesso identico bene giuridico protetto, che è la vita e l'incolumità delle persone. Non si capisce perché, se l'omicidio o la lesione colposa viene provocata violando le norme del codice della strada si può arrivare a pene anche altissime in presenza di aggravanti come la guida in stato di ebbrezza, mentre se si violano le norme del codice della navigazione si deve applicare una disciplina tutta diversa, per cui - anche come ricordavano altri colleghi prima di me - alla fine si arriva a una pena di pochi mesi.
È notizia di pochi giorni fa la sentenza del tribunale di Tempio Pausania che ha condannato a otto mesi di reclusione, con tutti i benefici di legge (sospensione condizionale) il conducente di un fuoribordo che ha ucciso un sub mentre stava facendo pesca subacquea a pochi metri dalla riva col suo pallone di segnalazione. Immaginate la costernazione dei familiari, dei figli, della moglie di fronte ad una pena così esigua. Sono cose veramente inaccettabili. C'era quindi questa lacuna da colmare.
Ovviamente non possiamo arrivare a dire che approvando questo disegno di legge otterremo il risultato di risolvere immediatamente il pericolo per chiunque entri in acqua o stia in mare, perché c'è un lavoro culturale, di educazione e di prevenzione da fare. Esattamente come per gli utenti della strada, anche nei confronti di chi va in mare bisogna fare un'opera che sia di educazione e di sensibilizzazione. Molto spesso, infatti, chi oggi va in mare può condurre un'imbarcazione fino a 40 cavalli senza alcuna nozione, senza conoscere le regole, senza sapere nemmeno come si conduce quel mezzo; basta che vada al primo imbarcadero e affitti un'imbarcazione di questo genere. Sarebbe come consentire a una persona senza patente di guida stradale di poter condurre per le strade della nostra città una utilitaria, anche non di piccola cilindrata, perché i fuoribordo oggi sono molto potenti e tra l'altro troppo spesso vengono manipolati per aumentarne la potenza.
È chiaro quindi che c'è un discorso molto più ampio da fare. Come l'istituzione dell'omicidio stradale ha portato a una significativa riduzione degli incidenti gravi, gravissimi e soprattutto mortali, sono convinto che, se adeguatamente pubblicizzata, anche l'istituzione dell'omicidio nautico porterà un

beneficio. È chiaro che se soprattutto giovani e giovanissimi, ma comunque persone che non hanno nemmeno idea dei pericoli che provocano portando un'imbarcazione soprattutto vicino a riva, sanno che, anziché rischiare in caso di disgrazia sei mesi, otto mesi, un anno con la condizionale (soprattutto se hanno abusato di alcol o di sostanze stupefacenti), con questo disegno di legge - se, come mi auguro, sarà approvato anche nell'altro ramo del Parlamento, magari prima dell'inizio della stagione balneare - rischiano qualche anno, saranno indotti inevitabilmente a una maggiore prudenza e a una maggiore stima delle azioni che stanno facendo.

Ripeto, questo è un disegno di legge che sono felice di aver prodotto come *input*, ma è il risultato di tutte le forze politiche presenti in Commissione, che hanno lavorato tutte insieme per arrivare a questo testo. È importante che, insieme a questo risultato, abbiamo avuto l'occasione di cogliere anche l'invito che la Corte di cassazione ha fatto oltre un anno fa a rimodulare la perseguibilità nei confronti delle lesioni colpose stradali (a questo punto anche nautiche). Come ha detto la Cassazione in quella famosa sentenza, è irragionevole che sempre e comunque ci sia la perseguibilità d'ufficio; e noi siamo intervenuti anche su questo aspetto.

Tra l'altro, è una riforma che era già anticipata anche nella legge delega che abbiamo approvato pochi mesi fa, per cui le lesioni colpose non aggravate con questa riforma saranno perseguibili a querela e non saranno più perseguibili d'ufficio. Questo comporterà anche una maggiore facilità nell'ottenimento del risarcimento del danno. È chiaro infatti che molto spesso al danneggiato, a chi ha subito una lesione - stiamo parlando di lesioni, non di omicidio -, anziché una pena che poi rimane il 99 per cento delle volte soltanto scritta nel certificato penale e non va oltre, la cosa che interessa di più è ottenere il risarcimento del danno che ha subito. Con questa modifica rendiamo anche più facile un percorso che porti al risarcimento, quindi anche, come sottolineava il collega Ruspandini poco fa, a un maggior alleggerimento del carico dei nostri tribunali che, come sappiamo, hanno già abbastanza da fare, senza sovraccaricare di ulteriori processi questioni che possono essere risolte tra le parti.

Signor Presidente, concludo esprimendo davvero la mia soddisfazione perché oggi credo che la politica abbia dimostrato che, quando si vuole e quando si sa bene qual è l'obiettivo, si può lavorare tutti insieme per ottenere un risultato nell'interesse di tutta la nostra collettività. Chissà che la prossima estate, fra pochi mesi, le mamme, i bagnanti e i bambini possano avere un po' più di tranquillità nel godersi il nostro meraviglioso mare. *(Applausi)*.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signora Presidente, molto brevemente, credo anch'io che quello che voteremo oggi sia un provvedimento importante. Forse lo portiamo in Aula con qualche ritardo colpevole, ma è sicuramente un provvedimento che copre un vuoto legislativo che c'è nel Paese, così come è stato ricordato. Vorrei ringraziare il relatore Cucca, ma soprattutto il senatore Balboni, per la passione, l'impegno e la determinazione che ha messo nel portare avanti questo provvedimento, che - ripeto - è un provvedimento che copre un vuoto legislativo.

È stato evidentissimo in queste ultime estati e in questi ultimi anni che c'era qualcosa che non andava nella nostra normativa. Era evidente di fronte ai fatti di cronaca che si sono succeduti, in cui abbiamo visto incidenti e diverse morti di persone investite da chi utilizzava impropriamente il proprio natante, spesso sotto l'effetto di sostanze o di alcol. Ricordo la tragedia sul lago di questa estate e altre vicende.

Con questa legge penso che si faccia un passo in avanti, non soltanto per colpire l'uso improprio e l'omicidio nautico; si fa qualcosa in più. È vero che noi prendiamo la normativa dell'omicidio stradale e ne costruiamo una analoga per l'omicidio nautico, ma - come è stato detto in diversi interventi - diamo anche un messaggio molto chiaro: ci sono delle regole da rispettare per andare in mare e quelle regole vanno rispettate. I natanti e il mare possono essere fonti di pericolo. È vero, non c'è la frequenza che c'è in una strada di città e non c'è il pericolo costante che ci può essere in una strada di una grande città; ma non vedere e non capire che anche in mare e anche in un lago ci possono essere dei pericoli concreti di fare del male è un problema su cui bisogna ricostruire un'attenzione e una cultura. Grazie a questo provvedimento mi pare che lo facciamo, così come diciamo chiaramente che è colpevole e pericoloso navigare dopo aver abusato di alcol e di altre sostanze.

Aggiungo, prima di concludere: bene anche il fatto che con questo testo modifichiamo in parte la legge sull'omicidio stradale. Come diceva poco fa il senatore Balboni, l'eliminazione della procedibilità d'ufficio per le lesioni colpose è un passo in avanti, che credo sia positivo. Mi fermo qui; molte cose sono già state dette. Credo anch'io che oggi l'impegno di tutte le forze politiche e dei Gruppi in Parlamento debba essere quello di approvare al più presto il provvedimento in via definitiva alla Camera, dopo il lungo lavoro di sintesi e di condivisione che è stato fatto in questo ramo del Parlamento. Ovviamente, per il tenore della dichiarazione di voto, è chiaro che noi voteremo a favore. *(Applausi)*.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, colleghi, purtroppo i recenti fatti di cronaca riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti nei nostri mari, nei nostri laghi, di fronte ai nostri litorali e confermano la necessità di introdurre nel codice penale il delitto di omicidio nautico come fattispecie autonoma di reato, estendendo la disciplina già prevista per l'omicidio stradale e accorpando i due reati in un unico identico articolo.

Nel corso della scorsa legislatura il Parlamento aveva già approvato la legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, entrambi punibili a titolo di colpa. È stata una norma fortemente voluta dalle forze politiche in risposta a dei casi che hanno veramente creato emozione nell'opinione pubblica e un'esigenza di giustizia sociale. Con vari sforzi interpretativi, per il vero i giudici hanno sempre tentato di punire con il massimo delle pene coloro i quali si pongono alla guida sotto effetto di alcol e stupefacenti. Tuttavia, se il legislatore è arrivato a rivedere la politica criminale del fenomeno dell'infortunistica stradale è perché si erano raggiunti livelli di pericolosità non più contrastabili con il quadro normativo antecedente al 2016, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate dall'elemento psicologico della colpa per lo più specifica, in quanto correlata alle violazioni di norme di comportamento del codice della strada. Non esisteva nel nostro ordinamento giuridico un'autonoma considerazione del fenomeno, la cui tutela era affidata soltanto a ipotesi di reato non dolose, sebbene aggravate mediante la previsione di singole circostanze aggravanti. In altre parole, l'omicidio colposo commesso mediante la violazione delle norme del codice della strada rimaneva un'ipotesi aggravata di omicidio colposo, mentre la nuova previsione ha integrato una ipotesi autonoma di reato.

Il cuore della costruzione di queste norme è quindi l'individuazione di un corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ad esempio il mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o stupefacenti, ne accetta il rischio in totale dispregio delle possibili conseguenze. Questo secondo le categorie riconosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza che aggravano la responsabilità nei casi di colpa con previsione.

Oggi, a distanza di sei anni dall'approvazione di quelle norme, noi torniamo a occuparcene. Il testo che esaminiamo, infatti, estende la disciplina già prevista anche ai casi in cui ci si ponga alla guida di un natante, di un'imbarcazione o di una nave (secondo l'emendamento che è stato appena approvato) e si tratta di una equiparazione a mio avviso più che corretta.

Tuttavia è stato ancor più importante sfruttare l'occasione per correggere alcuni aspetti della disciplina introdotta nel 2016, migliorandola.

Nel caso di lesioni personali gravi e gravissime colpose, non aggravate dall'aver assunto sostanze stupefacenti o alcoliche, si è ad esempio introdotta la procedibilità a querela della persona offesa, evitando così di dover procedere d'ufficio per i casi meno gravi. Come è stato detto anche dal senatore Balboni, che ha dato forza all'iniziativa con la sua insistenza e pervicacia, l'introduzione della querela favorisce le ipotesi transattive tra le parti e una deflazione del carico giudiziario. Abbiamo quindi approfittato dell'equiparazione dell'omicidio nautico a quello stradale per effettuare queste correzioni che ormai da tempo erano inevitabili e sentite dall'opinione pubblica.

È poi importante la modifica della disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di omicidio stradale (e, quindi, oggi anche nautico) laddove è stato correttamente specificato che tale forma di arresto obbligatorio non è prevista per quei conducenti che si siano immediatamente fermati

adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi. La disciplina precedente non prevedeva questo caso. In tal modo si sono distinti i comportamenti di chi si allontana dal luogo dell'evento senza prestare alcun soccorso e che va arrestato obbligatoriamente da quelli di chi, invece, si è allontanato ma solo dopo essersi attivato per soccorrere le vittime dell'incidente. Sono delle situazioni assolutamente diverse, che vanno quindi disciplinate in maniera diversa.

Da ultimo, vorrei rivolgere l'apprezzamento che ho già espresso all'iniziativa del senatore Balboni anche al lavoro che si è svolto in Commissione giustizia, anche attraverso il comitato ristretto di cui ho fatto parte. C'è stata una comune volontà e il risultato finale mi sembra essere assolutamente soddisfacente, il che non sempre è scontato.

Riteniamo che il provvedimento possa contribuire a una maggiore sicurezza dei cittadini anche nell'ambito dei nostri mari e laghi e che - soprattutto - si possa arrivare a una maggiore informazione ed educazione sul piano del rispetto delle norme non solo stradali, ma anche nautiche. Annuncio pertanto il voto favorevole della componente Liberi e Uguali-Ecosolidali del Gruppo Misto. *(Applausi)*.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi associo in linea generale a ciò che è stato detto, ma lo faccio *sine ira et studio* perché credo che ci siano delle cose sulle quali possiamo e avremmo potuto riflettere, probabilmente in ordine non all'esito finale del disegno di legge, ma alla storia anche recente. Mi riferisco, in modo particolare, alla legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha istituito l'omicidio stradale. Allora, nel corso dei lavori parlamentari, si decise di espungere la materia relativa a tutto ciò che accadeva in mare, affidandola al codice della navigazione.

Oggi diamo una risposta, ma allora evidentemente il problema c'era. L'articolo 589 del codice penale, al primo comma, afferma che «chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Troppo poco. Poi ci sono le circostanze aggravanti e sappiamo che la giurisprudenza, proprio rispetto alle questioni afferenti alla circolazione stradale, ha stabilito che a chi in una condizione di ebbrezza o di assunzione di stupefacenti, si pone alla guida, non si può applicare automaticamente la fattispecie del dolo eventuale, bisogna restare dentro la colpa e l'aggravante prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 589. Tale formulazione al massimo poteva prevedere quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 61 del codice penale, e cioè la circostanza aggravante comune dell'aver agito con previsione dell'evento. Tolto questo e tolto l'altro fatto, cioè che si parlava di sinistri o delitti avvenuti in ambito di circolazione stradale, si evitava che la formulazione dell'articolo 589 entrasse nell'alveo delle compensazioni del bilanciamento delle circostanze aggravanti.

Pertanto il legislatore, dopo quattro anni di discussione, è arrivato ad un testo condiviso fino a un certo punto. Credo infatti che quella norma fu approvata con la fiducia. Oggi invece la fiducia in ordine al provvedimento è generale, senatore Balboni.

Mi pongo però il problema relativo all'eccessivo ricorso all'inasprimento della pena, alla figura penale, ad una sorta di panpenalismo strisciante che deve risolvere tutti i problemi *(Applausi)*, quando dal punto di vista educativo siamo in ritardo. Dobbiamo cominciare a verificare cosa ha prodotto la norma sull'omicidio stradale del 2016. Al riguardo vorrei proporvi dei dati, tralasciando la parte giuridica relativa alla costituzionalità e agli articoli 3 e 25, secondo e terzo comma, della Costituzione. Dal punto di vista statistico, i dati Istat mostrano come a partire dal 1990 si sia registrata una netta diminuzione degli omicidi stradali e una costante riduzione degli stessi dal 2001. Nel 2001 si registrarono 7.096 vittime. Tale dato registrò poi un notevole decremento fino a scendere a 4.100 nel 2010, 3.428 nel 2015 e 3.283 nel 2016, anno in cui è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge sull'omicidio stradale.

Dal punto di vista effettivo, aggiungo un ulteriore e recente dato: negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento dei sinistri collegati all'uso di sostanze stupefacenti e alla guida in stato di ebbrezza dei nostri giovani. Questo è il dato preoccupante. *(Applausi)*. È un dato che appartiene al comportamento, alla società e alla sua evoluzione.

Il senatore Balboni è intervenuto colmando un vuoto, in relazione alla materia, applicando lo stesso ragionamento svolto allora, che il Parlamento ha fatto per l'omicidio stradale, applicandolo in una zona vuota e colmando uno spazio. Sarà sufficiente tutto questo ad introdurre nuovi comportamenti? Siamo convinti che ricorrendo sempre all'inasprimento delle pene e all'individuazione di nuove fattispecie, riusciamo ad incidere profondamente sulla società? No, non credo sia così facile. Prendiamolo però per buono ed è per questo che dico *sine ira et studio*.

Condivido quindi questo disegno di legge, che il mio Gruppo appoggia, ma lo faccio con queste riserve, probabilmente non condivise da alcuni colleghi, ma che credo attengano all'ordine fattuale, per così dire. Del resto, come qualcuno suggerisce, i dati statistici vanno un po' in controtendenza rispetto all'individuazione di nuove figure di reato.

L'articolo 589-*bis* del codice penale viene a embricare al suo interno, non solo l'omicidio stradale, ma anche l'omicidio nautico e quindi la violazione delle norme sulla navigazione. Il tema è questo: dal punto di vista del principio di legalità - permettetemi di dirlo - continuo ad avere qualche dubbio sulla tassatività della fattispecie del comportamento penale. La giurisprudenza è chiarissima: un evento deve essere conseguente a un comportamento e qual è il comportamento conseguente alla violazione di una norma della circolazione stradale piuttosto che del codice della navigazione?

Per questo il legislatore - mi pare fosse Rocco al tempo - all'articolo 589 del codice penale fa riferimento a «chiunque cagiona (...) la morte di un uomo». Poi ci sono le circostanze aggravanti, a effetto speciale, ci sono le circostanze soggette a bilanciamento e quelle non soggette a bilanciamento.

Pertanto, per tagliare la testa al toro, abbiamo previsto una nuova figura di reato, inserendo l'articolo 589-*bis*, che oggi andiamo a colmare e a questo punto dico giustamente.

Se forse è criticabile l'atteggiamento di allora, oggi almeno andiamo a mettere una pezza rispetto a un'ipotesi che non era stata considerata. Allora il legislatore decise di non intervenire perché non sapeva come affrontare la questione, mentre oggi la questione è stata affrontata egregiamente. Anche negli interventi che mi hanno preceduto sono stati ricordati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, l'intervento in ordine all'omicidio stradale, al profilo delle lesioni o della non obbligatorietà dell'arresto rispetto a chi mantiene un atteggiamento di tipo collaborativo.

Avendo esaurito il tempo a mia disposizione, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. *(Applausi)*.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, la nautica è uno dei settori in cui il nostro Paese è eccellenza mondiale. Noi produciamo natanti, imbarcazioni e navi di eccellenza, ma siamo anche uno dei Paesi che maggiormente fruiscono dei benefici della nautica e non solo. Pensiamo alle attività della pesca sportiva, allo *snorkeling*, alle immersioni, al *diving*, all'apnea, alla nautica da diporto, di cui ho parlato anche prima, ma pensiamo anche alla semplice nuotata che nei nostri quasi 9.000 chilometri di costa è sempre un piacere fare, sia nelle acque marittime, sia nelle acque interne dei nostri laghi e dei nostri fiumi.

Siamo convinti che questa legge contribuirà a garantire sicurezza a questo tipo di attività. Siamo convinti che queste norme incrementeranno la sicurezza in uno degli *asset* principali del Paese. Ci sono tratti di mare, di costa, anche di laghi e di fiumi, splendidi, che tuttavia sono fortemente trafficati e che diventano - ahimè - pericolosi. Abbiamo sentito gli esempi che sono stati fatti, ma credo che a ciascuno di noi sia capitato almeno una volta nella vita di farsi una nuotata e di vedersi sfrecciare molto vicino una moto d'acqua, un gommone lanciato ad alta velocità e quant'altro. Dobbiamo garantire la sicurezza, anche della navigazione.

È vero ciò che diceva, però, il senatore Dal Mas e su questo sono d'accordo. Non possiamo entrare in un'ottica panpenalistica. Non è che con questa norma, che va a incrementare le pene per chiunque commetta il reato di omicidio nautico colposo oppure di lesioni nautiche colpose, abbiamo risolto il problema. Non è la bacchetta magica e credo che il Parlamento dovrebbe cogliere questa occasione per andare ad approfondire anche altre norme che, al di là del dettato penale, contribuiscano a incrementare la sicurezza di tutte quelle meravigliose attività correlate all'acqua del mare, all'acqua dei

nostri fiumi e dei nostri laghi.

Siamo convinti che da questa maggiore sicurezza della navigazione, ma anche del godimento delle nostre acque, deriverà un grande vantaggio anche per tutte le imprese sportive che vivono di tale attività, che vivono di turismo, che vivono di pesca, che vivono di attività sportive legate alla navigazione.

Un altro importantissimo principio, che abbiamo ribadito in questa norma e sono convinto che sia importante restituire in questa Aula, è che non si guida ubriachi, che non si guida in stato di intossicazione o di stupefazione. Sotto l'effetto appunto di sostanze psicotrope, non ci si pone alla guida di nessun veicolo. La vita, la sicurezza, l'incolumità delle altre persone e della nostra persona non deve essere messa a rischio e questa norma lo ribadisce ulteriormente.

Proprio oggi in Commissione infanzia abbiamo approvato l'esito di un'indagine conoscitiva sulle dipendenze dei giovani. Purtroppo, non abbiamo fatto altro che riscontrare come ci sia un aumento delle dipendenze anche da sostanze stupefacenti, da sostanze psicotrope, da alcol. Questa norma dà un segnale chiaro, anche ai giovani che magari vorrebbero farsi un giro con la moto d'acqua. Essi, però, devono sapere che non ci si mette alla guida di veicoli in stato di alterazione da alcol e da droga, perché questo è un rischio per la propria e per l'altrui salute.

Come Gruppo Lega voteremo con convinzione questa norma. Mi sento di ringraziare, come già è stato fatto, *in primis* il senatore Balboni, che ha presentato questa proposta, adottata da tutte le forze politiche in Commissione giustizia. Desidero ringraziare il relatore Cucca, il presidente Ostellari e il sottosegretario Sisto, che tanto ha fatto perché questa norma giungesse in Aula.

Ci sono due aspetti che vorrei illustrare ai colleghi prima di concludere. Un primo aspetto, che è importante sottolineare, è che abbiamo colto l'occasione per sistemare due norme del codice penale legate alla circolazione stradale che ponevano seri problemi nelle aule di tribunale. Chiunque abbia l'onore di svolgere la professione forense sa che la riforma dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali aveva due limiti notevoli: un primo limite era dato dalla procedibilità d'ufficio di tutti i reati. Chi esercita la professione forense sa di cosa stiamo parlando: paradossalmente, questo diventava un limite. Nel momento in cui, di fronte magari a lesioni anche lievi, era comunque disposta la procedibilità d'ufficio del procedimento penale, la persona offesa si trovava ad avere un'arma in meno nella contrattazione con l'assicurazione per ottenere un risarcimento congruo, adeguato e in tempi brevi.

Restituire alla persona offesa l'arma della possibilità di rimettere la querela diventa utile per consentire alla stessa, ovvero a coloro che hanno subito ferite, malattia, a causa dell'incidente per colpa altrui, di avere un ulteriore strumento per ottenere il giusto risarcimento. Questa è una prima norma che abbiamo sistemato.

C'è una seconda norma che è stata messa a punto e che pure, a mio avviso, è importante che sia stata rimaneggiata dal Parlamento: quella relativa all'arresto in flagranza.

Confliggeva con ogni norma di buonsenso prevedere l'arresto in flagranza per colui che, a titolo di colpa, non certo a titolo di dolo, avesse causato - ovviamente contro la sua volontà - un incidente stradale e si fosse fermato per garantire l'immediato soccorso alla vittima. È contro ogni logica che quella persona, che certamente ha commesso un reato e che quindi sarà giudicato, venga trascinata via in manette dopo che si è fermata per dare assistenza alla vittima e garantire l'arrivo immediato dei soccorsi. È chiaramente contro ogni buonsenso, oltre al fatto che quella previsione paradossalmente favoriva la fuga perché, piuttosto che essere arrestato, a quel punto qualcuno aveva la tentazione malsana di fuggire, di allontanarsi.

Se questa norma sarà approvata anche dalla Camera - e siamo convinti che ciò accadrà - finalmente la persona che ha causato il sinistro, come che sia, non verrà arrestata in flagranza se, però, si fermerà a prestare assistenza, a chiamare i soccorsi, attenderà il loro arrivo e darà il necessario aiuto alla persona offesa. Questo è chiaramente un incentivo affinché si ponga fine al terribile fenomeno degli incidenti stradali con la fuga di colui che li ha causati. Credo quindi che questa sia una norma decisamente di buonsenso, che va a sanare un *vulnus*.

Mi fermo qua, Presidente. Non posso che augurarmi che in questo scorcio di legislatura la Camera dei

deputati trovi il tempo per approvare in via definitiva questo disegno di legge. *(Applausi).*

D'ANGELO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò concisa, anche perché gli interventi dei colleghi sono entrati tutti nel merito del provvedimento.

Come più volte affermato nel corso del dibattito, vorrei evidenziare la finalità del disegno di legge in particolare, ovvero l'equiparazione sostanziale della normativa relativa all'omicidio e alle lesioni stradali all'ambito nautico. Il testo è pertanto volto a colmare il *vulnus,* rilevato da tutti dopo che, in effetti, era stato approvato il reato di omicidio stradale.

Questa evidenza si ripropone spesso durante il periodo estivo, quando ovviamente il flusso dei natanti è più cospicuo, ma anche in altri periodi in cui, per esempio, si hanno evidenti situazioni di pericolo per i natanti, come è accaduto nel Lago di Como, nel Lago Maggiore e così via. Quindi, l'esigenza sottesa al disegno di legge è chiara a tutti: prevedere una fattispecie penale *ad hoc* per i delitti colposi di omicidio e lesioni avvenuti per mezzo di una unità da diporto.

Per unità da diporto si intende tutti i mezzi che vanno al di sopra della sfera acquea nei laghi, nei mari, nei fiumi, quindi anche le nuove tecnologie: le moto ad acqua e quant'altro possa essere dotato di motore o remi. Si va pertanto a coprire un'ampia gamma di tipologie di mezzi.

La risposta sanzionatoria al bene giuridico tutelato è proprio l'integrità fisica, che era irragionevolmente compromessa nel caso di fatti avvenuti proprio in circostanze riferibili al codice della navigazione; quindi, c'era una disparità di trattamento fra utenti della strada e utenti terracquei.

Era quindi irragionevole dal punto di vista della proporzionalità, ma anche della sanzione prevista, perché ovviamente erano previste disposizioni difformi a seconda che il fatto fosse posto in essere con il mezzo di un autoveicolo piuttosto che di un'imbarcazione, quindi in casi di condotte pressoché identiche risultava una sanzione difforme.

Devo dire che in Commissione si è svolto un lavoro corale, tant'è che si è arrivati anche alla costituzione di un comitato ristretto, che ovviamente ringrazio insieme alla figura del relatore, che ha fatto un lavoro di sintesi per poter giungere a questo testo, poi votato all'unanimità. Aggiungo anche che mi fa piacere che molti degli spunti emendativi presentati dal mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, siano poi diventati parte integrante del testo stesso, come ad esempio la fattispecie penale *ad hoc*, oppure l'aggravante per il fatto commesso in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, la procedibilità a querela nei casi di lesioni colpose sulla circolazione stradale, l'inserimento della fattispecie nel catalogo dei delitti per i quali è disposto l'arresto obbligatorio in flagranza, nonché la norma transitoria. Sono tutti temi trattati negli emendamenti presentati dal mio Gruppo che sono stati fatti parte integrante del testo oggi in discussione.

È sicuramente giusto e meritevole di attenzione intervenire dal punto di vista normativo su questo tema, anche per dare un segnale forte affinché si crei un ulteriore deterrente che inviti alla prudenza chiunque si metta alla guida non solo di un autoveicolo, ma anche di un natante.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

DE FALCO *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. *(Commenti).*

Colleghi, abbiamo proceduto celermente ed abbiamo esaurito gli interventi addirittura prima del tempo concesso.

DE FALCO *(Misto)*. La ringrazio, Presidente, ringrazio anche tutti i colleghi, perché sono veramente simpatici.

Voterò contro questo provvedimento essenzialmente per alcuni motivi e vorrei mi fosse consentito esprimere e dichiarare. In primo luogo, si rientra ancora una volta in una tecnica legislativa parcellizzante in cui, anziché creare le giuste aggravanti alla fattispecie di reato, si creano sempre nuove figure di reato e questo, come poi si vede anche dalla stesura dell'articolato, crea una notevole difficoltà. Questo provvedimento è scritto in maniera pessima; in particolare l'articolo 3, di cui vorrei leggere un rigo, secondo me è anche incostituzionale, perché crea una vera e propria *reformatio in*

peius, consentendo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di questa norma di essere oggetto di querela dalla data di entrata in vigore di questa norma. Si badi bene che oggi in particolare i fatti marittimi - o nautici - in realtà sono punibili a querela, sicché non si può ritenere che una procedibilità d'ufficio sia sostituita da una procedibilità a querela e quindi si recuperano i fatti, ma in realtà si dà oggi il termine per cominciare a porre querela per fatti precedenti e questo è incostituzionale.

Vorrei però dire anche un'altra cosa. Se davvero ci tenete alla sicurezza, allora dotate le amministrazioni che devono fare i controlli del personale e dei mezzi, perché l'unico modo per garantire la sicurezza in mare è fare continui controlli, far vedere la presenza, evitare che ci siano comportamenti indisciplinati pericolosi. L'unico modo di fare prevenzione è attraverso il controllo; non attraverso norme che rimangono su carta e poi in questo caso creano pure problematiche di carattere giuridico.

Se davvero volete evitare di fare carta e volete fare sicurezza, il Governo dia disposizioni affinché i controlli siano efficaci ed effettivi; si eviti di controllare soltanto le ONG; controllate le barche da diporto, controllate il traffico: questo bisogna fare. Bisogna fare le persone serie. Queste norme sono carta e servono a mettere la coscienza a posto, ma non consentono di raggiungere un più elevato *standard* di sicurezza.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1201) ***Deputato BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie***

(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) **(ore 17,12)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1201, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pisani Giuseppe, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PISANI Giuseppe, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e successivamente, con modifiche, dalla 12a Commissione del Senato in sede redigente, tratta il tema della trasparenza e il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio che intercorrono tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della sanità.

L'articolo 1 prevede che le disposizioni in esame determinano il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. A tale proposito viene richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 2 reca le nozioni e precisa i termini, cioè il significato di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie.

L'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità: per le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute; per le convenzioni e le erogazioni di denaro, beni, servizi, effettuate da un'impresa produttrice in favore di una organizzazione sanitaria; per gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della sanità, che producono vantaggi diretti o indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi e quant'altro.

La pubblicità reca i dati inerenti il periodo temporale, la natura, la causa dell'accordo, della convenzione o dell'erogazione e i relativi valori economici ed è effettuata a cura dell'impresa produttrice, mediante comunicazione dei dati medesimi al registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5. *(Brusio).*

Presidente, le chiedo scusa, io cerco di coprire con la mia voce il brusio che ho alle mie spalle.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Pisani. Colleghi, siamo molti in Aula e questo ci suggerisce di abbassare considerevolmente il volume della voce.

PISANI Giuseppe, *relatore*. Signor, Presidente, l'articolo 4 richiede una comunicazione annua al registro pubblico telematico da parte delle imprese produttrici, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie ricorrano in una delle seguenti condizioni: siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse oppure abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, nel sito Internet istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico denominato "Sanità trasparente", liberamente accessibile per la consultazione. L'istituzione del registro deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina. L'istituzione è preceduta dall'emanazione di un decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali. Le determinazioni del decreto ministeriale devono essere improntate a: facilità di accesso, semplicità della consultazione, comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione, previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione delle comunicazioni secondo gli standard degli *open data*. Il comma 9 dell'articolo 5 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dal presente articolo.

L'articolo 6, al comma 1, specifica che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni. Il successivo comma 2 commina all'impresa produttrice che ometta di eseguire la comunicazione telematica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro per ciascuna comunicazione omessa, aumentata di venti volte l'importo dell'eventuale erogazione alla quale si riferisca l'omissione. Il comma 3 dello stesso articolo 6 prevede, per l'impresa produttrice che ometta di trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, nel termine ivi indicato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 5, all'impresa produttrice che fornisca notizie false nelle comunicazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro. Gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico. Il Ministero della salute pubblica in formato aperto tali atti nella prima pagina del proprio sito Internet istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

Il comma 9 specifica che è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente disciplina. In base al comma 10, l'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente disciplina. Il comma 12 prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo 6 affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato; il 50 per cento di tali risorse è destinato, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente disciplina.

L'articolo 8 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 9 reca le norme transitorie, le quali specificano che gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1, e che gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto avviso.

In ultimo, signora Presidente, mi consenta di porgere il mio sentito ringraziamento al personale dei servizi del Senato, che ci mette sempre nelle condizioni di lavorare al meglio, a tutti i colleghi della Camera, ai colleghi della 12a Commissione e a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo

provvedimento, che è stato sempre fortemente voluto e sostenuto dalla nostra forza politica. Il disegno di legge in esame costituisce infatti un altro passo avanti molto importante sul percorso della massima trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti di noi cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

PARENTE *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, il voto all'unanimità - o quasi - degli articoli testimonia la volontà del Senato di approvare il provvedimento in esame, che contiene tre concetti importanti, strettamente legati tra loro: il diritto alla conoscenza, la sanità trasparente e il Registro pubblico telematico.

Il disegno di legge che, come è stato ricordato dal relatore, è stato approvato in prima lettura alla Camera e successivamente, con alcune modifiche della 12ª Commissione, in Senato in sede redigente, concerne la trasparenza e il diritto di conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica intercorrenti tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute.

Il comma 1, dell'articolo 1 afferma un concetto fondamentale. Sappiamo che la tutela della salute è materia che, secondo la nostra Costituzione, rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, cui spetta la determinazione del livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti che operano nel settore della salute. Il diritto alla conoscenza diventa pertanto livello essenziale di prestazioni ed è un concetto molto importante. Al riguardo, viene richiamato l'articolo 117, comma 2, lettera *m)*, della nostra

Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
È poi prevista l'istituzione sul sito *Internet* del Ministero della salute di un Registro pubblico telematico.
Perché ritengo che questi concetti siano fondamentali e aprano o rafforzino la strada anche per noi legislatori nazionali a tener fede alla Costituzione e, allo stesso tempo, a garantire il diritto alla salute costituzionalmente sancito all'articolo 32, legiferando in maniera ancora più forte in tema di livelli essenziali di assistenza (LEA) e livelli essenziali delle prestazioni (LEP)? Penso al tema della medicina territoriale - è qui presente il Sottosegretario - e allo sforzo che il Ministero sta compiendo per considerare i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nella medicina territoriale. Il provvedimento rafforza la garanzia del diritto alla salute e alla conoscenza dei cittadini in tutto il territorio nazionale.
Anche la trasparenza è necessaria dopo tante sofferenze della cittadinanza, soprattutto durante l'epidemia e adesso che iniziamo a uscirne.
Naturalmente è necessaria anche la parte sanzionatoria del provvedimento, che pure c'è, ma ricordiamo che non partiamo da zero in tema di trasparenza e adempimenti, in quanto lo stesso disegno di legge richiama il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, già esistente. Ritengo fondamentale il diritto positivo alla conoscenza e quindi, anche qui, dobbiamo andare avanti, a seguito dell'epidemia, su questo concetto elaborando un'impalcatura normativa. Penso, per esempio, alla trasparenza e alla necessità della messa a disposizione dei dati (non intendo, naturalmente, i dati dei singoli cittadini che, come sappiamo, sono coperti dalla *privacy*). Penso anche allo sforzo che si sta compiendo per implementare il Fascicolo sanitario elettronico, anche se durante l'epidemia non è sempre stato così. Sarebbe stato necessario mettere a disposizione dei centri di ricerca e della cittadinanza dati trasparenti non solo perché i cittadini potessero comprendere quello che stava succedendo, ma anche affinché i centri di ricerca, anche autonomi, potessero intervenire sulla situazione epidemiologica.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,30)

(*Segue* PARENTE). Sappiamo che l'oro importante di questo nostro tempo è rappresentato dai dati, la cui messa a disposizione è la più alta forma di democrazia che un Paese può avere.
Come Italia Viva esprimeremo un voto favorevole sull'importante provvedimento al nostro esame, con l'auspicio che i concetti in esso contenuti offrano la possibilità di incrementare la nostra legislazione anche in altri campi per garantire il diritto alla conoscenza, la trasparenza e l'accesso ai siti all'intera cittadinanza.
ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento al nostro esame. A volte accade che i colleghi aggettivino il voto favorevole, aggiungendo ad esempio convintamente. Noi possiamo dire che voteremo il provvedimento serenamente, nel senso che seppure esso rappresenta il primo passo di un percorso, sicuramente necessario ed, anzi, assolutamente indispensabile, non lo riteniamo un provvedimento esaustivo o comunque in grado di contrastare di per sé il problema della corruzione nelle transazioni di natura sanitaria. Il danaro dentro la sanità è tanto, tantissimo. Le Regioni mediamente destinano alla sanità una cifra compresa tra il 70 e l'80 per cento del proprio bilancio. Aver ad esse trasferito la sanità o gran parte della materia sanitaria è stato sicuramente un provvedimento positivo perché ha differenziato il rischio, frazionandolo. Lasciare l'enorme massa di danaro della sanità in capo ad un unico soggetto evidentemente, come la storia della prima Repubblica ci ha insegnato, era un problema enorme; frazionandolo su tutte le Regioni abbiamo almeno diviso il monte a rischio corruzione del capitale destinato alla sanità.
Per dare ai colleghi un'idea di cosa stiamo parlando, vorrei rilevare che nel 2020 i dati relativi ai casi di corruzione riportati dalle principali testate giornalistiche nazionali mostravano il settore della sanità al secondo posto. Vale a dire che circa il 17,33 per cento dei casi di corruzione riportati dai media italiani si è verificato nel settore sanitario. Si tratta di circa 117 casi. È evidente che il dato è approssimato per difetto, trattandosi dei casi di corruzione arrivati alla conoscibilità e quindi «scoperti». Rispetto a

questo dato è il sommerso che ci preoccupa.

La corruzione in sanità è tanto diffusa quanto più pericolosa perché danneggia il cittadino oltre che le casse dello Stato. Lo danneggia comportando cure scadenti, liste d'attesa interminabili, medici che utilizzano dispositivi scelti non per la loro qualità, ma per il profitto che possono trarne, più o meno legittimamente, più o meno in modo trasparente. Pensiamo anche ai percorsi assistenziali addirittura influenzati dal possibile tornaconto economico. Colleghi, è infatti inutile negare che la dimensione pubblica della sanità non la mette certamente al riparo, ad esempio, dalle incursioni delle *big pharma* o comunque dei fornitori di farmaci, di *device*, di supporti informatici e programmi. Tutto un mondo che afferisce al Sistema sanitario nazionale e che da esso trae linfa vitale.

Il Covid non ha semplificato il tema, anzi se possibile lo ha peggiorato perché ha aumentato la linfa vitale e le destinazioni di danaro alla sanità, allargando il campo a possibili incursioni e corruzioni.

Un gruppo di ricercatori, impegnato a facilitare l'accesso ai dati per migliorare la trasparenza in sanità, ha stimato che nel triennio 2017-2019 i finanziamenti destinati in modo trasparente dalle principali società farmaceutiche ammontano a circa un miliardo di euro; tutto questo in forma di donazioni, ristoro di spese di viaggio, compensi per consulenze, organizzazione di eventi, presidi ospedalieri e centri di ricerca.

Questa enorme mole di danaro, ripeto, trasparente e anch'essa evidentemente inferiore alla realtà in quanto approssimata certamente per difetto, dà l'idea di quanto sia necessario rendere il più possibile trasparente quanto accade nei rapporti che comportano esborso finanziario in sanità.

Il testo del provvedimento in esame, che presenta qualche ombra, ma che ci trova complessivamente favorevoli, tant'è che noi, come ho detto, serenamente ne voteremo l'approvazione, detta alcune regole di conoscibilità, nel presupposto che quello che è trasparente è di per sé legittimo. Va bene, visto che lo abbiamo fatto in tanti altri settori, come, per esempio, con le fondazioni della politica, con i rapporti bancari, con la famosa trasparenza nelle transazioni finanziarie. Proprio perché ci sono questi precedenti, abbiamo visto però che il solo fatto della conoscibilità e della pubblicazione in un sito Internet o su una pagina Facebook delle transazioni che attengono ai movimenti finanziari in sanità non comporta di per sé soluzione.

Quanto stiamo facendo con questo provvedimento è un primo importante passo. Esisteva una lacuna ed è stato opportuno colmarla; ora, però, è evidente che servono ulteriori riforme di sistema, perché purtroppo non c'è altro modo per costringere a una sostanziale - non a caso uso questo aggettivo - correttezza gli operatori del settore. L'unico modo che ci è dato è eliminare i lacci e i lacciuoli, così definiti da qualcuno prima di me, delle regole di mercato, rendendo cioè il più possibile le transazioni disponibili a tutti, allargando quindi al massimo le liste dei fornitori, con mille altri accorgimenti possibili, lasciando al mercato la possibilità di autoregolarsi sulla base della famosa legge della domanda e dell'offerta che alla fine, a mio avviso, è l'unica vera forma per garantire trasparenza. È evidente infatti che, partecipando a un sistema di gare e di forniture trasparenti, più si allarga la platea degli attori, più gli stessi si controllano a vicenda.

Ripeto, con questo disegno di legge non risolviamo il problema. Abbiamo fatto bene ad affrontarlo e siamo stati assolutamente concordi e favorevoli, ma molto e molto di più c'è evidentemente da fare. Pensate a tutto quanto è accaduto con la vicenda dei vaccini; pensate a quanto ci lascia perplessi e interdetti la vicenda dei famosi dieci vaccini acquistati per ogni cittadino europeo, secondo quanto pubblicato sul sito dell'Unione europea, anche se, a domanda diretta alla funzionaria addetta a queste transazioni, il sottoscritto non ha ricevuto risposta. Pensate a quanto c'è ancora da fare.

Con questo provvedimento abbiamo trattato un pezzettino del problema, ma deve essere evidentemente approfondito meglio; va ampliata una cultura che sostanzialmente dice che il denaro che serve per la salute pubblica è doppiamente prezioso e che chi se ne appropria in modo fraudolento e illegittimo commette un doppio e triplo reato rispetto a una norma di carattere generale che rende - o dovrebbe rendere - questo denaro veramente sacro e intoccabile. *(Applausi)*.

BOLDRINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi approviamo, in questa sede, un testo che

arriva dal 2019, anno in cui è stato approvato dalla Camera. Dico ciò perché, nel frattempo, nel mondo è arrivata la pandemia ed è successo di tutto. Devo dire, però, che, nonostante tutto, mi sembra che, anche dal punto di vista della consequenzialità, questa legge arrivi a compimento nel momento giusto, posto che dovrà avere l'ultimo allineamento alla Camera, perché alcuni emendamenti sottoposti dalla Commissione bilancio vedranno un altro piccolo passaggio alla Camera.

Siamo, però, al punto giusto, perché questa legge concerne la materia della trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, garantisce cioè il diritto alla conoscenza di quei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra loro interrotti. Quindi di rapporti fra chi fornisce farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, ed i soggetti che operano nel settore della salute ivi comprese le organizzazioni sanitarie.

Credo che davvero la mente di tutti subito corra a quanto sta avvenendo con i grandi investimenti che si stanno facendo in sanità. Tutti, dunque, abbiamo la mente che corre al PNRR e a tutti i progetti che si stanno mettendo in campo.

Questa proposta è stata ben esaminata alla Camera dei deputati, perché è vero che è arrivata nel 2019, ma ha avuto la sua germinazione nel passato ed è stata lavorata molto approfonditamente. Anche a me, a questo punto, corre volentieri l'obbligo di riconoscere ai colleghi della Camera, del Gruppo PD, di avere lavorato per migliorare il testo in maniera fattiva, con documenti, valutazione ed emendamenti, producendo un testo sicuramente migliorato ed in condizioni di essere giudicato positivamente anche dal nostro Gruppo, che in effetti, come ha votato favorevolmente alla Camera, così ha fatto anche nella nostra Commissione in Senato.

Quindi, tutti, fin dalla prima volta che il testo è arrivato in Commissione, abbiamo riconosciuto che doveva essere accolto. Devo dire che questa proposta di legge è esplicitamente ispirata al *sunshine act* americano ed infatti, fra di noi, nei corridoi, la chiamiamo *sunshine act*. Questo perché esso parla di trasparenza, ma ha una derivazione statunitense e da altre leggi che sono state varate negli scorsi anni in diversi Stati europei.

Era una sorta di vuoto normativo per noi, perché, appunto, si parla esplicitamente di sanità. Avevamo già delle altre leggi, come la n. 241 del 1990: chi non la conosce. Ancora, il cosiddetto decreto trasparenza, sul rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi, avevamo già delle norme. Ma questo disegno di legge viene a colmare un vuoto normativo per quanto riguarda proprio i rapporti stretti fra le organizzazioni e le persone che lavorano nella sanità e le imprese produttrici.

Anche su questo, però, non veniamo dall'anno zero, perché ricordo molto bene che l'Autorità nazionale anticorruzione nel 2014 aveva già varato un piano anticorruzione al 2015-2016, che prevedeva per la prima volta, e lo sottolineo, una sezione dedicata agli acquisti in sanità. Sezione che era appunto prodromica alle fondamenta di questa legge, poi arrivata a definizione con questa norma.

L'avvio dell'attività anticorruzione, con i piani nazionali del 2015 e 2016, ha sostanzialmente prodotto anche effetti politici, culturali e istituzionali, che la maggioranza ha condiviso, con voti all'unanimità, e che consente oggi di approvare questa norma. Era maturo il tempo, sicuramente, ma è una norma anche sistemica. In questo modo si è colto il senso di una storia che uno scenario internazionale stava già scrivendo.

La principale causa dei fenomeni di corruzione in salita risiede proprio nel cattivo funzionamento e nella mancanza di trasparenza della macchina amministrativa e tecnica di supporto alle cure.

L'applicazione di questa legge potrà almeno parzialmente contribuire a ridurre i rischi connessi alla cattiva gestione e magari disinnescare l'improvvisazione amministrativa, perché a volte succede anche quello: l'opacità dei processi e l'indifferenza di chi, con il proprio silenzio, a volte accompagnano i percorsi illeciti, molto spesso perché privo di tutele. C'è anche questo da dire.

Quindi, la lotta alla corruzione è comune a diverse norme; abbiamo dovuto approvare anche il decreto antifrode in relazione al *bonus* facciate. Ogni tanto dobbiamo rincorrere con queste norme un'interpretazione sbagliata nella condivisione di percorsi con lo Stato, ed è il senso civico che viene mancare, purtroppo, sia nei nostri cittadini sia in coloro che rivestono ruoli importanti nella pubblica amministrazione. Quindi, combattere la pratica odiosa della corruzione è doveroso e deve continuare

ad essere uno degli obiettivi principali delle azioni di tutti i Governi e del Parlamento.
Per questa ragione, credo sia assolutamente doveroso offrire la nostra piena collaborazione e disponibilità a migliorare questo modo di agire, ed è ciò che si farà senz'altro con questa legge.
Per noi è importante mettere l'accento sulla sanità. Come vi dicevo, stanno arrivando provvedimenti importanti; avete visto i fondi che sono stati messi a disposizione. In questo ci aiutano moltissimo i sistemi di monitoraggio messi in piedi dalle cabine di regia istituite dal nostro Governo. Sto pensando anche e soprattutto alla Conferenza Stato-Regioni dove sono stati raggiunti accordi importanti per una programmazione a stretto contatto anche con il privato. Tutto quello che andremo a mettere in pratica con i fondi messi a disposizione dal PNRR, a seguito di accordi ben precisi, passerà attraverso accordi anche con il privato.
Credo che in questo momento avere a disposizione una norma aggiuntiva - ricordo che esistevano già norme al riguardo - che interviene ulteriormente per combattere la corruzione sia importante, anzi determinante.
Il Partito Democratico, come dicevo, ha ben collaborato alla Camera; lo ho fatto sin dall'incardinamento del testo in Commissione sanità. Poi, purtroppo, ribadisco che per due anni abbiamo avuto altro a cui pensare con l'emergenza e i relativi decreti-legge, ma adesso è giusto portare a compimento norme che sono necessarie in questo specifico momento.
È per questo, Presidente, che dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. *(Applausi)*.
ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il nostro è un voto favorevole a questo provvedimento: un testo importante che, comunque, costituisce un primo passo in relazione alla trasparenza di un rapporto tra mercato e sanità che è molto complesso e non è risolvibile solo ed esclusivamente con questo tipo di intervento legislativo.
Condivido quanto detto da diversi colleghi e colleghe; voglio solo fare alcuni esempi. Se il contratto sui vaccini dell'Europa con le grandi case farmaceutiche non è pubblicabile né conoscibile abbiamo un problema. Se, ancora, la normativa sui dispositivi medici - non mi riferisco ai dispositivi di protezione individuale, ma ad altri dispositivi medici, per esempio in relazione al trapianto d'anca e via dicendo - non ha criteri di valutazione qualitativi, perché in questo Paese non abbiamo ancora uno *standard* di criteri qualitativi sui dispositivi medici (per me questo è un *vulnus* serissimo perché stiamo parlando di dispositivi medici che vanno dalla valvola cardiaca alla protesi d'anca e a tutto il resto) è un problema.
È un problema che si risolve con un intervento normativo urgente e questo richiede una determinazione politica, perché tutti ben comprendiamo che la spinta delle *lobby* va esattamente nella direzione opposta. È un problema che non si risolve semplicemente con la trasparenza, pubblicando le attività, perché si presenterà in forme sempre più strategiche ed economicamente rilevanti rispetto a tutti i farmaci innovativi che definiranno la possibilità di vivere o meno degli anni in più, di risolvere o meno malattie considerate fino ad oggi incurabili e che saranno curabili, ma con costi assolutamente inavvicinabili, se non si cambia il rapporto tra *big pharma* e i sistemi pubblici, sul piano europeo, come minimo.
Se non ci vogliamo semplicemente salvare la coscienza, questa legge è uno stimolo per affrontare finalmente questa discussione alla luce del sole, perché è giusto quello che diceva il senatore Zaffini: una cosa sono le pulizie delle ASL e degli ospedali, perché in quel caso più è larga l'offerta, più ci si può mettere in competizione sul mercato; un'altra cosa sono quelle prestazioni che non sono a mercato, di fatto, ma che impropriamente seguono logiche distorte di mercato, perché se abbiamo a disposizione il farmaco per curare l'epatite B o l'epatite C e lo abbiamo pagato esattamente 36 volte più di quello che lo hanno pagato altri Stati, questo è un problema che non è risolvibile allargando l'offerta.
Questa legge è assolutamente positiva, ma dovremmo aver imparato qualcosa dall'emergenza Covid - almeno lo auspico, perché mi sembra che rispetto al dibattito della fase iniziale dell'emergenza Covid già molta acqua sia passata sotto i ponti - e la cosa mi preoccupa. Dobbiamo quindi ridefinire la funzione pubblica della sanità, ribadire che non è possibile mettere la sanità a mercato; dobbiamo essere coerenti e fare finalmente un processo di riforma reale della sanità, che è assolutamente

indispensabile. Questo processo di riforma non può essere, a mio parere, più rinviato.
La sfida - badate bene - non è semplicemente il Covid e non è solo vincere la battaglia delle liste d'attesa, benché sia un tema più che significativo oggi, dopo il Covid e con il rinvio di tutte le prestazioni sanitarie programmate.
Il tema è quello di costruire un nuovo impianto, altrimenti le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti. È un mercato che va assolutamente regolato a monte, se vogliamo guardare avanti e avere la sanità pubblica come faro fondamentale del diritto di cittadinanza in questo Paese. Vedo che da questo punto di vista siamo ancora troppo fragili e deboli; per riuscire a dire che le aziende farmaceutiche devono pagare il *payback*, che ora vale in questo Paese 2,4 miliardi, bisogna proprio insistere - fatemelo dire così - e questo è un problema. Lo dico al Governo, alla maggioranza, all'opposizione, a tutti noi.
Vogliamo fare un salto di qualità in sanità? C'è bisogno di una riforma ed è arrivato forse il momento di discuterne seriamente in quest'Aula. *(Applausi)*.
BINETTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, stiamo toccando un tema cruciale, che tutti noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questi due anni e mezzo, che ci hanno spalancato finestre di estrema generosità nel mettere la propria vita al servizio degli altri - l'abbiamo visto domenica scorsa, nella giornata dei camici bianchi -, ma che ci hanno anche rivelato orizzonti di una corruzione così miserabile, fatta sulla pelle della gente, che ci ha profondamente scandalizzato tutti. Credo che finché conserviamo la capacità di scandalizzarci, che poi è la capacità di indignarci davanti a quella strumentalizzazione della vita umana ridotta a bene di mercato, forse ancora abbiamo una speranza grande e forte davanti a noi.
Il disegno di legge in esame ha un grande merito: è uno dei pochi disegni di legge di iniziativa parlamentare che realmente abbia viaggiato sul doppio binario. Potrebbe passare alla storia, perché è stato di iniziativa parlamentare dei colleghi della Camera, è approdato al Senato, dove abbiamo avuto il coraggio di modificarlo, ed oggi lo approveremo nella versione modificata, perché abbiamo avuto la profonda convinzione che rimandandolo alla Camera sarebbe stato approvato in tempi brevi. Questo vuol dire uno stile di lavoro parlamentare maturo, ma disgraziatamente in questa legislatura è un'operazione quasi eccezionale, e va dato atto alle Commissioni sanità delle rispettive Camere di aver lavorato con un profondo rispetto per la dignità del proprio ruolo di parlamentari.
Detto questo, vorrei evidenziare che, in fondo, il binario su cui si costruisce questo disegno di legge è molto semplice da dire e difficilissimo poi da tradurre in pratica, come proverò a dimostrare. Il primo punto di questo binario è il diritto del cittadino - non dico nemmeno il diritto del paziente, attenzione - a sapere. Il secondo punto è l'obbligo dell'azienda di informare correttamente di tutte quelle destinazioni di beni che in qualche modo non sono oggetto di una transazione lineare, regolare, trasparente. Perché questo è importante? Quando, tanti anni fa, ero un giovane medico, le forme di corruzioni più facili, le più identificabili, erano quelle per cui la casa farmaceutica in qualche modo faceva e facilitava quello che noi chiamavamo il turismo congressuale: offriva a una persona di poter andare con l'idea di presentare una documentazione oppure semplicemente di partecipare a un congresso a un convegno.
Lo si faceva cercando di enfatizzare la formazione dei più giovani, per metterli a contatto con contesti internazionali, e ci si muoveva poco più che in questa dinamica. Poi abbiamo scoperto che queste forme, invece di vedere nel medico il garante della lealtà del rapporto tra un'azienda che produce farmaci e la sua destinazione naturale al paziente, inserivano dei costi impropri, che erano i costi del proprio turismo congressuale. Ma ci siamo resi conto presto che questa forma ogni tanto è tutt'ora presente; e la chiamo forma di corruzione, quando questo è una sorta di scambio, perché non è che il viaggio pagato o il *benefit* assegnato avvenissero senza chiedere niente in cambio. Adesso si utilizza spesso la formula che dice che questo è avvenuto al di là di ogni richiesta impropria; è una formula che troviamo molte volte in tutte le elargizioni («questo congresso è stato organizzato con il contributo totalmente gratuito»). Ma sappiamo tutti che totalmente gratuito è una parola un po' difficile anche da

dire. Tutte queste erano le piccole forme del quotidiano di una corruzione che maturava dietro a piccoli beni di scambio.

Poi però ci siamo resi conto che, laddove veramente questo tipo di corruzione raggiungeva cifre e importi molto più elevati, essa riguardava per esempio la ristrutturazione di un ospedale o l'aggiornamento del parco tecnologico. Sappiamo con quanta velocità oggi la tecnologia produce continuamente nuovi strumenti e come questi nuovi strumenti possano avere dei costi altissimi, che possono essere offerti a condizioni apparentemente vantaggiose, qualche volta realmente vantaggiose (ma più spesso apparentemente vantaggiose), dietro un bene secondario che l'azienda che produce questi strumenti richiede (non più necessariamente l'azienda farmaceutica).

Ricordo qualche anno fa - qualcuno di voi forse lo ricorderà ancora - il famoso scandalo delle valvole cardiache. Venivano prese valvole di basso profilo e di basso costo, che inevitabilmente non garantivano il risultato clinico atteso, perché si lucrava sulla differenza dei costi. Ecco, diciamo che il livello della corruzione cresce. Poco fa il collega Errani ha citato la mancata trasparenza o perlomeno la non conoscenza dei contratti che sono stati stipulati per esempio rispetto ai vaccini; una dimensione pazzesca, se pensiamo soltanto a quanti vaccini sono stati somministrati. Noi abbiamo il 91 per cento della popolazione che ha ricevuto per lo meno tre vaccini; quindi pensiamo solo in Italia, ma pensiamo anche nel mondo intero. Ci rendiamo conto che lì può crescere di molto il livello tra il bene offerto, il bene pagato e il valore lucrato.

Penso anche, nel piccolo, a una cosa che è successa in questi ultimi mesi rispetto ai tamponi. Voi sapete che il meccanismo che noi stessi abbiamo voluto, come un meccanismo importante per garantire salute alle persone, cioè il controllo sui tamponi giorno per giorno (con la televisione che ci dice quanti tamponi sono stati fatti), ha rappresentato in grandissima parte un costo a carico delle famiglie (e quindi sappiamo anche la difficoltà). Ma la cosa peggiore è stato il commercio dell'informazione deviata rispetto al risultato di questi vaccini.

Allora, dove voglio arrivare con questo? Voglio arrivare a una cosa che è molto semplice, così come era semplice all'inizio la premessa: il diritto alla conoscenza e l'obbligo alla trasparenza. Dobbiamo riscoprire una dimensione etica, che non è solo l'etica medica, cioè l'obbligo di garantire al paziente il miglior servizio possibile, ma è un'etica che molto spesso è farmaco-etica e che molto spesso tocca il tema del rapporto tra etica ed economia.

Se non ci rendiamo conto del livello degli interessi economici, anche da questo punto di vista c'è il rischio di aver lucrato sulla pelle delle persone con la malintenzionata idea di ottenere guadagno per sé e ciò ha anche una sua implicazione, nel senso che molto spesso abbiamo lucrato su una sciatteria di prodotti acquistati senza che fossero all'altezza della situazione. Alle volte l'oggetto della corruzione nasce dall'aver offerto un prodotto di minore qualità, a volte anche di cattiva qualità, a una persona che si aspettava di ricevere qualcosa che giovasse alla propria salute.

Si tratta di una dimensione etica che va riscoperta lungo tutta la filiera, che può essere oggetto di una sorta di emorragia e di perdita di dimensione etica della transazione. Il provvedimento lo fa passo passo, a cominciare dalla cosa più semplice, parlando di importi pari a 100 euro (e oggi sappiamo quanto possono essere pochi 100 euro, a meno di non moltiplicarli per tutte le funzioni); inizialmente però si parlava addirittura di 10 euro. Non si tratta solo di questo; dobbiamo percorrere l'intera filiera della potenziale corruzione per innestare quella rivoluzione che parte davvero dal rispetto per la persona e per le persone più fragili. *(Applausi)*.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera, come è già stato ricordato dalle colleghe, ed ora è stato migliorato con il passaggio al Senato proprio su quegli aspetti che potevano sollevare delle criticità.

Parliamo di un tema molto importante, la trasparenza sanitaria. Il disegno di legge contiene la trasparenza ed il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi anche non

sanitari e di soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie. Nel corso degli ultimi anni il principio della trasparenza è stato approfondito ed analizzato da molteplici punti di vista. Nel nostro partito siamo veramente convinti che la trasparenza sia importante e utile se consente a tutti i cittadini di conoscere, di comprendere l'impiego delle risorse pubbliche, di valorizzarne le finalità, i costi in relazione alle *performance,* stimolando l'appropriatezza e la comparazione tra *provider* e territori, incoraggiando la ricerca dell'eccellenza, individuando le responsabilità ed i ruoli di ogni soggetto istituzionale pubblico *profit* e *non profit.*

L'esigenza di trasparenza potrebbe in più di un'occasione scontrarsi con il diritto che si ha alla tutela dei dati, ma a questo proposito sono tante le norme e le disposizioni che intervengono proprio nell'ambito del contrasto a fenomeni di corruzione e conflitto di interessi. Tuttavia, una norma sulla trasparenza non deve mai essere confusa con una norma punitiva. Non è questo il senso del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea, anche se siamo consapevoli che esistono situazioni poco chiare, che talvolta possono portare anche a dei fenomeni di corruzione. Provvedimenti come quello in esame vanno nel senso di rafforzare il rapporto di lealtà con i cittadini. Anche l'accessibilità ai dati e ai documenti ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Molteplici sono i provvedimenti che vanno in questa direzione: dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici al piano anticorruzione, dall'introduzione del patto di integrità tra ministrazioni pubbliche ed imprese partecipanti alle gare all'articolo 13 del disegno di legge concorrenza in questi giorni all'esame delle competenti Commissioni del Senato.

A proposito dell'articolo 13 del disegno di legge concorrenza, che dovrà arrivare in Aula, l'obiettivo del PNRR è, con riguardo all'erogazione dei servizi a livello regionale in ambito sanitario, introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, al fine di favorire verifiche e revisioni periodiche dello stesso su risultati qualitativi effettivamente conseguiti dagli operatori. Sono tutti provvedimenti che mirano a un puntuale tracciamento delle risorse per evitare possibili situazioni di conflitto di interesse e a garantire che le risorse vengano allocate in modo efficace.

Nel dettaglio, il provvedimento trasmesso dalla Camera deputati è stato modificato prevedendo l'aumento degli importi per i quali è previsto l'obbligo della pubblicità. Dovranno pertanto essere pubblicati, per ogni singolo operatore, le utilità che abbiano un valore unitario superiore a 100 euro per singola donazione, per un totale annuo complessivo maggiore di 1.000 euro. Per ogni organizzazione sanitaria dovrà invece essere data apposita pubblicità delle erogazioni o utilità di valore unitario maggiore di 1.000 euro e fino a 2.500 euro. Oltre a questo, le modifiche introdotte prevedono la pubblicità anche delle eventuali convenzioni. Per il resto, il provvedimento è rimasto sostanzialmente quello già approvato dai colleghi della Camera.

Sicuramente l'istituzione del Registro pubblico telematico avrà un ruolo fondamentale nel tracciamento dei dati ed auspichiamo quindi che la misura entri davvero in vigore nel termine di sei mesi dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, che avverrà dopo il successivo passaggio dei provvedimenti alla Camera dei deputati.

Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole al provvedimento del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che siamo per votare reca disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici e i soggetti che operano a qualunque titolo nel pianeta salute, da un lato, e le varie organizzazioni e aziende sanitarie e istituti di ricovero e cura, dall'altro.

Parliamo di un provvedimento che rappresenta un atto dovuto nei confronti dei cittadini, a maggior ragione in questo particolare periodo della pandemia, in cui tali rapporti sono ancora più frequenti e stretti. È allora necessaria una lente di ingrandimento che metta a fuoco e chiarisca le procedure amministrative e le modalità nella fornitura di materiali, attrezzature e farmaci da parte di aziende

produttrici o soggetti privati alle aziende sanitarie pubbliche o a strutture private. Questa lente di ingrandimento è contenuta nel provvedimento in esame.

Sunshine act: atti alla luce del sole. Quest'espressione rappresenta in maniera semplice e concisa questa misura e la necessità da cui essa scaturisce. Il termine stesso, appunto, racchiude il significato profondo del provvedimento e le sue finalità: trasparenza, tracciabilità e opportunità concreta di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di corruzione e degrado, frutto di deriva oscurantistica nell'azione amministrativa in sanità. È un diritto dei cittadini conoscere in tempo reale e in modo palese i rapporti di rilevanza economica tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti e apparecchiature scientifiche, beni e servizi sanitari e non solo e coloro che operano nel pianeta salute.

Questi ultimi, per il ruolo che ricoprono, dovrebbero tutelare la salute dei cittadini in tutti i modi e mantenere comportamenti lineari, corretti ed equilibrati nelle loro azioni e decisioni. La trasparenza dei rapporti in sanità, come d'altronde in tutti gli altri campi della vita pubblica, è una condizione imprescindibile per un cambiamento radicale nella gestione migliore della *res publica*. Un obiettivo indispensabile per provare finalmente, ma soprattutto riuscire a riconquistare la fiducia dei cittadini, risvegliando il rispetto nelle Istituzioni e la sensazione di vivere in una collettività capace di tutelare lo Stato di diritto del singolo e delle persone più fragili.

L'augurio di tutti è che questa svolta crei le condizioni ottimali affinché ognuno si senta spronato e, oserei dire, quasi obbligato ad attuare dei comportamenti e delle azioni rispettosi degli altri, moralmente ed eticamente irreprensibili ed, infine, nel profondo del suo animo e della sua mente maturi la consapevolezza che lo Stato c'è, è presente, anche attivando i meccanismi e le tutele amministrative e giudiziarie per salvaguardare l'onestà, la legalità e la trasparenza dei tanti cittadini onesti di fronte ai pochi autori di atti fraudolenti, che fanno un uso fuorviato e distorto del potere e della posizione privilegiata occupata. Uno *status* ottenuto spesso non per professionalità o competenza, ma semplicemente per l'appartenenza a carrozzoni politici, che può favorire scelte clientelari o interessi personali.

Tutte le persone che per l'incarico ricoperto hanno responsabilità nella gestione delle risorse o decidono in materia di farmaci e dispositivi tecnologici, nella programmazione di ricerca e sperimentazione, gli stessi componenti delle commissioni giudicatrici per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, e l'elenco potrebbe non fermarsi qui, in sintesi tutti quelli che operano del pianeta sanità hanno una grande responsabilità morale e civile verso la collettività.

Tutte le erogazioni di denaro, le convenzioni e gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti di cui sopra devono essere resi pubblici e trasparenti. Nel sito Internet istituzionale del Ministero della salute con il provvedimento al nostro esame è previsto un registro pubblico telematico, denominato «Sanità trasparente», liberalmente e rapidamente accessibile e consultabile da parte di tutti. Nel sito saranno riportati gli enti coinvolti e le imprese produttrici, queste ultimi responsabili della veridicità dei dati contenuti.

Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per la trasparenza, la legalità e il rispetto dei ruoli dei ruoli decisionali ed istituzionali, ribadendo che chi viene chiamato a ricoprirli ha l'onore e l'onere di rappresentare e rispettare i cittadini. *(Applausi)*.

La trasparenza - così sbandierata da tanti e da più parti, molte volte a sproposito - deve essere nella realtà vera, palpabile e verificabile a tutti i livelli e in qualsiasi momento. Questo provvedimento può diventarne la dimostrazione tangibile. La trasparenza deve contraddistinguere sempre l'operato sia della classe politica sia della classe dirigente e degli amministratori; solo così si può far rinascere ed alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre denunciato pubblicamente distorsioni, mancanze e abusi di potere da parte di chi sotto banco, in modo ambiguo o più o meno palese, non adempie al suo ruolo ed utilizza la posizione occupata per favorire *lobby*, amici degli amici o semplicemente i suoi personali interessi.

Questo intervento normativo, promosso e fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, in sintesi allinea l'Italia ad altri importanti Paesi come la Francia e gli Stati Uniti, ponendola al contempo all'avanguardia sul fronte della trasparenza, del contrasto ai conflitti d'interesse e della prevenzione della corruzione in sanità. *(Applausi)*. Più trasparenza equivale a maggiore disponibilità di risorse per

il diritto alla salute degli italiani.

Questo provvedimento, signor Presidente - e vado a concludere - pur essendo solo un primo passo, serve a fare chiarezza e a dare ai cittadini la consapevolezza che i soldi pubblici, nel nostro caso appunto in campo sanitario, sono spesi nel rispetto della legalità.

Questa è la strada da seguire, la strada indicata dal MoVimento 5 Stelle, per cui il nostro non può che essere un voto favorevole a questo disegno di legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 24 febbraio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,22)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (**2390**)

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche agli articoli 126, 133 e 135 del codice del processo amministrativo)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-*septies*) è aggiunta la seguente:

« z-*octies*) le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

« *m-bis*) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-*octies*) ».

Art. 2.

Approvato

(Rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)

1. Nel titolo VI del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il Capo I è inserito il seguente:

« Capo I-*bis*.

RITO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO PER LE ELEZIONI POLITICHE

Art. 128-*bis*.

(Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche)

1. Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i

collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, è proposto inderogabilmente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso, nel termine di due giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, o dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede a pubblicarlo nel sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi.

3. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

4. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di due giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

5. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno; la relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie.

6. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

7. Il ricorso di appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale; tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 3;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi.

8. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo ».

9. Per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, i termini di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo sono ridotti di un giorno ».

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche di termini del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, terzo comma, le parole: « 45° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno »;

b) all'articolo 14-*bis,* comma 5, le parole: « Entro il trentesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il trentacinquesimo giorno »;

c) all'articolo 15, primo comma, le parole: « non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno »;
d) all'articolo 17:
1) al primo comma, le parole: « 36° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « quarantunesimo giorno »;
2) al secondo comma, le parole: « 33° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « trentottesimo giorno »;
e) all'articolo 20, primo comma, le parole: « dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »;
f) all'articolo 23, secondo comma, le parole: « entro 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « entro 24 ore ».
g) all'articolo 92, primo comma, numero 3), le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno ».
2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, a le parole: « quarantacinquesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « cinquantesimo giorno ».
3. All'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera *d)*, le parole: « dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno »;
b) dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:
« *d-bis)* i termini previsti dall'articolo 16, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione delle opposizioni aventi ad oggetto i contrassegni sono ridotti a 24 ore;
d-ter) i termini previsti dall'articolo 23, secondo e sesto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati sono ridotti, rispettivamente, a 24 ore e al giorno successivo. ».

EMENDAMENTO
3.500
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, lettera b)*, sostituire il capoverso* «d-*ter*)» *con il seguente:*

«*d*-ter*)* il termine previsto dall'articolo 23, sesto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la decisione dei ricorsi contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati è ridotto al giorno successivo».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Disposizioni di coordinamento)
1. All'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »;
b) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o *fax* » sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata »;
c) al comma 4, le parole: « o il numero di *fax* » sono soppresse;
d) al comma 5, le parole: « tre giorni » sono sostituite dalle seguenti: « due giorni »;
e) al comma 8, lettera *a)*, le parole: « mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o *fax* »

sono sostituite dalle seguenti: « mediante consegna diretta o posta elettronica certificata » e le parole: « o il numero di *fax* » sono soppresse.

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (**1402**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. - *(Omicidio stradale o nautico)* - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c),* e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c),* e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis,* comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 53-*bis*, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o

dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».
2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».
3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:
« Art. 590-*bis* - *(Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)* - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c),* e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c),* e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis,* comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di una unità da diporto di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».
4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

EMENDAMENTI

1.1

Emanuele Pellegrini

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.2

Pillon

Approvato

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «unità da diporto» *con le seguenti:* «natante, imbarcazione o nave».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater)* è sostituita dalla seguente:
« *m-quater)* delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

Art. 3.

Approvato

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (**1201**)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

(Princìpi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della tutela della salute, in attuazione dei princìpi contenuti negli articoli 32, 41 e 97 della Costituzione, determinano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.
2. Le disposizioni della presente legge, per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, garantiscono il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

3. Resta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché delle disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « impresa produttrice »: qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un'attività diretta alla produzione o all'immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell'ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all'organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti;

b) per « soggetti che operano nel settore della salute »: i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario;

c) per « organizzazione sanitaria »: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e qualunque persona giuridica pubblica o privata che eroga prestazioni sanitarie, i dipartimenti universitari, le scuole di specializzazione, gli istituti di ricerca pubblici e privati e le associazioni e società scientifiche del settore della salute, gli ordini professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica, i soggetti pubblici e privati che organizzano attività di educazione continua in medicina nonché le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti di cui alla presente lettera ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per le predette organizzazioni sanitarie.

Art. 3.

Approvato

(Pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi)

1. Sono soggette a pubblicità secondo le disposizioni del presente articolo le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore:

a) di un soggetto che opera nel settore della salute, quando abbiano un valore unitario maggiore di 100 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 1.000 euro;

b) di un'organizzazione sanitaria, quando abbiano un valore unitario maggiore di 1.000 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro.

2. Sono altresì soggetti a pubblicità gli accordi tra le imprese produttrici e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.

3. La pubblicità delle erogazioni, delle convenzioni e degli accordi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuata a cura dell'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione, alla convenzione o all'accordo, da inserire nel registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5. La comunicazione di cui al presente comma è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal

rappresentante della stessa in Italia.
4. La comunicazione di cui al comma 3 indica, per ciascuna erogazione, convenzione o accordo:
a) i seguenti dati identificativi del beneficiario dell'erogazione o della controparte della convenzione o dell'accordo:
1) il cognome e il nome, il domicilio professionale e la qualifica, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona fisica;
2) la ragione sociale, la sede e la natura dell'attività, qualora il beneficiario o la controparte sia una persona giuridica;
b) il codice fiscale o la partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del beneficiario o della controparte;
c) la data dell'erogazione o il periodo di riferimento della convenzione o dell'accordo;
d) la natura dell'erogazione o della convenzione o dell'accordo;
e) l'importo o il valore dell'erogazione ovvero la remunerazione della convenzione o dell'accordo; nel caso di beni, servizi o altre utilità, è indicato il valore di mercato;
f) la causa dell'erogazione, della convenzione o dell'accordo;
g) il soggetto, identificato mediante i dati di cui alle lettere *a)* e *b)*, che, in qualità di intermediario, abbia definito le condizioni dell'erogazione o i termini della convenzione o dell'accordo o, comunque, abbia intrattenuto i rapporti con il beneficiario o la controparte per conto dell'impresa produttrice, anche qualora si tratti di un dipendente dell'impresa medesima;
h) il numero di iscrizione del beneficiario o della controparte al proprio ordine professionale.
5. La comunicazione prevista dal comma 3 è eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi e le convenzioni instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento dei limiti annui di valore indicati al comma 1 nel corso dell'anno, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale è intervenuto il superamento.
Art. 4.
Approvato
(Comunicazione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale)
1. Le imprese produttrici costituite in forma societaria, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano al Ministero della salute i dati identificativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere *a)* e *b)*, dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 indica, per ciascun titolare:
a) per le azioni o quote del capitale e per le obbligazioni quotate in mercati regolamentati, il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera *a)* o *b)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per le obbligazioni non quotate in mercati regolamentati, il valore nominale complessivo dei titoli posseduti, distinto per ciascuna emissione, con l'indicazione del rendimento annuo;
c) i proventi da azioni, quote di capitale e obbligazioni percepiti dal titolare nell'anno;
d) i proventi da diritti di proprietà industriale o intellettuale percepiti dal titolare nell'anno.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è altresì indicato se il valore complessivo delle azioni o delle quote costituisca una partecipazione qualificata definita ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 5, comma 7.
5. Nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, la comunicazione di cui al comma 1 è

pubblicata a cura del Ministero della salute in un'apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi dell'articolo 5.
6. Qualora le azioni, quote od obbligazioni di cui al presente articolo siano attribuite al soggetto che opera nel settore della salute o all'organizzazione sanitaria dall'impresa produttrice a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dagli stessi, resta fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 3. A tale fine, il valore della partecipazione o dell'obbligazione è determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 5.
Approvato
(Registro pubblico telematico)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute il registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Nel registro pubblico telematico sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 e gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettano la ricerca e l'estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti di cui al comma 2 secondo gli *standard* degli *open data*.
4. Le comunicazioni pubblicate ai sensi del presente articolo sono consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro pubblico telematico.
5. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico, di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Resta fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse informazioni sono state raccolte dal Ministero della salute.
6. Con la stipulazione delle convenzioni o degli accordi, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ovvero con l'accettazione delle erogazioni, di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3, da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Autorità nazionale anticorruzione e il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati la struttura e le caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati, secondo i seguenti criteri:
a) facilità di accesso;
b) semplicità della consultazione;
c) comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
d) previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.
8. Con il decreto di cui al comma 7 sono altresì stabiliti i modelli per le comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 ed eventuali ulteriori elementi da indicare nelle medesime comunicazioni.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per

l'anno 2022 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2022, e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione.

3. All'impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, nel termine ivi indicato, ovvero omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro.

4. Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca informazioni incomplete nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, all'impresa produttrice che fornisce notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro.

6. All'impresa produttrice con un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano in misura pari alla metà degli importi definiti dai predetti commi, purché tale impresa non sia controllata, collegata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici.

7. Gli atti di irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Il Ministero della salute pubblica, in formato aperto, tali atti nella prima pagina del proprio sito *internet* istituzionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute ovvero che abbiano fornito notizie false nelle comunicazioni.

8. Il Ministero della salute esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente articolo.

9. In conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, è consentita la segnalazione al Ministero della salute delle condotte poste in essere in violazione della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 7, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente comma.

10. L'amministrazione finanziaria e il Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente legge. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute per i fini di cui al comma 8.

11. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura pari al 50 per cento, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, nell'anno di riferimento, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del comma 8.
Art. 7.
Approvato
(Relazione alle Camere)
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Ad esclusione delle attività di cui all'articolo 5, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9.
Approvato
(Disposizioni finali)
1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 5, comma 1.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2390

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1402 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1201

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Biti, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Donno, Ferrero, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Lorefice, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Pianasso, Pichetto Fratin, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Taverna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Anastasi, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caliendo e Floris.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 22 febbraio 2022, ha comunicato che la componente "IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani)" cambia la propria denominazione in "ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, con lettera in data 22 febbraio 2022, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

9a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Centinaio, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Rufa;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Centinaio, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Rufa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), nella seduta del 15 febbraio 2022, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la prima Relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferite all'anno 2019 (*Doc*. XXIV, n. 62).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (2536)

(presentato in data 22/02/2022)

C.3431 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Maiorino Alessandra

Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché in materia di abolizione della prostituzione (2537)

(presentato in data 21/02/2022);

DDL Costituzionale

senatori Gallone Maria Alessandra, Galliani Adriano, Toffanin Roberta

Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport (2538)

(presentato in data 23/02/2022);

Regione Sicilia

Disposizioni concernenti l'isituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate (2539)

(presentato in data 22/02/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (2536)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3431 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 22/02/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 23/02/2022 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato nuovamente il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
dep. Baroni Massimo Enrico ed altri "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie" (1201)
(presentato in data 08/04/2019) *C.491 approvato dalla Camera dei deputati*.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 40 dell'11 gennaio 2022, depositata il successivo 22 febbraio, con la quale dichiara la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a, alla 7a e alla 12a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 139).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Giuseppe Pisani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03087 del senatore Romano e della senatrice Pavanelli.
Interrogazioni
MININNO, ROMANO, GIANNUZZI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha previsto, dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo

anno di età;
l'articolo 4-*quinquies*, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, ha previsto, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per tutti i lavoratori pubblici e privati ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto *green pass* rafforzato) per l'accesso ai luoghi di lavoro;
con messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022 l'INPS, d'intesa con il Ministero della salute e con SOGEI, afferma che il datore di lavoro, sia pubblico sia privato, può verificare il possesso del *green pass* del solo personale dipendente effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro, con esclusione degli assenti dal servizio e dei dipendenti in lavoro agile;
con lo stesso messaggio l'INPS sostiene che il datore di lavoro debba procedere alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente e, per giunta, a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro;
il comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 attribuisce al datore di lavoro l'onere della verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 rafforzata da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione;
viceversa, la legge non dispone che il datore di lavoro possa (né tantomeno debba) procedere alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente ultra cinquantenne;
ritenuto che la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale prescinde dall'accesso sul luogo di lavoro e compete agli organi deputati ad accertare e contestare l'eventuale illecito amministrativo, previsto dall'articolo 4-*sexies* del decreto-legge n. 44, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2022,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto disposto dall'INPS con il messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022, in merito al presunto dovere dei datori di lavoro di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale dipendente *ultra* cinquantenne, in violazione del dettato normativo e delle indicazioni in materia di protezione dei dati personali, e quali iniziative intendano adottare per impedire condotte irregolari e illecite da parte del medesimo Istituto e dei datori di lavoro.
(3-03118)
D'ALFONSO, LAUS, PITTELLA, GRIMANI - *Al Ministro dell'istruzione*. -
(3-03119)
(*Già* 4-06632)
MARCUCCI, MANCA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica*. -
Premesso che:
l'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"), come introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), prevede che "per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater (cosiddetto "Superbonus") spetta in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento";
i citati commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, rispettivamente, che: nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; in determinati comuni, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali "eco bonus" e "sisma bonus", sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma; nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
considerato che:
la risoluzione n. 8/E dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 ha stabilito che la predetta disposizione "si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia

prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici", e che i contributi sono esclusi nei casi in cui "il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta" e "il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)", con la conseguenza che la disposizione "non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi";
la risoluzione, inoltre, chiarisce che, nel rispetto dello spirito del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esclusi dalle predette misure gli "immobiliari riconducibili ai cosiddetti 'beni relativi all'impresa' (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)";
i limiti posti dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate, come denunciato dalle istituzioni locali e dai cittadini interessati dalla misura, appaiono estremamente penalizzanti in ragione di un'erronea interpretazione delle norme in esame, che se seguita escluderebbe *ab origine* la possibilità di ottenere i *superbonus* in assenza di danni provocati all'edificio dal sisma, addirittura per gli interventi eseguiti prima dell'intervento normativo di proroga,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;
se non ritenga che la risoluzione n. 8/2022 adottata dall'Agenzia dell'entrate sia eccessivamente penalizzante per i soggetti interessati e viziata da una erronea interpretazione dell'articolo 1, commi 1-*ter* e 4-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2020 e che alla luce di una corretta interpretazione degli stessi la proroga sia effettiva, come riportato dall'articolo 119, comma 8-*ter*, del medesimo decreto-legge, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
(3-03120)
CIRINNA', MALPEZZI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, BITI, D'ARIENZO, FERRARI, MARCUCCI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
l'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dispone, in via generale, che "la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato 'domicilio'"; la medesima disposizione individua i casi nei quali l'esecuzione della pena presso il domicilio del condannato non è ammessa, ovvero i casi nei quali alla detenzione domiciliare devono applicarsi particolari cautele, come nel caso di condannato che sia alcoldipendente o tossicodipendente;
in considerazione dell'impatto dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 in ambito penitenziario, l'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha ulteriormente esteso l'applicabilità dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010; l'efficacia della disposizione, dapprima temporalmente circoscritta al 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2021 e infine, per effetto dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, al 31 marzo 2022;
la preferenza del legislatore va pertanto con chiarezza nella direzione di privilegiare il ricorso alla detenzione domiciliare nell'ultimo periodo di esecuzione della pena; e ciò, con ogni evidenza, tanto a fini deflattivi e di contenimento del sovraffollamento carcerario, quanto ai fini di agevolare il percorso di reinserimento sociale del condannato, in linea con l'articolo 27 della Costituzione, ma anche, con specifico riferimento all'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, ai fini di contenere l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle condizioni di detenzione e limitare la diffusione dei contagi da COVID-19 in carcere; obiettivi tanto più condivisibili, se solo si considera la gravità del disagio sofferto dalle persone detenute e il preoccupante aumento, a partire dal 2020, del tasso di suicidi in carcere;
in conseguenza di tale preferenza, le disposizioni richiamate enumerano con precisione i limiti all'applicabilità dell'esecuzione in forma domiciliare della pena detentiva residua, identificandoli con la commissione di delitti particolarmente gravi, l'essere il condannato delinquente abituale, professionale

o per tendenza ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, l'essere il condannato sottoposto a misure di sorveglianza particolare, ovvero ancora la mancata disponibilità di luogo idoneo all'esecuzione domiciliare della pena detentiva;
in ogni caso, il magistrato di sorveglianza, competente a provvedere sulla richiesta di esecuzione domiciliare della pena, dispone di un margine di discrezionalità circoscritto alla verifica dei limiti posti dalle medesime disposizioni all'applicabilità della misura alternativa; solo in due ipotesi si prevede che il magistrato possa denegare la misura alternativa qualora sussista la "concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga" ovvero sussistano "specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti" (articolo 1, comma 1, lett. *d)*, della legge n. 199 del 2010); e che parimenti la misura alternativa venga adottata salvo che il magistrato "ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura" (articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020);
i dati elaborati dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e resi disponibili sul sito del Ministero della giustizia rivelano un ricorso non omogeneo all'esecuzione domiciliare della pena detentiva residua nelle diverse regioni; in particolare, un'analisi non ufficiale dei dati mostra, per un verso, una percentuale media di ricorso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva *ex* art. 1 della legge n. 199 del 2020 che si aggira, negli anni, attorno al 67,5 per cento del numero delle persone attualmente detenute; tuttavia, a fronte di una percentuale media discretamente elevata, in molte regioni essa si ferma al di sotto del 50 per cento;
nel caso della regione Lazio, ad esempio, un tasso di sovraffollamento attorno al 6 per cento si accompagna a una percentuale complessiva di detenuti sottoposti all'esecuzione domiciliare della pena residua pari, negli anni, al 47,88 per cento delle persone attualmente detenute; sempre nel Lazio, i dati elaborati dal Garante regionale per i detenuti al 31 dicembre 2021 rivelano che il numero di persone attualmente detenute con pena residua inferiore a un anno o compresa tra uno e due anni ammonta a 1.579, a fronte di un saldo negativo tra capienza regolamentare e persone attualmente detenute che ammonta, al 31 dicembre 2021, a 823; nel circondario di Roma, in particolare, dati forniti dal medesimo ufficio del Garante rivelano una significativa contrazione della percentuale di procedimenti definiti, rispetto al carico di lavoro, dal locale Tribunale di sorveglianza, scesa dal 47 per cento del 2020 al 27 per cento del 2021; si osserva che, al contrario, la medesima percentuale è rimasta sostanzialmente invariata con riferimento all'attività del Tribunale di sorveglianza di Napoli ed è addirittura aumentata a Milano e a Torino;
alla luce di quanto esposto, e attesa la peculiare importanza del ricorso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva residua, in uno con il potenziamento di tutte le misure alternative alla detenzione, ai fini del contenimento del sovraffollamento carcerario e della piena attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, assume particolare urgenza la predisposizione di un'analisi statistica ufficiale dei dati disponibili, che evidenzi le discrasie nell'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 e all'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020, ma anche, più in generale, il tasso di accoglimento delle richieste di misure alternative alla detenzione nei diversi distretti di Corte d'appello, anche al fine di disporre le opportune verifiche mediante ispezioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della non uniforme applicazione dell'esecuzione domiciliare della pena residua e delle altre misure alternative alla detenzione da parte dei Tribunali di sorveglianza e se intenda disporre, al riguardo, adeguata ricognizione statistica, anche al fine di individuare casi che, come quelli indicati esemplificativamente, possano giustificare una più penetrante verifica di carattere ispettivo.
(3-03122)
ZAFFINI, RAUTI, FAZZOLARI, DRAGO, PETRENGA, GARNERO SANTANCHE', LA PIETRA, TOTARO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il vaccino "Spikevax" (Moderna) è stato il secondo vaccino COVID-19 autorizzato da AIFA in Italia (il 7 gennaio 2021);
AIFA ha raccomandato la somministrazione della seconda dose, a distanza di 4 settimane (e comunque non oltre 42 giorni) dopo la prima dose, per completare il ciclo di vaccinazione;
nella circolare 11 novembre 2021 "Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi '

booster' nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" il Ministero della salute raccomanda la somministrazione del terzo richiamo "*booster*", qualora effettuato con Spikevax di Moderna, con 50 microgrammi in 0,25 millilitri, pari a metà dose;
considerato che:
il 6 ottobre 2021 Israele ha lanciato l'allarme per la maggior frequenza di miocarditi nei giovani *under* 30 (articoli poi pubblicati nel "New England journal of medicine" il 2 dicembre 2021);
numerosi Paesi europei, tra cui Francia e Germania, hanno sconsigliato la somministrazione del vaccino Spikevax (Moderna) agli *under* 30 per motivi precauzionali dovuti ad un eccesso di miocarditi e pericarditi anche rispetto al vaccino Pfizer;
il 3 dicembre 2021 l'Agenzia europea dei medicinali ha aggiornato il riassunto delle caratteristiche di prodotto per entrambi i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna), formalmente indicando le reazioni di miocardite e pericardite come eventi avversi con frequenza inferiore a uno su 10.000 e tale aggiornamento è avvenuto a seguito dei risultati di due ampi studi farmaco epidemiologici condotti in Francia, dove tra il 15 maggio e 31 agosto sono stati identificati 919 casi di miocardite e 917 casi di pericardite;
il 5 gennaio 2022 l'advisory committee on immunization practices (ACIP) del CDC americano ha pubblicato dati relativi alle miocarditi nei minori riportando incidenze paragonabili a quelle riscontrate in Europa;
il 25 gennaio 2022 il "Journal of American medical association" ha pubblicato un lungo articolo sul rischio di miocardite da vaccino nei giovani al di sotto dei 24 anni, concludendo che il rischio di sviluppare tale reazione avversa era aumentato soprattutto dopo la seconda dose ed in particolare negli adolescenti e giovani maschi, e concludeva affermando che tale rischio deve essere formalmente considerato nel contesto degli eventuali benefici della vaccinazione;
i rischi di eventi di miocardite a seguito della dose *booster* (terza dose) non sono stati ancora considerati nella valutazione del rapporto tra beneficio e rischio da parte dell'Agenzia europea dei medicinali, la quale infatti prudenzialmente e ad avviso degli interroganti molto opportunamente, raccomanda la dose *booster* esclusivamente nei maggiorenni o nei minori severamente compromessi;
AIFA invece, inspiegabilmente, ha unilateralmente deciso di autorizzare la dose *booster* in tutti i minori in aperto contrasto con le indicazioni europee,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui il Governo non ha promosso e tuttora non ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui rischi di infiammazione cardiaca *post* vaccino, ben accertati a seguito della vaccinazione nei giovani adulti, posto che la diagnosi e le conseguenti terapie sono "tempo dipendenti";
perché il Governo italiano, al pari di quelli di altri Paesi europei (fra cui Francia e Germania), non sconsigli in via prudenziale l'utilizzo del vaccino Spikevax negli *under* 30;
perché abbia autorizzato l'utilizzo della dose *booster* nei minori, con l'utilizzo del vaccino Spikevax di Moderna, in difformità dalla valutazione ufficiale dell'EMA ed in difformità rispetto ai dati riportati condivisi dalla comunità scientifica.
(3-03123)
ZAFFINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il numero di decessi per COVID-19, oggi, viene presentato quasi come una nota a margine di una narrativa tutta positiva della situazione, facendo volutamente perdere la drammaticità vissuta durante tutto il periodo di pandemia;
a due anni dall'inizio della pandemia, si sono superati i 5,6 milioni di morti COVID nel mondo. L'Italia registra, oggi, 151.684 decessi legati al COVID dall'inizio della pandemia, il numero più alto nell'Unione europea e l'ottavo nel mondo. Sopra ci sono gli Stati Uniti, il Brasile, l'India, la Russia, il Messico, il Perù, che per popolazione totale e conformazione territoriale non possono certo essere paragonati alla nostra penisola;
l'unico Paese assimilabile all'Italia che ha più morti è il Regno Unito, al settimo posto, con uno stacco di circa 10.000 unità. Germania e Francia dichiarano meno morti, così come la Spagna, la Grecia e il

Portogallo, gli Stati baltici e mitteleuropei. Eppure è noto che molte zone d'Europa sono state colpite dal coronavirus con ondate particolarmente difficili anche per la tenuta degli ospedali;
l'età media più alta degli italiani, l'organizzazione territoriale delle aziende sanitarie e la diversa conformazione della città, tanto per citare alcuni tra i fattori presi in considerazione dagli studi sui contagi, non bastano a giustificare un numero così alto di morti in Italia;
considerato che:
le scelte fatte dai Governi italiani sono state tra le più severe d'Europa: tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2020, l'Italia è stata il primo Paese europeo a bloccare i voli diretti da e verso la Cina, con una delle misure più drastiche nella UE. Il 23 febbraio il Consiglio dei ministri ha emanato il decreto-legge n. 6, che sanciva la chiusura totale dei comuni con focolai attivi e la sospensione di manifestazioni ed eventi sugli stessi comuni; nei giorni successivi il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha emanato una serie di decreti attuativi in cui le misure di restrizione si fanno progressivamente più ferree ed estese via via all'intero territorio nazionale; dal 26 novembre 2021 al 4 febbraio 2022 il Governo Draghi ha emanato 5 decreti-legge volti al contenimento dell'epidemia, l'uno più restrittivo dell'altro. Essi hanno introdotto oltre all'obbligo vaccinale per gli *over* 50 anche un numero molto elevato di previsioni circa l'uso delle certificazioni verdi, sia base che rafforzate, necessarie per gli spostamenti e per l'accesso alla quasi totalità dei servizi e delle attività sul territorio nazionale;
l'Italia, in questo momento, tra tutti i Paesi dell'Unione è quella che fa più vaccini in rapporto alla popolazione, considerando prime, seconde e terze dosi. Infatti, al 91,12 per cento, pari a 49.212.974 abitanti, della popolazione *over* 12 è già stata somministrata la prima dose di vaccino. L' 88,72 per cento della popolazione *over* 12, pari a 47.917.549 persone, ha completato il ciclo vaccinale. Inoltre, il 93,70 per cento della popolazione *over* 12, pari a 50.609.258 abitanti, ha almeno una dose di vaccino e è guarito da 6 mesi al massimo;
l'emergenza pandemica ha mostrato tutta la debolezza del sistema sanitario nazionale, quanto nella medicina territoriale quanto in quella ospedaliera. Il servizio sanitario nazionale è arrivato alla pandemia due anni fa in condizioni di debolezza assoluta nell'organico e nei macchinari: ci sono 53.000 infermieri in meno rispetto a quelli che servirebbero e 10.000 medici in meno; inoltre, dall'ultimo rapporto del Ministero della salute, risulta che in Italia negli ospedali pubblici e privati convenzionati in media il 36 per cento dei macchinari ha più di 5 anni e il 32 per cento oltre 10. Una carenza che si traduce in un servizio più scadente, e tempestività e qualità dell'assistenza ne risentono,
si chiede di sapere:
quali siano i veri motivi, nonostante la rigidità delle misure adottate di contenimento delle libertà, per i quali l'Italia continua a registrare un numero di morti (la media si aggira intorno ai 400 al giorno ed i 2.500 a settimana) così alto;
quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non ha sostenuto, fin dall'inizio dell'emergenza, un intervento massiccio di rafforzamento della medicina di base e territoriale, ancora oggi insufficiente.
(3-03124)
MONTEVECCHI, DE LUCIA, MATRISCIANO, PESCO, CATALFO, ROMANO, AIROLA, PIRRO, RUSSO, VANIN, GAUDIANO, LANZI, LEONE, PAVANELLI, PRESUTTO, RICCIARDI, TRENTACOSTE, CROATTI - *Ai Ministri della cultura e del lavoro e delle politiche sociali*. -
Premesso che:
la 66a edizione dell'"Eurovision song contest", *festival* musicale internazionale che ha visto vincere i Maneskin nell'edizione del 2021, si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio 2022;
il Comune di Torino ha lanciato l'annuncio "Giovani x Torino" per la selezione di 600 giovani *under* 30, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività di volontariato dal 1° aprile al 20 maggio;
nell'annuncio viene esplicitato che le figure ricercate si occuperanno di attività quali "gestione flussi e servizi al pubblico interni alle sedi e nelle aree esterne, informazioni sulle sedi e turistiche, accoglienza delegazioni, presidi sala stampa e delegation area, accrediti, trasporti, collaborazione in segreteria volontari, attaché che prevede di entrare in contatto con una delegazione designata";
considerato che:
l'annuncio ha suscitato numerose polemiche. Alcune associazioni, come "Bauli in piazza", lamentano,

ancora una volta, come si stia sostituendo il lavoro retribuito con l'opera di volontari, penalizzando ulteriormente le professionalità del settore, già fortemente provate a causa dell'emergenza sanitaria. Ancora, la mancanza di *know how* specializzato non garantirebbe i migliori *standard* qualitativi in termini di sicurezza;
le professioni culturali, in particolare quelle legate al mondo spettacolo, sono state oggetto di approfondimenti tecnici anche grazie ad un'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, svolta alla Camera dei deputati. Il documento fa emergere le criticità che oggi alcune associazioni denunciano e emerge con dati chiari ed univoci l'urgenza di garantire più tutele ai lavoratori dello spettacolo;
il volontariato non può sovrapporsi e sostituirsi al lavoro professionale e l'organizzazione di eventi della portata dell'Eurovision, ad opinione degli interroganti, deve garantire i migliori *standard* di sicurezza, raggiungibili dunque solo da professionisti del comparto,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano agire celermente nei confronti delle autorità competenti per ottenere informazioni più accurate sulle mansioni che l'amministrazione intende affidare ai volontari e quali azioni ulteriori intendano intraprendere per garantire che mansioni, che richiedono competenze, siano effettivamente svolte da professionisti.
(3-03125)
ZAFFINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'elevatissima circolazione della variante "omicron" ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;
di fatto, la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e *booster* in modo mirato invece che "a tappeto";
fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione;
alla domanda 10 "Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?" si legge: "Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione". La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del *green pass* rafforzato;
alla domanda 21 "Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?" la risposta è "Si, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione". La risposta in questo caso è supportata da tre circolari in cui però la necessità del *booster* in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante": di fatto anche il *booster* viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della "*waning immunity*"(ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto *immune evasion*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazioni vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di "The Lancet", già dall'ottobre 2021 (quando omicron non era ancora presente), hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose *booster* nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del *booster* sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia

stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;
nella vicina Svizzera, dal 16 novembre 2021 (e fino al 17 febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un *test* anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi *post* infezione attraverso il *test* garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;
la scelta di ignorare il *testing* anticorpale come parametro utile per lo *screening* dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale *booster* risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello European public assessment report, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre vaccinazione. A tale proposito si ricorda che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse *post* vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad un'*over* stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;
rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il *green pass* rafforzato si ricorda che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", all'art. 1, comma 2, recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per il coronavirus;
ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero alcuna pubblicazione scientifica o *report* che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per COVID-19, e non con COVID-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del *long* COVID in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e comorbilità;
il mondo scientifico è sempre più orientato a ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e comorbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre 3.000 varianti contro le appena 129 varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;
negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, detto "vaccino universale", che possa cioè superare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;
alla luce di quanto sopra, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il *booster* ai minori di 18 anni, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto tra beneficio e rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai *test* per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

se intenda garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando un'apposita sezione del sito del Ministero alla pubblicazione di *report* che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per COVID-19, e non con COVID-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del *long* COVID in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e comorbilità;
se intenda sospendere la somministrazione del *booster* ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il *booster* ai minori.
(3-03126)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE FALCO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il 1° dicembre 2021 ITA Airways ha annunciato l'ordine di 28 aeromobili ad Airbus: sette A220, undici A320neo e dieci A330neo;
dal listino prezzi di Airbus si apprende che l'A220 ha prezzo pari a circa 77 milioni di dollari, che moltiplicati per 7 danno un totale di circa 520 milioni di dollari. Invece, l'A320 ha un prezzo che varia da 101 a 110,6 milioni di dollari l'uno. La spesa, dunque, si aggirerebbe tra un miliardo e 100 milioni ed un miliardo e 216 milioni di dollari. Infine, l'A330 ha un prezzo che oscilla da 238,5 e 296,4 milioni di dollari e quindi la spesa si aggirerebbe tra i 2 miliardi e 380 milioni a poco più di 3 miliardi dollari;
pertanto, la spesa complessiva si aggira tra un minimo di 4 ad un massimo di 4,7 miliardi di dollari, ovvero, al cambio del 23 febbraio 2022, tra 3 miliardi e 500 milioni e 4 miliardi e 150 milioni di euro;
inoltre, il 18 febbraio 2022 ITA ha annunciato una *partnership* con German Airways, per un accordo di "*west lease*", su nuove tratte che saranno attivate dal 28 marzo tra Milano Linate e London City, e tra Lussemburgo e Ginevra. La German Airways fornirebbe una prestazione di servizio, non la disponibilità effettiva dei velivoli, operando i voli per conto di ITA e quindi con il codice IATA della compagnia italiana, ma utilizzando la struttura, i velivoli per il corto raggio, personale ed accessori (assicurazione, mantenimento, eccetera) in tutto e per tutto tedeschi;
inoltre è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che consente la privatizzazione di ITA, già più volte annunciata dal suo presidente esecutivo, Altavilla;
si deve tenere anche conto della scadenza imminente per la presentazione delle offerte per l'acquisto delle attività di manutenzione ed *handling* da Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, per le quali la Commissione europea permetterebbe ad ITA una partecipazione di minoranza nella prima e di maggioranza nella seconda;
considerato che:
ITA Airways è una compagnia totalmente pubblica e quindi è indispensabile che vi sia assoluta chiarezza circa l'impiego delle risorse, il loro effettivo ammontare, nonché la tipologia dei contratti stipulati e dei finanziamenti ottenuti;
lascia perplessi che si stia procedendo ora all'acquisto degli aeromobili, con un esborso per le finanze pubbliche che andrà a vantaggio solo di soggetti privati a cui, stante il decreto del Governo, passerà il controllo di ITA;
risulta che ITA non abbia disponibilità sufficienti per affrontare gli impegni annunciati per l'acquisto di tali aeromobili il cui prezzo di listino supera ampiamente il presunto valore dell'intera ITA, motivo per il quale è quindi necessario sapere dove si intende reperire le risorse occorrenti;
non è nemmeno chiara la ragione per la quale ITA stia aprendo le nuove tratte con impiego di mezzi e personale di German Airways a spese dell'erario dello Stato, lasciando in cassa integrazione, sempre a spese dell'Erario, 300 lavoratori che avrebbero potuto essere impiegati nei nuovi voli, operati con la stessa tipologia di aeromobili (Embraer) che erano in possesso di Alitalia e che ITA ha deciso di non rilevare;
tenuto conto che dal 15 ottobre 2021 alla fine di gennaio 2022 ITA ha perso 170 milioni di euro, più di 2 milioni al giorno, come hanno ammesso i vertici della compagnia aerea in un'audizione presso le

Commissioni competenti di Camera e Senato, ovvero più di quanto non perdesse tutta Alitalia prima del rilancio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda chiarire chi garantisce l'acquisto dei velivoli;
quale sia il prezzo effettivo per l'acquisto dei 28 aeromobili;
quale sia la scelta strategica per cui ITA debba acquistare degli aeromobili prima che sia ceduta la sua proprietà;
quale siano le ragioni che hanno determinato la scelta di acquistare la suddetta tipologia di aeromobili, rivolgendosi ad Airbus più che ad altre case costruttrici, la cui filiera produttiva è presente anche in Italia e attraversa un momento di crisi;
quale sia la logica di quell'acquisto degli aeromobili, peraltro a fronte dell'emanato decreto di privatizzazione, così come della *partnership* con German Airways, iniziative entrambe onerose per il bilancio dello Stato, con un appesantimento di spese che dovrebbero, invece, competere ai soggetti privati che decidessero di acquistare ITA derivante dall'enorme ridimensionamento di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria;
se non si ritenga che sussista l'opportunità di sostenere la caducazione del decreto appena emanato;
se, infine, non si ritenga di dover sostituire i vertici di ITA, che si dimostrano ad avviso dell'interrogante sempre più inadeguati e responsabili sia delle perdite gravissime subite dalla compagnia in pochi mesi di vita, nonostante i tagli operati (in particolare la riduzione di personale che grava ora, a zero ore, sulle casse dello Stato), sia di operazioni a giudizio dell'interrogante evidentemente scellerate come quelle con Airbus e German Airways, nonché di bloccare quelle operazioni che appaiono prive di qualunque razionalità, soprattutto nella prospettiva di privatizzazione, quale allo stato si profila entro breve termine.
(3-03121)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PILLON - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 17 ottobre 2020, Angela Maria Sartini, assessore per le politiche di genere e le pari opportunità del Comune di Orvieto, sporgeva denuncia nei confronti dell'ex assessore Massimo Gagnarini e di altri otto cittadini per "commenti gravemente lesivi della sua reputazione", ricevuti a seguito della sua partecipazione a una manifestazione organizzata a Orvieto per protestare contro la proposta di legge Zan ("Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"), allora in discussione alla Camera dei deputati;
infatti, il giorno della manifestazione, il consigliere comunale Cristina Croce pubblicava sulla sua pagina "Facebook" alcune foto della manifestazione, che ritraevano anche l'assessore Sartini, scatenando una discussione a mezzo *social* con centinaia di *post*, alcuni dei quali gravemente diffamatori;
in particolare, la Sartini veniva apostrofata dall'ex assessore Gagnarini "assessore del nulla" e "omofoba, razzista", ovvero veniva definita da altri commentatori "inqualificabile (...) altro che clericofascista";
infine, in data 10 febbraio 2022, il giudice per le indagini preliminari ordinava l'archiviazione del procedimento;
nel provvedimento del giudice Simona Tordelli si legge che i *post* censurati devono essere contestualizzati "alla luce del comportamento obiettivamente inopportuno tenuto dalla Sartini nella vicenda, la quale, dotata di una carica istituzionale, ben avrebbe dovuto astenersi dal partecipare, anche a titolo personale, ad una manifestazione politica espressiva di una ideologia indiscutibilmente antitetica rispetto alle funzioni dalla stessa esercitate in materia di prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere";
il giudice prosegue scrivendo: "Non è un caso che lo stesso sindaco del Comune di Orvieto abbia pubblicamente censurato la condotta di Sartini riferendo, in una lettera aperta, di averla convocata e di averle rammentato che gli assessori pur avendo avuto un preciso mandato politico dagli elettori, hanno

il dovere di rappresentare e tutelare tutti i cittadini della loro comunità";
considerato sconcertante il principio per cui il partecipare a una manifestazione politica da parte di una persona possa a qualunque titolo fungere da scriminante per reati commessi nei suoi confronti e ancor più sconcertante che nel nostro ordinamento non sia lecito per un politico partecipare a manifestazioni politiche di colore non gradito al magistrato di turno,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se intenda attivare relative iniziative di carattere ispettivo.
(4-06639)
CALIGIURI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
sono numerosi i ricorsi che hanno denunciato presunte irregolarità durante le prove orali del concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto del direttore generale n. 1259 del 23 novembre 2017;
il concorso, appena conclusosi, ha creato un contingente di 2.900 nuovi dirigenti scolastici rispondendo, nonostante il denaro investito, solo in parte alla situazione emergenziale delle reggenze nella scuola italiana;
difatti, nonostante gli iscritti al concorso fossero 35.044, di questi solo 3.795 hanno superato la prova scritta, e di questi solo 371 sono stati bocciati all'orale;
tra le irregolarità riscontrate, i ricorrenti evidenziano come, durante lo svolgimento delle prove, diversi commissari nominati nelle commissioni del concorso fossero incompatibili *ex* articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
al fine di garantire una valutazione oggettiva, equilibrata e sostanzialmente uniforme di tutti i candidati alla prova orale, il Ministero dell'istruzione ha provveduto a nominare 37 sottocommissioni le quali, prima dell'inizio delle prove, avrebbero avuto una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, nonché i quesiti da sottoporre ai singoli candidati, in accordo con la commissione in seduta plenaria;
in data 17 marzo 2019, il Ministero ha deciso di mutare la procedura di valutazione e di elaborazione dei quesiti stabilendo che le domande potessero essere formulate direttamente dalle sottocommissioni senza preventivo accordo con la commissione in seduta plenaria e rendendo quindi vaga l'intera procedura, mettendo a rischio la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati, senza la garanzia di una valutazione corretta, ponderata ed imparziale di tutti i candidati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti in merito alle procedure del citato concorso per dirigente scolastico;
se si intenda procedere a nuove fasi di reclutamento di personale dirigente al fine di risolvere l'atavico problema delle reggenze e al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico, valutando la possibilità di ammettere coloro i quali abbiano sostenuto la prova orale del concorso per dirigente scolastico a un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015.
(4-06640)
MERLO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
con la circolare n. 6497 datata 6 ottobre 2021 il Ministero dell'interno ha preso posizione e ha fornito agli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani le linee interpretative sulla questione del riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* a stranieri di ceppo italiano, come richiamate dalle due sentenze di merito citate nella medesima circolare;
nella circolare, sulla base di tali due sentenze emesse, tra le innumerevoli di senso contrario, dalla Corte di appello di Roma, si stabilisce che, in base alla "grande naturalizzazione" brasiliana del 1889, nel caso di un cittadino italiano emigrato in Brasile a fine del XIX secolo, si configuri inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce dell'art. 11 del codice civile italiano del 1865;
nella sostanza, sulla base della giurisprudenza citata, viene richiesto agli ufficiali di stato civile dei Comuni italiani di stabilire un ordine di trattazione nelle domande di cittadinanza, dando priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza per *ius sanguinis* nelle quali sia vantata discendenza da dante

causa non interessato dalla grande naturalizzazione brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione ad un momento successivo determinandone una "sospensione",
considerato che:
la "grande naturalizzazione" del 1889-1891, introdotta dal Governo provvisorio brasiliano e successivamente confermata nell'art. 69 dalla Costituzione brasiliana del 1891, prevedeva che tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, presenti in territorio brasiliano alla data del 15 novembre 1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato entro 6 mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine;
per la dottrina e la comunità internazionale, questo meccanismo di presunzione tacita del consenso fu ritenuto del tutto privo di fondamento giuridico poiché contrario ai principi internazionali di libertà individuale;
la giurisprudenza italiana, con riferimento alla grande naturalizzazione brasiliana, ha ribadito che il diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile dello *status* di cittadino non si può perdere automaticamente in caso di mancato esercizio di una rinuncia espressa ad una cittadinanza imposta per naturalizzazione di massa da uno Stato estero;
ritenuto che:
l'orientamento giurisprudenziale italiano è quasi del tutto univoco in senso opposto alle sentenze menzionate nella circolare (si veda, a titolo informativo, la recentissima sentenza dell'8 ottobre 2021, sezione I civile, della stessa Corte di appello di Roma, successiva a quelle oggetto della circolare, la quale sul medesimo argomento ritiene che la perdita di cittadinanza in base al codice civile del 1865 potesse avvenire solo sulla base di un esplicito atto d'impulso del cittadino italiano e non per decreto generale del Paese "ospitante", come menzionato alle pagine 4 e 5 della sentenza);
non è possibile provare che sia stata garantita la conoscibilità del decreto;
in sostanza, il provvedimento è da considerarsi illegittimo (a sostegno della propria tesi la Corte di appello richiama inoltre una sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, dove si affermava, tra altro che: "il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficace a provare la rinunzia alla nazionalità d'origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova");
appare non del tutto aderente ai principi alla base del procedimento amministrativo l'adozione di un provvedimento di "sospensione" *sine die* delle decisioni in merito alle richieste di cittadinanza per *ius sanguinis* che rientrano nella casistica della circolare,
si chiede di sapere:
visto che la giurisprudenza sull'argomento risulta quasi del tutto univoca in senso opposto al tenore della circolare, con quali motivazioni il Ministro in indirizzo abbia scelto linee interpretative meno favorevoli con riguardo all'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza, in particolare per le domande di cittadinanza per *ius sanguinis* che riguardano i discendenti di emigrati italiani interessati dalla "grande naturalizzazione" brasiliana del 1889;
se intenda riconsiderare la propria posizione con riferimento all'ordine di trattazione delle pratiche di cittadinanza per *ius sanguinis*.
(4-06641)
MAFFONI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il minore M.Z.M., con cittadinanza italiana, nato a Brescia il 7 marzo 2010, figlio di L.A.Z.H. nato a Lima (Perù) e di A.M., è oggetto di una disputa sull'affido tra i genitori;
in data 23 agosto 2014 il minore doveva rientrare dal Perù accompagnato dal padre;
da tale data il minore non è mai rientrato in Italia e la madre ha potuto incontrare il figlio solo recandosi in Perù e richiedendo ogni volta il diritto di visita all'autorità peruviana; l'ultimo incontro risale al maggio 2019;
la signora A.M. ha ottenuto in Italia una sentenza di separazione con affido esclusivo del figlio e

ordine di riconsegnare lo stesso alla madre, oltre a una condanna in sede penale a carico di Z. con diritto di risarcimento per lei e il figlio;
l'*iter* giudiziario per la restituzione del minore secondo la convenzione de L'Aja del 1980 è stato tempestivamente attivato e la giustizia peruviana ha accolto la domanda di restituzione, tuttavia tale decisione è stata impugnata dal padre avanti la Corte di cassazione peruviana, la quale ha tenuto udienze nell'ottobre 2019 senza però emettere una sentenza,
si chiede di sapere che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo in merito a questa gravosa situazione che sta negando ad un minore, nostro connazionale, di far rientro in Italia il prima possibile.
(4-06642)
LANNUTTI, ANGRISANI, BOTTO, VANIN - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
il decreto attuativo del PNRR (decreto-legge n. 152 del 2021) contiene una sezione (artt. 20-23) dedicata ai temi dell'efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale, oltre a modifiche in materia di tutela. All'art. 21 si definiscono i "piani integrati" a favore delle Città metropolitane, con l'assegnazione di risorse volte a favorire una migliore inclusione sociale, promuovere la rigenerazione urbana, sostenere progetti legati alle *smart city*, e al comma 3 "le risorse sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana, moltiplicata per il quadrato della mediana dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)";
il decreto costituisce una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale piani integrati, BEI, fondo dei fondi - M5C2 - intervento 2.2 b) del PNRR; autorizza il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, CDP e sistema bancario. Per ciascun ente attuatore restano ferme le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000. Prevede (entro 150 giorni dall'entrata in vigore) un decreto interministeriale (Ministero dell'interno e Ministero dell'economia e delle finanze) che assegni le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP); uno specifico "atto di adesione ed obbligo" contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori; i due atti inoltre disciplinano i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (*do not significant harm*); i soggetti attuatori devono poi assicurare l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati; l'oggetto di finanziamento sono gli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, dei *milestone* e *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR; devono poi conservare gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità;
visto che con il decreto 6 dicembre 2021 il Ministro in indirizzo ha approvato il modello con il quale le Città metropolitane, in attuazione della linea progettuale piani integrati - M5C2 - investimento 2.2 nell'ambito del PNRR, individuano gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a piani urbani integrati ed inviano le stesse via PEC, usando il *fac simile* ministeriale entro il 7 marzo 2022. Inoltre, il decreto contiene il *fac simile* di modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, con il quale le Città metropolitane interessate comunicano le proposte progettuali, complete dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma dei lavori, dei relativi soggetti attuatori nonché dei *target* di riferimento, per la realizzazione degli interventi integrati. Il decreto, poi, apre alla possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il fondo ripresa resilienza Italia, di cui all'articolo 8, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento; presenza facoltativa di *start up* di servizi pubblici nella proposta progettuale; coprogettazione con il terzo settore;

verificato che:
con la missione 5, componente 2, nell'ambito dell'investimento 2.2 del PNRR sono previsti investimenti per i piani urbani integrati (*general project*), per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, cifra integrata con il fondo complementare per altri 210 milioni di euro per un importo complessivo di 2.703.790.000 di euro;
nel PNRR si prevede che le 14 Città metropolitane debbano completare entro il 2026 gli interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di anidride carbonica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 Città metropolitane;
il piano di investimenti deve stabilire una serie di criteri in linea con gli obiettivi del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). I progetti devono fare riferimento ai seguenti tipi di interventi: a) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane. Alla Commissione europea bisogna fornire: a) copia dei piani adottati per la riqualificazione urbana; b) relazione che illustri come le azioni previste nella rigenerazione urbana contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi evidenziati nella descrizione del CID e nella *milestone*; c) copia della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del diritto primario e del diritto derivato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel CID e riferimento alle disposizioni in materia che ne indicano l'entrata in vigore; d) dettagli specifici contenenti informazioni rilevanti su come è assicurato il rispetto del principio DNSH;
ritenuto, ad avviso degli interroganti, che:
il Ministero, nell'assegnare le risorse alle 14 Città metropolitane, ha utilizzato per la ripartizione l'indice di vulnerabilità sociale calcolato dall'ISTAT a partire da livello di istruzione, strutture familiari, condizioni abitative, partecipazione al mercato del lavoro e le condizioni economiche. Pertanto l'indicatore favorisce l'allocazione delle risorse in alcune aree geografiche penalizzandone altre;
la diffusione del digitale nelle amministrazioni locali si presenta a "macchia di leopardo", come evidenziato anche dal recente studio dell'ISTAT che mostra un Paese a velocità multipla con situazioni in alcuni casi molto eterogenee fra loro, sia in termini di spesa ICT che di risultati conseguiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga sufficiente quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021, per la ripartizione delle risorse per ottemperare alle dimensioni previste dal PNRR;
quali azioni intenda mettere in campo per favorire il monitoraggio effettivo tra il soggetto responsabile (Ministero) il soggetto attuatore ed erogatore (le 14 Città metropolitane) e le diverse strutture amministrative dei Comuni, nel qual caso possono diventare il soggetto attuatore;
se intenda stabilire obiettivi e traguardi anche per i 210 milioni di euro stanziati per i piani urbani integrati ancora assenti nel fondo complementare.
(4-06643)
LANNUTTI, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, ROMANO, MANTERO, MANTOVANI, RICCIARDI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si è diffusa in Italia da fine febbraio 2020, il Ministro in indirizzo ha nominato consigliere per le relazioni dell'Italia con gli organismi sanitari internazionali il professor Walter Ricciardi, assegnandogli un ruolo determinante anche nel fornire indicazioni per il contenimento del contagio in tutto il territorio nazionale;
in questi giorni il professor Ricciardi ha dichiarato alla stampa che "la pandemia è ancora presente nel

mondo, basta vedere quello che sta succedendo a Hong Kong, dove esiste un sistema sanitario evoluto: 30.000 casi al giorno e non riescono a gestirli. In Italia grazie a vaccinazioni e uso del *green pass* abbiamo riconquistato un buon grado di libertà. Ora bisogna mantenerla". In realtà, i dati di Hong Kong dicono che vi è stato un *record* pari a 7.500 contagi. Inoltre, dopo l'annuncio del commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, dell'avvio della nuova campagna di vaccinazione per gli immunodepressi a partire dal 1° marzo 2022, Ricciardi ha rincarato la dose, sottolineando la necessità di una quarta dose "che è probabile che in autunno sarà utile a tutti";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
il professor Ricciardi era stato nominato presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nel 2015 dall'allora Governo Renzi. Ha poi rassegnato le sue dimissioni, a inizio 2019, qualche mese prima della fine del suo incarico, nelle mani dell'allora Ministro della salute, per le sue posizioni favorevoli alle vaccinazioni, emerse anche dalle inchieste giornalistiche che avevano svelato un presunto conflitto di interessi nel suo ruolo di presidente dell'ISS per aver collaborato con alcune società di *lobbying* nel settore farmaceutico e, in particolare, in quello dei vaccini, sia perché il Ministro aveva revocato tutti gli incarichi dei membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità da lui nominati;
come commissario e presidente dell'ISS, Ricciardi ha promosso l'allargamento dell'obbligo vaccinale imposto ai bambini, attraverso il piano nazionale sui vaccini, apripista della "legge Lorenzin" (legge n. 3 del 2018), In particolare, Ricciardi avrebbe voluto l'imposizione di 13 vaccini (pneumococco, meningococco B e C), invece dei 10 passati poi con la legge;
per questo piano vaccinale nazionale 2016-2018 e il conflitto di interessi che ne scaturiva, in quanto il professor Ricciardi riceveva contestualmente finanziamenti e sponsorizzazioni da aziende farmaceutiche produttrici di vaccini, il Codacons fece un volantino che metteva in evidenza questo conflitto di interessi, per il quale il Ricciardi denunciò Carlo Rienzi per diffamazione. Il giudice emise poi una sentenza di assoluzione a favore di Rienzi perché "il fatto non sussiste", motivando che la sponsorizzazione riportata nel volantino era "oggettivamente dimostrata";
la giornalista Giulia Innocenzi ha pubblicato un documento, disponibile *on line*, in cui si spiega che il professor Ricciardi ha stilato gli HTA (health technology assessment), cioè la valutazione dell'impatto sulla salute, di una serie di vaccini per le case farmaceutiche. Inoltre, Innocenzi cita la lista che Ricciardi presentò alla Commissione europea in merito alle sue collaborazioni: Novartis per il vaccino MenB (2012); Menarini per il vaccino Nebivololo (2012); Menarini per il farmaco con Remimazolam (2012); IBSA per il vaccino Fostimon (2012); GlaxoSmithKline per il vaccino con Belimumab (2011); Pfizer per il vaccino Enbrell (2011); Pfizer per il vaccino PCV13 (2011); Astellas Pharma per il vaccino Mycamine (2010); Amgen Dompé per il vaccino Prolia (2010); Wyeth Lederle per il vaccino Prevenar (2009); Novartis per il vaccino Lucentis (2009); Sanofi Pasteur per il vaccino Gardasil (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Syn orix (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Lapatinib (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino HPV (2007);
tenuto conto infine che il professor Ricciardi ha tentato anche di intraprendere la carriera politica. Risulta infatti agli interroganti che sia stato socio fondatore di "Italia Futura" di Luca Cordero di Montezemolo; si sia candidato nel 2013 con la lista "Scelta civica" di Mario Monti, senza successo, e attualmente sia responsabile per la sanità di "Azione", il partito di Carlo Calenda,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
se sia riscontrabile per il ruolo di consigliere del Ministro il pieno rispetto, formale e sostanziale, della normativa in materia di conflitti di interessi e di trasparenza;
se, in una materia così delicata come quella delle vaccinazioni e in un contesto così difficile come quello creato dalla pandemia, non sia opportuno evitare ogni possibile situazione di interessi in conflitto;
quali iniziative intenda adottare per evitare di minare la credibilità delle decisioni pubbliche in materia di vaccinazione e di indipendenza degli organi tecnico-scientifici, considerando anche gli eventuali interessi di parte che potrebbero, gioco forza, essere rappresentati.
(4-06644)

RAUTI, IANNONE, PETRENGA - *Ai Ministri della difesa e della transizione ecologica*. - Premesso che:
la notizia dell'arrivo di 213 *container* della "SRA" di Polla sbarcati domenica 20 febbraio 2022 nel porto di Salerno è destinata ad assumere una portata di interesse nazionale;
la Regione Campania, il 15 febbraio 2022, ha approvato lo schema di accordo con la Provincia di Salerno e l'ente d'ambito territoriale sul rimpatrio dei rifiuti stoccati illegalmente in Tunisia e, secondo quanto hanno fatto sapere dalla stessa Regione Campania: "L'accordo prevede che i container saranno prelevati dal porto di Salerno e trasportati nell'area militare di Persano, ove saranno stoccati per un periodo strettamente necessario alle operazioni di analisi, in vista del loro trasferimento presso impianti di trattamento finale fuori regione"; sono numerose, però, le perplessità su tale operazione, i cui contorni rimangono ancora opachi, così come appare difficile credere che i rifiuti tunisini saranno stoccati a Persano per un periodo limitato, come, purtroppo, hanno ampiamente dimostrato le esperienze pregresse e la storia di questa terra;
premesso altresì che il sindaco di Serre, contrariato da tale scelta, ha attaccato l'amministrazione regionale dichiarando che la decisione sarebbe stata assunta all'insaputa del Comune e che egli stesso l'avrebbe appresa dalla stampa;
considerato che:
non è accettabile che in una riserva naturale o anche solo a ridosso di essa vengano fatti stazionare rifiuti di qualsiasi genere; senza considerare che Serre ha già "servito" l'intera regione con la discarica di Macchia Soprana e con lo stoccaggio di ecoballe a Persano, pagando un prezzo elevatissimo con la presenza concentrata di discariche. È, inoltre, di questi giorni la notizia del rinvio a giudizio dei 18 imputati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata, finalizzata al traffico illecito di rifiuti ecotossici, speciali e pericolosi, con la costituzione e gestione di numerose discariche abusive nella piana del Sele nell'ambito dell'operazione "Gold Business" condotta dai militari della compagnia di Eboli, culminata il 22 febbraio 2021 con 14 arresti;
è parimenti inaccettabile che questi rifiuti vengano stoccati a ridosso di un'oasi naturale e, per giunta, in un'area dell'Esercito, mortificando il personale e il ruolo istituzionale che ricopre. E dovrebbe essere interesse pubblico preservare le aree demaniali militari e non violarle, trasformandole in discariche; inoltre, le istituzioni locali stanno facendo un grande sforzo per rilanciare la vocazione agricola e turistica del territorio lungo il corso del Sele e tale ultima scelta della Regione Campania va nella direzione diametralmente opposta, nel silenzio delle istituzioni nazionali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano assumere al riguardo, anche al fine di preservare l'area demaniale militare di Persano e tutto il territorio della piana del Sele.
(4-06645)

CANGINI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
ANAOO-Assomed, l'associazione dei medici e dirigenti sanitari italiani, stima che nel quadriennio 2019-2023 si potrebbe arrivare a un *deficit* di 10.173 medici, frutto dello squilibrio fra 32.501 pensionamenti e gli appena 22.328 nuovi specialisti che opteranno per il servizio sanitario nazionale;
da anni si registra un insufficiente numero di borse di formazione in medicina generale, che acuisce il problema della mancanza dei medici di base nell'intero territorio nazionale;
il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha determinato ricadute sulla società, acuendo tutte le non risolte criticità di sistema: sono sempre vive nelle regioni le questioni della mancanza di medici e dell'esternalizzazione del servizio sanitario, la questione complessa e fiduciaria del rapporto con il proprio medico e la carenza di medici di base, il tema delle prestazioni sanitarie e le distanze da colmare per raggiungere le sedi per la somministrazione;
con riguardo alla provincia di Fermo, già dall'anno 2019, si sono riscontrate le seguenti criticità: una diminuzione consistente dei medici di famiglia per raggiunti limiti di età e un lento ricambio generazionale; pochi medici di medicina generale; il venire meno di medici nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica; persone costrette a curarsi fuori dal comune di residenza; la questione di come garantire un servizio sanitario base in quei piccoli comuni che sorgono in aree montane e che

sono distanti da strutture sanitarie attrezzate,
si chiede di sapere, tenuto conto dell'oggettiva mancanza di medici in Italia, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno: valutare con più attenzione gli effetti negativi che il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina determina sul servizio sanitario, soprattutto gli effetti negativi che ne discendono per i piccoli comuni, che devono fronteggiare il problema serissimo della mancanza di guardie mediche; valutare la possibilità di non richiedere la prova selettiva d'ingresso alla facoltà di medicina per gli studenti residenti da almeno 5 anni in comuni montani con meno di 5.000 abitanti; poiché i tagli prodotti nella sanità hanno avuto conseguenze negative per la medicina di base, rendendola poco avvicinabile anche dai neo laureati che sempre più spesso, nonostante ben formati in Italia, vanno all'estero per l'esercizio della loro professione, valutare di finanziare adeguatamente e snellire le procedure di accesso alle scuole di specializzazione per i neo laureati.
(4-06646)
RIZZOTTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
l'ingresso sul mercato dei farmaci biosimilari ha rappresentato un'opportunità straordinaria nella cura di molte patologie gravi e croniche, consentendo di ampliare il numero di pazienti trattati con terapie biologiche di comprovata qualità ed efficacia, stimolando la concorrenza e riducendo l'impatto economico a carico del SSN: secondo un *report* della fondazione "The Bridge", per la sola classe dei farmaci anti TNF, il risparmio generato dall'uso del biosimilare è stato di 163 milioni di euro nel 2019 e di quasi 58 milioni nel primo quadrimestre del 2020. Benefici, questi, ancora più tangibili in una fase critica come quella che il sistema sta vivendo a causa della pandemia da COVID-19;
al fine di garantire un equilibrio tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e la garanzia della libertà prescrittiva del medico attraverso la disponibilità di un novero ampio di terapie tra cui scegliere, la legge n. 232 del 2016 (modificando l'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 95 del 2012) ha specificato ulteriormente le modalità di ricorso all'accordo quadro per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali vi siano in commercio almeno tre biosimilari;
la norma prescrive infatti che i pazienti debbano essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
l'accordo quadro rappresenta quindi uno strumento agile per stimolare il confronto competitivo tra tutti gli operatori, con ricadute positive dal punto di vista economico, ma soprattutto per tutelare la libertà prescrittiva del clinico, attraverso la compresenza di un numero adeguato di opzioni terapeutiche fissato dalla legge in tre prodotti aggiudicatari;
oggi, tuttavia, pervengono numerose segnalazioni da diverse regioni in cui si dà conto di un *trend* di interpretazione discrezionale dell'accordo quadro, attraverso la formulazione di atti e procedure, formali o sostanziali, con sola finalità economicistica, volti ad indirizzare la scelta prescrittiva del clinico esclusivamente sul primo classificato della graduatoria, esponendo così i pazienti a *switch* multipli e frequenti che possono creare disagio e disorientamento, a fronte di risparmi spesso di minima entità;
così facendo, si mortifica il principio ispiratore della norma, che è quello di garantire sì la razionalizzazione della spesa, ma anche e soprattutto di salvaguardare la libertà prescrittiva del medico, importante anche per il corretto monitoraggio dell'uso del biosimilare nella pratica clinica, e a tutela dell'appropriatezza terapeutica e della salute del paziente;
nell'ottica di un'adeguata gestione del paziente, l'autonomia prescrittiva del clinico è un atto imprescindibile, ed è quindi fondamentale vigilare sulla corretta applicazione della normativa sull'accordo quadro per scongiurare il rischio che lo sbilanciamento delle priorità verso il conseguimento di risparmi minimi porti a conseguenze più gravi nel lungo periodo dal punto di vista degli esiti di salute dei pazienti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo fenomeno e quali iniziative intenda avviare per tutelare l'autonomia prescrittiva, assicurando che i clinici siano posti nelle condizioni di continuare a prescrivere liberamente una tra le opzioni terapeutiche aggiudicatarie dell'accordo quadro.

(4-06647)

STABILE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

Damjan Nacini, segretario regionale del CONAPO del Friuli-Venezia Giulia, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, ha dichiarato che sono troppo pochi i vigili del fuoco che il Ministro dell'interno sta per destinare al Friuli-Venezia Giulia;

in questi giorni il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero ha reso noti i numeri dei pompieri neoassunti che stanno terminando il corso di formazione e che, a breve, saranno destinati nei vari comandi d'Italia, ma per il Friuli-Venezia Giulia si tratta di numeri insufficienti;

oggi la regione ha una carenza di 176 unità tra le varie qualifiche così ripartite: comando di Pordenone, 32 unità in meno; comando di Udine, 51 unità in meno; comando di Gorizia, 36 unità in meno; comando di Trieste, 35 unità in meno: 11 specialisti nautici e 11 del nucleo sommozzatori in meno;

sono previste invece soltanto 20 unità, dieci a Trieste, cinque a Gorizia, tre a Udine e due a Pordenone;

la situazione è veramente drammatica, ci sono numerose difficoltà a gestire i servizi e a volte è necessario chiudere dei distaccamenti per riuscire a formare le squadre di soccorso almeno nelle sedi centrali, come ad esempio succede spesso nell'ex provincia di Udine con la chiusura del distaccamento di Cividale del Friuli per carenza di personale;

da mesi nei distaccamenti dei Vigili del fuoco friulani si ritrovano solo in quattro unità a prestare servizio al posto delle cinque previste da decreto ministeriale;

in questo modo si mette a rischio sia l'efficacia degli interventi che il livello di sicurezza degli operatori,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per aumentare le unità da destinare alla regione per supportare la attuale grave carenza di organico nei comandi provinciali.

(4-06648)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03119 del senatore d'Alfonso ed altri, sul progetto di demolizione e di ricostruzione del liceo "Marconi" di Pescara;

11ª Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03118 del senatore Mininno ed altri, sulla verifica del possesso del cosiddetto *green pass* rafforzato da parte degli ultracinquantenni sul luogo di lavoro;

3-03125 della senatrice Montevecchi ed altri, sulla selezione di 600 volontari da parte del Comune di Torino per mansioni correlate all'organizzazione dell'Eurovision song contest;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03123 del senatore Zaffini ed altri, sulla frequenza di miocarditi nei giovani under 30 a seguito di vaccinazione anti COVID;

3-03124 del senatore Zaffini, sull'alto numero di vittime per coronavirus in Italia;

3-03126 del senatore Zaffini, sulla mancanza di dati relativi alle analisi degli anticorpi contro il coronavirus in Italia.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03113 del senatore De Falco.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 406a seduta pubblica del 22 febbraio 2022, a pagina 5, alla penultima riga, dopo la parola: "africana", aggiungere la seguente: "(PSA)".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.